

Dr KLEN DANILO

**DOPUNE OBJAVLJENIM KODEKSIMA
LOREDANSKIH TERMINACIJA
ZA BARBAN I RAKALJ**

Neka razmatranja u vezi s njima-kao uvod

CONFIDENTIAL

AMERICAN SCIENCE CORPORATION
1200 UNIVERSITY DRIVE
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106

AMERICAN SCIENCE CORPORATION
1200 UNIVERSITY DRIVE
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106
TELEPHONE (313) 763-1000
FACSIMILE (313) 763-1001
CABLE AMSCOR 1200 U
ANN ARBOR MI 48106

U drugom svesku Vjesnika Državnog arhiva u Rijeci od godine 1954. objavljene su dvije zbirke pravnih propisa, terminacija što su ih izdavali feudalni gospodari Barbana i Raklja za tu svoju gospoštiju kroz gotovo puna dva stoljeća. »Knjigu terminacija feudalne jurisdikcije Barban-Rakalj (1576-1743)« objavila je Blanka Vučetić, a »Knjigu vizitacije feudalne jurisdikcije Barbana i Raklja iz godine 1767.« objavio je dr Mirko Zjačić. Oba rukopisa postala su na taj način lako pristupačna naučnom izučavanju čime je omogućeno bolje upoznavanje ekonomskog, pravnog i društvenog uređenja Barbana i Raklja, koji nesumnjivo spadaju među najstarija slavenska naselja u Istri.

Objavljiivači navedenih zbirki popratili su ih tom prigodom uvodima. U uvodu prve zbirke je B. Vučetić nastojala da prikaže prošlost Barbana i Raklja prema vijestima izvora počev od najstarijih pisanih izvora. Na temelju vijesti koje pružaju propisi sadržani u objavljenoj zbirci B. Vučetić je nastojala da osvijetli ukratko i ekonomske i društvene prilike tih seoskih općina. U uvodu druge zbirke M. Zjačić je istakao važnost podataka koje pruža Knjiga vizitacije za osvjetljenje tadašnjih pravnih odnosa kao i jasan uvid u onomastiku i toponomastiku te feudalne gospoštije¹. On je iznio pored toga i pregled sadržaja terminacija od kojih je sastavljena ta zbirka, pa je istakao da se taj kodeks može opravdano smatrati »sastavnim dijelom barbanskog statuta«, jer sadrži one terminacije, koje manjkaju u statutu².

I

Pored nastojanja izdavača da prigodom objavljivanja pomenutih zbirki odgovore na osnovna pitanja u vezi s njima, ipak su neka od tih ostala neobjašnjena.

1. O zbirkama koje su objavljene u Vjesniku Državnog arhiva u Rijeci postojalo je više ranijih štampanih vijesti. Prvi put spomenute su navedene zbirke godine 1864. u »Saggio di bibliografia istriana«, što ga

je anonimno objavio u Kopru C.A. Combi³. Drugi put je o tzv. barban-
skom statutu pisano u II svesku »Gli Archivi della Regione Veneta« iz-
danom u Veneciji 1881. godine⁴. Treći po redu je o tim zbirka pisao
Marco Tamaro u drugom svesku djela »Le città e le castella dell'Istria«
koji je štampan u Poreču 1893. godine⁵. Konačno se na njih osvrnuo i naš
Ivan Strohal u svom »Bibliografičkom nacrtu Statuta primorskih gradova
i općina« što ga je 1911. god. u Zagrebu odšampala Jugoslavenska akade-
mija⁶. U većini ovih djela, a isto tako u dodacima što ih je stavio Josip Ba-
tel na kraju Knjige vizitacije, spominje se da postoji više primjeraka zbir-
ki terminacija izdanih za Barban i Rakalj, sadržanih u više rukopis-
nih svezaka⁷. Ta okolnost nameće dužnost da se objasni tačnije to pitanje,
a isto tako i o identifikaciji objavljenih barbanskih zbirki u Vjesniku
Dok je M. Zjačić učinio to djelomično u Knjizi vizitacije, dotle u pogle-
du Knjige terminacija nije bilo dosad dano nikakvo objašnjenje osim
najopćenitijeg opisa⁸.

O broju rukopisa koji su sadržavali zbirke terminacija što su ih iz-
davali Loredani, njihovi opunomoćenici i kapetani za Barban i Rakalj,
a isto tako i o identifikaciji objavljenih barbanskih zbirki u Vjesniku
Državnog arhiva u Rijeci, pisao sam na drugom mjestu⁹. Ovdje ću pono-
viti samo zaključke o tome, ali uz dodatak nekih novih podataka koje
sam pronašao naknadno.

U drugoj polovini XIX stoljeća postojale su svega tri zbirke lore-
danskih terminacija za Barban i Rakalj. Samo se jedna od tih smatrala
originalom. Taj original sastojao se iz zasebna dva dijela u tri sveska.
J. Batel je opisao prvi svezak na listu 167 Knjige vizitacije. Prema tom
opisu i prema popisu što ga je isti Batel sastavio 22. rujna 1870.¹⁰, taj je
svezak imao 261 list i obuhvatao je terminacije do red. broja CLI, uz prek-
id između rednog broja CXXIV i CXLVII. Zadnjih devetnaest origi-
nalnih terminacija (od broja CIX do CXXIII i od CXLVIII do CLI) ušio je
u njega J. Batel. Navedenog dana 1870. god. nalazio se je taj prvi svezak
originala kod udovice Aleksandra Delettija, nećaka i nasljednika pok. Pe-
tra Stankovića. Do njega je A. Deletti došao na način što ga je opisao Batel
na listu 164 i 165 Knjige vizitacije. Kasnije ga nitko više ne spominje pa se
čini da je izgubljen. Drugi svezak originala kao zaseban rukopisni kodeks
sadržavao je terminacije CXXIV do XLVII izdane po M. A. Barbiniju,
koje su bile ispuštene u prvom rukopisnom svesku originala pa je zaje-
dno s njime sačinjavao I dio originala. Kako ističe Batel taj je svezak uvi-
jek pratio onaj prvi; na kraju se ipak odvojio od njega i tako odvojen,
došao u posjed Batela. Taj svezak je onaj što ga opisuje Combi kao »Alt-
ro codice di fogli 160.«. Za drugi dio originalne zbirke u jednom ruko-
pisnom svesku koji je nosio naslov »Libro leggi e terminazioni del Co-
mun di Barbana« znao je samo. J. Batel, ali ga ni on nije vidio. On je

pretpostavljao da je taj rukopis bio II dio originala i da je sadržavao terminacije od broja CLII dalje. Za taj kodeks Batel u Knjizi vizitacije kaže da se nalazio u komesarijatu u Vodnjanu. Međutim, među Batelovim papirima našao sam zabilješku prema kojoj je taj svezak trebao da se nalazi u sudskom arhivu u Vodnjanu¹¹. Dosadašnji pokušaji da pronađem taj svezak nisu dali pozitivnog rezultata.

Druga zbirka loredanskih terminacija za Barban i Rakalj sastojala se od jednog rukopisnog sveska kopije ili prijepisa prvog sveska službene zbirke terminacija. Tu kopiju predao je kanonik P. Stanković sudskom aktuaru Trombi u zamjenu za tzv. original prvog sveska, da bi ju ovaj stavio u popis ostavštine Micolija. Tim putem došla je ta kopija u općinski arhiv barbanski. O njoj izvještavaju Combi a po njemu i naš I. Strohal u njihovim bibliografskim nacrtima. Nju spominje i M. Tamaro na naprijed navedenom mjestu.

Carlo Combi navodi da je I svezak kopije sadržavao 86 terminacija počev od 1576. godine pa do 1743 godine. M. Tamaro ne navodi broja terminacija, ali zato kaže da je posljednju grupu terminacija zabilježenu u kopiji, izdavao delegirani sudac Marc' Antonio Pellegrini 1742. godine. To su bile terminacije 86. i 87.

Kako se I svezak originala svršavao sa terminacijom red. br. CLI, to znači da kopija nije bila suglasna originalu, što se tiče broja terminacija koji je obuhvatala.

Drugi svezak kopije, tj. svezak koji bi nastavio I svezak kopije tamo gdje je ona prestala, nije ni Batel, ni itko drugi spomenuo, pa prema tome nije vjerojatno ni postojao.

Dok su spomenute dvije zbirke postojale u Barbanu i tamo se upotrebljavale, dotle je treća zbirka loredanskih terminacija za Barban i Rakalj postojala u Veneciji. O njoj govori J. Batel u dodacima Knjige vizitacije¹². Ta se zbirka sastojala iz tri sveska, koje je rukom prepisao prema originalu u Barbanu tamošnji notar Capponi. Prvi je svezak svršavao terminacijom Leonarda Loredana od 29. travnja 1744. (koja nam je nepoznata, vjerojatno obilježena brojem⁹², drugi terminacijom od 25. studenog 1760., koju je izdao Ivan Loredan (red. br. CXVI.)¹³. Treći svezak naručila je Ana Vendramin udova Ivana Loredana pismom od 23. veljače 1768. godine. I taj svezak sačinio je notar Capponi u roku od 3 mjeseca pa je naručiteljica već u lipnju iste godine obavještavala kapetana u Barbanu da je naredila isplatu honorara¹⁴ Taj treći svezak treće zbirke dovršen krajem svibnja ili najdalje početkom lipnja 1768. godine nije mogao obuhvatiti terminacije koje su bile izdane poslije tog vremena. Prema tome je i ta zbirka loredanskih terminacija za Barban i Rakalj ostala nepotpuna.

Nakon izlaganja o broju zbirke loredanskih terminacija, koliko je svaka od njih imala svezaka i gdje su se pojedini rukopisni svesci nalazili, preostaje da se izvede zaključak, koji su u stvari rukopisni svesci objavljeni u II godištu Vjesnika Državnog arhiva u Rijeci godine 1954.

Opis kodeksa Knjige terminacija, što ga je dala B. Vučetić,¹⁵ ne slaže se sa opisom originala ni po vanjskim obilježjima, a ni po sadržaju. Mada se taj opis ne slaže ni sa onim što nam je dosada poznato o prvom svesku rukopisa kopije Knjige terminacija, ipak po nekim obilježjima i okolnostima zaključujemo da se radi baš o kopiji koju su spominjali i C. Combi i M. Tamaro. Prema opisu M. Tamara zbirka terminacija koju je on dobio iz barbanskog općinskog arhiva posredovanjem doktora Kleve devedesetih godina prošlog stoljeća, nosila je naslov »Libro terminazioni della Giurisdizione feudale di Barbana. Vol. I. 1576.« Prema opisu Vučetičke, Knjiga terminacija koju je ona objavila, uvezana je, i pored naslova na koricama izvana, imade iznutra na nefoliranom listu isti onaj naslov koji spominje M. Tamaro. Držimo da je kopija Knjige terminacija bila uvezana poslije onog vremena kada su Tamaro i Combi učinili svoje opise, pa je dobila nove korice i na njima novi naslov, te da su na kraju dodani naknadno i listovi koji su sadržavali terminacije od broja 87 do 91. Pored navedenog, takvom zaključivanju odgovara i činjenica što se u barbanskom općinskom arhivu nalazila svega ta jedna kopija Knjige terminacija, koju je tamo stavio sudski aktuar Tromba namjesto originala koji je dao kanoniku P. Stankoviću.

Nasuprot tome, identifikacija rukopisa koji je objavio M. Zjačić jasna je i laka. Knjiga vizitacije delegiranog suca M. A. Barbinija što ju je objavio M. Zjačić je onaj kodeks koji je zajedno s opisanim prvim sveskom originala sačinjavao prvi dio službene originalne zbirke terminacija. Njezin se naslov slaže u biti s naslovom što ga daje tom kodeksu i M. Tamaro i s opisom što ga za nj daje C. Combi.

2. Ne gledajući na dosada izloženo već iz samih naslova objavljenih rukopisnih kodeksa jasno proizlazi da oni predstavljaju nepotpunu sliku loredanskih legislacionih napora. U prvom kodeksu obuhvaćene su samo terminacije od broja 1 do 91 uključivo, a u drugom kodeksu samo terminacije od broja CXXIV do CXLVII izuzev terminacije CXXVI koja manjka. Objavljene terminacije nastale su između godine 1576. i 1743. u prvoj zbirci, a 1767. godine one u drugoj zbirci. U poređenju s I dijelom originalne zbirke terminacije nedostaju 32, tj. sve one izdane između 1743. i 1767. godine, kao i sve one poslije 1767. godine do rednog broja CLI. tj. 4 ne uzimajući u obzir CXXVI terminaciju. To sve zajedno čini manjka. Objavljene terminacije nastale su između godine 1576. i 1743. bene zbirke. Kod toga ostaje još uvijek nepoznato koliko je terminacija obuhvatao drugi dio službene zbirke.

Takav manjak osjetljivo ograničava mogućnosti donošenja bilo kakvih definitivnih zaključaka o ekonomskom i društvenom razvitku

Barbana i Raklja na temelju objavljenih zbirki. Tim poteškoćama pridolazi još jedna. Kazuistični način izdavanja terminacija po Loredanima pokazuje očito da oni nisu imali namjeru da svojim odredbama izrade neku sustavnu zbirku propisa za Barban i Rakalj. Pored toga te, kazuistično izdane terminacije, nisu se redovito ni sakupljale odnosno registrirale. Tek terminacija od 27. rujna 1695. sadržavala je nalog za registraciju u posebnu knjigu terminacija¹⁶. Takve okolnosti izazivale su sumnju u potpunost i one službene zbirke terminacija. Takvu sumnju naročito su opravdavale velike vremenske praznine za kojih nisu izdavane terminacije. Mada su Barban i Rakalj došli pod Loredane 1536. godine ipak u objavljenoj Knjizi terminacija nema zabilježene ni jedne terminacije sve do godine 1576. Između terminacije broj 3 (od 15. travnja 1576) i objavljivanja terminacije broj 4 prolazi cijelih 36 godina. Između terminacije broj 20 i 21 prolazi 27 godina.

Vrlo je osjetljiv bio i nedostatak terminacija koje su trebale slijediti onima M. A. Barbinija, a od kojih je rukopis prvog sveska originala sadržavao one od broja CXLVII do CLI. Tim su terminacijama sigurno slijedile i druge izdavane barem do propasti Venecije, a po vijesti u »Gli Archivii Veneti« sve do 1814. — mada je to, kako se nama čini, samo pretpostavka.

Kako je prvi dio službene zbirke terminacija — izuzev Knjige vizitacije — nestao i vjerojatno propao, a drugom se dijelu iste službene zbirke nije moglo naći traga i kako je konačno cijeli barbanski arhiv izgorio 24. sječnja 1893.¹⁷ ostajalo je vrlo malo nade da će se ikada makar samo djelomično popuniti stvarne i naslučivane praznine.

3. Objavljivanje navedenih kodeksa loredanskih terminacija potaklo je još jedno pitanje. Te zbirke su, naime, nastale postupnim izdavanjem pojedinih terminacija kroz vremenski raspon od preko dvije stotine godina i svaka je pojedina od njih stupala na snagu u Barbanu i Raklju po uobičajenom objavljivanju narodu. Nametnulo se pitanje kako su pojedina pravna pitanja i odnosi bili rješavani u Barbanu i Raklju prije donošenja loredanskih terminacija za odnosno pitanje ili odnos. Ukratko trebalo je odgovoriti na pitanje da li su prije loredanskih terminacija postojala neka pisana ili nepisana pravna vrela na osnovu kojih su regulirani u Barbanu i Raklju pojedini pravni problemi, odnosi i sl.

Rezultate istraživanja u tom pravcu napisao sam u već spomenutom radu¹⁸. To je istraživanje pokazalo da su mnogo prije loredanskih terminacija postojali, kako je bilo i očekivati, ne samo pravni običaji naroda u Barbanu i Raklju već i neki pisani pravni izvori, koji su sadržavali u sebi pravne norme za stanovništvo tog kraja. Neke od tih pisanih normi recipirale su u sebe pojedina ranija domaća običajna prava. Prema tome loredanske terminacije nisu prvi pravni propisi za Barban i Rakalj.

4. Ranije je istaknuto, da se službena zbirka loredanskih terminacija za Barban i Rakalj nazivala »Barbanskim statutom«. Taj je naziv preuzet u upotrebu kako od strane C. Combija, tako i od sastavljača inventara u II svesku »Gli Archivii della regione Veneta«, zatim od M.

Tamara pa i od našeg Ivana Strohala. Međutim, upotreba takvog termina za loredanske zbirke terminacija, koje po svojem obliku i sadržaju odstupaju od uobičajenih statuta općina i gradova, zahtijevala je izvršenje prethodnog ispitivanja i analizu svih elemenata koji uvjetuju da se jednoj zbirci pravnih propisa podijeli takav naziv.

Ispitivanje osnovnih karakteristika loredanskih terminacija pokazalo je da su propisi sadržani u tim zbirkama u stvari izraz naredbodavne, jurisdikcione vlasti barbansko-rakaljskih feudalaca, Loredana i njihovih opunomoćenika — a da nisu izraz i plod autonomnog stvaranja od strane tih dviju seoskih komuna. One ne posjeduju onu bitnu karakteristiku svih pravih statutarnih propisa koji svoj postupak zahvaljuju pravu samoupravljanja. Radi toga se tim zbirkama s pravnog stanovišta mora odreći karakteristika statutarnih zbirki ili statuta uopće¹⁹.

Iako se prema navedenom loredanskim terminacijama i njihovim zbirkama mora odreći pravno svojstvo statuta — ipak bi bilo posve pogrešno smatrati s jedne strane da su one nevažne za upoznavanje barbanskih ekonomskih, društvenih i napose pravnih prilika, a s druge strane da su stanovnici, seljaci, Barbana i Raklja bili obični feudalni podložnici kojima su njihovi gospodari krojili pravdu po svojoj volji. Seljaci Barbana i Raklja imali su, kako je već istaknuto, još prije nego što su došli pod mletačku vlast, u svojim pravnim običajima a i u nekim pisanim pravnim vrelima pravila i propise po kojima su živjeli i uređivali svoje međusobne odnose. Njima su bili uređeni i njihovi odnosi prema ranijim feudalcima. Predajući se Veneciji 1516. godine oni su ta svoja prava željeli sačuvati pa su ih formulirali u osam članaka i zatražili od Venecije potvrdu i priznanje istih. Signoria je skratila predloženu formulaciju članaka i zatim je prihvatila 10. svibnja 1516. U tim kapitulima, dakle, što su ih sami predložili Veneciji bila su im priznata njihova osnovna prava. Ta prava jamčila su Barbancima određeni *pravni status*, koji nisu ni Loredani smjeli dirati prema obavezi koju su preuzeli kod kupnje te gospoštije na dražbi godine 1536. Signoria je, naime, stavila Loredane kad im je predavala Barban u isti **pravni položaj u kome se i ona nalazila u odnosu na stanovnike prodanog područja**, sa svim pravima ali i obavezama.

Gledajući s takve tačke gledišta na loredanske terminacije one su u stvari trebale da dopunjavaju svojim pravnim odredbama one praznine u pomenutim kapitulima zbog kojih su neki pravni odnosi i pitanja ostali neregulirani. Odredbe tih terminacija nisu im smjele biti protivrječne. Međutim, obrana navedenih kapitula ovisila je od samih Barbana. Dok je još živjela u Barbancima svijest o njihovim pravima dotle su ih oni i branili. Međutim, kad je u toku XVI i XVII stoljeća uslijed pošasti postepeno nestalo starosjedilačko stanovništvo, nestajala je s njime i svijest o »starim pravima«, pa je Loredanima bilo lakše izaći na kraj s novim stanovnicima. Svijest o postojanju »Barbanskih kapitula« posve se izgubila. Tek je J. Batel u drugoj polovini XIX stoljeća shvatio njihovu važnost kao i važnost dražbenih uslova iz 1536. te ih

naknadno upisao među dodatke u Knjigu vizitacije. Međutim, tada je to već bilo nevažno, jer su oni već bili mrtva slova²⁰.

Upravo zbog tih razloga postala je važnost loredanskih terminacija za proučavanje pravnog, ekonomskog i društvenog života u ta dva sela još veća. Takvi razlozi još su više poticali na to da se pronađu nedostajući dijelovi, odnosno da se objavljene zbirke što više upotpune.

II

U toku istraživanja na koje su me navele objavljene dvije zbirke terminacija nije me napuštala nada da ću naići na neku građu iz barbanskog arhiva koja se nekim slučajem spasila iz požara koji je uništio taj arhiv. Razloge za to nalazio sam u činjenici što je iz Barbanu potjecao kanonik Petar Stanković, koji se bavio istarskom historijom i koji je možda iz tog arhiva uzeo ili posudio arhivsku građu koja ga je interesirala na isti način kako si je prisvojio službenu zbirku loredanskih terminacija. S druge strane podaci što su ih u predgovoru »Criticama iz istarske povijesti« Luke Kirca, dali Viktor Car Emin i Matko Rojnić, pokazivali su da je pok. pop Luka Kirac za svog službovanja u Barbanu upotpunio svoje historijsko znanje i arhiv i da je neke dokumente iz tog arhiva i objavio²¹.

Radi toga sam nastojao da što tačnije pregledam sačuvane spise Petra Stankovića, sada pohranjene u Naučnoj biblioteci u Puli. Taj pregled, međutim, nije pružio željene rezultate. Nije preostalo drugo nego pokušati pronaći pisanu ostavštinu popa Luke Kirca. Prof. Branko Fučić, koji je ranije vršio neka istraživanja u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu, upozorio me je, da se i sam poslužio nekim Kirčevim spisima. Istraživanja koja sam potom proveo u tom pravcu dovela su me do toga da sam u onom dijelu ostavštine popa Luke Kirca, koja se čuva sada u Arhivu Historijskog instituta Jugoslavenske akademije u Zagrebu, našao dva svežnja spisa, većim dijelom u prijepisu, a manjim u originalu, koji su poticali iz barbanskog općinskog arhiva. Tačnijim pregledom utvrdio sam, da je te spise sakupio i prepisao Josip Batel, istražujući barbansku prošlost. Od samog Batela ili njegovih nasljednika spisi su vjerojatno došli u ruke popa Luke Kirca koji je službovao u Raklju i Barbanu.

Pronađene Batelove prijepise i originale koji potječu iz barbanskog općinskog arhiva pošto su bili pomiješani i bez reda, nastojao sam srediti na isti način kako ih je bio sredio J. Batel, prema bilješkama i popisima što sam ih našao među njima. Batelovi spisi su potom izdvojeni iz ostavštine popa Luke Kirca i posebno pohranjeni u Arhivu Historijskog instituta JAZU u Zagrebu.

2. U Batelovoj pisanoj ostavštini pronađeni originali i prijepisi iz barbanskog općinskog arhiva pokazuju da je Batel naročito nastojao oko toga da sakupi ne samo one terminacije koje su se nadovezivale na posljednju (red. br. 91) u kopiji Knjige terminacija već i sve one termi-

nacije i naredbe sličnog karaktera što su ih izdavali Loredani ili njihovi opunomoćenici — a nisu ušle u službenu zbirku. Batela je u tome radu poticala okolnost što je u njegovo vrijeme istraživanje istarske prošlosti bilo živo potaknuto radom Petra Kandlera, Tomaža Lucianija i Karla Combija. On se s nekima od njih i dopisivao i slao im podatke iz barbarskog arhiva. Objavljivao je manje priloge u »La Provincia dell' Istria« i u »Našoj slozi«. Kao općinski načelnik Barbana kroz više godina šeste dekade XIX stoljeća, nalazio se u izvanrednoj mogućnosti da koristi općinski arhiv koji je bio bogat spisima od početka XVI stoljeća dalje²².

U sakupljenim originalima i prijepisima iz barbarskog arhiva čini se da nazirem naročitu želju Batela da ponovo uspostavi II dio kopije barbarskog »Statuta« jer se original zagubio negdje u sudskom arhivu u Vodnjanu. Radeći na tome Batel je skupio 63 terminacije.

Od red. br. 93 do 123 svega 31 terminaciju, terminaciju CXXVI, koja je nedostajala u Knjizi vizitacije, i od red. br. CXLVIII do CLXXVIII svega 31 terminaciju.

Batel nije uspio pronaći terminaciju red. br. 92²³. Treba istaći da je terminacija CLXIV i CLXV identična odnosno, da je pod brojem CLXIV registriran koncept, a pod brojem CLXV čistopis ili otpravak iste terminacije. Osim toga Batelu nije pošlo za rukom da pronađe potpunu terminaciju CLXXI izdanu 26. kolovoza 1793. godine. Od nje je našao samo jedan izvod koji sadrži četiri tačke.

Od sakupljenih terminacija po Batelu rekonstruiranog II dijela Knjige terminacija 12 je originalnih, 25 prijepisa načinio je sam Batel prema originalu i ovjerovio ih u svojstvu općinskog načelnika, 1 prijepis načinio je Batel prema ovjerovljenoj kopiji i sam ga ovjerio. Ostale terminacije sačuvale su se samo u neovjerovljenom prijepisu. Napisane su sve crnilom, na volantnim arcima nejednake veličine. One prepisane rukom Batela, kao i originali, čitko su i jasno pisane dok su neke pisane vrlo lošim i neispisanim rukopisom od nekog koji nije dobro poznao talijanski jezik.

Posebnu grupu naredaba sačinjavaju one izdane prije 1576. godine, tj. prije terminacije broj 1 iz objavljene Zbirke terminacija. To su ujedno i najstarije sačuvane naredbe izdane od strane opunomoćenika Loredana i za Barban i za Rakalj. Od tih uspjelo je Batelu sakupiti svega 9, bar ih se je toliko našlo u njegovoj ostavštini. Izdane su između 1552. i 1556. godine. Od sačuvanih samo su dvije potpune. Pored ovih koje je pronašao Batel sigurno su postojale i druge. Dvije takve spominju se u naredbi Marka Loredana od 29. rujna 1555. godine: jednu je navodno izdao 22. studenog 1555. August Lanza kapetan gospoštije (To je pogrešno iz dva razloga: zbog očito pogrešno označene godine, a drugo zbog toga što je 1555. godine kapetan Ravenoldo.), a drugu je izdao opet gospoštijski kapetan 9. lipnja 1555.²⁴ Prvom je bilo zabranjeno seljacima da grade kuće i staje u šumi »Dubrova«, pa im je naređeno da se iz te šume isele. Drugom naredbom bilo je zabranjeno seljacima da kupuju žito izuzev za vlastitu potrebu. Sve te naredbe došle su do nas u običnom prijepisu.

Posebnu grupu sačinjavaju i one terminacije nađene među Batelovim spisima koje nisu uvrštene u zbirku terminacija radi nepoznatih razloga, mada su izdane u vrijeme kada su se terminacije u nju registrirale. Takvih terminacija imade 10. Izdavane su u vrijeme između 17. travnja 1742. i 25. rujna 1789. godine. Osam od tih se sačuvalo u originalu a dvije u prostom prijepisu. Sve su napisane na slobodnim, neuvezanim arcima papira, crnilom.

Mada naučna razrada podataka što ih sadrže ove terminacije zajedno s onima sadržanima u već objavljena dva kodeksa iziskuje poseban dulji rad, — ipak ću ovdje istaći osnovne karakteristike značajne za povijest Barbana koje iz njih proizlaze.

III

1. Među naredbama iz prve grupe, dakle iz polovine XVI stoljeća, naročito treba istaknuti one u kojima Loredani ili njihovi opunomoćnici potvrđuju zaključke većine Barbanaca sakupljenih u općinskoj skupštini. Naredbe odnosno terminacije takvog tipa, koje bi sadržavale po feudalcu potvrđene odredbe s općom važnošću, sasvim će nestati u kasnije vrijeme. Stoga je vrlo važno da ih se posebno istakne.

Najstarije loredanske odredbe za Barban spominju dva takva slučaja. Prvi se dogodio 9. siječnja 1556. godine kada je većina naroda iz Barbana sakupljena na uobičajenom mjestu u prisutnosti kapetana stvorila jedan važan zaključak koji se odnosi na sudski postupak. Bilo je, naime, određeno da se svakog onog koji bude u građanskom sporu osobno pozvan pred sud pa ne dođe, može osuditi u njegovoj odsutnosti. No ako mu poziv ne bude uručen osobno ima ga se tri puta pokušati pozvati. U drugom slučaju, 19. siječnja 1556. godine i opet na skupštini naroda u Barbanu župan Zvane Erjavac u prisutnosti naroda i »komuna« s jedne strane, a kancelara s druge, uz dozvolu kapetana koji je također prisutan, sklapa sporazum o naplaćivanju pojedinih usluga kancelara za pojedine akte u civilnim stvarima. Mada su u oba ta slučaja zaključci bili doneseni pred predstavnikom feudalca, kapetanom, ipak je očito da je tu sam narod odlučivao i donosio propis koji je obvezivao sve stanovništvo Barbana. Način na koji su Barbanci donosili u tim slučajevima opće važeće odredbe za njihovo područje ne razlikuje se od onog u Labinu gdje Labinjani pred mletačkim podestom zaključuju o sličnom predmetu. Ta dva primjera pokazuju da je Barban bio u polovini XVI stoljeća na razvojnom putu istarskih općina i njihovih predstavničkih organa vrlo bliz razvijenim komunama, kakva je na primjer bio Labin, koje su imale već u pisanim statutima utvrđeno svoje pravo.

U istom pravcu upućuje nas živo nastojanje Barbanaca da sačuvaju svoja »stara prava« koje se opaža na više mjesta u sačuvanim loredanskim odredbama iz najstarijeg vremena. Tako je 29. rujna 1555. godine opunomoćeni izaslanik Loredana, ninski biskup Loredan Marko, na u-porne zahtjeve župana, predstavnika općine i Barbanaca poništio zabra-

nu kapetana gospoštije da ne sniju kupovani žito izuzev za vlastite potrebe. Time su očito branili staro pravo slobode trgovanja na njihovom području, koje im je bilo priznato u sedmom kapitulu iz 1516. godine. Dana 30. rujna 1555. godine morali su se pred istim opunomoćenikom Loredana braniti župni i općinski odbornici (»Deputadi«) od prigovora što su ga stavili siromašni Barbanci u pogledu nepravedne i nerazmjerne podjele obaveze tzv. Maraka. Odbornici su se branili da nisu učinili nikakve **novotarije** što znači da su raspodjelu vršili po starom običaju. Istom prigodom naredio je izaslanik M. Loredan da se u pogledu toga što ih kancelar sili da prave pismene ugovore i oporuke i plaćaju pristojbe za njih »imadu pridržavati **njihovi stari običaji** kakve su imali pod Pazinom«. Kad su se Barbanci 19. siječnja 1556. godine konačno nagodili s kancelarom u pogledu tarife za njegove usluge, zaključili su ta pogađanja klauzulom da taj sporazum ne može prejudicirati njihovim **stari** **barbanskim običajima i ugovoru** što su ga sklopili s gospodarima⁴⁵.

Takvo nastojanje Barbanaca nedvojbeno potvrđuje da je još u polovini XVI stoljeća kod Barbanaca bila vrlo razvijena svijest o njihovom starom pravu, koje je imalo i određene pismene oblike (ugovor!). Da je ustrajala takva pravna svijest bila bi prisilila Loredana da odredbe svojih terminacija ograniče samo na dopunjavanje starih barbanskih prava, a ne da idu protiv njihovog duha. Međutim će se kasnije pravna svijest Barbanaca pokazivati sve rjeđe. Primjere za nju nalazimo još godine 1627. i 1643, no potom sasvim nestaje. Svijest o tim »starim pravima« sve se više gubila jer se stanovništvo prinovljavalo. Time je Loredanima i njihovim opunomoćenicima postajalo lakše donositi i sprovođiti takve naređbe koje nisu bile u suglasnosti sa starim pravom kojega su temelji bili priznati Barbancima u Barbanskim kapitulima iz godine 1516. i kasnije u obnovljenim kapitulima 1548., u ugovoru s Loredanima.

2. Slika općeg stanja Barbana kakva nam se ukazuje kroz naredbe koje su izdavali kapetani i opunomoćenici Loredana polovicom XVI stoljeća pokazuje da je opća sigurnost u to vrijeme prilično porasla. Zapaža se, naime, nastojanje seljaka da svoje kuće grade pojedinačno i rastrkano u polju (..»stanze e habitazioni ..separate dalli altri vicini...«). Takva pojava nije mogla goditi feudalnom gospodaru jer se rastrkanim stanovništvom nije dalo lako vladati ni kontrolirati ga. Pod izgovorom štete koju su pričinjali na poljima stanovnici takvih rastrkanih nastambi zabranio je izaslanik opunomoćenik Loredana 29. rujna 1555. takvo nastanjivanje i naredio da se nastambe, koje su bile u pravilu od drva i slamom pokrivene, do ožujka naredne godine poruše, a seljaci da se presele na mjesta koja im bude odredio kapetan.

I u općinsku šumu Dubrovu stali su se naseljavati seljaci. Vjerojatno su to bili novi doseljenici. Oni su šumu krčili i u njoj podizali drvene stambene zgrade i staje te ih pokrivali slamom. I njima je — vjerojatno iz istog razloga kao i onim rastrkanim naseljenicima — a pod izgovorom opasnosti od vatre, opetovano naređivano da poruše svoje nastambe i da se presele onamo gdje im bude mjesto određeno po kapetanu. Takav su izgon iz šume dobili 29. rujna 1555. godine »Grgur Rojnić, Matej

Korem, Toma Stipanović, Berne Ugričić, Matija i Vid Rajković, Stjepan Kadar te Matija i Grgur Rojnić.

Mada je polovinom XVI stoljeća na području Barbanštine živjelo svega 226 domaćinstava, a na području Gorice (Raklja) 40, ipak je nedostajala dobra obradiva zemlja. Zemlja vjerojatno nedovoljno gnojena ili uopće negnojena, iscrpljena jednom sjetvom i žetvom, ostavljena je dulje na ugaru. Uslijed toga dolazilo je sigurno češće do toga da se stalo obrađivati i zasijavati tuđe zemljište. Samo tako mogu razumjeti izlaganje izaslanika Loredanovih, biskupa Marka Loredana, u njegovoj naredbi od 29. rujna 1555., gdje govori o mnogim neredima i neprijateljstvima »do kojih dolazi među seljacima radi običaja u tom kraju da se kopa i sije na bilo kojem mjestu gdje se nekome sviđi...«. Tome je mislio doskočiti navedeni izaslanik određivši da će ubuduće kapetan na zahtjev zainteresiranih ustupiti svaku zemlju na obradu, koju vlasnici na poziv kapetana ne budu obradili u toku naredne zime.

Već se iz rukopisa pazinskog urbara od 1498. godine razabire da je barbansko stanovništvo imalo od sječe šume, izvoza drva i prodaje vrlo važan dopunski prihod za svoje uzdržavanje. Vjerojatno je to bio jedan od rijetkih izvora novčanih prihoda uopće. Iz urbara se, naime, vidi da su u početku neki pazinski kapetani plaćali za sječū šume 10 solada od klafta drva, dok su drvo sami prodavali direktno kupcima. Kasnije je naknada za sječū znatno povišena, na dvostruko i trostruko prema ranijoj pa su kapetani konačno odustali od neposrednog sudjelovanja u trgovanju drvom i dopustili seljacima da sami sijeku i prodaju drvo, a da njima daju osam solada od svakog klafta drva²⁶. Po svemu izgleda da je ovakav postupak najviše odgovarao Barbancima. Kad su se, naime, predavali Veneciji 1516. godine izrijeком su zahtijevali da im mletački upravitelji, koji budu njima upravljali, ne sijeku drva u njihovim šumama²⁷. To je u stvari značilo da žele za sebe zadržati pravo sječe i prodaje drva.

Sječā šume i prodaja drva ostala je za Barbance i u polovini XVI stoljeća važan izvor zarade. Sigurno je, da su seljaci u toj sječū pretjerali. Brojne zabrane sječe i oštećivanja šuma iz tog vremena svjedočanstvo su takvog postupanja. Tako je 24. lipnja 1552. godine zabranio kapetan Ivan P. Ravenoldo svaku sječū bez dozvole u dolini Raše i na njenim obalama počev »... dali confini de S. Ivanaz nei fondi et similmente nelle costiere fino a Novi et a Povedniza...«. Istom naredbom zabranio je sječū i u šumama »de Golostupi et Dobrova«, mada je Dobrova prema mletačkim šumskim katakticima bila općinska šuma. Ipak su Loredani ostajali nemoćni da spriječe bespravnu sječū i prodaju drva. Stoga su nastojali da osiguraju bar svoje prihode pa su vrlo rano uzeli monopol na kupovanje drva od seljaka s područja njihove jurisdikcije²⁸.

Od korisnih ustanova koje su bile zavedene po Loredanima u to rano vrijeme, sa socijalnog gledišta vjerojatno je najvažnija »fontik« tj. općinsko skladište žita za prodaju stanovnicima gotovo bez zarade. Povod za to našao je, kako se čini, izaslanik Loredana, Marko Loredan u nastojanju nekih Barbanaca koji su željeli da ishode za sve Barbance pravo da kupuju i preprodavaju žito. Takvo priznato pravo ili sloboda išlo je za-

pravo u korist samo onima koji su imali dovoljno sredstava da se bave trgovinom. Priznanjem te slobode, pružila se mogućnost takvima da se obogaćuju na račun onih koji nisu mogli zbog nedostatka novca da u ljetu prave zalihe žita za zimu. Naredba o obaveznom osnivanju fontika od 29. rujna 1555. bila je u stvari usmjerena protiv izrabljivanja što su ga bogatiji vršili nad siromašnijim Barbancima. Naredbom bio je tačno predviđen način namicanja sredstava za to. Ona je sadržavala i obavezu koju je u tom pogledu preuzeo Marko Loredan za svoje opunomoćitelje, Loredane - feudalce.

U najstarije vrijeme općina je upravljala nepokretnom i pokretnom imovinom župne crkve. Kod toga su imali župani glavnu riječ. Kako je na isto takav način upravljana i općinska imovina to su te dvije vrste imovina bile izjednačene u načinu upravljanja. Međutim cijela je ta uprava bila prilično primitivna. Računske evidencije vodile su se još na »palicama« kako nam to pokazuje primjer evidentiranja podjele obaveza Maraka, »registrar in Palizze la tessera delle Marche . . . « u narebi od 30 rujna 1555. Uslijed toga dolazilo je do nepravilnosti i oštećivanja te imovine. Neki župan Gašpar založio je čak i kalež župne crkve Svetog Nikole. Da bi se otklonilo neurednosti bilo je naređeno 29. rujna 1555. godine da će upravu crkvene imovine župne crkve Svetog Nikole u Barbanu voditi posebno izabrani — plaćeni — gaštald. Po izmaku jednogodišnje službe gaštald je morao polagati račun pred kapetanom, županom i ostalim biranim predstavnicima općine. Takva uprava primijenjena je kasnije i u ostalim crkvama feudalne gospoštije.

Znatna broj odredaba koje su nam se sačuvala iz tog najranijeg razdoblja imale su upravno-polijski karakter. Takva je gotovo cijela najstarija sačuvana naredba kapetana Ravenolda. Ona sadrži cijeli niz policijskih odredaba o kletvama, čistoći ulica, nošenju oružja, zabrani raznih igara za novac, o obaveznom ulaženju u barbanski kaštel kroz Vrata sv. Antona, o pokapanju mrtvaca i t. sl. Neke su od tih odredaba vrlo značajne jer se njima unose u Barban elementi urbanizacije. Sigurno je na to utjecala i okolnost što je sjedište feudalne gospoštije Loredana preneseno iz udaljenog Raklja u Barban. Tako su se u Barbanu najednom nastanili pored kapetana, još i kancelar i ekonom (fattor).

IV

1. Terminacije sadržane u Batelovom drugom dijelu »Barbanskog statuta« - izuzev terminacija M. A. Barbinija - imaju ista obilježja kao i one sadržane u Knjizi terminacija objavljenoj u Vjesniku državnog arhiva u Rijeci. Šarenilo sadržaja nalazimo često i u jednoj istoj terminaciji. Ono svjedoči osnovnu karakteristiku tih naredaba tj. da su nastale direktno izazvane praktičnim potrebama upravljanja jednog feudalnog imanja, od slučaja do slučaja.

No, dok se među odredbama sadržanim u Knjizi terminacija (1576 - 1743) nailazi još na nekim mjestima bar u početku, na neko nastojanje Barbanaca da zaštite svoja stara prava (npr. Term. br. 15 iz 1627.

godine), dotle je takva pojava posve izostala u ovom drugom dijelu. Loredani i tu doduše opozivlju važnost jedne izdane terminacije o novom načinu ubiranja feudalne desetine (Term. CIX iz 1756), no do toga dolazi radi fizičke nemogućnosti gospoštijских organa da nov način ubiranja desetine provedu u djelo, a ne zbog toga što se izvršenju te naredbe protive Barbanaci. Između 1743. i 1801. godine, kako pokazuju navedene terminacije, Loredani nesmetano izdaju svoje odredbe. Do ispoljavanja pravne svijesti Barbanaca o »starim pravima« više ne dolazi .

2. Raslojavanje stanovništva na bogate i siromašne započeto je u Barbanštini vjerojatno još prije nego su ti krajevi došli pod Veneciju. Ono je dolazilo naročito do izražaja u zatvorenom krugu zbora sudaca i u tome što su, poštujući stare navike, u zbor sudaca mogli ući samo najbogatiji seljaci. Ta selekcija vršena je *via facti*. Svaki onaj, naime, koji je bio izabran u zbor sudaca trebao je da priredi četrnaest svećanih obroka jela za cijeli sudački zbor, a vjerojatno i za uzvanike. Takav trošak nije mogao izdržati ni prosječan seljak. Kad su se pak u zboru sudaca vršili godišnji izbori za župana takmaci su se izrgavali upravo ludim troškovima.

Mada je godine 1736. terminacijom broj 68 uvedeno automatsko biranje na časti unutar zbora sudaca a tek 1767. terminacijom CXXIX ukinut običaj priređivanja četrnaest ručaka - ipak je u loredanskim terminacijama ostala i nadalje potpomognuta ta podjela unutar barbanskog stanovništva na bogate i siromašne. Načelo da se samo bogatiji imaju pripuštati važnijim općinskim i ostalim seoskim funkcijama došlo je do izražaja već 1634. godine u terminaciji broj 16. Prema tom propisu mogao je za gaštalda, upravitelja crkvene imovine, biti izabran samo Barbanac »koji je bio dobro stojeći i imao nekretnine« Onaj koji je nekog predlagao za tu funkciju morao se zakleti da njegov kandidat posjeduje navedena svojstva. O takvim kandidatima sastavljao se poseban spisak, »rodollo«, pa su se izbori ne samo gaštalda, već i fontikara i blagajnika (camarlenga) morali vršiti po tom spisku.

Takav izborni red za crkvene goštalde održao se do prestanka feudalne vlasti Loredana nad Barbanom. No, kasnije su Loredani, kako to pokazuje terminacija broj XCVIII iz 1751. godine, još jače zadržali u postupak oko izbora. Iz navedenog propisa vidi se, naime, da su oni sami sastavljali popis imućnijih Barbanaca, »distinta nota delle persone di famiglie più benestanti«, i slali ga kapetanu, da se po njemu vrše izbori gaštalda, fontikara, blagajnika, markara i drugih. U jednoj odredbi te terminacije dolazi naročito do izražaja dokle je išlo nastojanje Loredana da bi zaista samo bogati došli do tih funkcija. Ivan Loredan naređuje, naime, »pošto je imetak ljudi ovisan od božje providnosti te onaj koji je danas bogat može sutra da bude siromašan«, da svake godine općinski odbornici (župan, suci i prokurator puka) brišu iz »popisa dobro stojećih« one nedostojnike koji su postali siromašni, a uvrste one koji su se obogatili. Tako je supremacija bogatih bila trajno osigurana.

3. Ekonomsko stanje seljaka na području jurisdikcije Loredana moralo je biti između 1743. i 1801. godine općenito loše. Međutim loše

ekonomske prilike i kasnije političke neprilike, skupoća i ostale nedaće sigurno su ipak manje naudile onoj maloj ekonomski jačoj grupi iz koje su se birali župani, požupi, suci, crkveni gaštaldi i sl. Seljaci su ne samo dugovali feudalcu tekuću desetinu od žita i vina već su stali uzajmljivati iz skladišta gospoštije. Takvo je stanje zaduženja trajalo u nekim obiteljima i kroz generacije²⁹. Godine 1755. ».. per puro atto di Carità e Clemenza« i pod napomenom da taj slučaj ne bude shvaćen kao primjer za budućnost, Ivan Loredan odlučuje da oprostí stare, valjda nenaplatíve dugove. (Terminacija br. CVIII). Loše ljetine i skupoća trajale su kroz niz godina u drugoj polovini XVIII stoljeća u Barbanštini, pa je narod bio potpunoma iscrpljen. U toj nevolji stanovništvo se stalo zaduživati. Zbog loših ljetina i stočnih zaraza stanovništvo je naročito stradalo uslijed toga što je uzimalo u sočedu stoku³⁰. Za te prilike karakteristična je terminacija iz 1790. godine (br. 165) kojom je bilo stanovništvu Barbana i Raklja zabranjeno zaduživanje i sklapanje pogodba sočede u slučaju da protuugovarač nije bio domaći stanovnik. Vjerojatno je poticaj za tu naredbu došao više odatle što su uslijed takvih zaduživanja i pogodbi slabili feudalčevi prihodi nego iz smilovanja za podanike.

Da bi se oživjela izmjena dobara i došlo jeftinije do robe ponovo je uspostavljen slobodni sajam na dan 25. srpnja (svetkovina Svetog Jakova apostola). Na sajam je mogao doći domaći i strani, dovoziti i odvoziti bez ikakvih nameta svu robu izuzev soli.

Usljed političkih promjena a i ostalih zbivanja do kojih je došlo krajem XVIII st. pala je vrijednost novca. Podavanje tzv. maraka, koje su seljaci plaćali u dva navrata, o Jurjevu i Miholju postalo je tako beznačajno jer je bilo fiksno u iznosu, da se feudalnoj upravi nije isplatilo gubljenje tolikog vremena za sabiranje istoga. Godine 1799. bilo je naređeno, da će se marke ubuduće plaćati odjednom 15. rujna svake godine.

U pogledu šuma Loredani pokazuju kroz terminacije ovog razdoblja potpuno i nesmetano dominalno pravo nad njima. Oni određuju zabrane sječe, oni zakupljuju ugovorom čak i sječu nekad općinske šume Dubrove. Godine 1750. sklopili su takav ugovor o zakupu godišnje sječe 2000 stupova u šumi Dubrovi s Jurjem Bradamanteom iz Vodnjana. Taj je zakupni odnos, kako se to vidi iz terminacije CXXI, iz 1765. godine, trajao još te godine, unatoč nekih početnih neslaganja. Oštećeni u svojim interesima, jer su bili prepušteni izrabljivanju ovog jednog poduzetnika, seljaci su se branili na svoj način. Stali su sjeći stabla vrlo visoko od zemlje, a posječene stupove vozili su iz šume mimo svojih domova, gdje su stupove kratili, tobože da postanu podesniji za rukovanje. (Term. CXXI. iz 1765. g.). Oni su u stvari sjekli drvo za prodaju i strance, a sami su oskudijevali na njemu. Prilikom trogodišnjih čišćenja i uređivanja šume (tzv. curazione) seljacima je pripadalo samo grmlje i sitno granje dok je krupno granje ostajalo za feudalca. (Term. XCV iz 1750.). Za svaku pa i najmanju sječu drva za kućne potrebe morala se tražiti dozvola u kancelariji (Term. CLXVI 1790).

Godine 1766. bila je naređena sječa drva na svim crkvenim zatka-
ma. Takva sječa imala se otada vršiti svakih deset godina. Od sječe bi-
la su isključena ona stabla kojih su plodovi služili za hranjenje stoke,
jer je uživanje tih stabala pripadalo zakupecima zatki. Sva ugovaranja
oko prodaje drva od sječe na zatka-ima imao je voditi ekonom feudalne
gospoštije. On je imao ubirati i ugovorene cijene (Term. CXXII iz 1766.
godine). Taj primjer očito pokazuje kako je daleko došla loredanska
svemoć. Rad njihove kancelarije i ekonoma sasvim je potisnuo rad ne-
kadašnje seoske općine.

Iako su Barban i Rakalj gotovo cijelom svojom istočnom granicom
oslonjeni na more ipak su se na tom području razvile svega dvije nešto
značajnije luke: Pisak (Pesaco, Pessacco i l.) te Trnovac (Ternovaz, Ma-
raspin i sl.). Godine 1790. (Term. CLXIII) bilo je zabranjeno služiti se
drugim mjestima na obali za pristajanje i vršiti bilo kakve utovarne i
istovarne operacije. Sudeći prema tekstu lučke tarife iz 1750. godine
pristojbe za radove u luci naplaćivale su se oдавna »giusto le antiche
consuetudini.« Godine 1750. dali su Loredani luku u Pisku u zakup
pomenutom već Jurju Bradamanteu iz Vodnjana. Na temelju toga stao
je toliko širiti svoja prava, da je bilo potrebno posebno protumačiti
da se ona sastoje isključivo od prava ubiranja pristojbi prema tarifi iz
1750. (Term. CXI. iz 1757. god.). Čini se da se je promet preko Piska
neko vrijeme znatno proširio te je tarifa za služenje lukom morala biti
rasčlanjena naročito u pogledu gorivog drveta koje se dovozilo s pod-
ručja izvan loredanske jurisdikcije i preko Piska izvozilo u Veneciju.
(Term. CXXX. od 1754. godine).

4. I u ovoj grupi terminacija, u drugoj polovini XVIII st., najbroj-
nije su one koje se odnose na crkve i crkvenu imovinu, bratovštine i nji-
hovu imovinu. U tom pogledu bit će dovoljno istaknuti da je i na tom
području znatno porasla ingerencija Loredana ne samo u poslove uprav-
ljanja crkvenom i bratovštinskom imovinom već i u crkvene poslove
uopće. Loredani su postavljali ne samo utjerivače crkvenih dugova već
su odlučivali u krajnjoj liniji i o postavljanju crkvenih organista, ka-
pelana i kanonika. Od brojnih terminacija te vrsti, od kojih neke ure-
đuju interna crkveno-organizaciona pitanja (npr. term. XCIV iz 1750.
godine), za nas su naročito značajne one odredbe koje se odnose na po-
dučavanje vjere. Pomenutom terminacijom XCIV bilo je, naime, pored
ostalog naređeno, da se radi »neznanja vjeronauka, nad kojim se treba
zamisliti« imade svake nedjelje podučavati u crkvi prije mise vjeronauk.
Pohađanje na tu poduku nadzirao je kapetan. Za stanovnike koji su
dolazili izvan kaštela pola sata prije župne mise bilo je predviđeno pre-
davanje vjeronauka »nel loro idioma illirico«. Kad su 1775. godine (u
Term. CLVI.) i opet izdavani propisi o raznim crkvenim pitanjima bilo
je naređeno svim svećenicima, koji budu podučavali djecu u vjeronauku
da je neophodno od svih njih i od svakog da to čini »in lingua illirica«.
To očito pokazuje, da se van zidova barbanskog kaštela nije moglo slu-
žiti drugim jezikom osim »ilirskim«.

5. Feudalna uprava Loredana zavela je tokom vremena priličan
broj raznih funkcionera koji su svi trebali da primaju plaće i koji su u

stvari značili povećanje tereta kojeg su stanovnici Barbana i Raklja morali podnositi. Dok je Barban bio pod Pazinskom grofovijom nije u Barbanu, koliko je poznato, zasjedao ni jedan posebno od Barbana ili Raklja plaćeni funkcioner. Potkraj XVIII stoljeća živjeli su u Barbanu kapetan, ekonom, a u barbanskoj kancelariji su bili zaposleni kancelar i taksator spisa, čija se služba u terminacijama zvučno naziva »Offizio di Pubblico Tansadore de Processi criminali e di altre carte civili«. Plaća se davala i za druge funkcije u Barbanu, kao npr. crkveni gaštald fontikar, utjerivači dugova bratovština itd. No, od tih nižih službi, samo je služba kancelara imala kakve takve prihode prema tarifi. Služba taksatora u kancelariji bila je pomoćna, s neznatnim prihodima. Nije stoga nikakvo čudo da je jedan od takvih taksatora pritisnut bijedom obitelji stao krasti i — potkradao najbjeđnije, one koji su bili osuđeni na galiju (Term. CLXIX iz 1769. godine).

Krađe, međutim, koje su izvodili kapetani pokazuju nezasitnost sličnih funkcionera koji su dolazili u Istru tokom niza stoljeća s glavnom brigom da se što brže obogate. Godine 1760. (Term. CXV) bio je primoran Ivan Loredan da javno osudi krađe novca što su ih počinjali kapetani gospoštije upravljajući crkvenom imovinom, koju su im upravo Loredani povjerali. Te su krađe vršene kroz duže vrijeme jer se u pomenutoj terminaciji spominje »...la turpe ingordizia de passati Capitani ...«

Nasuprot takvim predstavnicima feudalne uprave stanovništvo je bilo bespomoćno. O potkradanjima na njihov račun neće se nikada ništa doznati. Njihove pritužbe mogle su doći do Loredana samo posredstvom drugih, jer je njima bilo zabranjeno da odlaze u Veneciju bez posebne dozvole kapetana.

6. Među odredbama ovog drugog dijela zbirke terminacija vrlo je malen broj onih koje donose civilno-pravne propise. Dvije su među njima značajne. Prva, terminacija CXIX iz 1763. godine, zabranjuje sklapanje ugovora o ženidbi »poput brata i sestre«, (»matrimonio a fratello e sorella«). Zbog nedostatka vrela nije moguće utvrditi da li je taj običaj donesen u Barbanštinu, otkuda i kada. Ugovori takve vrste bili su uobičajeni i drugdje u Istri. Statuti nekih gradova, kao npr. Novigrada sadrže odredbe o takvim bračnim ugovorima³¹. Po takvom ugovoru žena je postajala sudionik u vlasništvu stečenih stvari u braku. Druga vrlo važna odredba sadržana je u terminaciji CLIII od 1772. godine. Njome je bilo zabranjeno svjetovnim osobama da bilo kakvim pravnim poslom za života ili za slučaj smrti prenose nekretnine ili njihove prihode na crkve, crkvene osobe, pobožne zaklade, crkvena udruženja, redove, bratovštine i t. sl. Svi neprovedeni ugovori bili su proglašeni neizvršivim i bezvrijednim. Crkvene osobe nisu mogle postati ni komesari ni izvršiooci oporuka. Isto tako je bilo zabranjeno davati u zalog navedenim crkvenim osobama i ustanovama bilo kakve nekretnine. Ta zabrana odnosila se je i na prenašanje nekretnina (srebra, zlata, novca, dragocjenosti i sl.) time da je raspolaganje u takvom slučaju bilo ipak dozvoljeno samo do jedne desetine imetka a najviše do vrijednosti od 500 dukata³²

Među odredbama civilno-pravnog područja treba istaći još one koje su išle za tim da osiguraju interes i prihode feudalca. Takva je bila odredba kojom su se poništavali i zabranjivali kupoprodajni ugovori sklopljeni između onih koji su od Loredana dobili na uživanje dijelove zemlje u dolini Raše sa trećim licima (Term. CLIX iz 1778.).

Jedna vjerojatno od najopsežnijih terminacija civilno-pravnog sa- držaja došla je do nas samo fragmentarno, to je terminacija CLXXI od 26. kolovoza 1793. godine. Među sačuvanim odredbama te terminacije karakteristična je ona o klauzuli koju se moralo obilgatno unositi u sve ugovore o otuđivanju nekretnina što su ih sklapali pripadnici loredan- ske juriskikcije, a kojom su se zaštićivali interesi i pravo Loredana na desetinu.

Posljednja grupa terminacija, onih koje nisu upisane u registar terminacija, odnosi se uglavnom na crkvena pitanja ili na crkvene oso- be, popravak crkve u Raklju, rješava individualne slučajeve, koji nema- ju normativni karakter. Od toga donekle odstupa terminacija od 18 ožujka 1763. koja se odnosi na odgađanje ubiranja podavanja u vezi s obavezom »Carratade«.

S kulturno-historijskog gledišta značajna je terminacija od 28. stu- denog 1759. godine kojom se svećenik don Martin Rajko prigodom do- djeljivanja beneficija zadužuje time da djecu podučava u vjeronauku te u čitanju i pisanju. Ta je dužnost podučavanja bila vjerojatno uvedena kod osnivanja tog beneficija sa strane nekog Querinija no nema poda- taka o tome kad se to dogodilo.

PRIMJEDBE

1. Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci (Dalje: Vj. DAR) sv. II. (1954.) str. 101—117 te str. 309—314.

2. Dr. M. Zjačić, n. dj., str. 313 primjedba 8.

3. »Statuto di Barbana. Codice cartaceo (copia) nell' Archivio comunale di Bar- bana. L'originale vuolsi posseduto dal Sig. A. Deletti. Sono 86 terminazioni dal 1576 al 1743. Altro codice, di fogli 160, contiene le successive leggi dal 1767 in poi, e a questo é aggiunto l'atto di dedizione a Venezia, cioè copia della ducale 16 maggio 1516, il cui originale e conservato nell' archivio della chiesa collegata di S. Nicolo in Barbana.« Vidi, n.dj. str. 411, red. br. 3033.

4. Na str. 513 n. dj. nalazimo obavijest da se u općinskom arhivu u Barbanu nala- zio »Statuto municipale di Barbana 1576—1743, 1 Registro. Il secondo volume dal 1743 al 1814, deve esistere nell' archivio di Dignano.« Ti se podaci slažu s onim što je o tome u svojim bilješkama zabilježio J. Batel pa ih je vjerojatno on i dao T. Lucianiju koji je tada radio u mletačkom arhivu.

5. Marko Tamaro govori o tzv. Barbanskom statutu u n. dj. na str. 148, i zatim na str. 702—704 opširnije. Tamaro je posredovanjem dr. Kleve lično vidio kodeks koji je nosio naslov »Libro terminazioni della Giurisdizione feudale di Barbana. Vol. I 1576.«. Prema opisu Tamara taj je kodeks sadržavao terminacije počev od Leonarda Loredana (1576. godine) do delegiranog suca M. A. Pellegrinija (1742. godine). Tamaro je zaključivao iz toga što je kodeks nosio oznaku »I.« da postoji i drugi dio, no on ga nije vidio. Medutim on je vidio još jedan svezak koji je nosio naziv »Visita dell' Illu- strissimo Signor Michel Angelo Barbini G. C. tenuta nella Giurisdizione di Barbana et Castel Nuovo qual Giudice Delegato A.D. 1767.« koji je sadržavao 24 terminacije. Tama- ro ističe zasluznost dr. Kleve, što su se spasila oba ta kodeksa iz požara barbanskog arhiva. Po tome valja zaključiti da su se oba kodeksa inače čuvali u barbanskom op- ćinskom arhivu.

6. Na str. 110 n. dj. prenio je Ivan Strohal bibliografske podatke iz navedenog djela Combija, smatrajući ga, radi toga što je bilo anonimno izdano, pogrešno Valenti- nellijevim, ovako: XXXIII, grad Barban na Raši; — god. 1576. — 1743. rukopis toga statuta, pisan na papiru s 86 odredaba iz god. 1576, — 1743, nalazi se u općinskom ar- hivu u Barbanu. Drugi jedan rukopis nalazi se u arhivu crkve Svetog Nikole u Bar-

banu. Original toga statuta imao je navodno A. Deletti. O tim rukopisima piše *Valentinelli* u »Saggio di bibliografia Istriana«, pod br. 3033.« Na taj način učinio je Strohal pored već pomenute pogreške još i drugu time što je utvrdio da je jedan rukopis statuta u arhivu crkve Svetog Nikole u Barbanu, što Combi u »Saggio« nije rekao. Strohal je pogrešno preveo i razumio onaj dio Combijevog obavještenja u kojem se govori o drugom kodeksu od 160 listova a u kojem se nalazio dodan akt o predaji Barbana Veneciji. Original tog akta, a ne kodeksa, nalazio se navodno u arhivu crkve Svetog Nikole u Barbanu.

7. Vj. DAR, sv. II. str. 484—488.

8. N. dj. str. 313 i str. 117.

9. D. Klen »Barbanski statut« u odnosu na ranija pravna vrela Barbana i Raklja, rukopis prihvaćen za objavljivanje u analima Jadranskog instituta JAZU, sa strane I. odjela Jugoslavenske akademije u Zagrebu, godine 1958.

10. Popis nosi naslov: »Elenco delle Terminazioni Originali esistenti presso la vedova Deletti in Barbana«. Popis se završavao ovim riječima: »Con queste Terminazioni, sciolte e da me legate, ha fine il I. Volume del Statuto di Barbana, ovverossia delle Terminazioni, chi arriva alla pagina 261., Codice cartaceo Originale, usato sotto il regime Loredan qual testo legale nella Cancelleria di Barbana, ed ora posseduto dalla Vedova suddetta. Esso ha il formato d'un ordinario messale, legato in tavola coperta con vacchetta nera fregiata da dorature in gran parte smarite, ma in gran disordine, sdruccio, coll'indice alfabetico in principio tutto staccato, e staccati pure si trovano diversi fogli nel corpo del Volume.« — Prema tome se taj rukopisni svezak smatrao službenim tekstom barbanske kancelarije. Vidi, spisi ostavštine J. Batel u arhivu Histijskog instituta JAZU u Zagrebu (Dalje: Arhiv JAZU).

11. U drugom jednom popisu, također sastavljenom po J. Batelu, bez datuma, koji nosi naslov: »Sommario delle Terminazioni« a koji je sadržavao popis svih barbanskih terminacija popisanih po Batelu, drugi dio počima ovako: »Parte II, delle Terminazioni emanate dalli Loredani Signori di Barbana e Rachele che stavano registrate in altro volume, che andò perduto come ritenevasi, ma che dovrebbe esistere nell' I. R. Archivio Giudiziario in Dignano«.

12. »Altro statuto, in tre volumi, ch'è pure copia tratta dal primo.« Vidi Vj. DAR sv. II, 1954. str. 485.

13. »Nell' Archivio di questa Casa vi esistono due Registri con il titolo Volume primo e Volume secondo, nei quali vi si trovano registrati gl' Ordini e Terminazioni di tempo in tempo emanate per il buon governo di cotesta Signoria, e per la vera amministrazione delle Rendite de Luoghi Pij.

Il primo termina con la Terminazione del fu Eccellentissimo Leonardo Loredan 29. Aprile 1744, il secondo con quella del defonto mio Marito 26. Novembre 1760.; e l'uno e l'altro estesi con ben ordinato Indice della diligenza di cotesto Nodaro Capponi.« Pismo Ane Vendramin — Loredan od 23. II 1768. u prepisu u ostavštini J. Batela u Arhivu JAZU.

14. Vidi prijepis pisma od lipnja mjeseca 1768. god. u ostavštini J. Batela u arhivu JAZU.

15. Vjesnik DAR, sv. II 1954. str. 117.

16. ... doverà esser la presente pubblicata, e registrata nel libro delle terminazioni...« n. dj. str. 225.

17. M. Tamaro, n. dj. str. 680.

18. D. Klen n. dj. vidi primjedbu 9.

19. N. dj.

20. Vjesnik DAR, sv. II 1954. str. 478 i sl.

21. Luka Kirac, »Crtice iz istarske povijesti«, Zagreb 1946, str. 6 i 18.

22. Zahvaljujući radu i nastojanju J. Batela, kao i onih koji su učinili da je njegova ostavština dospjela u Arhiv Jugoslavenske akademije, danas možemo objaviti niz terminacija.

23. To je vjerojatno bila terminacija Leonarda Loredana izdana 29. travnja 1744. godine.

24. Vidi »Ordini« Marka Loredana od 29. rujna 1555. godine u dodatku objavljenih terminacija.

25. Barbanci se ovdje pozivlju na nagodbeni ugovor što su ga sklopili njihovi predstavnici župani s Loredanima 23. ožujka 1548. Tom je nagodbom bio dokrajčen dugogodišnji spor do kojega je došlo uslijed toga što Loredani nisu poštivali neka Barbanska prava priznata im u kapitulima iz 1516. godine. U nagodbi ponovo su utvrđena osnovna barbanska prava formulirana u novim kapitulima.

26. Vidi, »Urbur der Grafschaft Mitterburg 1498«, Kodeks u Histijskom arhivu u Rijeci, list IV tergo.

27. Vidi članak 8 »Kapitula villae Barbanae« u Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e storia patria, (A. I.) Vol. IX. (1893). str. 99.

28. Taj monopol pridržali su si Loredani već u kapitulima iz 1548. godine.

29. Vidi terminaciju CVIII od 7. rujna 1755. godine.

30. »Soceda« je vrst povjerbe ili zakupa stoke koja se daje drugome da je čuva, hrani i brine se o njoj uz uslove utvrđene među ugovornim stranama. Vidi Giuseppe Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia 1856., str. 669.

31. U statutu Novigrada nazivlje se taj brak »fraterna compagnia« i smatra ga se uobičajenom vrsti braka u cijeloj Istri. Statuto municipale di Cittanova nell' Istria, Trst 1851, str. 60.

32. Ova je terminacija donesena u duhu zabrana koje je Venecija bila izdala još 1767. i 1768. godine u pogledu prenosa imetka na »mrtvu ruku« tj. na crkvu, crkvene i sl. ustanove. Takvim su se prenosima nekretnine oduzimale iz prometa među ži-vima. Vidi H. Kretschmayr, Geschichte von Venedig, III., Stuttgart, 1934. str. 423.

I
NAJSTARIJE NAREDBE LOREDANA
ZA BARBAN I RAKALJ
(1552—1556)

P o p i s

najstarijih naredaba za Barban i Rakalj (1552 - 1556)

1. Proglas kapetana Ivana Petra Ravenolda za »dobru upravu« Barbana i Raklja, 24. lipanj 1552.

2. Popratno pismo za Marka Loredana, biskupa ninskoga, koji je došao u Barban i Rakalj kao opunomoćenik Loredana da riješi neke pritužbe protiv feudalne uprave. Pismo je napisao Franjo Loredan u ime vlasnika u Veneciji 18. rujna 1555. a upućeno je kap. Ivanu Petru Ravenoldu.

3. Nalog Marka Loredana o crkvi u Punteri, 26. rujna 1555. (Izvod.)

4. Naredba Marka Loredana za »dobru upravu« barbanskom jurisdikcijom, 29. rujna 1555.

5. Izvod iz naredbe Marka Loredana od 30. rujna 1555. Određuje bilježenje raspodjele obaveze podavanja »Maraka« na »palicu« i zabranjuje sječu šume na obroncima Svetog Križa.

6. Zaključak barbanske općinske skupštine o donošenju presude »in contumacia« u civilnim sporovima, 19. siječanj 1556. (Izvod?).

7. Zaključak barbanske općinske skupštine o tarifi kancelara za ugovore i oporuke od 19. siječnja 1556., odobren po Lovri Loredanu.

8. Naredba Ivana Petra Ravenolda o radnom vremenu i rasporedu sudovanja župana i požupa u Barbanu, 1556.

9. Naredba Ivana Pera Ravenolda o odšteti tuženom za izgubljeno vrijeme na sudu i osuđivanju tužitelja koji ne pristupi sudu na ročište, 6. lipanj 1556.

10. Naredba Marka Loredana o zabrani vršenja raznih služba i funkcija onima koji ne stanuju zajedno s obitelji na području Barbana i Raklja, 22. listopada 1557. (!) Taj datum proglašenja naredbe u prisutnosti biskupa Marka Loredana nije vjerojatan, osim ako je biskup ponovo došao u Barban. Vidi primjedbu na kraju pisma 18. rujna 1555.

11. Tarifa u kriminalnom postupku, 1556.

Primjedba: Naredbe i zaključci od red. br. 5 do 11 uključivo napisani su jedan za drugim na dva arka papira. Na osmoj stranici izvana, kao rubrika »Ordini emmessi dall' Ill-mo e R-mo M-r Marco Loredan Vescovo di Nona, Delegato nella Giurisdizione di Castel-Novo e Barbana 1555.« Rubrika ne odgovara u cjelosti sadržaju u kojem se nalaze i naredbe drugih.

1.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane tri stranice a na četvrtoj stranici rubrika:)

P R O C L A M A

Del Capitano Revenoldo, per il buon governo di Barbana
e Rachele. 1552.

(str. 1:)

Die 24. Junij 1552.

De ordine et comandamento del Magnifico et Glorioso Ms. Zuan Pietro Ravenoldo Capitano dignissimo di Castelnovo et Barbana; si fa intender a cadauna persona di qual stato, grado, et condition esser si voglia, che ardisca ne presuma nella jurisdictione a sua magnificentia comessa blasfemar, ne vituperosamente nominar il nome del Signor Iddio omnipotente, el del Signor Jesu Christo redemptor nostro, et della gloriosa Vergine Maria, ne de alcuno Sancto o Sancta della corte celestiale, sotto le pene contenute nelle parte, dell'Illustrissimo Conciglio di X. sopra di ciò disponente.

Item che alcuno che sia chi esser si voglia non ardisca portar arme di sorte alcuna specialmente per la villa di Barbana e della Goriza sotto irremissibil pena de tratti tre di corda, et perder tutte le arme cosi offensive come defensive e di pagar L. 50 la metà della qual sij dell'accusator over captor.

Item che non sia alcuna persona che ardisca buttar immondizie ne cose che rendono fetore sopra le strade pubbliche del loco di Barbana sotto pena de tratti tre di corda e di pagar L. 5 per cadauno et cadauna volta.

Item che non sia persona alcuna di qualsi voglia sorte che ardisca tuor calcina alla calcaria, in grande o piccola quantità senza licentia del Magnifico Capitano sotto pena di L. 10 per cadauno et cadauna volta, et il padre sarà obbligato per il fiolo, et il patron per il fameglio, ma a ciascuno sarà gratamente concesso quanto li farà bisogno per suo uso.

Item che alcuno che sia chi esser si voglia non ardisca ne presuma tagliar, ne far tagliar senza licentia in iscritto del Magnifico Capitano sotto scritta di sua mano, legnami di qualsivoglia sorte, per qualsivoglia causa et effetto, cusi nel fondo dell'Arsa come nelle costiere, sotto irremissibil pena de tratti tre di corda, di star un mese in fondo di torre, et di pagar L. 200; della qual pena pecuniaria il terzo sij del accusatore, qual volendo sarà tenuto secreto, dichiarando che ditta prohibitione si intenda dalli confini de S. Ivanaz nei fondi et similmente nelle costiere fino a Novi et a Povedniza siccome nelli patti et conditione si contiene.

Si fa intender che non sij alcuna persona cusi sottoposta a questa Juris (str. 2:) ditione come forestiere che ardisca ne presuma con schioppi, reti, lazi o altre arte, prender nelli territorj et jurisdictioni di Castelnovo et Barbana, caprioli, lepori, pernise, cotorni, ne altre salvadise ne di sorte alcuna, sotto pena di L. 50 et perder le arte et rede e di star un mese in fondo della torre, e questo acciochè non sij distrutto il paese di salvadisine.

Si fa intender che non sia alcuna persona che ardisca a vendemar. ne far vendemar in grande o piccola quantità fino alli otto di settembre prox.^o sotto pena di L. 50. et tratti tre di corda; che tutti quelli che hanno rede da piar pernise debbano fra tre Zorni venirsi a dar in nota nella Cancelleria, ne alcuno ardisca pigliar pernise, quaglie ne altre salvaticine, e quelle portar in altro loco che a Barbana sotto pena di L. 50, et tratti tre di corda per cadauno et cadauna volta che contrafaranno, nella quale pena incorrano tutti quelli che vedessero o sapessero che alcuno foreestero venisse oselar in questo territorio et non lo manifestassero al prefatto Magnifico Capitano intendendo de forestieri che venissero cusi con rete come con ocelli.

de Mandato che si fa intender, che non sij persona alcuna che ardisca ne presuma portar ne butar scovaze, immodizie ne altra cosa sporca intorno

le mura del Castello verso S. Antonio ne attorno il Lago del Sicagl. ne lavar alcuna cosa sporca in detto lago, sotto pena a cadauno che contrafarà di L. 5. per la prima volta, et se da una una volta in suso saranno trovati a contrafar saranno frustati et banditi di Barbana et suo territorio per un anno

che niuno fiol di famiglia overo fameglio de altri ne alcuno sottoposto o subjecto ad altre persone habbi ardir di zuogar in alcun luogo come carte, dadi, o zoni et altri zuoghi. dove vadano danari o robe sotto pena di star un mese in torre et di pagar L. 5. le qual sijno dell'accusador, et non havendo di pagar sijno frustadi.

che niuno ardisca portar sui morti a sepelir fora della Jurisdictione di Castelnovo, ma quelli debbono portar al Cimaterio di Santa Crose, la qual Chiesa va derelicta, per portarsi li compi fora della Jurisdictione, et se pur alcun vorà sepelirli in altro loco quelli debbano portar prima alla Chiesa parochial, et poi con licentia del Magnifico Capitano et del Piovano (str. 3:) portarli dove li piacerà a sepelir contrafacendo sarà punito nella multa di L. 50 (cinquanta),

perchè sono alcuni li quali senza rispetto delli Clarissimi Signori hanno ardimento di ruinare li boschi de Dubrova et Golostupi per far secare di horti et cortivi come a loro par, et non lassano le legna, il che è danno dell'Comune et delli prediletti Clarissimi Signori. Pertanto non sij alcuno che ardisca ne presuma tagliar legna ne frasche di sorte alcuna nelli bosci de Golostupi et Dubrova sotto pena di L. 25 per cadauno et cadauna volta, ma ditti bosci stiano così in riposo per anni cinque. 5. continui, et se torà, la pena, a cadauno senza remissione la metà della quale sarà dell'accusador.

che alcuno non habbia ardimento di intrar nel loco di Barbana et usir fora per altra parte salvo che per la porta di S. Antonio et per la via di S. Spirito dove sono le guardie, sotto pena della forcha a chi contrafarà, et non si potendo haver nelle mani di esser perpetuamente bandito di questa Jurisdictione et quindi scia oltra li confini et di confiscar di tutti li sui beni senza alcuna remissione.

Si fa pubblicamente intender che non sij mercandente alcuno che ardisca comprar pesce a Pesacho, et condurlo fora di questo Territorio se prima non havrà presentato qui in Barbana, et vendergense sel sarà bisogno per il loco, sotto pena di L. 100 e de servir per anni tre in galia al remo.

Se fa intender che sotto la medema pena, li pescadori debbano vender prima il pesce a prezzo che sono venuti prima, et così di grado in grado lo debbono vender a quelli li quali vengano prima.

Si fa intender che non sij alcuno che ardisca ne presumi pascolar animali de sorte alcuna grossi menudi eccetto cavalli in Gradischæ ne sul campo de santa Grose de sopra della strada, sotto pena de soldi diese per cadauno animal che sarà trovato, oltra la pena delli Zupani per cadauna volta.

Die Domenica 4. Maij 1553.

Pubblicati super plathea Barbanæ per Gregorium Officialem. viva voce astante populi multitudinẽ perlegente me Silvo de Andretis Concellario et vice Capitano.

2.

(Na jednom arku papira. Ispisana samo prva i djelomice druga stranica a na četvrtoj stranici rubrika:)

LETTERA

con cui Francesco Loredan accompagna il
Vescovo di Nona Monsignor Marco Loredan
suo Cugino in missione di Giudice Delegato,
al Capitano di Barbana. 1555.

(Tratta dal Vol. fra tav. intitolato
»Diversorum, Visite, ecc. 1575. 1667«
esistente nell'Arch. Com. di Barbana.)

(Str. 1:)

Spettabile Messer Giovanni Pietro mio Carissimo: Monsignor Reverendissimo, Nostro Cugino, se ne viene a Barbana per starvi tre ovver quattr(!) giorni, dovendo poi andarsene con il nome di dio al suo Vescovato, Voi farete che Sua Signoria, sia ricevuta e trattata onorevolmente secondo che si ricerca alle sue degnissime condizioni, perchè così è il voler et desiderio Nostro, ponendo a Nostro conto ogni spesa che sua causa farete.

Con questa occasione Ci è parso molto bene poter satisfacer al desiderio Nostro circa che noi se abbiamo a certificar qualmente li reclami venutici alle orecchie siano manifeste calunnie come abbiamo sempre tenuto, così adunque si e tra noi concluso che giunto che sarà a Barbana esso Reverendissimo Nostro Cugino, habbi da farsi un Proclama, che qualunque si tiene aggravato delle Sententie, et proceder Nostro et così delle operatione de Pelegrin Nostro Fattor, habbia a comparir dinanzi Sua Signoria, che gli ascolterà benignamente regolando el tutto giusto il saldo parer Suo, et sapientissimo giuditio, et in questa maniera sarà sodisfatto alli animi di quelli Popoli, sarà adempiuto il desiderio Nostro et si confermerà in Noi la buona opinione che abbiamo sempre havuto di Voi, non credendo a parole di alcuno, benchè non ne sia parso inconveniente darvi notizia di essi reclami, mostrando di hauerne qualche passione per interesse così del Nostro, come del Vostro honore perchè ne pareva pur bene che Voi ne doveste esser fatto consapevole, acciò che appunto ne mostraste strada per la quale si havesse a caminare per levar questi falsi reclami; questa dunque sarà la via, Monsignor, e più che Nostro fratello, però farà quello che facessimo Noi medesimi, ovver come quello ch'è per valore e per esperienza in tutte le cose più alto di alcun di Noi, molto meglio di alcun di Noi provvederà ad ogni bisogno non altrimenti; e Dio vi conservi.

Francesco Loredan per nome del
fratello et Nipote et pro primo.

(A tergo)

Al Spettabile Messer Giovanni Petro Ravenoldo
Capitano di Castel-Novo e Barbana Nostro Carissimo.

Vertatur

(str. 2:)

Die Lune Vigesimo secundo Septembris 1555. prefectus Reverendissimus Dominus Marcus Lauretanus Episcopus Nonae, Barbana applicavit, et die 29. dicti, discessit (!) et se contulit ad castrum Novum, et die 1-a Octobris discessit proseguendo Nonam.

3.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisana samo jedna stranica. Na četvrtoj stranici rubrika:)

Ordine

emanato dall' Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor
Marco Loredan Vescovo di Nona, riguardo la Chiesa di
Pontiera, durante la sua Delegazione in Barbana. 1555.

(str. 1:)

Die 26. Septembris 1555.

Il Reverendissimo Monsignor Marco Loredan Vescovo di Nona, per l'avuta autorità delli Clarissimi Signori Loredani, suoi Cugini, sedendo in Sala

del Palazzo del Castel di Barbana, aldido..., (sic!) con molti huomini della Pontera da una, dicendo, non trovarsi in la Chiesa de S. Domenica de Pontera, ne Tavaglie, ne corda alle Campane, et le Porte esser rotte, et la Chiesa esser discoperta, il che quelli malisso (!) domandando esser astretto Messer Pre Piero Baldo, Rettor di essa Chiesa, attento, che scode le intrade de essa Chiesa, e (!) far tutte le cose sopradette, ovver far officiare della Chiesa in X. (!) l'obbligazion, e molte altre... (sic!), dall'altra aldido il Reverendo Messer Pre Piero, dicendo, esser per appunto le sopra dette cose, d'un modo per li homini della Pontera, sia sigurato che non li sia robato cos'alcuna, le qual cose intese, terminando, ha sententiado, cel (!) predetto Messer Pre Piero sia obbligato in termine d'un Mese, far coverzer detta Chiesa, far Tavaglie, Porte della Chiesa e Corde alle Campane, e far officiar in X. l'obbligazion sua, et hauer le sue solite entrate, e dar le Chiave al Contestabile della Pontera, et essendo robato cos'alcuna di detta Chiesa, tutti li huomini della Pontera siano obbligati pagarla in omne melior modo.

Ommissis

Marco Vescovo di Nona Giudice Delegato.

4.

(Četiri lista papira. Crn'lom isp'isano 6 stranica. Na osmoj stranici rubrika:)

Copia

Ordini emanati dell'Illustrissimo e Reverendissimo
Monsignor Marco Loredan vescovo di Nona, Delegato, pel
buon governo della Giurisdizione di Barbana. 1555.

(Str. 1:)

Die 29. Septembris 1555.

Desiderando il Reverendissimo Monsignor Marco Loredan, Vescovo di Nona, per l'havuta facoltà et libertà delli Clarissimi Signori Loredan, Signori di Castelново e Barbana, suoi Cugini, concessa et attributa insieme con essi Clarissimi Signori, che tutte le cose pertinenti i questi Loci, siamo ben rette et governate con ogni sincerità e amore com'è conveniente, e maggiormente quelle che appartengono al Culto Divino, alle quali e obbligato ogni buon e fedel Cristiano che vive con timor di Dio.

Essendo venuto a notizia di Sua Reverendissima Signoria, buona parte con li proprj occhi visto, che la Chiesa di San Nicolò de Barbana, la qual ha bona entrata, e malissimo retta et governata da quelli li quali hanno tal carico, dissipando et consumando inutilmente le entrate di essa, e molte fiata si attrova il Cesendel posto avanti il Corpus Domini, non acceso, la qual cosa essendo impia inhumana et intollerabile et e contra li Divini Precetti, maxime, che dimostrano poca carità, riverenzia timor e amor al Signor Iddio, sono state da grandissima dispiacenza di Sua Reverendissima Signoria, ad che essendo all'honor di Dio, e del mondo necessario provveder, acciò la Sua Divina Maestà non habbi causa da mandar qualche flagello, et privarne dell' Sua Santa Gratia; ha dechiarito et ordinato, che de coetero ogni anno se debba ellezer un Gastaldo giusto il solito, qual sia tenuto, et espressamente obbligato a governar con amor e carità le entrate, le case sp(ettanti) e pertinenti alla ditta Chiesa, et in capo dell'anno alla presenza del Magnifico Capitano che si attroverà, e del Zuppan, Pozuppo, e Deputati, far li suoi Conti, e render minutamente conto de tutta la sua amministrazione, e saldar la sua Partita, e restando debitore debba in tutto e in termine di giorni otto, dopo fatto il Conto rattisfar alla ditta Chiesa. Decretando che si debbi far (strana 2:) una Cassa e tenerla nel Castello con serrature a Chiavi, una delle qual Chiavi tener debba il Reverendo Plovan, una li Deputadi, e la terza il... (sic!) in la qual Cassa si debba tener li denari che ogni anno si raccolzerà delle entrate della Chiesa, li quali non possino esser spesi se non a benefiziio di essa Chiesa, con licentia

de tutto el Comun et Popolo de Barbana, qual Gastaldo haver debba per sua fadiga Lire tre al Mese di detti danari della Chiesa, acciò habbia causa di far il debito suo con più amore, et il Deputado haver debba quel premio che parerà al Magnifico Capitano et il Deputado che sia conveniente rispetto le fadighe che avrà.

Item. Vedendo molti disordini et inimicitie che nascono tra li vicini per la consuetudine di questo Luoco in materia di piantar e pastinar in qualunque luoco dove a ciascuno piacque cadaun terreno ancor che fosse seminato d'altri, vada per union e pace delli vicini, de coetero, tenendo alcun qualche terren, e quello lavorando, et essendo dimandato da altri per piantar, debba il Magnifico Capitano far intimar a cui possederà esso terren, che per tutto quell'inverno lo debbano aver piantati, altrimenti non havendo piantato lo possi congedar a chi l'avrà domantato per piantar, pagando li miglioramenti se ne saranno giusto il solito.

Item. Vedendo Sua Signoria Reverendissima li mali ordini tenuti sopra la fation de Carri e Cavalli, al che volendo provveder, ordina che de coetero, siano fatti doi Libretti da esser tenuti per el Cancellier senza premio alcuno, sopra uno dei quali sia scritto tutti li Bovi da fation e sopra l'altro li Cavalli per ordine e rodolo che debbasi cominciar a far la fation da un Capo, et andar ordinariamente per rodolo fino che sarà finito, e quelli che faranno fation debbano andar a darlo in nota ogni fiata alla Cancelleria dichiarando che cadaun debba far la fation per li Bovi (strana 3.) e Cavalli che avevamo, non assendo conveniente ne giusto che ha un paro de Bovi, ovver un Cavallo faria tante fation come uno che ha un paro de Bovi, ovver un Cavallo faria tante fation come uno che ne ha più, e tutti quelli che aggiungeranno, ovver diminuiranno Bovi o Cavalli da fation debbano subito venir a darli in nota sotto pena di L. 3 per cadaun, e cadauna volta, acciò possino far le debite e giuste fation.

Item. Che li Padroni delle Zatiche di questo Territorio possino vender legni da lavorier che saranno in dette Zatiche alli vicini de Barbana solamente, e non ad altri, ma prima che li vendino, debbano venir a dir al Magnifico Capitano la qualità di essi legni et a cui li vorrà vender, acciò non sia usato fraude alcuna, qual sia obbligato a darli tal licentia di essi legni.

Item. Viso ejus Reverendissima Dominatio Proclamate cum intimatione facta vicinis infrascriptis, habitantis in Nemure nuncupato »Dubrova Multo Magnifici Domini Augustini Lanza, olim Capitanei, sub die 22. Novembris 1556. (!?) quo ipsis jussum fuit quod discedere deberent cum eorum Stantijs et Curtivis ex Nemure praedicto, ut in eo, sed per Clarissimos Dominos ad instantiam dictorum vicinorum indolentium oretenus, deliberatum fuit ut super se... (sic!) usque ad adventum unius praedictorum Clarissimorum Dominorum qui equitare debere supra locum, unde ejus Dominatio Reverendissima auctoritate delegata viso et diligenter considerato loro praedicto, cum Stantijs et Curtivis in eo positis, Lignaminibus constructis, et palea coeptis, absque aliquo muro et lapide, cum evidentissimo et manifesto periculo (!) propter ignem qui fortasse accenderet, quod Deus non permitat, procul dubbio combureret Nemus praedictus in maxima quantitate ad maximum et inestimabilem dannum praedictorum Clarissimorum Dominorum et Communis Barbanae, non solum propter ignem quod posset comburrere Nemus... (sic!) quod quotidie etiam pone et consumat ipsum Nemus, unde... (sic) et intendens de opportuno remedio providere et pericula manifesta evitare, cum parco incomodo et labore praecitatorum vicinorum — terminavit et declarando sententiavit: quod infrascripti vicini totius mensem Martij proximi 1556. debent (!) possuisse (!) lignamina per costruendis Domibus et curtivis in locum sibi propinquiore et comodiore quod huic poterit ostendendum per Magnificum Dominum Capitaneum et cum palea habebunt tunc cohoprime (!) semper mensis proximi et statim discedere e loco et Nemure ubi in presentem habitant cum dictis eorum Stantijs et Curtivis, claudendo ejus vineas, ne

damnificentur et possint arrare terrena per ipsos.... (sic!) qua huic letamina (!) sed complectis letaminibus non possint illam amplius cultivare neque arrare sed immuniri(!) debeant alia terrena extra Nemus. Per intimationem nomina vicinorum: Gregor Roynich, Mattheo Corem, Toma Stipanovich, Berne Ugri-cich, Matthias et Vido Raycovich, Stephan Cadar, Mattheo et Gregorio Roynich.

Item. Havendo Sua Reverendissima Signoria aldidò lungamente il Zuppan con molti delli Deputati et assaissimi del Popolo sopra il Proclama fatto dal Molto Magnifico Capitanio sotto di 9 Zugno prossimo passato, qual prohibiva che alcun non potesse comprar biava salvo per suo uso, come in quello, e vedendo Sua Reverendissima Signoria il quotidiano accrescimento del Popolo, acciò li poveri non patiscano ha voluto far la presente provisione, prima a contemplation de tutto el Popolo taglia il sopradetto Proclama concedendo licentia a cadaun vicino, e non altri, che de coetero possi vender et comprar biava de qualunque sorte che gli piacerà sul territorio, ma onde dichiara espressamente a loro beneficio, comanda sotto pena... (sic!) delli Clarissimi Signori che lo inverno presente con questa celerità che potranno, essi vicini debbano tagliar Passi Cinquecento de legna, la metà nella Costiera chiamata Medeninach e l'altra metà nel fondo dell'Arsa dal Molino de Novi in zozo. e quelle condur all'acqua da Novi in Zozo e consegnarle al Fattor delli Clarissimi Signori, quali Clarissimi Signori debbano mandar Barche a levar dette Legna et mandar qui li danari dell'ammontar di esse per il Mese de Marzo (strana 5:) proximi venturi per li quali promette Sua Reverendissima Signoria nelli proprj beni de rato che manderanno esi danari, li quali se debbano consegnare al Magnifico Capitanio, al Zuppan, a uno delli Deputadi et a uno del Popolo, quali debbano far una Cassa, et quella tenir in Castello, con sua serratura et Chiavi, et andará a loro tenir una Chiave, essendo tenuti et obbligati investir essi danari in tanta biava di ogni sorte al tempo del raccolto proxime venturo, et far un Fontico, come e nelli Loci circonvicini, a beneficio del Popolo, quali sopradetti sian tenuti et obbligati, finito l'anno render bon conto della loro amministrazione, e far li conti loro alla presenza del Magnifico Capitanio, e Deputadi; restando debitori debbano saldare in termine di giorni otto dopo fatti li conti in tutto sotto peza de Soldi doi per Lira, da esser applicadi al Fontigo predetto, e non tagliando li detti vicini li Passi Cinquecento di legna soprannominate, e condurle come e detto efficacissimamente ordinate al sopradetto Proclama, resti fermo, valido, e nel suo vigor e robor.

Item. Havendo Sua Reverendissima Signoria presentito(!) una bona parte visto che sono molte Stanze e habitazioni delli Vicini, costruite con legnami coperte di paglia senza muro e sasso alcuno sopra la contrada separata dalli altri vicini a malefizio e danno grandissimo delli Clarissimi Signori, e del Comun Popolo, oltrachè se commettono molti danni per la campagna, al che essendo regionevole provveder poco ordine di Sua Reverendissima Signoria per il presente Proclama se fa pubblicamente intendere e sapere, che tutti li vicini quelli che hanno le loro Stanze e abitazioni separate dalli vicini, debbano per tutto il Mese di Marzo proxime venturo aver levato prefatte Stanze e habitazioni dove al presente sono, e quelle haver poste appresso li altri vicini, in Loci più comodi a loro chi si potrà da esser mostrati pel Magnifico Capitanio.

Item. Havendo aldidò el Rev. Messer lo Piovan dolendosi che il Zuppan Gasparo Medossich, già molti anni ha impegnato un (Strana 6:) Calice della Chiesa de S. Nicolò, domandando che lo debba restituir da una... (sic!) esso Zuppan Gasparo, confessando il tutto e domandando termine fino Nadal proxime venturo a restituir detto Calice, qual termine essa Reverendissima Signoria gli ha concesso, se non restituendo detto Calice nel termine predeto se gli debba far vender al pubblico incanto tanti delli suoi beni che importi il Calice e le spese seguirano per detta Causa, riservando Monsignor ad esso Gasparo contro causa per ditta causa de ditto Calice da... (!) cono-scendo per il Magnifico Capitanio.

Item. Ordena, che tutti quelli, li quali hanno vigne fora della Saltaria e Iavornich debbano serrarle, altrimenti non essendo ben serrati (dannador non sia tenuti a pagar danno alcuno).

Die Domenica 29. Septembris 1555.

Publicati fuerunt suprascripti Ordines et deliberationes ac Provvisiones ad presentiam prefacti Reverendissimi Domini Marci Lauretani Episcopi None nomine Clarissimorum Dominorum ejus Consobrinorum esistenti sub Lodia Communis Barbanae astanti Populi multitudine, legente me Silvestro de Andretis Cancellario Mandato ejus Reverendissime Dominationis.

(Sedma stranica prazna).

5

Adi ultimo Settembre 1555.

(Ommissis)

Item, havendo Sua Signoria Reverendissima udito da una parte molti Poveri, dolendosi che nel poner che si fanno delle Marche per li Zuppani at Huomini di Barbana, sono aggravati a pagare più di quello che pagano molti delli ricchi, dall'altra, uditi li Zuppani e Deputadi de Barbana, dicendo non haver fatto inovation alcuna, ma che seguitano quello che sempre hanno osservato nel Metter le Marche; considerando quella cosa haver bisogno de maturo consiglio, ha commesso alli Zuppani e Deputadi che debbano far registrar in Palizza la Tessera delle Marche, che metteranno l'anno presente, acciò che sua Reverendissima Signoria possa poi provveder e deliberar quello sarà conveniente et giusto.

(Ommissis)

Item a richiesta delli Deputadi et Huomeni de Barbana, per compiacerli Sua Signoria Reverendissima ha terminato, che tutta la Costiera del Monte di S. Groce, cominciando dal Confin de Vrazi vert, sino la Valle che vien a risponder alla Pontera, tutta essa Costiera sia riservata, e non tagliata, per legna da Marina, ritrovandosi da tagliar assai in altri loci, sinchè delli Clarissimi Signori non sarà concesso il taglio di essa Costiera.
(Ommissis).

Item havendo inteso li gravami de molti vicini di Barbana circa quello che il Cancellier li astringe a levar l'Istromenti e Testamenti e circa li pagamenti et Tariffa pe li Clarissimi Signori, et udito esso Cancellier, et il tutto maturamente considerato, et precipue l'allegazione fatta per li Deputati, che li sieno osservate le lor antiche consuetudini, siccome havevano sotto Pisino, Sua Signoria Reverendissima ha dichiarato et ordinato che l'Istromenti e Testamenti sin hora fatti, siano scossi e pagati siccome sino al presente e stato osservato giusta la Tariffa, ma de caetero, si habbia informazione veridica di quello che si osserva nella Cancelleria de Pisino, e tanto quanto si osserva delle cose circa cavar l'Istromenti e Testamenti, come circa tutti li altri pagamenti pertinenti ad essa Cancelleria, el medesimo, sia osservato nella Cancelleria di Barbana.

6.

Die Decimo nono Jan. 1556. Barbana.

Issendo introdotto molto tempo in qua una Co(rru)ttela la qual e de grandissimo danno et incomodo delli vicini di Barbana, per lo abuso fin hora osservato, che ciascun Creditore convien far citar il Debitor, meno che avanti

possì sententiarlo absente, facendo perder tre giornate al Creditore, poi compare, et dimanda termine de Advocato, et ambi perdono le Giornate, ommettendo di lavorar per ogni minima cosa, però essendo più che necessario provveder al danno et incomodo de ciascuno, congregato il Popolo de Barbana, per la maggior parte, fu preso, nel Loco consueto alla presenza del Magnifico Capitano, che de caetero quando alcun in Civil sarà citado, si davanti al Zuppan, come honorandi Deputati, e Magnifico Capitano, personalmente debba comparir la prima volta che sarà Citado in persona, e non comparindo possì esser sententiatò absente, e non si potendo aver personaliter la prima, ovver seconda volta, si debba far alla Casa tre Citation giusta al solito.

7

Die Dominico 19. Januarj 1536. Barbana.

Con cio sia cosa che, pel il Reverendissimo Monsignor Vescovo di Nona per nome delli Clarissimi Signori Nostri di Castelnovo e Barbana, aldidì li Deputadi et vicini de Barbana sopra la mercede del Cancellier, concessale et assegnatale, per la Tariffa delli Clarissimi Signori Nostri, asserendo quella esser troppo ingorda nelli Istromenti e Testamenti rispetto alla Tariffa de Pisino, et esser contro la loro consuetudine da una, e dall'altra Messer Silvestro de Andretis Cancellier, fosse terminato che li Istromenti e Testamenti fin hora fatti fossero scossi e pagati giusta la Tariffa, d'essi Clarissimi Signori come stato osservato per il passato, ma che per l'avvenir se dovesse osservar quello che se osserva in Pisino circa li pagamenti così delli Istromenti e Testamenti, come de tutti li altri pagamenti pertinenti alla Cancellaria de Barbana e come in quelle de di ultimo Settembre proximo passato alla qual (strana 3:) se habbi relation, e resti nel suo vigor et robor; e volendo el Zuppan Zuane Erjavaz con el Popolo e Comun presente et contentante per la maggior parte, da una, e Messer Cancelliere dall'altra, con licentia del Magnifico Capitano presente, et contentante, siano devenuti all'infrascritta composition et accordo quanto sia per li Instromenti, Testamenti, et Sententie volontarie, nel resto veramente essa Tariffa, restar debba ferma et valida come sta e giace, essendo però confermato il presente accordo dalli Clarissimi Signori Nostri altrimenti non sia di alcun valor, ne robor, come se fatta non fosse, che de coetero, el Cancellier, di questo Loco, habbia per sua mercede per Istromenti e Testamenti al modo infrascritto:

Per la absegnatura de ciascun Istromento fino a Lire 25.

habbi	Soldi	8.
fino al Lire 50 habbi	"	10
" " " 100 "	"	15.
" " " 200 "	"	20.
et di li in suso, per qualunque summa	"	24.

Dichiarando che non se possì incorporare le summe predette una in l'altra come saria metter li Sol. 8. e poi li 10. e così successive in le ultime summe, ma sia una sola summa semplice.

Per li Testamenti, farà nel Loco, habbi Soldi 16.
nel Territorio " 31.

Et volendo la parte far cavar l'Instromenti e Testamenti in pubblica forma, debbano pagar la metà de quello pagerà per la segnatura, e non volendoli cavare non possì esser astretto alcun.

Li forestieri, veramente pagar debbano quello che si contien nella Tariffa delli Clarissimi Signori, e possino esser astretti a far l'instromenti e Testamenti, in pubblica forma.

Per le Sententie volontarie fino Lire 10, habbi Soldi 2.
e da li in suso per ciascuna summa Soldi 4.
dechiarendo, che in reliquas la presente, limitation non far pregiuditio
alle consuetudini antique de Barbana (strana 4:) all'accordo fatto con li
Clarissimi Signori Nostri.

Confermatum per Clarissimum Dominum ut patet litteris. Claris-
simi Domini Laurentij Lauredani.

8.

ij. 1556.

Domino Joanne Pietro Ravenoldo per li S... (sic) di Castel Novo
e Barbana.

Havendo el Magnifico Capitano visto nel tempo... (sic!) a questo
Regimento, come si osserva, la dannosa corruptela che il Zuppan et Pozuppo,
quali sono obbligati a tenir rason in Civil il Sabato et il Luni, solito, star
tutto il giorno dove li piace it (!) tardi si riducono a tegnir ragon; ma che
li pover huomeni, quali potriano espedir la mattina, e poi andar tutto el
giorno a lavorar et far delle facende, et non si, consumar su le hostarie, et
andar poi alla ragon quando sono imbrighi, dove intravengono Zudesi per
accuse et danni dati, et altri disordini che le persone non sanno quello che si
facciano: pertanto, volendo provveder a questo inconveniente, e dar forma
e regola, e che sia a pubblico beneficio et comodo. Ha provvisto, sententiato
e dechiariato, che per l'avanti li Zuppani et Pozuppi debbano, et siano obbligati
a tenir rason in Barbana la mattina principiando a due ore de di a far sonar
la Campanella del Castello, e sonata per un bon pezzo, si cominci a chiamar
i Rasoneri... (sic!) per il manco si debba sentar per tre hore, e tanto più,
quanto li sarà Causa; e si debba espedir, et finiti da espedir le Oause, si debba
sonar la Campanella per la seconda volta, et allora si possino accusar le Con-
tumaccie, finito il segno della seconda Campana, et quelli che sarà sta citati
et che non comparirano, siano sententiati in absentia, perchè cosi facendo
li huomini da ben e pover huomini, sarà espediti presto, et per tempo, e potrà
poi andar a far li fatti soi, e non perder le giornate et tempo; et questo (str. 5.)
per ogni melior modo, via e forma che di ragon si possa far.

Sub Lodia pubblicata all'universo Popolo di Barbana ridotto alla Con-
gregation Creassion del Zuppan, Pozuppo in Officj dell' anno presente.

9.

Die 6. Junji 1556.

L'antellato Magnifico Capitano, vedendo essersi introduta una pessima
corruptela che molti per far dispetti alli suoi adverzarj, et per farli perder
le giornate, fanno citar le persone, et poi essi non comparono a usar le ragon
loro, ma stettono li citati, quali per non si lassar sententiar absenti, bisognano
una, due tre et più volte chiamar, come e molti si e visto far, non volendo...
(sic!) pessima et dannosa corruptela, vada... (sic!), ma che sia provvisto alla
indennità di ciascuno, levar le vie alle malignità et cavillationi. Ha sententiato,
dechiariato et terminato che de coetero(!), se alcuno farà citar un altro, ragioni
davanti li Zuppani, Deputati, il che all'hora debita, o al fin del sonar la se-
conda campana, quello che aveva fatto citar, non comparerà, che ad istantia
del citato l'Offitial debba referir la Citation al Cancellier, il quale sia scritto,
siando absente lo autor sia sententiado in Soldi vinti al Citato, et le spese,
et ciò si debba inviolabilmente osservare.

10.

Havendo il Reverendissimo Monsignor il Signor Marco Loredan Vescovo di Nona, dignissimo, per l'Autorità di Sua Signoria Reverendissima... (sic!) Loredan Suoi Cugini, Signori di Castelnovo e Barbana, con ogni maturità d'ingegno considerato quanto sia necessario provveder agli disordini che quotidianamente occorrono in Barbana per la poca avvertenza de quelli che si persuadono con diversi inganni pertecipar quelli gradi, officj et benefizj che per via o modo alcuno gli aspettano, non habitando ne tenendo le loro famiglie in Barbana, a danno et pregiudizio degli altri, che vivono e sostengono di continuo g'incomodi et gravezze (str. 6.) communi, qual cosa, non essendo da tollerare per convenienti rispetti che movono l'animo di Sua Signoria Reverendissima, et per benefitii et comodo universale, al qual intende provveder con quel miglior modo che ricerca una così importante materia; però ha terminato e sentenziato, che non sia alcuno di Castel Novo e Barbana, et sia chi esser si voglia, che non habitara al Luoco et foco con tutta la sua famiglia nelli prefatti Luochi di Castel-Novo e Barbana, non possino partecipar, goder ne haver sotto qual color, forma, modo, avver ingegno che immaginar si possa, officio, grado et beneficio solito conceder e darsi alli vicini et habitanti di detti Luochi sotto pena alli contraffacienti di esser confinati al remo nelle Gallere de Condanati per anni dieci continui, e restituir tutto quello havessero avuto per salario de detti officij et benefitij, lo qual sia dispensato a poveri mendici, nella qual pena incorer debbano tutti quelli che nel presente giorno s'attrovassero nelle condizioni sopra dichiarite, che in termine di giorni otto prossimi non avranno renuntiati essi officij et honori commettendo la execution del presente Ordine al Capitano presente e suoi Successori, che al Regimento di detti Luochi saranno, e sotto pena della indignation delli suditi Clarissimi Signori, debbano quello inviolabilmente osservare.

Die 22. Octobris 1557

Publicavit ac promulgavit suprascripte Terminationes per R. D. Episcopum sedentem in Sala Palatij, astante et specialiter Zupano Joannes Erjavaz, Augusto Cconcinich (ili Loncinich), et Marco Franich testibus.

11.

(strana 7:)

TARIFFA IN CRIMINALIBUS — 1556.

Pro qualibet denuntia seu querella	Lira	—	4.
Pro visu et reperto	„	1.	4.
Pro equitatione ad accipiendum visum et repertum	„	3.	2.
Pro quolibet Teste ad offensam	„	—	10.
Pro inquisitione a quolibet inquisito	„	1.	4.
Pro proclamatione et quolibet proclamato cum notatione	„	—	12.
Pro quolibet actu	„	—	4.
Pro defensione	„	—	4.
Pro quolibet teste ad defensam in Causis Capitalibus seu bannis et sanguinis	„	1.	—.
In alijs vero	Soldi	—	10.
Pro quolibet constituto primo	Lira	1.	10.
Pro quolibet alio constituto tam ad torturam quam de piano	Lira	1.	—.

327

Pro fide visione	Soldi	8.
Pro equitatione ad accipiendum constitutum vulneratorum et aliorum	Lire	3. 2.
Pro qualibet Sententia pecuniaria usque a L. 50 et ab inde supra per qualibet summa	Soldi	1.
Pro qualibet Sententia corporali vel banni ad tempus citra mortem	Lire	3. 2.
Pro qualibet Sententia mortis vel banni definitive	„	6. 4.
Pro qualibet gratia	Soldi	4.
Pro pronuntia benefizj seu liberatione banni ad tempum	Lire	15.
Pro pronuntia benefizj sue liberatione banni definitive	Lire	31.
Pro qualibet Carta Copia	Soldi	8.
Pro Copia Sententie ad tempus	Lire	1. 11.
Pro Copia Sententie banni difinitivi seu mortis	„	3. 2.

Ego Franciscus Lauredanus m. p. subscripsi

Ego Laurentia Lauretanus m. p. subscripsi

Ego Hieronymus Lauretanus qm. Mag.^{ci} D. Leonardi meo et fratris nomine subscripsi

II
TERMINACIJE LOREDANA
ZA BARBAN I RAKALJ
(1748 – 1801)

I N D I C E

dello Statuto, ossia delle Terminazioni formanti il secondo
Volume raccolte da Giuseppe A. Battel

1. XCIII. 1748. Sulle elezioni ed incombenze del Zupano, posupo e Procurator del Popolo.
2. XCIV. 1750. 28. aprile. Prescrizioni riguardo il Clero, le Chiese, il culto ed Amministrazioni Ecclesiastiche.
3. XCV. 1750. 25. febbraio. Riguardo l'annuo taglio di 2000 Tolpi nel Bosco Dubrova e l'affittanza del Porto Pessacco a Giorgio Bradamante da Dignano.
4. XCVI. 1750. 26. febbraio. Sulle rendite e livelli della Cassa Ecclesiastica.
5. XCVII. 1751. 26. Luglio. Sulla vendita dei vini alla minuta.
6. XCVIII. 1751. 2. Agosto. Sull'elezione dei Gastaldi delle Confraterne che viene prescritta per turno.
7. XCVIII. 1753. 26. Aprile. Sull'instituzione della condotta di un Medico fisico.
8. C. 1753. 25. Luglio. Colla quale viene pubblicata la Tariffa ai Ministri della Giustizia sopra le rettenzioni.
9. CI. 1754. 13. Marzo. Portante la tariffa dei condanatti alla Galera.
10. CII. 1754. 1. Aprile. Sull'istituzione del Capellano Curato Cooperatore Capitolare.
11. CIII. 1754. Sulla condotta di fasine(!) al Porto di Pessacco.
12. CIV. 1754. 2. Marzo. Con cui vengono proscritte le capre.
13. (CV.1755. 29. Agosto. Esaudisce le supplica di Bernardin Capponi chiedono che il figlio Tomaso venghi sostituito ne suoi impieghi.)
14. CVI. (30. Agosto 1755.) Colla quale vengono bonificati li precorsi(!) Debitori delle Chiese.
15. CVII. 1755. 2. Settembre. Sul regolamento del foro Civile e Criminale, e con cui si attiva una nuova tariffa delle Sportule spettanti al Capitano ecc.
(Batel je pomutnjom preskočio redni broj 16)
17. CVIII. 1755. 7. Settembre. Con cui vengono bonificati li Livelli dovuti all'Economia feudale.
18. CIX. 1756. 24. Marzo, (Sulla: precrtano) prescrizione sulla decimazione dei prodotti.
19. CX. 1757. 1. Agosto. Sospende la Terminazione 24. Marzo 1756. e prescrive comminatorie contro li defraudatori delle Decime.
20. CXI. 1757. 17. Settembre — Riguardo l'affittanze dei Porti e le volte delle Barche.
21. CXII. 1759. 21. Luglio. Prescrizioni riguardo la tumulazione dei Cadaveri ai Cimiteri di Pognana e Salute.

22. CXIII. 1759. 21. Luglio. Prescrizioni sulla Gestione dell'Archivio Capitolare.
23. CXIV. 1759. 27. Novembre. Riguarda(!) il Commercio delle Legna da fuoco al porto Pessacco, e la sospensione delle volte alle Barche.
24. CXV. 1760. 14. Giugno — Sugli intacchi dei Capitani in danno delle Chiese.
25. CXVI. 1760. 26. Novembre — Nomina domino Tommaso Andrea Capponi in assistente al Cancelliere pegli affari delle Chiese, ed in Avvocato civile.
26. CXVII. 1763. 22. Aprile. Si approva una Convenzione tra il Cancelliere Lanzi ed il Signor Tommaso Andrea Capponi sull'esercizio degl'Impieghi della Cancellaria di Barbana.
27. CXVIII. 1763. 4. Giugno. Viene assegnato dalla Cassa delle Scuole il Salario al Cavalier di Corte Martinelli per le prestazioni alle riscossioni dei utili ecc.
28. CXIX. 1763. 6. Giugno. Sui contratti di Matrimonio a Fratello e Sorella.
29. CXX. 1763. 9. Giugno. Colla quale viene Decretato che all'ufficio dell'Organista siino admessi alla concorrenza solamente Religiosi, o Chierici Indigeni.
30. CXXI. 1756. 30. Ottobre. Riguardo il taglio, e condotta dei Tolpi dal Bosco Dubrova al Porto di Pessacco.
31. CXXII. 1766. 16. Aprile. Sopra gli abusivi tagli infieriti dagli affittuali nelle Zatike delle Chiese.
32. CXXIII. 1766. 23. Maggio. Viene emanata la Tariffa del Prezzo dei Tolpi al Porto Pessacco, e proibisce la traduzione in aliene Giurisdizioni.
33. CXXIV. 1767. 30. Aprile. Sulla riduzione del Consiglio Comunale, e sull'elezione delle Cariche.
34. CXXV. 1767. 9. Giugno. Sulla facoltà ai stipendiati di rinunziare al servizio prima dell'espriro dell'anno.
35. CXXVI. 1767. 9. Giugno. Viene emanato il Regolamento per la Squadra dei Soldati del Castello.
36. CXXVII. 1767. 10. Giugno. Sull'abboccamento delle Zatike delle Chiese e delle Scuole della Giurisdizione di Barbana.
37. CXXVIII. 1767. 12. Giugno. Sulla durata delle affittanze delle Zatike delle Chiese e Scuole di Barbana.
38. CXXIX. 1767. 12. Giugno. Sulla dispensa delle Cariche ai componenti il Consiglio Comunale, ecc.
39. CXXX. 1767. 2. Luglio. Riguardante li Beccari della Comune.
40. CXXXI. 1767. 3. Luglio. Riguardo l'affittanza delli terreni Comunali detti le Differenze.
41. CXXXII. 1767. 14. Luglio. Sul maneggio del Fontaco Comunale.
42. CXXXIII. 1767. 1. Agosto. Riguardo l'elezione dell'Ispettore al Cattastico dei Boschi delle Chiese e Scuole.
43. CXXXIV. 1767. 14. Agosto. Ordina agl'Investiti nei fondi dell'Arsa di corrisponder la Decima all'Economia Feudale di Barbana.
44. CXXXV. 1767. 14. Agosto. Sulle corrisposioni ai Molinari da parte dei concorrenti alla macinatura, ai 7 Molini nella Valle dell'Arsa.
45. CXXXVI. 1767. 14. Agosto. Sul scalo franco del porto di Pessacco.
46. CXXXVII. 1767. 19. Agosto. («Riguardo» precertano). Viene emanato il Regolamento pel Foro Civile e Criminale di Barbana.
47. CXXXVIII. 1767. 30. Agosto. Con la quale si proibisce ai Sudditi di trasferirsi a Venezia nei casi dei loro gravami.
48. CXXXIX. 1767. 19. Agosto. Intorno la Cancellaria di Barbana.
49. CXL. 1767. 22. Agosto. Sul modo di rilevare li Testamenti per Breviaro ossia Noncupativi.
50. CXLI. 1767. 25. Agosto. Riguardo gli affari delle Scuole di Barbana.
51. CXLII. 1767. 20. Agosto. Riguardante gli affari delle Scuole di Castelnuovo.
52. CXLIII. 1767. 30. Agosto. Intorno il maneggio delle Casse dei Comuni di Barbana e Castelnuovo.
53. CXLIV. 1767. 30. Agosto. In riguardo ai danni cagionati dai Castellani nel Molino Blaz.

54. CXLV. 1767. 3. Settembre. Prescrive sui Prati della Valle dell'Arsa investiti ai sudditi il Canone di un Staro e mezzo di Sorgo rosso, per ogni giornata prativa d'estensione.
55. CXLVI. 1767. (3. Settembre) Riguardo l'emolumento dei Guardiani del Castello di Barbana.
56. (CXLVII. 1767. 29. Agosto. Elezione in nodaro di Domino Martin Bellavich.)
57. CXLVIII. 1769. 20. Gennaio. Accorda alla terra del Signor Antonio Urbasio il titolo di Branativa, e proibisce danni nella stessa.
58. CXLIX. 1769. 22. Gennaio. Rimuove il Signor Tommaso Andrea Capponi dall'Ufficio di Pubblico Tansadore de Processi e da quello di assistente del Cancelliere negli affari delle Chiese.
59. CL. (1769. 22. Gennaio. Nomina il Signor Martin Bellavich Pubblico Tansadore dei processi Criminali, e di altre carte civili.)
60. CLI. 1770. 20. Giugno. Ripristina la Fiera e Mercato nel di 25. Luglio Festività di S. Giacomo apostolo in Barbana.
61. CLII. 1771. 13. Aprile. Con cui approva l'alegato Proclama formato per il buon governo e disciplina della Giurisdizione di Barbana e Castelnovo,
62. CLIII. 1772. 23. Maggio. Con la quale proibisce lasciti ad Pias Causas.
63. CLIV. 1772. 5. Settembre. Nomina in Economo ed Esattore delle affitanze e Livelli delle Chiese Domino Tommaso Andrea Capponi.
64. CLV. 1775. 5. Luglio. Ordina le Prescrizioni per l'amministrazione della Chiesa della B. V. della Salute.
65. CLVI. 1775. 12. Dicembre. Prescrizioni al Clero in merito all'ufficiatura e gestione spirituale della Collegiata e Cappelanie.
66. CLVII. 1776. 9. Maggio. Contro le pretese del Capitolo, a riguardo la tumultazione dei Cadaveri nelle Cappelanie.
67. CLVIII. 1777. 18. Marzo. Prescrizioni al Capitolo riguardo l'esercizio della carica di Canevaro Capitolare.
68. CLVIII. 1778. 14. Giugno. Anulla gl'Istromenti fatti dagl'investiti nei Prati della Valle dell'Arsa, con distrazione dei medesimi.
69. CLX. 1778. 22. Dicembre. Sopra la vendita e contrabando dei Tabacchi.
70. CLXI. 1784. 3. Giugno. Prescrizione circa le vacanze nei Canonicati.
71. CLXII. 1790. 20. Aprile. Sulla vendita dei Commestibili.
72. CLXIII. 1790. 8. Maggio. Prescrive che non vi abbiano ad esser altri Scali, che quelli di Pessacco e Maraspin.
73. CLXIV. 1790. 27. Giugno. A repressione dell'abuso dei Sudditi nell'incontrar debiti ed altri aggravi. (ovo je koncept iduće terminacije!)
74. (CLXV. 1790. 27. Giugno. Vidi prethodnu terminaciju!)
75. CLXVI. 1790. 18. Settembre. Prescrizioni riguardo la conservazione ed uso del Bosco Prin nel Comun di Castelnovo.
76. CLXVIII. 1790. 17. Dicembre. Si abolisce e proibisce li Giuochi del Cappelletto, del Sassetto, e della Spanna.
- a) CLXVIII. 1791. 29. Gennaio. Diploma eleggente in avvocato il Signor Giuseppe Antonio Bellavich.)
77. CLXIX. 1793. 10. Gennaio. Conferma Tommaso Andrea Capponi in Esattore delle restanze delle Chiese, ed accorda al medesimo il dieci per Cento.
78. CLXX. 1793. 10. Febbraio. Prescrive che il Canevaro Capitolare dovrà prestarsi all'esazione dei diritti permanenti, e gli avventizj riscuoteranno li Canonici, ogn'uno per se mediante polizze de medesimi, estratte a sorte per anzianità.
79. CLXXI. 1793. 26. Agosto. Quattro punti, sui confini dei fondi; sulla clausola da inserirsi negl' Istromenti: debatuta la decima di Sua Eccellenza; sull'inibizione ai Nodari di rogare nei testamenti l'obbligo di spedire persone in Assisi; e a sul dovere dei redatori di pretese di metter ad ogni partita l'epoca, e di firmarla col nome e cognome.
80. CLXXII. 1794. 2. Maggio. Esenzione del Canone sul Molino Blaz ai Marchesi Manzini d'Albona, con partecipazione a tutte le immunità e privilegi godenti gli abitanti della Giurisdizione.

81. (CLXXIII. 1797. Diploma che nomina il Signor Alessandro d'Eletti in Cancelliere della Giurisdizione di Barbana.)
82. CLXXIV. 1798. 5. Maggio. Ordina l'instalazione dei quattro religiosi Capitolari in Canonici: Adamić, Prencis, Batel, e Stanković.
83. CLXXV. 1798. 4. Marzo. Togliente li disordini all'Amministrazione ed alle rendite del R-mo Capitolo.
84. CLXXVI. 1799. 29. Aprile. Prescrive l'esazione delle Marche in una sol volta.
85. CLXXVII. 1799. 8. Maggio. Proibisce i Giuochi d'Azardo: Capelletto, Erbette, Faraon, ecc.
86. (CLXXVIII. 1801. 28. Ottobre. Ordina di far vuotar le Sepulture esistenti nella Collegiata.)

F I N E

Primjedba: U zagradama napisano bilo je u Batelovu popisu ostavljeno prazno. Terminacije 1 do 91 objavljene su u Vjesniku Državnog arhiva u Rijeci, Sv. II. (1954) str. 101—293.

Terminacije od broja CXXIV. do CXLVII. objavljene su n. d. str. 309-488.

I.

(Dva lista tanjeg papira, na mjestima oštećen. Nekada sastavljeni u arak. Ispisane crnilom sve četiri stranice. Na četvrtoj povrh teksta drugim rupisom rubrika:)

1748. TERM. XIII. Originale
Sull'elezione delle Cariche di Zuppano,
Pozuppo e Procurator del Popolo.

(Na prvoj stranici:)

Noi Giovanni Loredano Sign-e e Patron di Barbana
Castelnuovo e suoi Territorj.

Frequenti troppo, e perciò osservabili sono que'disordini, che di quando il zelo Nostro impegnano al più pronto e maturo compenso, originati solo dal negliger l'osservanza delle Leggi, e dal trascurare il comandato, e disposto dalle Terminazioni Nostre in proposito, massime delle Elezioni, et incombenze delle primarie Cariche di Zuppani, Pozuppi, e Procurator del Popolo, institute coll'unica salutare finale, non che del buon governo di codesti Sudditi Nostri, ma per facilitargli ancora a chi rivolgersi di ascolto e appoggio, o per controversie loro Civili, o per vessazioni, o per qualunque altro motivo per cui si sentissero gravati, coll'ordine inalterabile peraltro stabilito nell' Istituzione ed impianto delle Cariche medesime.

Colla Terminazione però 22. Luglio 1730, sta fissato il metodo per l'Elezione delli Zuppani, e il libero concorso al Zuppanato alli soli Pozuppi dopo l'attualità di servizio in figura appunto di Pozuppi per l'intero corso di due anni.

La terminazione 2. Maggio 1733, stabilisce sistema, che da una sola persona sostenersi non possa ad un tempo li carichi di Zuppano, Procurator del Popolo, e Fonticaro, incompetenti per tutte le ragioni e riguardi, provvedendo al caso nato, e quelli avvenise, combinazione nuovamente... (sic! Oštećeno) ..ibile nel giro de Torni decretati e voluti.

La Terminazione in fine 12. Marzo 1736, prescrive la norma per l'elezione di Pozuppo; spiega il modo di condursi allorchè non vi fossero Pozuppi da eleggersi in Zuppano; e stabilisce inviolabile prescrizione da osservarsi semprechè terminato fosse il Torno delli Giudici (stranica druga:) per Pozuppi, e delli Pozuppi per Zuppani, onde tolgersi per sempre gli abusi, gli arbitri, e li dispendj.

Tutte queste precisioni perciò, benchè si uniscano al sentimento delle pubbliche Leggi, vediamo bastar non possino al al(!) divertimento di quelli assurdi e disordini che sono opposti alle Leggi medesime, perchè trascurate e neglette; veniamo in deliberazione (fermo sempre ed inalterabile il voluto e

disposto dalle sopracitate tre Terminazioni) di prescrivere in emenda del presente ed a sicura regola dell'avvenire ciò che infatti con questa Terminazione Nostra, Comandiamo e Decretiamo:

Che se nell'annua solita riduzione del Consiglio venisse a cadere l'elezione del Zuppano e Pozuppo fra essi in stretto grado di parentela, abbia immediate a scelgersi un altro Pozuppo, e quello esser dovrà che per ragione di Tonno succedergli dovesse nell'anno seguente, per esser poi adempite le di lui incombenze dall'escluso, semprecché però non vi fosse la stessa implicanza di consanguineità, che nel caso subentrerà per gradazione quel Pozuppo che tale non fosse a condizione che il detto escluso servir abbia nel luoco, e tempo del subentrato medesimo, senza però pregiudizio della sua legittima anzianità di Carico, cosicché di tal modo riparate siano quelle possibili colusioni che combinar facilmente si potrebbero in pregiudizio del pubblico e del privato interesse.

Che potendo stessamente venire eletta nel Carico di Procurator del popolo persona, che congiunta fosse per ragione di sangue al Zuppano e Pozuppo suddetti, debba in tal caso esser escluso il solo Pozuppo, dovendosi per (strana treca:) l'esclusione medesima intieramente osservarsi l'ordine stabilito, e prefisso nel soprascritto Capitolo.

Che se poi la persona eletta in Procurator del Popolo, consanguinea fosse, benché per ragioni diverse col Zuppano e Pozuppo, tuttocché fra questi due non vi fosse alcuna parentela, volemo pure che anche in tal caso sia cambiato il Pozuppo nella forma, e modo di sopra abbastanza spiegato.

Ma come che per l'elezione al Carico di Procurator del Popolo, intendiamo che li Sudditi Nostri, colli loro veri ed innocenti Voti, abbiano a soddisfarsi nella scelta in quella persona che più credessero loro vantaggiosa, così quantunque fosse parente del Zuppano, oppur del Pozuppo, come si e detto, possa ciò nonostante esser adnesso, et esercitare, e nella nuova presente riduzione di Consiglio che espressamente comandiamo, fatta la nomina delli concorrenti, siano eseguite le Ballottazioni nella seguente maniera.

In primo luogo dovranno sortire dal Consiglio medesimo li nominati, e dietro loro tutti li suoi Stretti Parenti, che non puono ne devono in alcun modo Vuotare(!)

Dovranno esser escluse tutte quelle Persone che non avessero legittimo titolo, nonché tutte le altre di minor età prescritta e voluta per Balottare.

E finalmente non dovranno in alcun tempo o circostanza esser adnessi Voti per Viglietto, dannato abuso, che la Legge sovverte, e che può sempre promuovere sconcerti di riflessibile conseguenza; norma, e sistema che annualmente dovrà esser praticato in pena a cadaun trasgressore della Nostra disgrazia.

E perché non vi sia alcuno che del presente Nostro risoluto Comando possa fingerne ignoranza, sia incombenza positiva del Capitano Nostro, ridotto il Consiglio, prima di far alcun passo nel medesimo, di farlo leggere a voce chiara a universale intelligenza il che dovrà di anno in anno eseguirsi, massime in tal incontro, indi poi per questa volta tanto sia pubblicato ancora alli Luoghi soliti, e servate l'ordinarie formalità; affisso in copia nel luoco del Consiglio medesimo, e finalmente registrato nel solito Libro Terminazioni, sicché in ogni tempo riporti da cadauno la debita obbedienza e rassegnaione.

In quorum etc.

Data dal Palazzo Nostro di Venezia li 18. Giugno 1748.

Giovanni Loredan Sigr. e Prone. di Barbana ecc.

30. Giugno 1748.

Publicato al Tribunale nel Luogo del Consiglio in Corte di questo Palazzo, tutti ascoltanti, et astanti e precisamente il Sigr. Pievano Don Tomaso Raico, il Sigr. Can-co. D. Tomaso Voxilla, et il Sigr. Can. D. Domenico Bianconi.

2.

(Pet araka debljeg papira, veličine 31,5 x 23,6. Ispisano crnilom devetnaest stranica a na posljednjoj rubrika:)

1750.— TERMIN. XCIV. Copia

Prescrizioni riguardo il Clero, le Chiese, il Culto, ed Amministrazione Ecclesiastica ecc.

(Strana 1:)

NOI GIOVANNI LOREDAN

Signore e Padrone di Barbana, Castelnovo e loro Territorj

Terminazione

XCIV

(LILIV)

La sempre eguale predilezione con che sono stati riguardati codesti Sudditi sino da primi momenti che furono da Dio Signore destinati a riconoscere l'obbedienza dell'assoluto indipendente Nostro Dominio, ha costituito nel più forte impegno de Precessori Nostri di farli, godere di quella vera felicità che unicamente dipende dall'osservanza intera della Cattolica Religione, e Fede.

Innumerabili sono li monumenti che marcano a chiunque precatata si retta masima, oltre l'aver sostenuto nella Parrocchiale di Barbana il Titolo e prerogativa di Collegiata; l'elezione di cinque Canonici Curati compreso il Pievano con onorario abbondevole, e la concessione in essi di Privileggi lucrosi, col solo oggetto restino animati a vie più adempire quel dovere ch'è insito coll'Instituto e carattere loro non pensionati, che di assistenza al conseguimento del Sovrano Decimale diritto, che de Iure Divino sono tenuti contribuire li Sudditi: oggetti tutti, che riguardano il vero culto del Signore, una voluta esemplarità, ed attenzione, che ammaestri i Popoli a vivere in Cristiana, e rassegnata disciplina, e qualunque cosa confluisca in bene, e vantaggio della Chiesa e delli medesimi.

Non allontanandosi però Noi del sentimento delle stabilite Statuarie Leggi in tempi remoti e vicini; ordiniamo adesso, e sempre l'inviolabile obbedienza delle medesime, sotto tutte le pene in esse comminate contro, li trasgressori, li quali perché mai possino adurre la fiacca senza dell'inscienza, dovranno esser (Druga stranica:) descritte qui in seguito colla nota del numero delle Terminazioni, e li Capitoli, che trattano l'importante materia per indi arginare con espresse e chiare aggiunte quegli abusi, e disordini, che con sommo senso dell'animo Nostro abbiamo rilevati da sincere relazioni, che ci hanno posto in chiaro l'esecuzione delli pubblici salutarj ordini col confronto delli tempi passati alli presenti.

Terminazione XV.

(Iz te terminacije prepisane su slijedeće točke: 1, 2, 3, 5, 7, 8, i 29. Upoređen taj prepis sa objavljenim tekstom u Vjesniku D. A. R. pokazuje, da je tekst u Vjesniku na mnogo mjesta pogrešan no radi se o sitnim pisarskim greškama.)

Terminazione XXVIII.

(Iz te terminacije prepisane su slijedeće točke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10. i u pogledu ovog prepisa vrijede primjedbe kao naprijed.

Iz terminacije XXXII. uvrštena je u ovu terminaciju samo točka 12.

Iz terminacije L., točka 10., iz LIX. točka 2., iz terminacije LXVIII. točke 1, 2, 3 i 4.

Terminacije koje su u izvodu ovdje prepisivane i uvrštene u ovu terminaciju ne prepisuju se, jer ih se može naći u Vjesniku D.A.R.)

(Deveta stranica:)

La providenza di tante riferite Leggi, se secondata dalla debita attenta esecuzione in chiunque incombeva, permesso non avrebbe elevato quel metodo, che da Precessori Nostri, e da Noi, in tanti modi e circostanze fu comandato, e specialmente con chiarezza espresso nelle commissioni di tutto il Ministero.

Il ripetere perciò quanto abbiamo altre volte ordinato, nonchè il chiarire l'intrinseco sentimento delle citate Terminazioni in rapporto al vero Culto di Dio, e bene spirituale de' Sudditi Nostri, siccome avrà a togliere per sempre gli equivoci, la pigrizia e il disordine, e cadaun delinquente massime Ecclesiastico rispondere dovrà e a Dio, e a Noi di ogni mancanza, così obliando il passato, e a sicurezza dell'avvenire, in vigor della presente aggiunta dichiariamo, Decretiamo e Terminiamo:

1. In proposito della Dottrina Cristiana

1º. L'Onesto costume, e la pietà esemplare, preghi che al carattere sacerdotale esser mai devono disgiunti, delle quali forniti confidiamo codesti Ecclesiastici, aprono bensì la strada alli secolari per apprendere il metodo di ben condursi, ma non per rendersi instrutti delli necessari Misteri e Dogmi della Fede, e rilevato avendo con sommo Nostro spiacere esservi moltissima riflessibile ignoranza in ogni ordine di persone, perchè intiepidito l'uso della Dottrina Cristiana tutte le Domeniche dell'anno, ed altre Feste, nelle quali era solito un sì santo doveroso esercizio, comandiamo, e risolutamente volemò l'emenda cosicchè ogni Domenica appunto oltre il Sacerdote obbligato a tal funzione, intervenirevi debbano il Sigr. Pievano, e Canonici, se per altro impediti non fossero, o dall' (Deveta stranica:) assistenza d'infermi, o dall'ascolto di confessioni, e loro cura esser debba, che non solo vi concorrino li figliuoli di età tenera, ma li adulti ancora, e in chicchessia rinvenissero ostinata ricredenza in onta le loro ammonizioni siano tenuti darli in Nota al Capitano Nostro, al quale commettemo di correggere per la prima volta il trasgressore colla condanna di una libra di Cera devoluta all'Altare del S. S. Sacramento, e se contumace di

passare a que castighj pecuniarij, ed afflittivi, che li pare-
ranno più proprj avuto riguardo alla persona, e alla man-
canza.

**Il Pievo e
Canc^o devono
fara per turno
in Illirico ogni
Domca avanti
la Messa la
Dottrina
Cristiana**

Ma come per invalso costume gli abitanti fuori del Ca-
stello non intervengono alla Chiesa, che solo la mattina
della Festa per ascoltare la S. Messa, essendo la maggior
parte in situazioni lontane; così acciò pur questi siano co-
me conviene assistiti, imponiamo al Sigr. Pievano e Canonici
il dover per turno pure ogni Domenica mezza ora prima
della celebrazione della Messa Parrocchiale farle la Dottrina
Cristiana, **nel loro idioma illirico** (Podvukao: KD) e non
tralasciare poi nel tempo della Messa medesima la recita
delle consuete orazioni giusto l'antica inveterata pratica.

**2.
Obbligo di
tener un
Cappellano
Curato nella
Collegiata**

2°. Note poi essendoci le molteplici Capitolari incomben-
ze, e per l'Offiziature, e per la Cura d'anime nella estesa
e vasta Giurisdizione, suprir non potendosi dal Corpo del
Capitolo, in maniera che non accadino tal volta di quei casi,
che occorsi ci fa sensibilmente spiacevoli l'intenderli, pro-
vedere volendo nel possibile a qualunque anche minuto
disordine in affare di tante conseguenze, col rinovare l'esor-
tazione in altre circostanze fatte al Sigr. Pievano e Canonici
di scielgersi un Sacerdote Confessore in qualità di Cappel-
lano Cooperatore coll'incarico di esercitare le parti di Curato,
siamo persuasi in adesso di precettarglielo sempre per altro
da essi dipendente in tutto come pure stipendiato con discre-
ta ripartita porzione del loro non indiffe- (jedanaesta stra-
nica) rente Onorario; sacrificio, che oltre il Nostro aggradi-
mento e compiacenza, le porge un decoroso sollievo, e sopra
tutto la quiete della propria coscienza, in ciò massime ri-
guarda l'assistenza personale de moribondi.

**3.
Istituzione
de'Caplni.
Curati, alla
Salute ed ai
Saini**

3°. La Cetta Bratelich, e l'altra Saini e Bicichi, ambe
distanti dalla Collegiata sei miglia circa, a nostra risoluta
volontà, che abbiano in cadauna quelli abitanti a scegliersi
e pensionarsi con Dj. 60 per cadauno due Sacerdoti Confes-
sori, col Titolo, dipendenza, ed esercizio, come il sudetto del
Capitolo, offiziar dovendo la Chiesa della B. V. della Salute,
e quella di S. Pietro denominata volgarmente delli Saini,
cessar dovendo alli Sudditi di Saini e Bicichi, di pagare Dj
25. all'anno al Capitolo, per dover ogni Festa andarle a
celebrare la S. Messa, che verrà adempita dal Sacerdote
indicato.

**4.
Erezione di
Cimiterj
alla Salute,
ed ai Saini**

4°. Ci è molto penetrato l'intendere, che li Sudditi Nostri
di esse Cette, costretti fossero in grazia della distanza a
far seppellire li loro Defonti nelle Parrocchie delle vicine
estere Giurisdizioni; abuso non tollerabile per alcun riguardo,
e che levato per sempre immediate vogliamo, comandando
la costruzione in consistente e buona maniera di due Cimi-
terj vicini alle surriferite Chiese a spese, e comodo delli
Sudditi, li quali non dovranno da qui inanzi mai più tradur-
re li Cadaveri fuori di Giurisdizione, in pena delli più severi
risoluti castighi, Noi riservati, e a tal oggetto incarichiamo
il Capitano Nostro pro tempore, a dover con giurata sua
relazione parteciparci simili Casi, che nascendo volemo sem-
pre puniti.

**5.
I Capplni,
dipendenti
dal Capitolo.**

5°. Seguendo la massima delli Precessori Nostri religio (Dvanaesta stranica:) samente osservata, che in codesta Nostra Giurisdizione, due sole sieno le Parrocchie, cioè Barbana e Castelnuovo, e tutte le altre Chiese vi fossero nelli rispettivi Territorj, tutte s'intendino Filiali delle medesime, a senso di qualunque sinistra interpretazione dichiariamo il sentimento Nostro, che avrà a riportare inviolabile obbedienza, ed è, ch'eletti li due Cappellani dalle rispettive Cete, li capi delle medesime abbiano a presentarli al Capitano Nostro, e questo raccolto il Capitolo avanti di se, farli dal stesso riconoscere, sicchè da tal ordine comprendino la dipendenza, che intendiamo osservino al Capitolo medesimo, e sia nulla e di niun valore la elezione medesima, se mai succedesse in Religioso, che non fosse prima approvato Confessore.

**Proibizione
alli
Cappellani
di Funzionare.**

L'incombenze delli detti due Cappellani per la cura di quelle Anime commesse alla loro custodia, dipender dovranno da quelle Leggi che dal Sigr. Pievano e Capitolo le (!) fossero ingiunte, sempre mai proibito ad essi il Battisterio, Matrimonj, Esposizioni del S. S. Sacramento, Cantar Messa e seppelir li Morti; funzioni unicamente devolute alla Stola imperante, la quale volemo che li Sudditi Nostri riconoschino ed obbedischino rettamente, remosso qualunque pretesto in pena di Bando, Prigion e Gallera, a misura delli trasgressi; sempreché per alt(ronde) li detti Sacerdoti Cappellani non avessero positiva Commissione, e Licenza in scritto dal Sigr. Pievano e Capitolo di supplire ad alcuno degli inibiti Sacri Ministerj, e non giammai in altro modo.

**I Cappellani
tenuti a
manifestare
li casi
di morte.**

Dovranno gl'indicati Cappellani seguita la morte di alcuno, col mezzo di qualche parente del Defunto farla partecipare con Vigliétto al Capitolo, e questo a risposta o dovrà andar a seppelire, o non potendo avrà immediate a commettergli la funzione al Cappellano che par- (trinaesta stranica) tecipa all'oggetto. Non siano tenuti li Cadaveri sopra la terra superfluamente con aggravio e spiacere delli parenti, e tal volta con pericolo della comune salute massime nell'estate, ed in tal caso incarichiamo li detti Cappellani a scrivere il mortorio eseguito **de licentia Parrochi et Capituli**, e tali note ogni trimestre siano tenuti consegnarle al Sigr. Pievano, perché esso poi descriva li Mortorj stessi nel Pubblico Libro della Sacrestia.

**Ai Capplni,
proibito il
Sacramentare
nel tempo
pascale, ed
ingiunto
portarsi ad
offiziare
la Collegta.**

Nel tempo di Pasqua non dovranno essi Cappellani sacramentare alcun Suddito, quando non fosse in pericolo di vita, anzi essendo liberi da simili urgenze li precettiamo a dover la settimana santa passare all'Offiziatura della Collegiata, ed ivi assistere alle Pascali Confessioni; sistema, che inalterato dovrà osservarsi mentre li Sudditi nell'accennato tempo devono particolarmente riconoscere il proprio Pastore, e la Parrocchia e se dal Parroco incaricati a supplire con qualche impotenza, o vecchio, se ne fossero, assentino, anzi volemo adempiano il loro dovere.

**Debito dei
Capplni,
circa la
Dottrina
Cristiana
ed invigilanza
del Capitolo**

Ogni Domenica poi siano detti Cappellani obbligati avanti la celebrazione della Messa a fare a que Sudditi la Dottrina Cristiana, e insegnare le orazioni nel **loro Illirico Linguaggio**, (Podvukao: D. K.) per il che incarichiamo il Sigr. Pievano e Canonici a dover alternativamente, almeno una volta al Mese portarsi sopraluoco, e rendersi ocularmente certi di un punto tanto essenziale, e se rinvenissero omissioni, e difetti di conseguenza in sprezzo di moderata ammonizione, che per la prima volta dovranno farle, non trascurino avvertire il Capitano Nostro che dallo stesso giuratamente informati Noi, passeremo a quelle deliberazioni che crederemo opportune (Cetnaesta stranica:) onde un tal dovere non sii in alcun tempo trascurato o negletto; ed accader potendo in alcuno di essi Cappellani la disgrazia di trovarsi gravemente ammalato, in tal caso comandiamo, che li detti Capitolari abbiano per turno ad andar a supplire a quelle incombenze sino a che l'infermo ricuperi la salute, e sia in istato di agire.

**6.
Repristino
delle
Appontadure**

6°. Se colle suesprese ordinazioni abbiamo cercato per quanto spetta a Noi di assicurare alli Sudditi l'assistenza Spirituale dell'anima, impegnati altresì siano di volere dalli Capitolari giornalmente adempite con decenza le Offiziature delle Chiese, e perciò prescriviamo la reprecinazione delle appontadure abusate e neglette da qualche tempo, forse non senza aggravio del Religioso loro istituto, incominciarsi dovendo il primo dell'entrante maggio con vera obbedienza per parte del Capitolo, e colla più zelante attenzione del Capitano Nostro, che dovrà di tempo in tempo avvisarci, non che l'osservanza, che aggradiremo, ma ogni difetto ancora per correggerlo, come crederemo di giustizia.

**7.
La custodia
ed apparecchio
degli
Apparati
spetta al
Sacrestano**

7°. Il decoro della Sacra Funzioni non va disgiunto dalla estrinseca pulitezza degli Apparati, la custodia e giornaliero apparecchio de quali nella Sacrestia, vuole il buon ordine che sempre sia a peso del Sacerdote Sacrestano, però comandiamo, che da qui avanti abbia a rigorosamente osservarsi tal metodo, escluso per sempre l'avanzato arbitrio delli Capitolari di ripartitamente appropriarsi cadauno li Apparati medesimi e tenerli chiusi, cosicchè ogni altro Religioso non può servirsi, senza il precario assenso di alcuno (Petnaesta stranica:) di essi contro la giustizia, la ragione ed il vero servizio della Chiesa, perchè fatti col danaro delle Scuole, e non loro particolari.

**Debito del
Sacrista
circa le
Ostie
e Vino**

Esso Sacerdote Sacrestano dovrà pure mantenere la medesima Sacrestia di Ostia e Vino bianco, e li Sigri. Pievano e Canonici tenuti siano a contribuirgli l'equivalente in Formento e Vino, col raguaglio al degrado, alla spesa e alla personale assistenza e fatica; qual contribuzione inalterabile per sempre fissiamo in Formento Staroli dieci, e Vino Barille quattro, non obbligato per altro il Sacrestano stesso a contribuire Vino per le Chiese Campestri, ma bensì l'Ostie.

Responsabilità del Sagrista

E come l'Ecclesiastico Sagrista(!) s'intenderà sempre responsabile, nonché d'ogni omissione, mancanza e difetto, ma delli mobili, argenti, e tutto altro ch'è di ragione delle Chiese, così incarichiamo il Capitano Nostro ad eseguire, e far in ogni modo osservare la Terminazione 12. Marzo 1736, che ordina l'annua elezione di un Sacrista Laico del corpo delli Zuppani, da scegliersi il giorno delle Pentecoste, nel quale si fanno tutte le altre Cariche e questo deve ricevere in consegna con Inventario li mobili et argenti, come sopra, insolidarsi coll'Ecclesiastico nella responsabilità, e con idonea pieggeria assicurare gl'effetti consegnatili.

Obbligo del Sacrista Laico

Per ottenere perciò il vero intento della Terminazione sudetta ordiniamo, che dall'annuo eletto Laico Sagrista immancabilmente abbia da essere coll'assistenza del Sigr. Pievano, Sagrestano Ecclesiastico e Cancelliere (Sesnaesta strana:) o suo Coadjutore fatta una destinta Nota di tutte le Suppellettili Sacre di ogni genere, destiguendole di ragione di qual Scuola o Altare, e questa firmata dal detto Laico Sacrestano, e dalli ordinati assistenti presentarsi dovrà al Capitano Nostro da essere a Noi spedita ogni anno al tempo della nuova elezione, ed in conseguenza della consegna dell'uscito al subentrato, in pena di privazione del Carico in cadaun disobbediente e di quel più ch'è riservato al solo Nostro arbitrio.

8. Il Capitolo chiamato annualmente visitare tutte le Chiese e loro mobili

8°. Questa esatta e continua attenzione, che ben si conviene per la conservazione e custodia delle Sacre Suppellettili e Utensili Ecclesiastici del pari la precettiamo e comandiamo alli Sigr. Pievano e Canonici unitamente al materiale ancora di tutte le Chiese, Collegiate e Campestri, per il che sarà di loro preciso debito ogn'anno ridurre Capitolo dopo le Feste di Pentecoste, e nel termine di giorni quindici dopo l'Ottava aver visitate tutte le Chiese e mobili, ventilando e stabilindo fra essi l'occorrente e necessario per il servizio delle Chiese quel più che giudicassero opportuno per il vero Culto del Signore, e la salute delle anime delli Sudditi, indistendere in scrittura l'openato ed opinione loro, giuratamente cadauno firmandola, perché prodotta al Capitano Nostro debba egli con sue Lettere accompagnarla per quelle regolazioni ed ordini che crederemo convenienti.

9. Obbligo al Caplo, di non alterar il Cerimoniale verso il Capitano e Zuppani

9°. Li Riti antichi, e gli usati Cerimoniali negl'incontri di quelle solenni funzioni nelle quali devono intervenire colla pubblica Rappresentanza il Corpo (Sedamnaesta strana:) intiero delli Zuppani e Giudici, siano sempre dalli Sigri. Capitolari osservati senza minima alterazione, ne di più mai possono pretendere pretendere (sic!) alcuna delle Titolate Figure, confirmando il sentimento delle Leggi nella stessa materia disponenti, che vogliamo rigorosamente osservate, nonché la Terminazione 26. Marzo 1742, che obbliga il Sigr. Pievano, o almeno alcuno delli Sigri. Canonici a dover in Cotta alla porta della Chiesa porger l'Acqua Santa al Capitano Nostro.

10.
Chiamata
del Pievo.
circa
l'Interesse
economico
delle Chiese

10^o. L'economico interesse delle Chiese, che per esser di ragione pupillare ci sta sommamente a cuore, ed è appoggiato alla Nostra coscienza, da più Leggi e remote e vicine raccomandato viene, nonché al Ministro Nostro, ma all'attenzione e vigilanza del Sigr. Pievano pro tempore ancora; confidando perciò in ogni sua parte le Leggi indicate, lo incarichiamo a fedelmente eseguirle in ciò ad esso spetta con quel religioso zelo, a cui è chiamato dal proprio carattere, e dall'impiego che sostiene.

Precepto
sull'esecuzione
della
presente

Con tutto il fervor dello spirito desideriamo, e colla maggior efficaccia e risoluzione imponiamo la più rassegnata, e cieca obbedienza alli presenti Ordini Nostri, che diffusamente abbiamo estesi, perché facilitata l'intelligenza delli medesimi, e nostro risoluto volere, che siano da tutti eseguiti senza repliche, esser potendo ben certo chiunque fosse il trasgressore di soggiacere, che alle comminate pene, ma a quelli castighi a Noi riservati che crederemo adattati (Strana osamnaest.) alla qualità del trasgressore.

Osservanza
della
presente
perché
basata sulle
Leggi
Canoniche.

Queste prescrizioni che hanno per base le Canoniche Leggi, li Concilj e li Sinodi, si uniformano del pari all'indipendente assoluto Ius Nostro Laico, ed insito essendo per le prime l' impegno dell'osservanza al Sacerdotale carattere, la religiosa e caritatevole armonia, massime fra Capitolari che vivamente inculchiamo e vogliamo, aprirà la vera strada al conseguimento della rettissima finale cui tendono; e rispetto il secondo, la vigilanza ed oculatezza del Capitano Nostro pro tempore precettiamo a non mai permettere omissioni, abusi e disordini, e secondare in tutto e per tutto la giusta intenzione Nostra a gloria di Dio, a vantaggio delle Chiese, a risalto della Verità, e a consolazione delli Sudditi, che governati, e diretti intendiamo colle norme sicure della Cristiana Religione e Pietà.

Perché da chississia non possa in alcun tempo esser finto ignoranza, ordiniamo li Registri nel Libro Terminazioni, ed estratte due fedeli Copie, l'una da consegnarsi e custodirsi nella Sagrestia della Collegiata a lume sempre delli Sigr. Pievano e Canonici, e l'altra star debba sempre presso il Capitano Nostro per l'inviolabile e non mai interrotta raccomandata obbedienza; e Così. In quorum

Data da Palazzo Nostro in Venezia li 28. Aprile 1750.

Giovanni Loredan Sigr. e Padrone.

Girolamo Manzioli Cancelliere.

(Strana devetnaest.)

La presente Terminazione venne dal sottoscritto estratta da altra autentica.

Dalla Podestaria di Barbana 22. Marzo 1861.

L. S. (Comunità di Barbana)

Battel, Podestà.

(Jedan arak papira. Ispisane crnilom sve četiri stranice. Na četvrtoj stranici povrh teksta napisana rubrika:)

1750. TERMIN. XCV. Copia

Riguardo l'annuo taglio di 2000. Tolpi nel Bosco Dubrova, e l'Affittanza del Porto Pessacco a Giorgio Bradamante da Dignano.

(Str. 1:)

Noi Giouanni Loredano Sigr., e Padrone di Barbana,
C. Nouo e suoi Territorj.

Stabilitasi da Noi Sc(rittu)ra d'Affittanza delli Porti ed annuo taglio di duemila Tolpi dal Pub-^o Bosco Dubroua con D-^{no} Giorgio Bradamente per nome proprio, e di D^{no}. Ant-^o suo Padre Mercante in Dignano con li prezzi, Patti, e condizioni descritte nella indicata Sc-ra per il tempo d'anni cinque principieranno a P-mo Ottobre uenturo 1755; e uolendo Noi che abbia ad'essere riconosciuto per Impressario, e che palese universalmente si renda l'assoluto Nostro volere nella esecuzione del Carico, che aurà a combinarsi col possibile uantaggio de Sudditi; Terminando comandiamo, e comandando terminiamo.

Che non possa ne debba l'Impressario sud-^{to} aggraure chiunque oltre il stabilito dalla Pubb-^{ca} Tariffa si in rapporto alli Sudditi che alli Ancoraggi delle Barche che in essi Porti approdassero, douendo con particolare attenzione il Capitano Nostro inuigillare a diuertimento di qualunque anco minuta arbitraria estorsione in pena per la prima volta all'Impressario med-^{mo} (str. 2:) di risarcire l'aggrauato, e se recidivo, di quelle peccuniarie o afflitue che ci pareranno, in riflesso sempre alla qualità del trasgresso. — Come pure sarà proceduto Criminalmente contro que Sudditi, o altri che ardissero contrabandare in pregiudizio dell'Impressario med-^{mo}.

Se poi aumentandosi il Commercio, ed il Trafico, confluissero in que Porti Mercì non descritte nella citata Tariffa, incarichiamo il Capitano Nostro a farne di essi a capo per capo la descrizione, e in dilligenza spedircela per imporle quel moderato aggrauo che crederemo giusto, non douendosi da chi che sia essigersi pensioni capriciose, e non approuate.

L'accordato taglio delli due milla Tolpi ogn'anno, non che la traduzione degli medesimi al Caricatore di Pesaco aurà dall'Impressario Bradamante farsi in ogni tempo eseguire da Sudditi nostri, uietato per sempre a lui il seruirsi di Persone di aliene Giurisdizioni, nostra rissoluta uolontà essendo sia tutto degli Sudditi il prouento, il quale non dourà oltrepassare soldi due al Tolpo per il Taglio, e soldi otto pure per Tolpo per la Condotta, in qualunque sito del Bosco fossero tagliati.

Ma perchè tutto proceda con buon ordine, senza pregiudizio o danno del Bosco, e con quella integrità che conuiene all'onesto ed al giusto in rapporto al quantitatio delli Legni da recidersi, proscruiamo, e comandiamo, che li Tolpi (str. 3:) due milla e non più, che ogn'anno douranno tagliarsi, abiano ad essere in preuenzione dalli Guardiani Bollatti alla presenza del Sigr. Capitano, Agente, e delli Zuppani alla fede de'quali tutta appoggiamo l'incombenza, a diuertimento non solo delli fraudi, ma all'oggetto sopra tutto, che abbia ad'essere tagliato in que Siti doue il schiarimento del Bosco più lo ricercasse, ond'abbia a farsi uie più ueggeto, e susista un tanto Capitale, non che utili alla Nostra Economia, ma auuantaggioso alla Popolazione intiera, dalla quale ogni Triennio aurà ad eseguirsi la curaz(i)one del modo che fù adempita con nostra compiacenza nell'ultimo decorso Gennaro, lasciando a loro libera disposizione qualunque cespuglio, e Ramo sotile, riseruati li rami grossi a Nostra disposizione.

La debita obbedienza alli presenti ordini Nostri, non dourà mai sotto qualsiuoglia pretesto, o colore alterarsi, e perché da alcuno fingersi non possa ignoranza, ordiniamo la pubblicazione delli (str. 4:) medesimi alli luochi, e seruate le formalità solite; il fedele registro nel Libro Terminazioni; e la spiegazione

in giorno festivo alla Messa solenne dalli Parochi in **Idioma illirico** per l' inuiolabile loro osseruanza. — In quorum.

Venezia 25 Febb-o 1750.
Giovanni Loredan Si-re e P-rone.
Adi 2 Agosto 1750 — Barbana

Fu pubblicata la sud-ta Terminazione per me Girolamo Manzioli Canc-
al luoco solito molti p-nti, et ascoltanti, e specialmente Li Sigri Bernardin
Capponi, e Gio. Ant.-o Brauis Testij.
adi 4 Ottobre 1750.

Fu pubblicata la sudd-ta in **Idioma Ilirico** dal Sr. Pieuano Raico nella
Chiesa Parocchiale a chiara, et universal intelligenza.

(Alegat k tome sastoji se od jednog poluarka istog papira. Na prvoj str:)

Bosco Dubroua

Annua taglio di Tolpi N° 2000 a L. 1. l'uno importano	L 2000.—
Obbligo s-a d-a Affittanza di condurre all'Ecc-ma	
Casa Legna da fuoco Carra Veneziani N° 1200.— esenti da Nollo di Barca, che importa questo in ragione di L. 1 a Caro	L 1200.—
Affittanza del Fondo delli Porti dell'Arsa all'anno D(ucat)i 300 fanno	L 1800.—
<hr/>	
Sono in tutto all'anno	L 5000.—

Tariffa

Delle utilità deuolute all'Impressario, ò sia affittuale delli Porti dell'Arsa,
e che dourà essigere senza alterazione giusto le antiche consuetudini.

Per ogni Carico di Legna da fuoco al Carro	soldi 4.
Per ogni Carico di Vino alla Barilla	soldi 4.
Per Carico di Biade al Staro	soldi 4.
Per Carico di Tolpi l'uno	soldi 2.
Per Carico di Palli da Valle al cento	Lire 4.10
Per Cadauna Barca che scarichi in essi Porti sali, o altre Mercanzie per Ancoraggio	Lire 8.—

Porto

4.

(Jedan arak papira. Ispisane crnilom četiri stranice. Na četvrtoj povrh teksta
rubrika:)

1750. TERMIN. XCVI. Originale.
Sulle rendite e Livelli della Cassa Ecclesiastica.

(Na prvoj stranici:)

Noi Giovanni Loredan Signore e Padrone di Barbana,
C. Novo, e suoi Territorj

Frà li molteplici disordini, che erano invalsi in codeste Giurisdizioni No-
stre, uno delli Maggiori rimarchiamo quello delle Rendite, e Livelli alla Cassa
Ecclesiastica deuoluti, che nella confusion, in cui sono, censurabili si resero le
direzni del Ministero, il quale per aver negletta la dovuta obbedienza alle Leg-
gi, si è il principale motivo delle confusioni in pregiudizio della Cassa stessa,
e delli sensibili scapiti delli Gastaldi delle Scuole pro tempore.

Volendo perciò Noi nella più risoluta maniera arginare gli abusi, e ratiuato il sistema di verità, e chiarezza, prescritto da tante Leggi, e Terminazioni nella materia, di che si tratta, la quale sopra tutto ci stà a cuore; colla presente Terminiamo, e comandiamo:

Che dalli Ministri, cui spetta da Noi destinati, abbiassi a fare uero, et identifice(!) rincontro delle Piantade, Terre, Boschi, e Case delle Chiese, assicurarsi delle confinazioni, e uerificare di ogn'una il Leggitimo actual Possessore col Titolo che possede, descrivendo cadauna di queste essenzialità in Libro a parte, nel quale pure abbia a uedersi scritta la confessione del Possessore, e rispettuamente Debitore Leggitimato, cosicché sopra questo sia piantada la Partita, incontrastabile il pagamento, non che la scossione a debiti tempi. (Druga stranica:)

Per la naturale instabilità delle Umane uicende non sempre l'attuale possessore aurà a sussistere, e resi certi, con sommo senso dell'animo Nostro, della correggibile omissione delli necessarj Traslati da Nome a Nome in casi di Morti, o renonzia delli Beni; difetto che dalli Ministri addossato uiene alli Procuratori delle Chiese, e da questi a quelli, prescriuemo, e comandiamo in Auuenire, che non solo li Procuratori sudetti, ma il Sr. Pieuano pro tempore siano tenuti a douer inuigillare, ed auuertire il Ministero, che pure dourà auere la stessa attenzione, e assicurarsi li primi che sia stato eseguito il Traslati in pena della responsabilità a Noj di qualunque difetto, e al Ministro cui spetta l'incombenza della priuazione del Carico.

Lo stesso Metodo dalli Procuratori delle Chiese e dal detto Pieuano pro tempore dourà pure osseruarsi per li Liueli, sopra quali a maggior intelligenza delli Liuellarj, e Ministri spieghiamo il risolutio Nostro uolere.

Esseguitasi la da Noi comandata separazione delli Livelli Leggitimi, e incontrastabili, dalli fitizj, se ue ne fossero, douranno li Livellarj nel termine di un Mese rinnouare il respettiuo Instrumento, e si dourà dal Capitano Nostro esser fatta intimare a tutti la affrancazione, da che abbia a Manifestarsi le Negligenze delli Traslati in passato, e stabilirsi il nuovo impianto all'auenire facile, e chiaro; in pena a Trasgressori di essere astretti all' (Trecà stranica:) effettiuu affrancazione immediate, e di L. 50 applicate la metà alla Cassa delle Condanne, e l'altra metà a quella delle Chiese.

L'osseruanza poi della Legge universale, che commette alli Liuellarj in ogni quinquennio la rinnouazione degli Instrumenti, non aurà mai più ad abusarsi risolutamente comandando l'obbedienza della medesima da Chiunque Liuellario, Procurator di Chiesa, Sr. Pieuano, e Ministri Stipulante sotto le più seure pene peccuniarie, ed afflitiue, che crederemo adeguate alle circostanze de tempi, e alla qualità della Ommissione, oltre la responsabilità alla Cassa delle Chiese del Capitale, che per sifatta incuria fosse perduto, o fosse in pericolo di perdersi.

E potendosi dalla esecuzione del presente Ordine Nostro ritraersi motiui d'indebito preffitto dalli Ministri in aggrauio del Suddito, che ne termini del giusto riguardiamo con paterna carità, e clemenza, noto universalmente facciamo il limitato onorario che dourà contribuirsi alla fatica, e opera del Ministro ed è da L. 6. 4 per ogni Instrumento d'impianto a senso della Tariffa; Per la rinnouazione ogni quinquennio del medesimo, se il Capitale ascende L. 100 douranno pagarsi L. 3. 2, e se il Capitale sarà di sole L. 100 o meno, non douranno, a contribuirsi che soldi trentauno per ogni rimouazione.

Appianatosi il modo che toglie le confusioni, ed emenda il pernicioso torbido del passato, dourà la presente Terminazione Nostra essere publicata ed affissa in (Stranica 4:) Barbana, e C. Nouo alli Luochi soliti in giorno Festiuo a chiara intelligenza d' ogni uno, indi registrata nel Publico Libro Terminazioni, e dalli respettiui Parocchi spiegata al tempo della Messa solenne in **Idio ma Illirico**, sicché da alcuno non possa fingersi Ignoranza. Sic man dans. In quorum.

Data dal Palazzo Nostro in Venezia li 26 Febrao 1750.

Giovanni Loredan Sig^e e Padrone di Barbanaca.

4. Agosto 1750.

Fu pubblicata la sudetta Terminazione in Idioma Illirico nella Chiesa Parocchiale di Castel Nouo da quel Sig-r Pieuano D. Francesco Mersich alla messa conventuale.

8. Settembre 1750.

Fu pubblicata la sudetta nell'Idioma Illirico nella Chiesa della B-a Vergine della Pergnana dal Reverendissimo Sig-r Pieuano Raico alla Messa Conventuale quale Sig-r Pieuano pure ex Off-o la ricceue per notificata.

14. detto.

Fu pubblicata ut supra nella Chiesa di Santa Croce dal S-r Pieuano sudetto alla Messa Conventuale in concorso di Popolo, e pure fu notificata ex offo al Procuratore delle Chiese Zupan Matte Bobanich affine.

Il Cancelliere di Barbana.

5

(Jedan arak papira, ispisan crnilom. Na vrhu četvrte stranice rubrika.)

1751. TERMIN. XCVII. Orig.

Sulla vendita dei Vini al Minuto.

(Str. 1.)

NOI GIOVANNI LOREDANO SIG.^r E PAD^{ne} DI BARBANA, C. NUOVO,
E SUOI TERRITORJ

Gli arbitry troppo avanzati, che feriscono l'Universale e massime la Povertà di queste nostre Suddite Popolazioni, espostici con esatezza dall'attuale Capnio N^{ro} in proposito della vendita delli vini alla minuta, ci fa risolvere di rattivare colla presente l'esecuzione abusata della Terminazione sesta; di aggiungere quel più che serve a maggior chiarezza dell'assoluto nostro volere; e di comandare in che che sia quella ciecca obbedienza che con spiacere rileviamo alterata per indiretti fini d'interesse dagli Benestanti e particolarmente da Persone che per il Carattere, Ministero, ed ogni altro riguardo tutelare devono il possibile vantaggio de Poveri, e perciò Terminiamo e comandiamo:

Che in primo luogo, e sopra tutto sia in ogni sua parte obbedita la citata sesta Terminazione, quale in primo Capo ordina e comanda l'elezione di Persona sicura e fedele per la vendita del Vino a minuto in Barbana; nel secondo l'obbligo ad ogni suddito di tradurre in Barbana due Barille di Vino da ogni dieci che avrà raccolto, per esser dalla riferita Persona alla minuta venduto: nel terzo prescrive pena afflittiva al Venditore del Vino a minuto l'orché ardisce di commettere fraudi; nel quarto leggesi cominata la pena di L 50 a tutti quelli, che mancassero al do — (str. 2) — vere della traduzione alla Pubblica Osteria del quantitativo Vino le aspettasse per quota, oltre quella di essere provveduto a tutte loro spese senza riguardi; nel quinto finalmente vi è l'incarico a tutti gli Abitanti in Barbana che detratta la necessaria provvigione al loro convenevole uso, e bisogno, vender debbano il Vino quando dalli Capni gli sarà fatto ordinare a que prezzj saranno limitati senza alcuna interposizione o dilazione.

Che quantumque la riferita legge abbia provveduto in ordine, e in merito a ciò tutto confluir potesse all'abbondanza, ed al sollievo possibile del Povero, ad ogni modo vi siano Persone, che a quel prezzo o di loro Capricio vender vogliono il Vino di loro Entrate in cmta al comandato, stabilimo e comandiamo, che da qui inanzi, terminata la vendita del Vino delle Pubbliche Caneve, debba esser venduto immediate quello, che per quota aspettasse alli Particolari, che dovranno dal Zupano Pozupo, e Procurator del Popolo esser presi in nota a tempi debiti, al prezzo stesso delle Caneve sud^{te}, ed il di più che abbisognasse avrà da particolari stessi a vendersi al minuto un soldo di più al Boccale per esser vino d'entrata e ne tempi ubertosi e felici, che Dio Signore li conceda,

possano Li Sud^{ti} nostri Benestanti (str. 3) all'ingrosso solamente avvantaggiarsi ne prezzi del Vino, vendendolo per altro fuori di Giurisdizione col permesso del Cap^{nio} nostro pro tempore, che dovrà rilasciarglielo Gr^{atis}, e ciò per la sicurezza che non manchi il bisogno a codeste nostre Popolazioni.

Che finalmente tanto il Venditore del Vino a minuto quanto ogni altro Sud^{to} di che condizione esser si voglia, che ardisce violare la presente Terminazione nostra, dovrà il Cap^{nio} nostro pro tempore farle irremissibilmente levare le pene cominate nella indicata Terminazione sesta, e se vi fosse alcuno Reccidivo oltre il lievo delle pene stesse, dovrà esserle formato Processo per quel gastigo sarà condegno alla colpa.

E perchè alcuno finger non possa ignoranza ordinamo la Pubblicazione della presente in giorno festivo e del maggior concorso, non che dalli rispettivi Parrochi in Chiesa alla Messa solenne, spiegata sia in Idioma Illirico (Podvukao: D. K.) a universale intelligenza. In quorum.

Data dal Palazzo Nostro in Venezia li 27 Luglio 1751.

Giovanni Loredan Sigr.^e.

(Str. 4.)

adi 12. 7 bre 1752.

Fù pubblicata la suda Terminaz. al luoco solito, molti p^{nti} ed ascoltanti.
adi 14. d^o

Fù pubblicata in idioma ilirico dal sig Pievano alla messa solenne, e spiegata a chiara cognize d'ogni uno.

6.

(Jedan arak papira. Na četvrtoj stranici rubrika:)

1751. TERMIN. XCVIII. Originale.

Sull'elezione dei Gastaldi.

(Na prvoj stranici:)

Noi Giovanni Loredan Sigr. e P.rone di Barbana, C. Novo, e suoi Territorj.

Reseci sempre mai moleste al pensiero le alterazioni, gli equivoci, e le sinistre interpretazioni date alli risoluti ordini Nostri, o in Commissioni alli Capitani pro tempore, o in Terminazioni registrate alla perpetuità dell'obbedienza, spiaceuole in ora ci è riuscito il rilleuare, che al stabilito sistema del Turno delli Gastaldi non corrisponda quello delli esatori quali fù sempre sentimento Nostro, che in pari modo succedere auessero, per quella giusta distributiva, nella quale cadaun Suddito Nostro vogliamo, cosicché l'Aggravio, e l'onesto utile portino a vicenda; col tenor perciò della presente Terminazione Nostra, prescrivemo e comandiamo:

Primo. Che fermo, ed inalterabile tutto ciò fu da Noi commesso al fu Capitano Gauardo in raporto l'elezione per Turno delli Gastaldi nelle Persone di Famiglia piú Benestanti, le quali furono in distinta Nota descritte, servendo di Norma anco innadesso la descrizione medesima, ordiniamo alli Capitani Nostri pro tempore di annualmente invigillare perchè un tal Mettudo sia da chiunque obbedito, ne possa alcun Suddito Nostro recedere nel proprio Turno di servire in pena per la prima volta di L. 50 da essergli immediate leuata, ed applicata la metà alla Cassa delle Chiese, e l'altra metà a quella delle condanne a beneficio delle Pubbliche Fabriche, e se ui fosse alcuno che insister uolesse ad'obbedire incarichiamo la pontualità del Capitano a parteciparcelo con sue lettere per quel gastigo che crederemo addatato alla ceruicosa ostinazione.

2—do. Che uariabile per Ordine della Diuina Prouidenza le Umane fortune, darsi puo che quel Suddito che in oggi è Benestante diuenga fra Poueri,

sopra tutto per le diuisioni che di frequente fannosi fra Fratelli. Uolemo perciò che ogn'anno otto giorni prima della Mutazione delle Cariche dal Capitano Nostro radunati siano li Giudici, Zuppani, e Procurator del Popolo, ed esaminata sia la soprascritta Nota, per l'effetto, che venghi depennato Chiunque incorso fosse in tale disgrazia, e sotituito quello auesse proporzionatamente migliorata sua sorte, per la ragione che uolemo che qual si sia Suddito fornito di mediocrità di sostanze in rapporto al Paese abbia ad'essere agl'altri eguagliato trattandosi massime del seruizio di Dio, e della Chiesa.

3—zo. Che essendo Nostra rissoluta intenzione che col sistema stesso delli Gastaldi Massime di S. Nicolò proceda la elezione dell'esatori; statuimo, e prescriuemo a scanso di confusioni, e sconcerti che anco questa Carica di esatore proceda per Turno in quelle persone, che stano descritte nella Citata nota degli Gastaldi, e non altrimenti, incominciar douendo nell'anno uenturo, cioè s'intenderà eletto per esatore quello che fu il primo ad intraprendere il Turno di Gastaldo di S. Nicolò, e così successiuamente d'anno in anno; ordine che in linea della più uera Giustizia, toglie per sempre li maliziosi ragiri alli più Interessati, e qualifica ad un tempo la contumacia, che uolemo in tutte le Cariche a scanso di confusioni, onde mai succeda che un Suddito due Cariche (treça stranica:) nello stesso Anno eserciti, ma tutti nelli rispettiui Turni in tutte si essercitino.

E perchè finalmente non possa da chi che sia fingersi ignoranza, dourà esser pubblicata ai luochi, e formalità solite, indi spiegata dalli Parrochi alla Messa solenne in Idioma Illirico, e registrata nel Libro Terminazioni, per l'iniuolabile osseruanza. In quorum fide ecc.

Data dal Pallazo Nostro in Venezia, li 2 Agosto 1751.

Giovanni Loredan Sigr., e Paron, etc.

Adi 12. Settembre 1751.

Fu pubblicata la sudetta Terminazione al luoco solito, molti presenti et ascoltanti.

adi 14. d-to

Fu pubblicata in Idioma Illirico dal Sigr. Piev. alla Messa solenne e spiegata a chiara inteligenza d'ogni uno.

7.

(Dva arka prošivena crnim koncem. Ispisana crnilom. Na posljednjoj stranici rubrika:)

1753 — TERMIN. XCIX. Orig. Instituzione della condotta di Medico Fisco

(Na str. 1:)

NOI GIOVANNI LOREDAN Sig-re, Padrone di Barbana, Castel Novo, e suoi Territorj.

Standoci al maggior segno a cuore tutto ciò, che con giustizia può giovare alli nostri amatissimi Sudditi, non dubitando della loro inalterabile ubbidienza per contrasegno certo del loro dovere impostogli dall'Altissimo costituentogli a Noi Soggetti e per sincera gratitudine del nostro instancabile retto pensare il loro vantaggio in adempimento del comandatoci da Dio Signore costituendoci loro Patrone, abbiamo fatto maturo riflesso alla mancanza in codeste nostre Giurisdizioni di un medico Fisco, che assista tutti nelle loro Infermità, per la quale, o non sono assistiti e mancano, o devono procurarsene da altre Giurisdizioni con Dispendio non indifferente; in conseguenza indispensabile condurne Uno, ma non eseguibile senza onesto Assegnamento, perciò deliberiamo, decretiamo, e comandiamo:

Che dal Nostro ora V. Cap^o siano chiamati alla sua presenza tutto il Capto di codesta Collegiata: tutti li Zuppani, et il Proc. del Popolo, a quali farà noto essere nostra rissoluta Volontà, che in avvenire abbia da condursi

in coteste Nostre Giurisdizioni Soggetto Medico Fisico, e dover esso avere sicuro, e ragionevole Onorario il suo decente Mantenimento onde vogliamo, che tutti sappiano da chi e quanto dovrà essere corrisposto, come e da chi eletto e quali le sue Incombenze et Oblighi, acciò da veruno venghi, ne repugnato, ne mancato, il che chiaramente esponiamo nella presente Terminazione.

Pmo. Tutti li Nominati per la comandata Contribuzione dovranno intervenire alla Ballotazione, di chi sarà proposto per, essere condotto, e questa dovrà succedere alla presenza del Nostro Cap^o, o V.-Cap^o pro tempore, che avrà debito di stabilire la giornata di tal Unione, e per la stessa rendergli tutti avvisati a dover comparire per approvare (str. 2) quello, che sarà superiore di Voti, passando la Metà, e legalizzata la di lui Approvazione in codesta Cancellaria, dovrà essere per nostro Lume a Noi la Copia spedita. Si avverte, che li Propositi prima di essere ballotati, et approvati dovranno presentare al Cap^o o V.- Cap^o Nostro pro tempore il legale loro Dottorato in Medicina, ed Attestati di averlo esercitato, e dove osercitato, il tutto per tener lontana la Frode, ed in conseguenza reso sicuro il profittevole Servizio de Suttiti in materia di tanta importanza, qual'è la Vita d'ogni uno, del che sarà responsabile il Cap^o o V.- Cap^o Nostro con l'obbligo di avvisarci l'esecuzione.

2-do. Si dovrà sempre procurare di proporre, et eleggere Soggetto, se sia possibile, capace di esercitare non solo l'impiego di Medico, ma anche di Chirurgo, e di speciale, acciò possi onestamente mantenersi, con quanto già viene contribuito ad un Chirurgo e con quanto dalla presente Terminazione viene comandato per il Medico.

3-zo. Non potendosi forse unire tutti i detti Impieghi in un solo e perchè non manchino mai tutte le dette indispensabili Inspezioni, resta comandato, che almeno due siano da uno solo eseguite, perciò si rende necessario, che sia noto distintamente l'onorario stabilito ad ogn'uno.

4-to. Dovrà il Medico Fisico avere Cento ducati da Lire Sei in Contante non in Biade, ne in altra maniera, che dovranno essere contribuiti nella Cassa delle Chiese in due Ratte eguali, la p^{ma} a S Michiele, la 2-da a Pasqua, e di Tre Mesi in Tre Mesi somministrate al Sud^o Medico, col Metodo, Ordine, Intervento di Persone et annuo Rendimento di Conto, da chi spetta, il tutto comandato per ogni Distribuzione di Soldo di detta Cassa da Replicate Terminazioni.

5-to. Detti Cento Ducati dovranno essere contribuiti dalle Persone qui subito nominate per l'onorario del Medico, ed in Contanti come si è detto di sopra. (str. 3).

Il Capitano pro tempore lire	L. 44.
Il Cancelliere pro tempore	„ 36.
Il Rev ^o Sig ^o Piovano, e Sig ⁱ Canonici ognuno	„ 80.
L. sedici, che essendo cinque formano la Summa	„ 80.
I Zuppani tutti Lire Sei per cadauno, che essendo	„ 78.
Tredici formano la Suma di	„ 6.
Il Procuratore del Popolo pro tempore	„ 36.
L'Agente pro tempore	„ 18.
Il Nodaro della Giurisdizione	„ 8.
Il Mansionario Querini	„ 6.
L'Organista	„ 6
Il Fabro del Comun	„ 6

In tutto L. 318

6-to. Non formando dette Summe, che trecento e diciotto, e volendovi Lire Duecento, e ottantadue per formare le Lire Seicento comandate, veniamo in Deliberazione di meglio impiegare il Legato qu Zup^a Ergiavaz(!) computato tre Mozza in Formento, et un Animale Vacchino, il tutto valutato per L. 180, onde queste restano stabilite per il Medico Fisico, et in tal maniera verrà meglio eseguita la Volontà del Testatore, che vuole il beneficio de Poveri, e nello stesso tempo levato il Modo alli Zuppano, e Pozuppo attuali di agravar

sua Coscienza appropriandosi il più di detto Legato, e somministrando il meno alli Poveri, come pur troppo succede.

7-mo. Unite le dette L — 180 alle altre 318 formano la Summa di L. 498. inconseguenza per compimento di L. 600. vi si ricercano ancora L. 102, le quali dovranno essere corrisposte nella seguente Maniera: (str. 4).

Dalla Cassa delle Chiese	L. 60.
Dalla Cassa delle Condanne	„ 20.
Dalla Cassa del Fontico	„ 22.
Che unite alle contribuite dalli Nominati di sopra	318.
et alle altre del Legato Ergiavaz	180.
Fanno la comandata Summa L. 600.—	

8-vo. Stabilito l'onorario del Medico Fisico, come dovrà essere corrisposto, in quali tempi somministrato al detto Medico, in qual Cassa ed in qual tempo dovrà essere contato, e finalmente da chi, al che da alcuno non si dovrà mai mancare sotto pena della nostra Disgrazia, e di quei Castighi, che a Noi si riserbiamo ogni qual volta, che dal Nostro Cap^o pro tempore, al quale risolutamente comandiamo, saremo avvisati. imponendo anche al Cancelliere dover far spiccare nel Trimestre delle Chiese, che ha debito di spedirci, in cui caderanno i tempi della Sud^{ta} Riscossione, i Nomi di chi aveva ubbidito il nostro comando, e di chi aveva mancato.

9-no. Si conferma l'onorario per il Chirurgo nella forma fino ad ora praticata, la quale perché non venghi alterata in verun tempo senza nostro preciso Ordine, inseriamo il tutto nella presente Terminazione nominatamente spiegando come, e da chi dovrà essere contribuito, acciò da tutti immancabilmente si eseguisca.

I Reverⁱ Capitulari al N^o di Cinque L. 7. 10. per cadauno in Contanti:

Ogni Zubano Staroli 2: di Formento per cadauno.

Ogni Suddito, che tiene Manzi Staroli 1: di Formento.

Ogni Suddito, che non ha Manzi, ma solamente Animali Minuti Staroli

1: segala.

(str. 5)

Ognuno, che non hà alcuna specie d'animali Staroli 1: orzo.

Dalla Cassa delle Chiese L. 62.

Dalla Cassa delle Condanne „ 49. 12.

Dalla Cassa del Fontico „ 49. 12.

X-mo. Ma perché è di giusta Convenienza, finché vive il Vecchio Chirurgo, e speciale Camilo Bravis, abbia qualche cosa per mantenersi resta comandando, che sua Vita durante goda le L. 62.; 49.12.; e 49.12 contribuite dalle dette Casse, et alla sua Morte passino in vantaggio di chi eserciterà tal Impiego, non dovendo questo principiare a goderle che solo a quel tempo.

XI-mo. Nelli Nominati, che averanno il Debito di contribuire per il Chirurgo si è esentato il Procuratore del Popolo pro tempore perché vogliamo, che abbia l'obbligo di esigere li Staroli si di Formento che di Segala, et Orzo assegnati al Chirurgo, et esso essere responsabile verso il Sud^{to}.

XII^{do}. Niente si prescrive per il Speciale, mentre non dovrà somministrare a chi si sia alcuna cosa gratis, ma bensì il tutto con onesto pagamento, dovendo il Cap^o pro tempore invigilare, che venga il bisognevole, di buona qualità e lo somministrati a prezzo ragionevole.

XIII^{zo}. Assegnato a tutti come vuole Giustizia, conveniente Onorario, si deve prescrivere le loro obbligazioni; perciò stabiliamo, che il Medico niente di più possa pretendere dalli Nominati Contribuenti, et il Chirurgo niente dal Procuratore del Popolo pro tempore, ma bensì doverli tutti assistere con amore e carità nelle loro occorrenze di malattie.

XIV^{to}. Dovrà il Medico visitare una volta gratis tutti li Sudditi, che ne avessero bisogno, ma ricercando le Infermità più visite, gli dovrà essere contribuito dall'infermo L. 1.10 per ogni (preertano: due) visita, incaricando la di lui Coscienza a meritarsi con la Carità non a praticare l'ingordigia, la-

sciando libertà a sudditi (str. 6) di ricorrere al Nostro Cap^o pro tempore quando crederessero di essere angariati, e dovrà esserli fatta giustizia.

XVto. Dovrà il Chirurgo, giusto al fino ad ora praticato, occorrendo, poner Ventose, o cavar Sangue ad ogn'uno gratis una volta all'anno, ma in caso di nuove Ventose o cavate di sangue, tutti averanno debito di pagarli L. 1.10. ogni volta, che eserciterà tale Funzione.

XVIto. Resta finalmente in tutte le sue Parti confermata la Terminazione N^o 59. formata da N^{ri} Maggiori riguardo la Condotta di Chirurgo, e Speciale, non solo per li Oblighi del Condotto per Chirurgo, che sono li stessi espressi nella presente, ma molto più per il Pagamento de Medicamenti, risserbandoci al caso il spiegar N^{ra} Volontà circa la Contribuzione delle Casse Chiese, Fontico e Condanne, a quel tempo accordata al detto Chirurgo con l'obbligo di tener anche conveniente Speciarìa- per essere ora assegnata al Giubilato Vecchio Bravis, perché desideriamo, che in un solo si unisca il Medico Fisico, Chirurgo e Speciale.

Stabilitosi dal Nostro Paterno Amore con la più matura Giustizia, e Carità, il Metodo per la Condotta di un Medico Fisico, di un Chirurgo e della Sussistenza di una speriarìa in coteste. Nostre Giurisdizioni, che da tutti si dovrà immancabilmente eseguire et ubbidire; comandiamo al Cap^o Nostro pro tempore far il tutto ubbidire, et eseguire e per levar il protestato d'ignoranza dovrà far pubblicare codesta Nostra Terminazione ai Luochi, e colle formalità solite, come pure registrarla nel Libro delle Terminazioni a perpetua Memoria, et inviolabile esecuzione in tutte le sue Parti.

Data dal N^o Palazzo di Venezia 26. Aple 1753.

Giovanni Loredan Sig^r. e Prone

adi 27. Maggio 1753. Barbana.

Fù pubblicata la sud^a Terminaz^e al luoco solito molti (str. 7) p^{nti}, et ascoltanti, e specialmente li Sig^{ri} Bernardin Capponi, e Gio: Ant^o Brauis Testij.

8.

(Jedan arak papira. Na četvrtoj stranici rubrika:)

Terminazione C. 1753. Originale.

colla quale vienne pubblicata la Tariffa ai Ministri della Giustizia sopra le rettenzioni

(Prva stranica:)

Noi Giovanni Loredan Kavalie. i Padrone di Barbana, C. Novo e suoi Territorj

Fatto da Noi serio e Maturo riflesso alla Tariffa stabilita per le Reten- zioni, che vengono praticate dalli Ministri di Corte della Nostra Giurisdizione di Barbana, e marcando la stessa, assai tenue, e non corrispodente alli pericoli, ne quali 5 (! mj. s') espongono li medesimi, motiui per cui sono stati in più incontri ritardati gli effetti di Giustizia; per il che volendo Noi, doppo aver prese le necessarie informazioni dal Vice Capitanio Nostro, con sue Lettere 18. Marzo 1753, regolare in questa parte la Tariffa sudetta, per vie più animare li suaccennati Ministri al proprio dovere; decrettando, decretiamo, e Termina- mo come segue.

Che alli Ministri predetti per le Retenzioni »ubi ingeritur pena sanguinis« debbano esser tansate da quest'Pubblico

Tansadore D. 10, da L. 6:4 l'uno val	L. 62:—
Per le dette Retenzioni non sortendo D. 5.— da L. 6:4	L. 31:—
Per le dette in qualunque altro Caso, et »ubi non ingeritur pena sanguinis« D. 4 val	L. 24:16
Per le dette, il sortendo a L. 2 (!) val	L. 12: 8
Per le dette per disobbedienza, o altro motivo in Castello	L. 3: 2

Avendo tutto ciò ordinato, e Terminato a lume dell'avvenire, et a scanso d'indebiti profitti.

Et il presente dovrà esser registrato nel Libro Terminazioni a chiara intelligenza d'ogni uno, e specialmente del mentovato Tansadore per sua direzione in simili casi sic Mandans.

Data dal Nostro Palazzo in Venezia li 25 Luglio 1753:
Giovanni Loredan Signore e Padrone.

(Jedan arak papira. Ispisana samo prva stranica, a na četvrtoj rubrika:)

Terminazione CI. — 1754. (Originale)
portante la Tariffa dei condannati alla Galera.

(Na prvoy stranici:)

Noi Giovanni Loredan Signore e Padrone di Barbana, C. Novo e suoi Territorj.

Formata da Noi una nuova Tariffa, per quello riguarda le Mercedi alli Ministri di Corte per le Rettenzioni de delinquenti, e volendo che la stessa sia in ogni sua parte eseguita, non solo per quelli Rei, che dalle Priggioni vengono liberati, e rilasciati, per li quali niente resta a dire, m'anco per quelli, che sono condannati alla Galera, sopra di che, onde evitare gl'equivoci, che potrebbero Succedere, e per norma sicura del Pubblico Tansadore rileviamo il Nostro sentimento, e Terminando Terminiamo, e Decrettiamo:

Che il Pubblico Tansadore sudetto, che sarà pro tempore nella Nostra Giurisdizione di Barbana, debba per quello solamente spetta alli Condannati alla Gallera tansare Dj. 5.— e non più, che sono L. 31.— per la Rettenzione de medesimi, et altri Dj. 5.— e non più per la condotta de Condannati stessi, quali summe vengono bonificate dal Magistratto Eccellentissimo all'Armar; dovendo poi far entrare con legal Tansa le altre L. 31.— per la Rettenzione, e Condotta con tante Cibarie, e Custodia a peso del Condannato, accioché in tal forma venghi a formare le altre L. 62.— dovute al Ministro detentore, e Conduttore, che è giusto, et onesto, o in un modo, o nell'altro il suo Rimborso.

Provedendo poi che la somma delle Cibarie possa riuscire assai esorbitante, et alterate; cosicé per levare anche in questa parte ogni equivoco, conella Tansa del Cancellier, da cui doverà essere rimborsato il Cancelliere sudetto al caso della scossione.

Sarà il presente registrato nel Libro Terminazione, e consegnata una Copia al Pubblico Tansadore per suo lume Sic Mandans.

Data dal Nostro Palazzo in Venezia 13. Marzo 1754.

Giovanni Loredan Signor e Padron.

(Str. 1:)

10.

(Jedan arak papira. Tri stranice ispisane ornilom. Na četvrtoj stranici rubrika:)

1754. TERMIN CII. Copia
Sull'instituzione del Cappellano-Curato
Cooperatore Capitolare

NOI GIOVANNI LOREDAN
Signore e P-ne di Barbana, C. Nouo e suoi Territorj.

**Approvazione
del nominato
Cooperatore
Caplare.**

Avendo li Rev-di Sig-i Capitolari della Nostra Collegiata di Barbana, come spiega il loro Memoriale e costituito annesso, deliberato a seconda delle N-re Terminazioni, d'introdurre in essa Colleg-ta un Cappellano Curato loro Cooperatore, e divenuti anche essendo ad assegnarli annualmente dodeci Ducati per cadauno di loro in tante Biade e,

Vini, che in cinque come sono, rilevano la somma di Dj 60 annui, non abbiamo Noi, che applaudire ed approvare come approviamo la massima da loro presa, con questo però, che insolidati fra essi abbi ad essere l'obbligo dell'assegnamento:

**Unione
della
Mansionaria
Querini,
Sagrestano
ed Uffizature
Bianconi alla
Mercede del
Cooperatore
Capitolare**

Riflettendosi poi dalli med-mi essere grande il sud-o per quanto a loro s'aspetta, ristretto però, e molto tenue rapporto a che deve assumere il peso dell'incarico, concludendo che la tenuità dell'emolumento certamente non lascia confidenza a buona scelta di soggetto, approviamo e condiscendiamo nel ripiego rassegnatoci di unire alli Dj 60 pred-i la Mansionaria della N. D. Querini, da Noi disponibile, il Salario di Sagrestano, e permettiamo appresso, che l'eletto Cappellano Curato supplir possa alle Uffizature del Sigr. Can-co Bianconi lontano dalla Colleg-ta per sua salute, ed incapace di esercitarla per esser cieco.

**Il curato
eletto
doura esser
presentato
al Capitano.**

Dopo tal N-ra condiscendenza prodotta dal vero zelo di Religione per la salute delle Anime dei N-ri Sudditi, che sopra tutto ci deve star a cuore, non resta per l'adempimento finale dell'ultima massima presa, se non l'elezione di soggetto capace, al che douranno prontam-te divenire li Sig-ri Capitolari. (Str. 2:)

Sarà bensì loro obbligo preciso il presentare l'eletto al N-ro Cap-nio pro tempore, perché subito ci renda intesi e C'informi con verità del soggetto acciò discender possiamo alla di lui approvazione, senza della quale invalida sarà sempre qualunque elezione, e munirlo anche di N-ro Decreto che lo inueta della sud-a Mansionaria per il tempo della di lui condotta come Cappellano curato dela Colleg-ta con li obblighi ad essa annessi; gli assegni: l'onorario del Sagrestano con li aggrauai ai quali è soggetto, e lo abiliti alle Uffizature non esercitabili dal Sig-r Can-co Bianconi, questo però solamente vita durante del d-o Sig-r Can-co.

**Ordine
di far
supplire le
Messe
eccedenti
da Sacerdote
semplice.**

Indispensabile poi si rende il dichiarare, come dichiariamo, che'essendoci noto non poter un solo religioso adempire le sud-e Uffizature e le Messe obbligate alla Mansionaria, risultando unite cinque Messe di più al Mese, sarà debito del Cappellano Curato prescelto, approvato ed investito di di obblighi, finchè tuti due saranno da lui sostenuti, che replichiamo, dipendono dalla vita del Sigr. Can-co Bianconi, il farle uffiziare le d-e cinque Messe ad un Sacerdote semplice, che non habbia la Messa sempre obbligata, e di rassegnare al Sig-r Piev-o della Colleg-ta la fede giurata dell'adempimento di Mese in Mese, la quale dal sud-o Sig-r Pievano di Trimestre in Trimestre dourà esser presentata al Cap-mo. N-ro acciò da esso sia a Noi trasmessa per giusta cautela dell'eseguito, e che la N-ra condiscendenza diretta da vero zelo di Pietà e dal bene de N-ri Sudditi, non pregiudichi la pietosa mente de Testatori, ed il vero Culto di Dio, riservandoci di dichiarare quel di più che troueremo necessario, onde abbia luoco l'elezione che Ci fosse presentata. (Str. 3:)

La presente N-ra Terminazione, unita al Memoriale e Costit-o de Sig-ri Capitolari, dourà esser registrata nel Libro Terminazioni a perpetua del metodo, che in auuenire si dourà tenere, perché mai in alcun tempo uenghi alterata una sì pia ed essenziale introduzione di Cappellano Curato nella N-ra Collegiata di Barbana come pure il tutto dourà esser

registrato nell'ultima N-ra Terminazione regolativa il governo Ecclesiastico, che deve sempre sussistere nella Sagrestia della sud-a a cognizione universale.

In quorum.

Data dal N-ro Palazzo di Venezia P-mo Aprile 1754.

Giovanni Loredan Sig-re e P-ne.

Concorda coll'Originale.

Dalla Podestaria di Barbana 30. Marzo 1861.

M. P.

Barttel, Podestà.

11.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane dvije stranice. Na četvrtoj stranici rubrika:)

1754. — TERMINAZIONE CIII. — Orig.

Contribuzione ai conduttori Fascine al Porto di Pessacco.

(Str. 1:)

Noi Giovanni Loredan Sig-re, P-rone di Barbana C. Novo, Suoi Territorj.

Per togliere qualunque Equivoco, ad'emendare que disordini, che derivarono in passato per la condotta delle Fassine al Porto di Pessacco con tenue vantaggio del Publico Condutore, rimasto in parte pregiudicato ne suoi diritti, e però volendo Noi porvi, regolato Compenso ueniamo in deliberazione di terminare, e comandare, come terminiamo, e comandiamo.

P.^{mo}. Che chiunque, si di questa, che d'aliena Giurisdizioni condurrà in auenire al Porto di Passacco Fassine da uendere, debba il proprietario di esse pagare al Condutore di detto Porto Lire due e mezza al Miaro dico L. 2.10 per sua utilità senza verun impegno al medesimo, o Suci Agenti.

2-do. Che desiderando il Proprietario delle Fassine Condotta al detto Porto, che l'Agente del Condutore suriferito collà dimostrate semprecché il medesimo volesse assumersi tal impegno, le riceua in consegna al Caricatore, misuri i Carri, paghi li Carrizadori, le faccia legare, e per fino ne faccia l'esito delle stesse, accadendo l'occasione, per quel Prezzo, che sarà stabilito dal Proprietario, dourà questo contribuire al Condutore Lire tre al Miaro dico L. 3., sodisfar la misurazione, nonché il pagamento de Carrizzi, e Legatura delle medesime.

3-zo. Qualer non sortisse l'esito delle Fassine al Conduttore o Suo Agente per li Prezzi, che fossero stabiliti dal Proprietario di quelle, siano e s'intendano sempre a disposizione, e conto del Proprietario mentouato. (Str. 2:)

4-to. Che il Conduttore, o Agente non possa pretender più di L. 2.10 al Miaro da Proprietarij, per quelle Fassine, che fossero condotte ala uendita del Porto Sud-o come nel primo Capitolo, ne più di L. 3. al Miaro adempiendo a quanto nel 2-do sta espresso, in pena d'arbitrio Nostro Risservata.

E la presente sia pubblicata, resti affissa ne Luochi soliti, e ne sia consegnata Copia al Conduttore del Porto, perché da n'uno possa fingersi ignoranza per la Sua puntuale esecuzione, come pure a perpetua memoria, dourà essere Registrata nel Libro Terminazioni. In quorum.

Data dal N-ro Pallazzo di Venezia 7 Aprile 1754.

Giovanni Loredan S-g-re e P-rone.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisana samo prva stranica. Na četvrtoj stranici rubrika:)

Terminazione CIV. — 1750. Originale

Con cui vengono proscritte le Capre.

(Na prvoj stranici:)

Noi Giovanni Loredan Signore e Padrone di Barbana
C. Novo e suoi Teritorrij.

Dalle serie applicazioni Nostre contribute, nonché sopra la ripristinazione di quel sistema, che toglie gli equivoci, e li disordini emmenda, ma sopra la conservazione in ogni tempo delle veggete piante, delli Seminati(!), e delle Erbe non indifferenti ci compariscono li danni, che inferiti vengono alla giornata dagl'Animali Caprini, che quantunque poco utili, e sempre preziosi in numero assai abbondante rileviamo esserne in codeste Giurisdizioni Nostre, e volendo possibilmente conciliato col commun bene, l'interesse, e vantaggio delle Popolazioni che riguardano con clemenza, e predilezione Paterna, venimo in deliberazione di comandando Terminare e Terminando assolutamente prescrivere.

Che riputati gl'Animali Caprini poco proficui, col venefico loro Morso massime nelle piante tenere, somamente nocivi, siano, e s'intendano in avvenire Banditi, e proibiti, onde per tale causa li prodotti non riscentino Scapiti, e in particolare li Boschi, che tanto li Pubblici, che li Privati vogliamo siano ben custoditi, onde vie(!) più confluischino all'abbondanza della Legna, e in conseguenza al commune Interesse, in pena a qualunque Suddito, che in sprezzo delle presenti Ordinazioni ardisse custodirne e mantenerne, non solo della perdita immediate degl'Animali ma di L. 100: da essergli irremissibilmente levata, oltre il dover rifondere col proprio, qualunque danno, che da simili Animali, fatto venisse.

Ma perché non mai dalla Malizia degl'Uomini, o dalla mala interpretazione della Legge possa farsi credere non voler Noi da tale divietto, che abbondino Animali; esortiamo, e comandiamo alli Sudditi Nostri il moltiplicare quanto più lo sia permesso dal potere la spezie degl'Animali Peccorini tanto utili, e necessarij al loro vito, e vestito, a tuttella de'quali veglierà sempre la Nostra Giustizia, e alli Capitani Nostri veranno sopra tutto raccomandati.

Obbediti, e secondati universalmente oggetti, che a nulla più tendono, che a riparare li Danni, e a migliorare il Patrimonio del Suddito; dovrà a chiara intelligenza d'ogn'uno essere pubblicata la presente alli Luochi, e servate le formalità solite, registrata in Libro Terminazioni, non che in giorno Festivo spiegata in Idioma Illirico (Podvukao: D. K.) dalli Parrochi alla Messa per l'inviolabile sua esecuzione.

Data dal Nostro Palazzo in Venezia 2. Marzo 1750.

Giovanni Loredan Signor e Patron.

Adi 17. Novembre 1754.

Fu la sudetta Terminazione pubblicata al luoco solito molti presenti, et ascoltanti, e specialmente Antonio Grabbar e Pave Cosgljan testij.

Il Cancelliere di Barbana

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane tri stranice. Na četvrtoj stranici rubrika:

1755. — TERMIN. CV. Orig.

Esaudisce la supplica di Bernardin
Capponi chiedente che il figlio Tomaso
venghi sostituito ne suoi Impieghi.

(Str. 1:)

Illus-mo, et Ecc-mo Sigr. Giouanni Loredan
Kr, Prencipe Pietosissimo Sapemo, e Clementissimo.

Fu onorato da S. E. Fran-co Loredan Kr di felice memoria zio degnissimo di V. E. nella Carica di Canc-e di Barbana l'anno 1714. il qm. Sigr. Andrea Tomaso Capponi Padre di me Bernardin, cui ha sostenuto sino al tempo della sua morte che segui dopo Anni 4. di suo applaudito seruigio, rimasta essendo la sua numerosa famiglia in questo Castello, la quale ha sempre uessiuto morigeratamente con diuota sudditanza. Arriuato Io suplicante Bernardin Sud-o in età auanzata, ho procurato d'impiegarmi nella Professione d'Auocato per uiuere col decoro della mia nascita, et indi beneficato ancora dalla Clem-ma Grazia di V. E. col titolo di Nodaro, e Tansadore, corrono anni 13 da che con fedeltà et onoratezza sostengo gl'Impieghi, e spero di continuare sino al fine della mia Vita, mediante la di lei uolontà; quindi è che amogliatomi il Signore mi concesse tre Figliolli maschi, il primio ch'è di nome Tomaso ariauato in età adulta, e gl'altri due di pochi Anni, e cosi pure due femine una Nubile, e l'altra Infante.

Questi mi causano cinque cordogli che atrapando (!) il natural, e suiscerato amore che per loro nutriscono, mi feriscono l'animo, e mi affligono lo spirito, motiuo forse per il quale m'atrouo di frequente assalito da mortali malatie, et in seguito da quotidiane indisposizioni di Corpo.

Perché li miei Impieghi stentatamente supliscono al sustenimento delli miei teneri Figli, non mi ha dato il modo d'auantagliarli con beni di fortuna per lasciarli dopo la mia morte in stato di mantenersi del necessario alimento; E l'impossibilità di poter mandar li due 2-di Figli alle scuole in alieni Paesi per esser in questo priui di Precettore! Queste due riflessioni m'affligono più (Str. 2:) d'ogn'altra, e specialmente la 2-da perché la loro ciuile nascita, non li permete d'esercitare arti mecaniche, né di conforto altro Io ho, che le uiue speranze nella Paterna Carità di V. E. che confido non uorrà col solito dell'esimia Clemenza far perire si fedel sua suddita Famiglia, ma aui respirarla con caritateuoli beneficenze, cui desiderando seguitare la buona idea delli suoi Defonti, e del suo Genitore, si protesta di morire più tosto di quelloché abbandonare in qual si sia tempo la uera Patria, e l'adorato suo P-npe. Le mie Croniche indisposizioni ricercano permanentemente aiuto d'altra Persona che adempisca alli miei Impieghi, massime per la mia curta uista, cagionata forse dalle continue malatie. Giacché il sommo Motore mi concesse il figlio Seniore d'ottimi costumi, e di passabili talenti, passato anche alla Creazione di Nodaro nel rispetabile Colleggio di Capodistria, questo capace sarebbe di suplire alli detti Impieghi, se sostituito uenisse in mie uezzi dalla sempre mai decantata autorità, e Pietà dell E. V. o in caso d'impotenza o in caso della mia morte.

Genuflesso col mio mezzo anch'esso Tomaso mio Figlio ne impetra d'essere per puro atto di Carità esaudito per potersi alimentare con li poueri Frat-teli, in merito anche alla cognizione, e total pratica delli sudditi, da quali uiene amato, per la lingua Illirica naturale (Podvukao: D. K.), per la Seruitù che per Anni quattro, e mezzo presta nell'off-o di questa Cancelleria, doue tuttauia dall E. V. uiene benignamente tolerato. (Str. 3:)

In uista a queste mie esposte necessità, et afflicioni, spero che V. E. si comouerà a Pietà, e degnerà accordarmi tal grazia, con la quale uerrà imparte per ora tanto consolarmi, e darà sempre più feruore al detto mio figlio di gloriarsi d'essere Umil-mo suo seruo, suddito, e beneficato dal suo Sourano conforme l'Auo, e Genitore, quale con la Famiglia tutta, non cesserà mai di porgere incessanti(!) Preci all Altissimo per la lunga di Lei conseruazione et esaltazione sempre mag-e della ser-ma Casa, con che attendendo ad aperte bracia il Clem-mo sospirato Indulto, col più profondo atto d'umiltà, gli bac-cio la Ven-ta Porpora. Grazie.

(Drugim rkpsom!) Adi p-mo Lug-o 1755.

Fu p-ntata all Illmo Sr Cap-o dal Sr Bernardin Capponi insto sia ac-
compagnata a S. E. P-rone.

3. d-o.

Fu umigliata con Lett-e de di 3 Lug-o 1755 del No. 50
adi 29. Agosto 1755.

Con venerato decreto di S. E. Kr. Giovanni Loredan fu esaudita
la p-nte supplica che fu registrata in Libro Terminazioni,

Girolamo Manzioli — Canc.-e in fede

14.

(Jedan anak papira, ispisan na 1, 2 str a na 4:)

TERMINAZIONE CVI. 1755. (Originale)

(Str. 1:)

Noi Giovanni Loredan Sg-re et assoluto Prone di Barbana,
C. Novo e suoi Territorj.

Stabiliti per N^{ro} Comando espresso in Lettere 14 Xbre 1754. N^o 34. gli
estratti de debitori Livellarj delle Chiese di Barbana, e C. Novo, per conto de
debiti vecchi da loro Preattori(!), o da loro stessi incontratti per Amministrazio-
ni di Gastaldie, esattorie, e Sovenzioni di Biade, e vini, furono anco dal Capo
N^{ro} con Lettere 15. Marzo 1755. N^o 43 a Noi rassegnati per l'ulteriori Delibera-
zioni.

Fatto però serio e maturo esame s^a la materia, di cui si tratta unifor-
mandosi al caricatevole(!) Indulto accordato ad altri Debitori Livellarj e per
dar fine finalmente, e por freno, e buon Sistema alli disordini, confusioni, et
equivoci sino ad ora corse(!) sopra li Libri delle Chiese suddette, veniamo in
deliberazione di spiegare N^{ro} Sentimento.

Che siano per puro atto di Carità, e Clemenza, quale non dovrà passare
in esempio bonificati per questa volta tanto ad ogn'uno de Sudditi descritti
negl'estratti sudetti di Barbana, e C. Novo, tutti li Procorsi(!) pagati si di
Soldo, che di Biade in diffalco de rispettivi Capitali Livellarj dal giorno della
Stipulazione dell'Instrumento di Livello sino in pnte, che s'intenderà nullo
e di nium Valore.

Che girati li medesimi Procorsi in sconto, come sopra, siano tenuti, et
obbligati senza alcuna alterazione, o proroga ad affrancare il restante Capitale,
o con Cessione de beni, o in altro modo nel periodo di un anno, che terminerà
il giorno di S. Martino 11. Novembre 1756. — il quale spirato saranno im-
mediatamente decaduti dalla Grazia, et astretti colle vie piu rigorose all'Ef-
francazione(!) intiera del Capitale descritto nell'Istromento, coll'Intromissione
de Beni ipoteccati senza mai poter sparare alcuna Bonificazione, o diffalco
de prò pagati, restando incaricato il Cancelliere di così eseguire in pena della
privazione del Carico.

Perché poi per l'avvenire non succedino simili diffetti ne Gastaldi, et
esatori, ceh devono esser soggetti a senso di tante Terminazioni, che hanno
preveduto, e proveduto in principalità al pagamento del Debito annotato nel
Libreto, che gli viene consegnato annualmente dal Cancelliere non derogando
in minima parte alle dette Terminazioni, che dovranno sempre riportare la loro
inviolabile osservanza, Comandiamo risolutamente in aggiunta, che dall'Anno
1745: sino 1754 (str. 2:) e così succesivamente di anno in anno siano astretti li
Gastaldi, et esatori diffettivi al Saldo intiero del loro Debito in pena di esser
Rettenti, Metodo, che vogliamo senza alcuna risserva sia immancabilmente fat-
to eseguire dal Cap-o Nostro sotto Debito di Sacramento, trattandosi de Luochi
Pij alla solla Nostra Pietà, et attenzione raccomandati, e che certamente non
intendiamo in minima parte pregiudicare per giungere una volta a quella Meta
tanto desiderata, che le Rendite ecclesiastiche delle Nostre Signorie siano
maneggiate con quella pontualità, e Zelo dovuto. — La presente sarà pub-

blicata, e registrata nel Libro Terminazioni, perché possa riportare la sua inviolabile esecuzione in ogni, e cadauna parte. sic mandans. ecc.

4. Agosto 1750.

Fu pubblicata la suddetta Terminazione in Idioma Illirico nella Chiesa Parocchiale di Castel Nouo da quel Sig^r Pieuano D. Francesco Nersich alla Messa conuentuale.

8. 7-bre 1750.

Fu pubblicata la sud-a nell'Idioma Illirico nella Chiesa della B. Vergine della Porgnana dal Re-d-mo Sig^r Pieu-o Raico alla Messa Conuentuale quale Sig^r. Pieuano pure ex off-o la riceue per notificata.

14. d-o.

Fu pubblicata ut s-a nella Chiesa di Santa Croce dal Sr. Pieuano sud-o alla Messa Conuentuale in concorso di Popolo, e pure fu notificata ex off-o al Proc-re delle Chiese Zup-n Matte Bebanich affine... (sic!)

Il Canc-e di Barbana.

15.

(Dvanaest listova papira ispisanih crnilom osim 23 i 24 stranice. Naknadna paginacija olovkom. Na 24 stranici rubrika:)

TERMINAZIONE CVII Copia

Regolamento pel Foro Civil e Criminal di Barbana con cui si attiva una nuova Tariffa delle Sportuale spettanti al Capitano, Cancelliere, Cavalier di Corte ed Avvocati.

(Strana 1:) Term. CVII.

NOI GIOVANNI LOREDAN Kr. et assoluto Patrone di Barbana, Castelnuovo e suoi Territorj

Applicando con indefessa attenzione al paterno nostro zelo agli riguardi del comun bene de nostri Sudditi, siamo venuti in deliberazione, per levare gl equivoci, et abusi fino ad ora corsi, di triformare, e regolare le Tariffe vecchie, si Civili che Criminali della Cancelleria delle suddette Nostre Giurisdizioni, e stessamente quelli per li Avvocati terrieri e forastieri, e tutto ciò spetta al Capitano Nostro per ragione di Sportule.

Estese perciò a norma de Nostri Comandi le Tariffe medeme, con alcune regole descritte in queste, comandiamo in risoluta forma, che di qui innanzi siano da chiunque al ministero a tenere delle stese rascosse(!) le rispettive mercedi senza alterazione di sorte alcuna, e non altrimenti, volendo Noi, che solo la presente riforma, abbia luoco, e riporti la sua ferma, e puntuale esecuzione in ogni e cadauna sua parte, cassando et abolindo le Tariffe vecchie come fatte non fossero, salva però la consuetudine in quello non fosse stato in cadauna delle accennate Tariffe provveduto.

Il Pubblico Tansadore non dovrà tansare di piú di quello resta stabilito nelle Tariffe suddette in pena di Dj. 25-applicabili alla Cassa delle Condanne obbligato a scrivere le Tanse Criminali in fine de Processi con suo giuramento a cauzione di chi vorrà estrarne la Copia.

Li Cancellieri pro tempore, qualunque Carta, Copia od altro dovranno far tansare dal Tansadore, quale dovrà avere per sua mercede Soldi uno per Lira, giusta il solito.

La presente con l'estesa delle Tariffe, e regole da **(stranica druga)** osservarsi dovnaà esser pubblicata a cognizione universale tanto in Barbana, che a C. Novo, e registrata nel Libro Terminazioni a lume e per regola certa dell'avvenire. Sic mandans.

Data dal Nostro Palazzo in Venezia li 2 settembre 1755.

GIOVANNI LOREDAN Signore e Patrone

TARIFFA

della Cancellaria di Barbana e Castel-Novo
Giurisdizioni di S. E. Giovanni Loredan Kr. Signore e Patrone.

Per il Cancelliere nel Civile

Per ogni Citazione avanti S. E. Patrone	L. —: 2
Per Copia della detta	„ —: 2
Per ogni altra Citazione	„ —: 1
Per Copia delle dette	„ —: 2
Per ogni Citazione de mandato	„ —: 2
Per ogni termine	„ —: 1
Per presentazion di Carta concernenti la Causa	„ —: 4
Per produzion d'ogni Scrittura	(sic!) —: 4
Per produzion d'ogni Scrittura capitolata	„ —: 8
Per ogni atto d'admissione estragiudiziale	„ —: 4
Per produzion de Testimonj	„ —: 4
Per produzion d'Interrogatorj	„ —: 4
Per ogni Esame de Testimonj senza Interrogatorj	„ —: 6
Per ogni Esame de Testimonj con Interrogatorj	„ —: 8
Per registro d'ogni Scrittura in Processo per facciata	„ —: 3
Per intimazione d'ogni scrittura	„ —: 4
Per nota di citazione de Testimonj	„ —: 4
Per ogni Decreto estragiudiziale in Processo	„ —: 4
Per ogni Decreto estragiudiziale in Processo	„ —: 4
Per ogni Decreto Giudiziale in Processo	„ —: 8
Per Copia di detti Decreti	„ —: 4
Per l'opposizion a Testimonj	„ —: 4
Per l'estesa d'ogni Atto in Giudizio, e fuori di Giudizio	„ —: 4
Per copia del medesimo	„ —: 4
Per ogni Atto interlocutorio	„ —: 4
Per ogni Sentenza definitiva fino a L. 10	„ —: 4
Da L. 10 fino a L. 25	„ —: 10
Da L. 25 fino a L. 100	„ —: 16
E per ogni Desena d'ogni summa	„ —: 4
E il simile per ogni Sentenza volontaria	„ —: 4
Per stridar di Sentenza absente	„ —: 4
Per appellazion d'ogni Sentenza	„ —: 4
Per Copia di Sentenza sino a L. 10	„ —: 4
Da L. 10 sino a L. 25	„ —: 6
Da L. 100 in sù	„ —: 10
Per lettura di Processo fino a carte 10	„ —: 4
Da carte 10. fino a carte 20	„ —: 8
Da Carte 20 in sù	„ 3: 2
Per nota d'ogni protesto	„ —: 4
Per nota d'ogni sequestro	„ —: 4
Per ogni lettera di citazione ad istanza delle Parte	„ —: 8
Per nota d'ogni intimazione	„ —: 4
Per ogni mandato con la relazione	„ —: 12
Per ogni legalità	„ —: 6
Per Licenza d'ogni estrazione fino al valor di L. 100	„ —: 12
Da L. 100 in sù per ogni summa	„ 1: 4
Per facitura d'ogni Istromento, o Permuta fino a L. 100, ogni L.	„ —: 1
Da L. 100 in sù per ogni summa	„ 6: 4
Per la pubblicazion del medesimo	„ —: 4
Per la Strada fatta dentro la Giurisdizione per la facitura d'Instromenti e d'ogni altro Contratto	„ 3: 2

(stranica 4)

Per Copia d'ogni Istromento	„	1: 4
Per ogni Testamento fino Dj. 100	„	6: 4
Dalli Dj. 100 fino ad ogni summa	„	12: 8
Per ogni Codicillo, o rinovazione di Testamento	„	6: 4
Per Copia d'ogni Testamento o Codicillo	„	1: 4
Per ogni Testamento rilevato per viam breviarj con l'Esame de Testimonj, Atti, Decreto, et altro	„	8: —
Per Copia del detto	„	1: 4
Per pubblicazione d'ogni Testamento	„	1: 4
Per notizia d'ogni scrittura et altro	„	—: 4
Per ogni Contratto Nuziale	„	6: 4
Per Copia del sudetto	„	1: 4
Per ogni inventario di Dj. 10	„	1: 16
Da Dj. 10 fino a Dj. 50	„	3: 2
Da Dj. 50 fino a Dj. 200	„	6: 4
Da Dj. 200 fino ad ogni summa	„	12: 8
Per Copia d'Inventario fino a Dj. 10	„	1: 4
Da Dj. 10 fino a Dj. 50	„	1: 11
Da Dj. 50 fino a Dj. 200	„	3: 2
Da Dj. 200 fino ad ogni summa	„	6: 4
Per la Strada in Giurisdizione per la facitura di detti Inventarj	„	3: 2
Per ogni Compromesso per parte	„	—: 4
Per ogni Sentenza Arbitraria fino a Dj. 50	„	1: 11
Da Dj. 50 fino a Dj. 100	„	3: 2
Da Dj. 100 ad ogni summa	„	6: 4
Per Decreto di detta Sentenza con il giuramento de Arbitri	„	1: 11
Per Copia di dette Sentenze Arbitrarie, con Compromesso et Atti susseguenti	„	1: 4
Per nota dell'Erbatico	„	—: 8
Per Copia dello stesso di tutto l'anno	„	6: 4

(stranica 5)

Per nota d'ogni tenuta, o Intromission de Beni, e Animali	„	—: 4
Per nota d'ogni Incanto	„	—: 4
Per deliberazion de Beni ed Animali fino a L. 25	„	—: 4
E da L. 25 sino ad ogni summa Sol. 1 per Lima	„	—: 1
Per nota d'ogni Pegno	„	—: 4
Per nota d'ogni Incanto	„	—: 4
Per deliberazion di Pegno fino a L. 25	„	—: 4
E da L. 25 fino ad ogni summa Sol. 1 per Lira	„	—: 1
Per lievo d'ogni Pegno	„	—: 4
Per ogni contradizione fatta dalla Parte	„	—: 4
Per notizia della detta	„	—: 4
Per Copia d'ogni deliberazione di tenuta, o Pegno cogl' Atti antecedenti	„	—: 16
Per ogni nota di grida ad istanza della Parte	„	—: 4
Per ogni nota di Bollo	„	—: 4
Per ogni Atto di Procura	„	1: 4
Per Copia del medesimo	„	—: 12
Per Copia d'ogni scrittura Civile	„	—: 12
Per Copia d'ogni Mandato con la Relazione	„	—: 4
Per ogni Carta di Copia di Processetto, e di Carte presentate dalle Parti animo rehabendi	„	—: 4
Per ogni Carta di Copia di Processetto, e di Carte presentate dalle Parti animo rehabendi	„	—: 4
Per ogni Decreto di tutela, Cura od altro	„	1: 11
Per ogni Scritto di Socceda d'Animali	„	1: 4

Per Copia dello stesso	„	—: 12
Per ogni Scrittura d’Affittanza	„	1: 4
Per ogni altra scrittura d’accordo, od altro	„	3: 2
Per ogni altra Scrittura capitolata	„	3: 2
Per Copia di dette Scritture o capitolati	L.	—: 16
Per ogni costituito	„	—: 4
Per Copia del medesimo	„	—: 4
Per ogni deposito in Offitio per realdizione di sentenze o ricupero di Pegni	„	—: 4

(strana 6)

Per lievo del medesimo	„	—: 4
Per ogni altro deposito per esser custodito a cauzione della parte	„	—: 8
Per lievo del medesimo	„	—: 8
Per Copia di detti depositi	„	—: 8
Per la cerca d’Instrumenti, Testamenti, Contratti, Carte Civili od altro dopo 10 anni fino ai 20 senza la Copia	„	1: 4
Dag’anni 20 sino ai 40	„	1: 11
Dagli anni 40 in sù, metà delle quali cerche ai Coadjutori	„	3: 2
Per ogni Attestato di Carico di Barche	„	1: 4
Per ogni altro Attestato a Paesani	„	—: 8
Per ogni Fede, Passaporto, od Attestazione	„	1: 4
Per ogni Stima de danni dati colla(!) Copia	„	—: 4
Per ogni altra Stima di Case, Stabili, Mobili, Animali, colla Copia	„	—: 8
Per ogni sopraluoco in Barbana	„	3: 2
Per ogni sopraluoco in Giurisdizione	„	6: 4
Per registro di Lettere di S. E. Patrone	„	1: 11
Per copia delle medesime	„	—: 12
Per ogni Decreto interlocutorio del Giudice. Deleg. di S. E.	„	—: 8
Per ogni Decreto definitivo del medesimo	„	6: 4
Per Decreto d’Investitura de Beni Comunali ai Sudditi	„	6: 4
Per Copia del medesimo	„	1: 4
Per ogni Copia di Supplica a S. E. Patrone	„	—: 16
Per Copia d’ogni Supplica all’Illmo Signor Capitano	„	—: 12
Per Decretazione d’Instrumenti, Donazioni od altri Atti Notarili	„	3: 2
Per Copia di detta Decretazione	„	—: 12
Per ogni Lettera d’offitio a S. E. Patrone ad instantiam Partis	„	—: 12
Per ogni Copia di Terminazione di S. E. Patrone	„	1: 4
Per ogni Informazione sopra Supplica della Parte fatta dall’Offitio a S. E. Patrone	„	3: 2
Per Sentenza a Legge	„	6: 4
Per Sentenza a Legge	„	1: 4
E trattandosi di summa, come nelle altre Sentenze P. A. e volontarie a soldi quattro per desena	„	—: 4

(strana 7)

Per possesso de Beni giudicati con Atti a Legge	„	6: 4
Per ogni Istrumento di Transazione	„	3: 2
Per ogni Istrumento di Pace	„	6: 4
Per Copia di detti Istrumenti	„	1: 4
Per Copia di Stridor e Sentenza a Legge	„	1: 11
Per ogni Donazion da L. 10 sino a L. 100 per ogni L.	„	—: 1
Per donazion d’ogni summa	„	6: 4
Per copia di dette Donazioni	„	1: 4
Per nota d’ogni stimadore	„	—: 4
Per nota d’ogni guardiano d’Uve	„	—: 4
Per nota d’ogni pretesa fino a L. 10	„	—: 4

Da L. 10 fino a L. 50	„	—: 8
Da L. 50 fino ad ogni summa	„	—: 12
Per Copia d'ognuna di dette pretese	„	—: 4
Per produzion di Supplica per rilevazion de Capitali ad perpetuam memoriam	„	—: 4
Per Atto d'admissione	„	—: 4
Per esame di cadaun Testimonio prodotto	„	1: —
Per Copia di tutti li suoi Atti	„	1: 11
Per ogni Incanto delle Peschiere	„	—: 8
Per deliberazion delle medesime	„	6: 4
Per Copia della deliberazion, et incanti delle suddette	„	3: 2
Per ogni Incanto della Decima degl'Agnelli	„	—: 8
Per deliberazion del medesimo	„	6: 4
Per Copia del medesimo	„	3: 2
Per ogni Proclama ad Instanza degl'Abbocatori delle Peschiere e Decime	„	1: 4
Per ogni Copia del medesimo	„	—: 12
Per l'elezione del Zuppano di Barbana	„	1: 4
Per l'elezione del Zuppano di Castel-Novo	„	1: 4
Per l'elezione di Pozuppo di Barbana	„	1: 4
Per l'elezione del Pozuppo di Castel-Novo	„	1: 4

(strana 8)

Per l'elezione d'ogni Giudice col possesso	„	6: 4
Per l'elezione del Procurator del Popolo	„	1: 4
Per l'elezione di Camarlengo	„	1: 4
Per l'elezione dell'Organista per un'anno	„	3: 2
Per l'elezione dello stesso per tre anni	„	6: 4
Per l'elezione del Chirurgo	„	3: 2
Per l'elezion del Fabro del Comun	„	1: 4
Per nota delle Marche	„	3: 2
Per Nota della Caratada	„	6: 4
Per Nota d'ogni Concorrente a Canonicato o Pieve	„	1: 4
Per l'elezione d'ogni Canonico o Pievano	„	6: 4
Per Lettere che si scrive al Prelato	„	1: 4
Per il Possesso temporale	„	6: 4
Per ogni presentation di Scrittura, Contratti, Ricevute, Testa- menti, od altro, in Atti di Nodaro, e che da lui non sia scrit- to, ma fatto dalle Parti	„	3: 2
Per copia di ognuno dei suddetti Atti	„	1: 4
Per Nota legale d'ogni divisione che si farà trà fratelli germani, od altri	„	1: 11
Per ogni apertura di Cedole Testamentarie, bollate e presentate in Atti del Nodaro	„	1: 11
Per ogni possesso di Beni intramessi per Sentenze P. A. o absentì	„	1: 4
Per mandato di possesso ad ogni uno dei debitori ai quali fossero stati intramessi Beni Stabili	„	—: 12
Per ogni ricevuta o presentatione di Lettere ad Instanza delle Parti	„	—: 4
Per cadaun Atto di Pieggiaria	„	—: 8
Per cadaun Proclama ad Instanza della Parte	„	1: 4
Per ogni giuramento prestato dalla Parte colla notizia	„	—: 8
Per ogni comparsa per ripudio di Eredità	„	—: 8
Per ogni assicurazion, o pagamento di Dote	„	1: 11

(str. 9)

Per ogni Proclama ad Instanza del Conduktor del Porto di Pes- sacco	„	1: 4
Per ogni Copia del medesimo	„	—: 12

Per ogni Nota Dotale di vesti Muliebri, o altri Mobili	„	1: 11
Per copia della detta Nota	„	—: 12
Per Fede di qualunque sorta fatta dal Nodaro o Cancelliere	„	1: 4
Per ogni cassazion o taglio di qualunque Contratto	„	1: 4
Per rattificazion fatta dalla Parte d'ogni Istrumento, Contratto, ecc.	„	—: 12
Per ogni restituzion di Carte prodotte in Causa dalle Parti animo reabendi	„	—: 4
Per ogni Copia di Tansa si Civile, che Criminale	„	—: 4
Per ogni Affittanza di Beni delle Chiese	„	1: 4
Per copia delle stesse	„	1: 3
Per ogni relazion di fermo d'Animali ritrovati in Prostimio di Gradischie, o luoghi proibiti, fatta dal Cavalier di Corte	„	—: 4
Per Nota d'ogni lievo d'uno o più animali, fatta dal suddetto a cadaun debitore ad istanza della Parte Data dal Nostro Palazzo in Venezia li 2 settembre 1755. Giovanni Loredan Signore e Patrone	„	—: 4

TARIFFA

della Cancellaria di Barbana e Castelnovo

Per il Cancelliere nel Criminale:

Per denunzia, o querella de Zuppani, od altri Indolenti	L.	—: 4
Per inquisizione d'ogni inquisito	„	1: 4
Per ciascun Atto d'admission, od altro	„	—: 4
Per ogni Ordine in Processo	„	—: 4
Per ogni annotazione in Processo	„	—: 4
Per visione de Cadaveri in Barbana	„	3: 2
(str. 10)		
Al Chirurgo per detta Visione	„	3: 2
Per detta fuori di Barbana	„	6: 4
Al Chirurgo per detta Visione	(sic)	
Per ogni altra Visione di Rottura, incendio, o altro in Barbana	„	3: 2
Per detta fuori di Barbana	„	8: 2
Per l'estesa di dette Visioni in Processo	„	—: 12
Per l'estesa di Visione dell'Ostetrica di Giovane deflorata	„	1: 11
All'Ostetrica per detta Visione	„	6: 4
Per mandato di Citazione ad ogni Testimonio, si in difesa, che ad offesa	„	—: 4
Per nota d'ogni relazione di Testimonio	„	—: 4
Per ogni esame di Testimonio ad offesa in Offitio	„	—: 10
Per detta fuori d'Offitio in Giurisdizione senza cavalcata	„	1: —
Per registro in Processo d'ogni Temminazione di S. E. Patrone	L.	1: 4
Per lettere di partecipazion d'Omicidj, o altri casi a S. E. Patrone con il registro in Processo	„	3: 2
Per ogni altra lettera in Criminale a S. E. Patrone	„	1: 11
Per registro d'ogni Lettera, di S. E. in risposta	„	1: 11
Per ogni cavalcata in Giurisdizione, non compresi li Esami	„	6: 4
Per ogni cavalcata fuori di Giurisdizione	„	12: 8
Per presentazion d'ogni Denunzia di Chirurgo sopra Feriti, o altro	„	—: 4
Al Chirurgo per ogni Denunzia, o Fede	„	3: 2
Per costituito di un Offeso Principale in Barbana	„	3: 2
Per detto fuori di Barbana	„	6: 4

Per costituito di parenti d'Offesi in Barbana	„	1: 11
Per detti fuori di Barbana	„	3: 2
Per ogni decreto di retenzione sortita per ogni reo	„	6: 4
E non sortendo	„	1: 11
Al Cavalier, od altri per mandato di retenzione	„	—: 12
Per nota della relazione di cadaun reo retento	„	—: 4
Per presentazion di supplica per salvo-condotto, con Decreto di admissione e pubblicazione del medesimo concesso da S. E. Patrone per ogni Reo	„	6: 4
Per Copia di tutti li sudetti Atti	„	3: 2
Per Decreto deliberativo per cadaun Reo	„	1: 4
Per mandato a legittima difesa per cadaun Reo	„	—: 12
Per mandato ad informandum per cadaun Reo	„	—: 16

(Strana 11)

Per nota dell'intimazion di detti mandati	„	—: 4
Per mandato ad carcere per cadaun Reo	„	1: 4
Per Proclama d'ogni Reo con la pubblicazione	„	1: 4
Per copia del Proclama per cadaun Reo	„	—: 12
Per presentazion d'ogni Reo sopra il mandato ad informandum	„	3: 2
Per costituito del medesimo	„	3: 2
Per presentazion d'ogni reo sopra Proclama o mandato ad Carcere	„	6: 4
Per ogni costituito di cadaun presentato	„	3: 2
Per costituito de Rei retenti de plano	„	1: 11
Per ogni costituito coll'Opposizion per cadaun Reo retento	„	3: 2
Per ogni lettera Credenziale, o Citatoria in Processo col suo registro	„	—: 12
Per ogni giorno di termine ricercato dal Reo per presentarsi o praticar sue difese, soldi 1 al giorno	L.	—: 1
Per securtà o Pieggiaria de redeundo per cadaun Reo	„	—: 8
Per Decreto d'admission di detta Pieggaria	„	—: 8
Per ogni stridore che il Reo si riduca sotto chiavi, o in presentazione in caso che il Pieggio mancasse di presentarlo, compreso il registro e pubblicazione	„	1: 4
Per Visione del Chirurgo ovvero dell'Ostetrica, a Reo o Rea che devon esser torturati	„	3: 2
Per estesa di detta Visione in Processo	„	1: 11
Per costituito alla tortura di cadaun Reo	„	6: 4
Per costituito con confronto di cadaun Reo	„	6: 4
Per costituito con confronti tra il reo e Testimoni	„	3: 2
Per ogni remozione della Parte offesa	„	3: 2
Per intimazione di difese con mandato	„	—: 8
Per presentazione di difesa, o di qualunque carta in Processo per cadauna carta	„	—: 4
Per notizia di difese con mandato in forma alla Parte indolente, cioè per cadaun indolente	„	—: 8
Per ogni notizia con stridor della difesa de Rei, del Costituito opposizionale, e dell'allegazione a voce o in scritto	„	1: 4
Per ogni testimonio a difesa quando il Reo e citato a legittima difesa, ovvero ad informandum	„	—: 10

(Strana 12)

Per ogni Testimonio a difesa quando il Reo e Citato alle carceri, ovvero sia retento	„	1: —
In Giurisdizione, ossia fuori di Barbana in ogni caso senza cavalcata	„	1: —
Per ogni intimazione d'allegazione a voce o in iscritto con mandato in forma per cadaun Reo, od indolente	„	—: 8
Per presentazion d'ogni allegazione in scrittuta	„	—: 8

Per ogni Carta copiata di Processo di righe 18. con carattere buono, e di parole 5 per riga a Soldi 8 per carta	„ —: 8
Per lettura di Processo in Allegazione vocale, in casi lievi a difesa de Rei	„ 3: 2
Per detta in controdifesa fatta dalla Parte indolente	„ 3: 2
Per detta in casi gravi a difesa de Rei	„ 6: 4
Per detta in controdifesa fatta dalla parte indolente	„ 6: 4
E senza allegazione in ogni caso soldi 2 per carta	L. —: 2
Per rinunzia personale di ogni reo	„ 1: 11
Per mandato di relaxetur in casi gravi per ogni reo	„ 3: 2
Per detto in casi lievi	„ 1: 11
Per ogni Sentenza pecuniaria fino a L. 50 ogni reo Sol. 1 per Lira	„ —: 1
Per ogni summa	„ 3: 2
Per ogni sentenza di Pronunc. in ogni caso, per cadaun Reo	„ 3: 2
Per ogni Sentenza di libera assoluzione per ogni Reo	„ 3: 2
Per ogni Sentenza di Galera meno d'anni 10, Bando a tempo prigione per cadaun Reo	„ 3: 2
Per Copia d'ognuna delle dette Sentenze per cadaun Reo	„ 1: 11
Per ogni Sentenza di Gallera d'anni 10, Morte, o Bando definitivo per cadaun Reo	„ 6: 4
Per copia di dette Sentenze per cadaun Reo	„ 3: 2
Per Copia d'ogni Sentenza pecuniaria, per cadaun Reo	„ 1: 4
Per registro in Raspa d'ogni Sentenza pecuniaria per ogni Reo	„ —: 12
Per pubblicazione in Arringo di detta Sentenza per cadaun Reo	„ —: 10
Per registro in Raspa d'ogni Sentenza di pronunc. o libera assoluzione cadaun Reo	„ 1: 4
Per la pubblicazione in Arringo di dette Sentenze cadaun Reo	„ 1: 4
Per registro in Raspa di cadauna Sentenza di Gallera meno d'anni 10, Bando a tempo o prigione per ogni Reo	„ 1: 4
(strana 13)	
Per pubblicazione d'ognuna delle dette Sentenze per cadaun Reo	„ 1: 4
Per registro in Raspa di Sentenza di Gallera d'anni 10, Morte o Bando definitivi per cadaun Reo	„ 3: 2
Per la pubblicazione d'ognuna delle dette Sentenze per cadaun Reo	„ 1: 11
Per ogni Decreto di non procedatur, in casi lievi, cadaun Reo	„ 1: 11
Per detto in casi gravi cadaun Reo	„ 3: 2
Per registro in Raspa in casi lievi, per cadaun Reo	„ —: 12
Per la pubblicazione in Arringo per cadaun Reo	„ —: 10
Per registro in Raspa in casi gravi, cadaun Reo	„ 1: 4
Per la pubblicazione in Arringo, per cadaun Reo	„ 1: 4
Per presentazione d'ogni grazia di realdiz. di S. E. Patrone per bando a tempo	„ —: 8
Per detta di bando perpetuo, cadaun bandito	„ —: 12
Per liberazion di bandi a tempo per cadaun Reo	„ 6: 4
Per liberazion di bando perpetuo per cadaun bandito	„ 30: —
Per depennazion in Raspa di cadaun Reo condannato pecuniarmente	„ 1: 4
Per depennazion in Raspa di Cadaun Reo bandito a tempo	„ 1: 11
Per accompagnamento di Supplica con cui viene ricercata realdizione a cadaun bando con informazione a S. E. Patrone	„ 12: 8
Per ogni Decreto di liberazione di bando con alternativa pecuniaria per cadauno Reo	„ 6: 4
Per ogni Lettera d'accompagnamento de Condannati al Magistrato Eccellentissimo all'Armar	„ 1: 11
Per detta a S. E. Patrone	„ 1: 11
Per Registro di cadauna delle dette Lettere	„ 1: 4
Per ogni amonizione personale a Reo retento, o Presentato	„ —: 8

Per ogni reorganizzazion fatta da Testimonj d'un Reo, ovvero cosa rubata	„ —: 10
Per ogni Decreto d'impunità	„ 1: 4
Per ogni Proclama d'impunità	„ 1: 4
Per ogni Tansa di cadaun Processo si Civile, che Criminale tanto in autentico come in Copia, e d'ogni altra sorte di Tansa abbia il Pubblico Tansador Nostro soldi uno per L.	„ —: 1

(strana 14)

REGOLE

da osservarsi dal Cancellier e pubblico Tansador

Li Rei retenti, o presentati che vengono liberamente assolti con Sentenza del Signor Capitano, non dovranno pagare spese di Processo offensivo, se non dal Decreto deliberativo sino alla segnatura della Sentenza per esser Atti favorabili.

Li Rei tutti che veranno condannati, o pecuniariamente, o afflittivamente per un solo delitto, siino obbligati in solidum a pagare uno per l'altro le spese del processo con riserva delle loro ragioni per il rimborso contra quelli per li quali sarà pagato.

Le Armi de Rei retenti, condannati o fuggiti, siano presentate nella Cancelleria delli Ministri retentori quali dovranno essere a disposizione dello Cancelliere giusto il fin ad ora praticato.

Data del Nostro Palazzo in Venezia li 2 settembre 1755.

Giovanni Loredan Signor e Patrone.

Tariffa

per il Cavalier di Corte di Barbana e Castel-Novo
Nel Civile

Per ogni Citazione in Barbana	L. —: 4
De Mandato in Barbana	„ —: 8
Per ogni Citazione nella Giurisdizione	„ —: 8
De Mandato fucri di Barbana	„ —: 16
Per ogni intimazione ad istanza delle Parti in Barbana	„ —: 4
E fuori di Barbana	„ —: 8
Per ogni sequestro personale in Castello	„ —: 4
Per ogni protesta. Bollo, o intimazion de Mandato in Barbana	„ —: 4

(strana 15)

Fuori di Barbana	„ —: 8
Per ogni altro Atto, o notizia ad istanza della Parte in Barbana	„ —: 4
Fuori di Barbana	„ —: 8
Per ogni grida ad istanza della parte in Barbana	„ —: 4
Fuori di Barbana	„ —: 8
Per ogni strida d'Instrumenti, od altri Atti Notarili	„ —: 4
Per Citazione d'ogni Testimonio in Barbana	„ —: 4
Fuori di Barbana	„ —: 8
Per ogni strida di sentenza absente	„ —: 4
Per ogni intimazione di Lettera sussidiale in Barbana	„ —: 4
Fuori di Barbana per ogni Nome	„ —: 8

Per ogni Incanto di Mobili, stabili, o Animali	„	—: 4
Per ogni Pignora in Barbana	„	—: 4
Fuori di Barbana	„	—: 8
Per esecuzione d'ogni Sentenza Partibus auditis, Absente, o volontaria fino a L. 25	„	—: 8
E da L. 25 insù, piccoli 3 per L. e così per ogni deliberazione al Pubblico Incanto de Mobili, Stabili, et Animali ad instanti a delle Parti Si dichiara però che la prima pignora che si chiama volontaria sia fatta dal solo Cavalier, e non consegnando il debitore il Pegno, sia fatta per forza del Cavalier sudetto con scorta de soldati giusta l'antica consuetudine provata però che sia la disobbedienza del debitore.		
Per ogni esecuzione fatta in tal maniera	L.	1: 11
Al Caporale de Soldati	„	2: —
A cadaun Soldato	„	1: —
Per ogni sopraluogo in Barbana	„	—: 12
Fuori di Barbana	„	1: 4
Per il possesso de Boni giudicati con Atti e Legge	„	3: 2
Per il possesso de Beni giudicati con Sentenza P. A. o intromissioni	„	1: 4
Per il possesso temporale a cadaun Canonico	„	3: 2
Per ogni Inventario che farà il Cancellier cadaun giorno	„	1: —
Per la pubblicazione d'ogni Proclama ad Istanza della Parte	„	—: 4
Per ogni Incanto delle Peschiere, e decime degl'Agnelli	„	—: 4

(strana 16)

Per la deliberazione	„	1: 4
Per ognuno dei detti Atti in C. N. abbia lo stesso e per la Strada	„	—: 16
E facendo nel detto Luoco, Precetto, Intimazione, Notizia o protesto, in tempo di Visita o altro tempo in cui si ritrova colà l'Illustrissimo Signor Capitano, per ogni Atto	„	—: 4
Dovendo esser pagato per una sola Strada sebbene facesse diverse esecuzioni in un medemo tempo, alla qual Tariffa saranno ancora soggetti li forestieri.		
Per ogni Citazione che farà dinanzi S. E. Patrone in Barbana	„	—: 8
Fuori di Barbana	„	—: 16
Per ogni Pubblicazione in Proclama con affissione ad Istanza della Parte fuori di Barbana	„	—: 12
Per ogni lievo, e condotta in Castello d'animali ritrovati a pascere nel Proximo Gradischie, o altri luoghi proibiti	„	3: 2
Per ogni Pignora per conto delle Chiese, per qualunque somma, o intimazione in Barbana	„	—: 4
Fuori di Barbana	„	—: 8
Quali spese dovranno esser pagate dalli debitori ai quali vengono pagate le Pignore od Intimazioni	„ (v. detto)	
Per ogni lievo d'uno o più animali a debitori, ad istanza della parte quando sia permesso dal Signor Capitano per debito di L. 25	„	1: 4
Da L. 25 insù	„	1: 11
Alli Soldati, e Caporali, ch'intervenissero al lievo suddetto, lo stesso delle esecuzioni per forza		
Per ogni tenuta, o intromissione de Beni, o Animali fatta d'ordine del Signor Capitano a Gastaldi, o Esattori delle Chiese che son debitori, ogni nome	„	—: 4
Per detta fuori di Barbana	„	—: 8

Dichiarando che per qualunque somma niente di più possa pretendere di quanto vien limitato.

(stranica 17)

T A R I F F A

per il Cavalier di Corte
Nel Criminale

Per ogni Citazion di Testimonio, o indolente in Barbana	L. —: 4
Fuori di Barbana	„ —: 8
Citando in Castelnuovo, per cadauno	„ —: 4
E per Strada	„ —: 10
(preko znamenke O pisano vise puta perom tako da se ne razabire da li je 6 ili 5 ali je vjerojatno O)	
Per ogni Viso reperto di Cadavere, rottura, incendio ecc.	„ 1: 4
Fuori di Barbana	„ 3: 2
Per intimazion d'ogni Mandato, cadaun Nome in Barbana	„ —: 4
Fuori di Barbana	„ —: 8
In Castel Novo per cadauno	„ —: 4
E per strada	„ —: 16
Per ogni Proclama, o cadaun Proclamato	„ —: 12
Per ogni giornata in Cavalvata col Cancellier in Giurisdizione	„ 1: —
Fuori di Giurisdizione	„ 2: —
Per retenzione sortita in casi di furti, e dove s'ingerisce pena di sangue	„ 62: —
E fuori di detti casi	„ 31: —
Per ogni altra retenzion dove non havvi pena di sangue	„ 24: 16
E non sortendo in detti casi	„ 12: 8
Per ogni arresto per disobbedienza, o altro motivo, in Castello	„ 3: 2
Per ogni arresto, se il reo vien colto in fragrante per furti, Omicidj, o qualunque altro delitto, quando il reo sia condannato alla Gallera	„ 155: —
Per detta, per furti in Chiesa, o assalti alla pubblica Strada nel caso suddetto	„ 155: —
Per detta, di qualunque retento come soldato fallito nel caso sudeto	„ 124: —
Per detta di cadaun Bandito, quando la Taglia arrivi almeno a L. 300, nel caso suddetto	„ 155: —

(strana 18:)

E non arrivando a L. 300, come nelle altre retenzioni	„ 62: —
Dichiarandosi però che quando tali rei non fossero condannati in Gallera, non, possa il Cavalier di Corte pretendere più delle L. 62	
Per ogni Caporale de Soldati che intervenissero a cadauna retenzione. L. 2 per reo	„ 2: —
Per cadaun Soldato che interverrà ut supra	„ 1: —
Per espor la Corda della Tortura	„ 3: 2
Per legar alla Tortura, cadaun reo	„ 3: 2
Per cadaun Collegio di Tortura	„ 3: 2
Per ogni presentato alle Carceri in casi gravi	„ 6: 4
Per detto in casi lievi	„ 3: 2
Per detto in casi di Taglia, o Bando	„ 3: 2
Per ogni costituito di cadaun Reo de plano	„ —: 12

Per ogni costituito di cadaun Reo con l'opposizione	„	—: 16
Per ogni costituito di cadaun Reo alla Tortura	„	1: 4
Per pubblicazione d'ogni stridore	„	—: 4
Per intimazion di difese, Allegazion vocale, ecc. ogni Reo	„	—: 4
Per notizia di difesa, costituito de Rei, o altro a querellanti o Indolenti in Barbana per cadauno	„	—: 4
Fuori di Barbana	„	—: 8
Per ogni assistenza alla rinunzia personale cadaun Reo	„	—: 8
Per ogni Relaxatur dalle Carceri, cadaun Reo	„	—: 8
Per intimazion della Morte	„	1: 4
Per assistenza d'ogni Reo condannato a Morte	„	18: 12
Per ogni funzione alla Berlina, cadaun Reo	„	6: 4
Per ogni pubblicazion di Senten. Criminali in pubblico arringo, cadaun reo	„	—: 4
Per le Chiavi, cadaun retento	„	1: 11
Per notizia d'ogni presentazion di Carte, od altro, tanto all'indolente, quanto al reo	„	—: 4

(str. 19:)

Per spese di cibarie che farà alli prigionieri, abbia al giorno Sol. 8, oltre la solita regalia per la custodia che sono Sol. 2 al giorno in tutto	„	—: 10
Per li viaggi di cadaun Condannato alla Gallera comprese le cibarie, nolo di Cavallo, o Barca	„	62: —
Per li Soldati che accompagnano il Condannato fino a Rovigno	„	12: —

Data dal Nostro Pallazzo in Venezia li 2 settembre 1755.

Giovanni Loredan Signore e Patrone.

T A R I F F A

Per li Avvocati Foresti

Nel Civile

Per ogni Istanza, Comparsa, Atto in Giudizio, od altro	„	—: 8
Per ogni Scrittura di Petizione fino a L. 400	„	1: 11
Da L. 400 in sù per ogni somma	„	3: 2
Per ogni Scrittura estragiudiziale per ogni somma	„	2: —
Per ogni allegazione in Causa non contestata per ogni somma	„	1: 11
Per ogni detta in Causa contestata e processata con scritto fino a L. 400.	„	3: 2
Per detta da L. 400 in sù	„	6: 4
Per lettura delle Carte di Causa fino a L. 400	„	1: 11
Per detta dalle L. 400 in sù	„	3: 2

Per li Avvocati Foresti

Nel Civile

Per ogni comparsa, Istanza, Atto in Giudizio	L.	—: 8
Per ogni Scrittura legale, Petizione, domanda fino a L. 400.	„	2: —
Per detta da L. 400 in sù	„	4: —
Per ogni scrittura estragiudiziale per ogni somma	„	3: 2

(strana 20)

Per Allegazione in Causa non contestata	„	3: 2
Per detta in Causa Contestata con scrittura fino a L. 400	„	6: 4
Per detta da L. 400 in sù	„	12: 8
Per lettura delle Carte concernenti la Causa sino a L. 400	„	3: 2
Per detta da L. 400 insù	„	6: 4
Per ogni Strada che farà l'Avvocato Foresto per trattare la Causa si Civile che Crimminale	„	12: —

Per li Avvocati del Paese e Foresti

Nel Criminale

Per scrittura di semplice difesa	L.	1: 11
Per detta capitolata	„	3: 2
Per Allegazione vocale in Casi lievi	„	3: 2
Per detta in casi gravi	„	6: 4
Per ogni Comparsa, Istanza, od altro a favore dei Rei	„	—: 8
Per Allegazione in iscritto in casi lievi	„	3: 2
Per detta in Casi gravi	„	6: 4
Per ogni sopraluoco in siti contenziosi trà Parte e Parte ad in- stanza di esse in Barbana	„	3: 2
Per detto fuori di Barbana, ed in Castelnuovo	„	6: 4

Data dal Nostro Palazzo in Venezia 2 settembre 1755.

Giovanni Loredan Signore e Patrone.

(Strana 21)

T A R I F F A

delle utilità spettanti all'Illustrissimo Signor
Capitano di Barbana e Castel-Novo
per ragione di Sportole.

Nel Civile

Per ogni Decreto di Tutella, Cura, e di Rilevazione di Testamenti per viam Breviarj	L.	1: 11
Per cadaun sopraluoco su l'istanza delle Parti ovvero decretato dalla giustizia in Barbana	„	6: 4
Per detto fuori di Barbana, o in Castelnuovo	„	12: 8

Nel Criminale

Per cadauna Sentenza Criminale in allegazione vocale per cadaun reo in casi gravi, et ubi ingeritur poena Sanguinis	L.	12: 8
Per detta per cadaun reo in casi lievi	„	6: 4
Per detta senza Allegazione vocale in casi gravi contro uno o più rei	„	6: 4
Per detta in casi lievi	„	3: 2
Per ogni Decreto di non procedatur in casi gravi	„	3: 2
Per detto in casi lievi	„	1: 11
Dichiarandosi che non s'intenderanno soggette a tal pagamento tutte le Sentenze de Banditi e Condannati alla Gallera, per la segnatura delle quali il Capitano nulla potrà pretendere.		

(strana 22)

Per ogni Decreto di lievo di Pena tanto in Civil che in Criminal „ 1: 11

Data dal Nostro Palazzo in Venezia 2 settembre 1755.

Giovanni Loredan Signore e Patrone.

17.

(Jedan arak papira. Crnilon ispisane dvije stranice, na četvrtoj rubrika:)

Terminazione CVIII — 1755. Originale.

Con cui vengono bonificati li Livelli dovuti all'economia feudale.

(Na prvoj stranici:)

Noi Giovanni Loredan Kr. Signore, et Assoluto Padronee di Barbana, C. Novo, e Suoi Territorj

Formato per Nostro positivo Comando espresso in Lettere 14. Dicembre 1754. Nro. 34. l'estratto de debitori Livellarj della nostra economia per conto de Debiti vecchi da loro Preautori, o da loro stessi incontrati per sovvenzioni di Biade avute in dispensa dagli Agenti pro tempore, per resti di Decime de Grani, e Vini, et altre annuali Rendite, fu anco dal Capitano Nostro con Lettere 16. Marzo 1755., No. 43 a Noi rassegnato per l'ulteriori deliberazioni.

Fatto però serio e maturo esame sopra la materia, di cui si tratta, uniformati al caritatevole indulto accordato ad altri Debitori Livellarj della Nostra economia, e per un buon Sistema all'equivoci, e confusioni sino in presente corse sopra li Libri della economia sudetta Veniamo in deliberazione per tali Livellarj, e che sono quelli anotati nell'accennato Estratto dal Nostro Agente firmato con proprio giuramento di spiegare la Nostra volontà.

Che siano per puro atto di Carità e Clemenza quale non dovrà passare in esempio girati, e bonificati dal Nostro Agente per questa volta tanto ad ogn'uno de Sudditi di Barbana, e Castelnovo compresi nel detto Estratto tutti li Pro corsi pagati si di Soldo, che di Biade in diffalco, et estinzione de rispettivi Capitali Livellarj dal giorno della stipulazione dell'Instrumento di Livello sino in presente, che s'intenderà nullo, e di niun valore.

Che fatto il giro de madesimi Pro corsi in Sconto, come sopra, siano tenuti, et obbligati senza alcuna alterazione o proroga ad affrancare il restante Capitale, o con cessione de beni, o in altro modo combinabile nel periodo di un anno. che terminerà il giorno di S. Martino 11. Novembre 1756; il quale spirato saranno immediatamente decaduti dalla Grazia, et astretti colle vie più rigorose all'affrancazione intiera del Capitale descritto nell'Instrumento de Beni... (sic!) senza mai (Druga stranica:) poter sperare alcuna bonificazione, o diffalco de Pro pagati, restando incaricato l'Agente Nostro di così eseguire in pena della privazione del Carico.

La presente sarà pubblicata, e registrata nel Libro Terminazioni, onde riportar abbia la sua inviolabile esecuzione.

Sic mandans.

Data dal Nostro Palazzo in Venezia li 7. Settembre 1755.

Giovanni Loredan Signore e Padrone.

(Jedan anak debljeg papira. Crnilom ispisane tri stranice. Na četvrtoj stranici rubrika:)

1756. TERMIN. CIX. Copia
Prescrizioni riguardo la decimazione dei prodotti.

(Na prvoj stranici:)

109.

Noi Giovanni Loredan Sig^{te} e Padrone
di Barbana, Castelnovo, e suoi Territorj

Rilevatosi da Noi l'abuso introdotto nelle Nostre Giurisdizioni di Barbana, C. N., da quei Sudditi che v'è sempre più mpossessandosi in pregiudizio rimarcabilissimo di quella Nostra, economia, defraudando questi le Pubbliche Decime di Biade e Vini contro tante Terminazioni de Nostri Maggiori, e Nostre, perché non vengono osservate dal comodo, e dalla negligenza de Nostri Agenti e dai Canevari del Capitolo, il che da modo sicuro alla malizia de sudditi, ed assicurati coll'evidenza de fatti, di un tal eccesso, impegna la Nostra Autorità a ponerli il più maturo dovuto compenso, sorpassando ora quel castigo a cui meritamente dovrebbero soggiacere per li defraudi praticati in grave offesa del Divino Decreto, et in contrafazione di tante Terminazioni però volendo rimediare al malizioso invalso disordine, veniamo con l'Autorità Nostra, a ordinare, comandare e Terminare:

Primo. Che d'ora in poi, et in perpetuo, ogni uno de Sudditi sia di qual condizione esser si voglia, debbano, siegati che avranno li loro semminati, e ridotti in Carali, ossia Mede, avvisare il Capitano Nostro che pro tempore sarà, perché dal medesimo incaricato venghi l'Agente, il quale unito Canevaro (Capitolare) di quell'anno portar si abbi, non separatamente come ora abusivamente fanno, ma sempre, replichiamo, uniti, alle Case e Cortili de Sudditi, per dover ivi numerare le Manelle tutte de Grani, che si attroveranno ne sudetti Carali o Mede, e di ogni dieci di dette Manelle, levarne una per conto di Decima, e così di ogni sorta di Biade, che s'attroveranno avere raccolte ne Terreni de Nostre Giurisdizioni, eccettuato il Formentone, che dovrà esser (Druga stranica:) misurato con la Brenta.

2-do. Seguita che sarà la numerazione di dette Manelle, estratta la Decima, sia debito de sudditi condur ciascheduno le proprie decimate nella Villa, ossia Cetta più vicina. et alla Casa del miglior Suddito che ad hoc sarà destinato dal Capitano Nostro, il quale avrà il debito di tenere quelle in consegna, e far che siano da sudditi di quella Cetta subito tibiate, e condotto ne pubblici Granari a lore spese coll'intervento delli detti Agenti e Canevaro, et in difetto che il Canevaro fosse altrove legittimamente occupato, ne potesse intervenire si alla numerazione, che alla Tibia ai tempi prescritti, sia in tal caso dal Capitano Nostro destinata in di lui vece altra puntuale e fida Persona; ed avendo li sudditi qualche renitenza nell'ubbidire in tutto, e per tutto il comandato, possi l'Agente servirsi delle Pubbliche Forze con quel numero di Soldati in scorta del Cavalier di Corte, che parerà più proprio al detto Capitano Nostro per l'effetto che ognuno presti la dovuta obbedienza ai Nostri comandi, e con tal metodo, et ordine dovrà esser fatto, ed eseguito in ogni Villa, o Cetta, il tutto ad oggetto di levare gl'inganni dalli stessi sudditi maliziosamente praticati, facilitati dal comodo, o negligenza delli Agenti, e Canevaro, in pregiudizio delle proprie coscienze, e della Nostra economia.

3-o. Sarà debito de surriferiti Nostri Sudditi, prima d'incanevare li Vini delle loro entratte, sagomare ciascheduno le proprie Botti, dovendo esser presente alla sagoma l'Agente Nostro e Canevaro d'anno, o pure chi in difetto di questo verrà come sopra destinato dal Capitano Nostro, restando espressamente proibito a detti sudditi Nostri, l'uso di Ludri per le condotte de Vini

di Nostre Decime, ma dovranno solamente servirsi di Caratelli, e Barille, perché li detti Vini non venghino pregiudicati nello sapore, od odore.

Ciò dovrà ogni uno de sudditi puntualmente obbedire a quanto risolutamente ordiniamo, e comandiamo in pena di Dj. 25.—, e di esser costretti criminalmente, mà perché ogni Legge assottiglia la (Trecà stranica:) malizia, sarà debito del Capitano Nostro pro tempore invigillare acciò tutto resti eseguito.

A comune cognizione, e perché non possi chi si sia finger ignoranza de tali Nostri risoluti voleri, sia la presente pubblicata in Barbana, e Castelnovo, ne giorni festivi, e con le forme solite, nonché dalli Parrochi di detti Luoghi, e Cappellani di Nostre Giurisdizioni venghi spiegata **in lingua Illirica** per chiara intelligenza di ogni uno, dovendo la presente pure essere registrata nel Libro Terminazioni a perpetua memoria.

Data dal Nostro Palazzo di Venezia 24. Marzo 1756.

Giovanni Loredan Sig^{re}. e Padrone etc.

Tamaso Andrea Capponi Coadjutore Prefettizio copiai in fede.

Concorda coll'Originale.

Della Podestaria di Barbana 3. Aprile 1861.

Battel
Podestà.

19.

(Arak debljeg papira. Crnilo ispisane dvije stranice, četvrta sadrži rubriku:)

1757. TERMIN. CX. COPIA.

sospende la Terminazione 24. Marzo 1756. e prescrive comminatorie
contro li defraudatori delle Decime

(Na prvog stranici:)

Noi Giovanni Loredan

Signore e Padrone di Barbana, Castelnovo
e suoi Terriotj, ecc.

Attesi li avvisi ricevuti delle somme difficoltà a motivo delle vaste Nostre Signorie, e delli indispensabili stancheggi per altro giustissimi, con li defraudatori, e renitenti mell'eguire la Nostra Terminazione 24. Marzo 1756. che comanda l'esazione della Decima delle Biade in ragione di Sbalzi, veniamo in deliberazione per atto di Nostra connaturale clemenza, lusingandoci del buon effetto per non essere astretti al rigore, di sospendere per ora la sudetta Terminazione, e comandare si continui il metodo antico, ordinando tanto al Nostro Capitano, che all'Agente e Canevaro del Capitolo, l'inalterabile esecuzione del prescritto riguardo al decimare le Biade, sì per il modo, che per il tempo, dalle Terminazioni Nostre e de Nostri Maggiori che tuto prevedono ed a tutto provvedono per impedire li defraudi e renitenze, dannati dalle Leggi Divine et Umane, pur troppo senza rimorso di Coscienza abbondantemente corsi per il passato.

Ma perché la Nostra clemenza diretta a non stancheggiare li puntuali e di probità, non dia adito alli (Druga stranica:) soliti defraudatori e renitenti di continuare impunemente con la lusinga di non esser scoperti: Ordiniamo, Comandiamo e Terminiamo, che chiunque venisse scoperto, o defraudatore, o renitente della giusta contribuzione, sia irremissibilmente soggetto alla confiscazione di tutto il formento e Biade, in modo che la Decima defraudata a Noi spettante s'abbia solo da intender divenuta di ragione del reo, ed il

rimanente tutto del raccolto sia devoluto in Nostro potere, oltre gli altri castighi che a misura del defraudo o renitenza creduti fossero convenienti; é perché la presente Terminazione riportar abbia la voluta inalterabile osservanza et obbedienza da chi si sia, niuno eccettuato, resta dichiarato, che chiunque denuncerà in costoto Ufficio il defraudatore o renitente in tal materia, oltre che sarà tenuto secreto, provata che sia la delinquenza conseguità la metà del Formento, o Biade confiscate.

La presente Terminazione con le formalità consuete sarà pubblicata dai luoghi soliti, e da Parrocchi all'Altore in giorni festivi, come pure registrata in costota Nostra Cancellaria a cognizione universale per la sua inalterabile esecuzione; et sic!

Data dal Nostro Palazzo di Venezia li 1°. Agosto 1757.

Giovanni Loredan Signore e Padrone.

20.

(Jedan arak debljeg papira. Crnilom ispisane tri stranice, na četvrtoj rubrika:)

1757. TERMIN. CXI. Copia.

Riguarda l'Affittanze dei Porti e le Volte delle Barche.

(Na prvvoj stranici:)

NOI GIOVANNI LOREDAN

Signore e Padrone di Barbana Castelnovo, e suoi Territorj ecc.

Disordine di somma conseguenza successo al Porto di Pessaco per mala interpretazione fatta all'affittanza di esso da D. Zorzi Bradamente affittuale dei Porti delle Signorie Nostre, chiama la Nostra Autorità per il buon ordine, e commercio a porvi sollecito ed inalterabile compenso e metodo; perciò Ordiniamo, Comandiamo e Terminiamo:

1 — Che sia nulla l'Appellazione avanti Noi annotata dall'Affittuale Bradamente nella Nostra Cancellaria di Barbana, e qualunque Atto contrario alla Sentenza pronunciata dal Nostro Capitano, alla Giustizia e Prudenza del quale rimettiamo l'esecuzione.

2 — Che l'Affittuale dei Porti delle dette Signorie Nostre, giusto all'Affittanza non abbia mai d'avere in esse altro Ius, se non di riscuotere le utilità ed Ancoraggi in conformità dell'Affittanza, e sempre dipendere dal Capitano Nostro, il quale dovrà invigillare perché l'affittuale non sia defraudato, ne che esso si prenda abusivi arbitrij, rendendo sempre con la maggior sollecitudine, e sommariamente la dovuta Giustizia ai Ricorrenti.

3 — Che le Barche che capitassero per comprar e caricar nei Nostri Porti abbino da avere l'anzianità secondo il loro arrivo, giusto il praticato in tutti i ben regolati Porti e come vuole il buon ordine a commercio. (Druga stranica:)

4 — Che i Patroni delle Barche che volessero la Volta, dovranno portarsi nella Nostra Cancellaria di Barbana a darsi in nota, a secondo quella dovranno averla, ne da alcuno gli potrà essere contrastata, benché ad alcuno appartenesse la medesima, o si trovasse ad atenderla alle Stalie, con condizione però di non eseguire la detta nella suddetta(!) Stalia, ma nel solo Porto, in cui dovrà passare a comprar e caricar, subito che avrà terminato il carico che precederà, e ciò trascurando s'intende abbia il mancante perduta la Volta, e subentrato quello che fosse posteriore, e tutti con le condizioni, metodo ed Ordini prescritti.

5 — Che da un tal metodo non siano escluse le Barche dell'Affittuale dei Porti, ma debbano anche esse soggiacere a quanto è stato di sopra stabilito, non intendendosi comprese quelle che da esso fossero destinate per caricar

Tolpi, quando però col pretesto di essi non pretendesse comprar e caricar Legne da fuoco, niente disturbando il carico di detti Tolpi le barche che fossero in Volta, essendo il Porto, per asserzione dello stesso Affittuale capace di più Barche.

6 — Che succedendo il caso, come quasi ogni anno dovrà succedere, che capitassero Barche cariche di Botti per trasportar vini di coteste Nostre Caneve, accompagnate o da Lettera Nostra, o del Nostro Generale Agente, ricercando sollecitudine la rispeditone di esse, dovrà questa Barca dopo terminato il Carico di quella che si trovasse in attualità di esso, aver la precedenza delle altre che dovessero susseguire, le quali dopo (Treda stranica) la detta dovranno ripigliare la Volta, com'è stato prescritto, non intendendo si però, che una tal precedenza la esenti da alcuno dellj aggravj dovuti all'Affittuale dei Porti, come spiega l'Affittanza.

7 — Che succedendo pure il caso dovesse l'Agente Nostro, che teniamo in Barbana, farci spedizione di Biade, o altro, dovrà quella Barca che fosse sotto la Volta aver debito di ricever quello che dall'Agente le fosse consegnato, e condurlo ben condizionato, e consollecitudine in Venezia, dove sarà soddisfatto di quella mercede, che dall'Agente sudetto fosse stata stabilita et accordata, et in caso qualcheduno ricusasse, dovrà perdere la Volta, e subentrare chi si assoggettasse.

8 — Che dovranno tutti li Padroni delle Barche che volessero la Volta nei Nostri Porti, essere soggetti a quanto prescrive il Proclama dei 9. Giugno a-c., fatto di Nostro Ordine pubblicare dal Capitano Nostro riguardante la compra dei Vini delle Nostre Caneve, con tutte le comminatorie in esso espresse.

Volendo Noi l'inalterabile esecuzione di quanto nella presente Nostra Terminazione, Ordinamo, Comandiamo e Terminiamo, sarà debito del Capitano Nostro renderla in tutte le sue Parti eseguita; farla pubblicare nei Luoghi e forme consuete; come pure registrare nel Libro delle Terminazioni, nella Nostra Cancellaria di Barbana, e darne Copia all'Affittuale dei Nostri Porti, acciò a niuno resti ignota, e da tutti sia puntualmente eseguita. In fede.

Data dal Nostro Palazzo di Venezia 17. Settembre 1757.

Giovanni Loredan Signore e Padrone.

Adi 9. Ottobre 1757. Domenica.

Fu pubblicata la sudetta Terminazione sotto questa Pubblica Loggia molti presenti et ascoltanti, preleggendolo il Coduttore Prefettizio, e specialmente Mate Filippovich e Zuppan Giure Cilia Testj.

Il Cancellier di Barbana in fede.

21.

(Jedan arak debljeg papira. Crnilom ispisana prva stranica, na četvrtoj rubrika:)

1759. TERMIN. CXII. Copia

Prescrizioni riguardo la tumulazione dei Cadaveri ai Camiterj di Porgnana e Salute.

(Na prvoy stranici:)

NOI GIOVANNI LOREDAN
Signore e Padrone di Barbana, Castelnovo e suoi Territorj.

Udite le riverenti istanze più volte stateci rassegnate dalli Cappellani delle Cette Brattolich e Porgnana per la definizione delle vertenze che corrono fra loro e il Capitolo della Colleggiata di S. Nicolò, riguardo la tumulazione de Defonti nelli Cemetrj nella loro Curatia esistenti, al che

volendo con Paterno zelo provvedere affinché siano una volta sopite le animosità rimossi li cavilli, e posta in quiete la Nostra coscienza per il bene de Nostri Sudditi, Terminiamo e comandiamo:

**contribuzione
de Mortorj
e Funerali
alli
Cappellani
foranei**

Che fermo tutto ciò deliberato, e comandato provisionalmente con commissione 24. Marzo 1756, colle condizioni in essa espresse, sia per l'avvenire tenuto il Capitolo allorché sarà chiamato a dar sepoltura a morti nelle Cette ove sono Cemeterj, intervenendo, contribuir al Cappellano la sesta porzione delle utilità del Mortorio e Funerali, e non intervenendo alcuno de sudetti Capitolari, debba il Cappellano ottenere una porzione del Mortorio e Funerali predetti, e le due altri s'intendino devolute al Capitolo per il Gius della stola.

Tanto dovrà esser dal Capitolo e Cappellani osservato senz'alcuna contraddizione. per il qual effetto sarà registrata la presente Terminazione nel Libro Capitolare, e data Copia al Cappellani per lume. Sic mandans.

Data in Venezia nel Nostro Palazzo li 21 Luglio 1759.

Giovanni Loredan Signore e Padrone.

Concorda coll'Originale.

Dalla Podestaria di Barbana 10. Aprile 1861.

M. P. (Comunità di Barbana)

Battel
Podesta.

22.

(Jedan arak debljeg papira. Crnilom ispisane tri stranice, na četvrtoj rubrika:)

1759. TERMIN. CXIII. COPIA.

Prescrizioni sulla Gestione dell'Archivio Capitolare.

(Na prvoj stranici:)

NOI GIOVANNI LOREDAN

Kavalier Signore e Padrone assoluto di Barbana, Castelnuovo, e suoi Territorj

**Terminazione
CXIII.**

Rilevati da Noi con massimo senso dell'animo Nostro li disordini sin ora corsi nell'Amministrazione del Archivio Capitolare della Nostra Colleggiata di Barbana per la poca diligenza che fu usata dalli Canonici Capitolari pro tempore, al che tutto volendo provvedere, affinché siano una volta tutelate con attenzione e buon Ordine le ragaoni del Capitolo consistenti nella fedele custodia delle Carte e Scritture del medesimo, terminiamo e comandiamo l'osservanza de seguenti Capitoli:

**1.
Onorario del
Cancelliere
Capitolare**

Primo. Il Cancelliere che pro tempore sarà eletto debba avere di Onorari Dj. 10. escorporati dala Curatia, due Mozza di Fomento e due Barille di Vino erano devolute al Canavaro dalla massa del Quartese, come spiega la Parte presa li 18. Maggio 1759. a cui & (Sic!) dovrà essere dal Corpo de Canonici, purché ve ne siano de abili e capaci, altrimenti religioso semplice, ovvero secolare a piacimento del Capitolo accennato.

**2.
Obbligo del
Cancelliere**

2^{do}. Dovrà esso Cancelliere subito formare un esatto Inventario di tutti li Libri, Carte, Filze, o altro con separazione di materie, per lume proprio e de successori, che si

di formare
un Inventario
dell'Archivio

3.

Dovere del
Cancelle di
tener separati
Registri
delle materie

4.

Responsabilità
del
Cancelliere

5.

Pene
comminate al
Cancelliere

6.

Invigilanza
del Capitano
verso l'
Archivio

ritrovano in essere nell'Archivio Capitolare, e procurare il render conto di ogni qualunque Carta andasse smarrita per ricupero di tutti quelli, che fossero dispersi.

3^{zo}. Sarà tenuto di fare separati Registri della (Druga stranica:) Parti Capitolari, d'Istromenti, de punti de Testamenti, di Filze, di Lettere, di Decreti, de Conti delle Rendite annuali al Canevaro, et ogni altra cosa she occorresse a beneficio della Colleggiata per sicura direzione dell'avvenire.

4^{to}. A tenore del detto Inventario, sarà responsabile di render conto di ogni qualunque Carta andasse smarrita per sua incuria o trascuraggine, rimosso per sempre l'arbitrario abuso di trasportare le Carte del Capitolo ora nell'abitazioni di un Canonico ora nell'altra, ma dovranno esser sempre conservate e custodite nell'Archivio ad hoc deputato nella Sacrestia sotto la custodia del Cancelliere, il quale al terminar del suo Carico, con tali esattezze, dovrà farne la consegna al successore.

5^{to}. Mancando il Cancelliere all'obbedienza di alcuno dei detti Signori Capitolari, oltre l'immediata privazione dell'impiego incorrerà nella pena della perdita dell'onorario stabilito, che viene devoluto a beneficio dell'Altare di S. Nicolò Protettore delle Giurisdizioni, nel qual caso dovrà il Capitolo divenire all'elezione d'altro soggetto, e sempre che questa venisse trascurata per di lui incuria, o per cavillosi pretesti, sarà in libertà il Capitano Nostro d'i passare all'elezione sudetta, previa la Nostra approvazione.

6^o. Che ditre in tre mesi sia il Capitano attuale e successori obbligato, come espressamente lo incarichiamo visitare, e rivedere il stato (Trecà stranica:) del sudetto Archivio, ed osservare con diligente esame se viene eseguita la Nostra volontà, e trovando qualche mancanza, debba correggerla nel modo che crederà conveniente e giusto a preservazione dell'importante materia.

La sudetta Capitolata Terminazione dovrà esser eseguita in ogni e cadauna sua parte da chi incombe, e registrata a Lume nella Sagrestia Capitolare, e nel Libro deputato previa la pubblicazione. Sic mandans.

Data in Venezia nel Nostro Palazzo li 21. Luglio 1750.
Giovanni Loredan Signore e Padrone.

Concorda coll'Originale.

Dalla Podestaria di Barbana 7. Aprile 1861.

L. S. (Comunità di Barbana)

Battel
Podesta.

23.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane dvije stranice. Na četvrtoj stranici rubrika:)

1759. T E R M I N. CXIV. Copia

Riguarda il Commercio delle Legna da Fuoco al Porto Pessaco,
e la sospensione delle Volte alle Barche.

(str. 1:)

NOI GIOVANNI LOREDAN

Signore e Prone. di Barbana, Castelnovo e Territorj.

Riflettendo alle riverente Istanze stateci più volte rassegnate con riverenti supplicazioni dal Procurator del popolo, e dalli Zuppani e Giudici di

Barbana per nuovamente introdurre al Porto di Pessaco il commercio delle Legne da fuoco unico sostentamento di quelle popolazioni, interotto per la poca sicurezza delli Fari esistenti al detto Porto, ai quali li Padroni di Baroa hanno sempre recruduto di ancorarsi col loro Bastimento, al che volendo con paterno zelo provvedere e conciliare ad un tempo l'interesse de Sudditi N^{ri} con quello del conduttore del detto Porto, Terminamo e Comandiamo.

Che per ora sia, e s'intenda sospesa l'esecuzione della Terminazione Nra 17. Settembre 1757, riguardo le Volte e Fari, affine sia rimesso in pristino quanto per l'avanti veniva praticato colli Padroni di Barca dal Conduttore del Porto, per agevolare in tal forma la continuazione delle Barche e l'esito in conseguenza più facile delle Legna da fuoco che vengon condotte ad uso di vendita dalli Sudditi N^{ri}, finché non ci pervenghino Reclami.

Sia perciò permesso alli padroni di Barca l'ancorarsi alle Stalie sotto Albona, e di poter prendere le Legna al Porto Pessaco, e tradurle colli Batelli alle loro Barche, pagando al Conduttore li suoi diritti, o per via di Tariffa ovvero per aggiusta — (str. 2) mento, sopra di che viene incaricato il Capitano N^{ro} d'invigliare acciocchè non naschino concerti e pregiudizj, ne a danno dei Padroni, ne del Conduttore.

Per sicurezza dei Padroni di Barca, e del Conduttore come pure per impedire le cavillosità, dovrà ognuo dei Padroni di Baroa, darsi sempre in nota in codesta Cancellaria prima di provvedersi e trasportare alle Stalie, spiegando e l^a quantità e la qualità di ciò che volessero provvedere, o trasportare: così pure il Conduttore o suo ministro, dovrà notificare nella detta Cancellaria li Accordi fatti, acciò serva di fondamento per rendere Giustizia in caso di reclamo tali preventive cognizioni.

Tanto dovrà esser eseguito per l'avvenire, e la presente sarà registrata nel Libro Terminazioni a cognizioni di ognuno, sic.

Data nel N^{ro} Palazzo in Venezia 27. Settembre 1759.

Giovanni Loredan Signore e prone.

Adi 27. Genn.^o 1760. Barbana — Dom^{ca}
Pubb.^{ta} sotto la Loggia in concorso di Popolo, molti prenti. et ascoltanti e specialmente il Giudice Baldo Mircovich e Pave Cosglian Test.

24.

(Tri arka debljeg papira. Prošivena. Crnilom ispisano dvanaest stranica. Na posljednjoj stranici povrh teksta, desno gore, rubrika:)

1760. TERMIN CXV. Copia
sugl'intacchi Capitanzj in danno delle Chiese.

(Na prvoj stranici:)

Noi Giovanni Loredan Signore e Padrone di Barbana,
Castelnovo e suoi Territori.

Invigliatosi dai Nostri Maggiori et invigliandosi sempre da Noi per la puntuale osservanza delle Terminazioni che tutto hanno preveduto, ed a tutto provveduto, tanto necessaria per la sussistenza del retto Governo delle Nostre Signorie di Barbana, Castelnovo e suoi Territor, in conseguenza per porre valido compenso a quelli disordini che distruggono l'importante fine delle medesime, troviamo indispensabile prescrivere risoluti provvedimenti al dannato, turpe, frequente intacco da tanti Nostri Capitani, con loro disonore e danno di codeste Scuole e Chiese praticato nell'ammini-

strazione delle rendite e Casse di esse, raccomandato ed appoggiato rispettive alla puntualità de Capitani pro tempore, dell'Arciprete, del Cancelliere, del Zuppano e Pozuppo d'anno e del Procuratore delle Chiese.

Fra le tanto prudenti prescrizioni stabilite precettanti l'amministrazione delle rendite e Casse delle Scuole (rinnovate, registrate e instituite nell'ultima Nostra delli 28. Aprile 1750, per norma e direzione del Governo Ecclesiastico nella Collegiata di Barbana e Chiese Filiali) si comanda che sia tenuta la Scrittura dal Nostro Cancelliere, per il ché riceve l'annuo Onorario della detta Cassa: che di tre mesi in tre mesi siano a noi spediti li mensuali (druga stranica:), ed ogni anno il Bilancio, i primi sottoscritti dal Capitano e Cancelliere, l'altro (dopo essere verificato nella presenza di tutti gli comandati dalle Terminazioni, cioè Capitano, Arciprete, Cancelliere, Zuppano e Pozuppo d'anno, e Procuratore delle Chiese incontrando il danaro esistente nello Scrigno, col Libro, che dalle medesime Terminazioni viene comandato conservarsi nel detto Scrigno, di cui vi devono essere tre chiavi differenti, una presso il Capitano, l'avtra l'Arciprete, e la terza il Zuppano d'anno) deve essere tal incontro da tutti li soprannominati sottoscritto, supplendo il Canonico di maggiore età per chi non sapesse scrivere, e con tali sottoscrizioni a noi spedito per li necessari riflessi.

Se tali prescrizioni (ora da noi in succinto aditate, e tante altre sopra tal proposito, che per brevità non aditiamo, ma che colla presente tutte rinnovandole, comandiamo, siano tutte immancabilmente eseguite) fossero state puntualmente osservate non sarebbero nati li turpi dannati intacchi, ne saremmo astretti a porvi risoluti provvedimenti, al che ci obbliga non solo l'inosservanza delle suddette, dalla quale fattasi sicura la turpe ingordizia de passati Capitani, che ponendo in oblio il loro debito, la loro puntualità ed il loro onore, tanto pregiudicarono le dette Casse delle Scuole, ma anche per avalorare l'onorato desiderio del presente Capitano Signor Co: Anibale Verzi diretto ad impedire, che sotto mascherato zelo con cavilosi pretesti possi essere mai intaccata la di lui puntualità.

Ben riflettendo perciò non solo alli successi (trecà stranica) frequenti intacchi, all'esposizione di tempo in tempo fatteci in voce ed in carta dall'Arciprete et altri, et alli esami più volte fatti sopra tal materia per togliere a Capitani pro tempore la tentazione ed il comodo di eseguire così turpe procedere, come pure perché da tutti li comandati dalle Terminazioni, si adempisse il proprio dovere, che adempito, non è possibile l'intacco e finalmente fatto il maturo, e diligente riscontro di tutte le Terminazioni riguardanti tal materia, siamo venuti in risoluzione di comandare deliberare e terminare.

**1.
Stabilisce
la custodia
delle Chiavi
dello
Scrigno**

Primo. Fù fatto a Noi credere non esservi Scrigno sicuro, ma una Cassa di poca sussistenza, perciò ne abbiamo provveduto uno di ferro, che si spedisce, anzi si è spedito ed in Barbana pervenuto, assicurato da quattro chiavi differenti, le quali come viene dichiarato dalla Placca di ottone annessa ad ognuna di esse, dovranno essere custodite ogni uno la propria dal Capitano, dall'Arciprete, dal Zuppano di anno e dal Cancelliere.

**2.
Ordina
l'uso dello
Scrigno**

2^{do}. Fu fatto parimenti a Noi credere che rare volte ci intervengono, anzi mai all'apertura della sudetta Cassa il Pozuppo d'anno e il Procurator delle Chiese (giusta il comandato dalla Terminazione delli 28 Febbraro 1627. secondo il registro esistente presso di Noi), e spesso nemmeno quelli che ne tengono le chiavi scansando con e ensistenti pretesti il piccolo incomodo d'intervenirvi, e le consegnano ad altri.

Resta perciò ora prescritto, che in avvenire (cetvrta stranica) non dovrà mai essere aperto il Scrigno, o per riporvi, o per levare il Soldo, se non alla presenza di tutti quattro li custodi delle Chiavi che dovranno immancabilmente intervenire ogni volta colla propria, ne mai consegnarla a chi si sia senza causa legittima da essere riconosciuta da tutti li altri unanimi, e chi avrà causa legittima dovrà sostituire altra persona, ma sempre però d'ogni cosa responsabile il principale, non il Sostituto.

**3.
Circa il Re-
da custodirsi
nello
Scrigno**

3^o. Comandano le Terminazioni che tutto sia registrato in un Libro, e questo conservato nel Scrigno, dunque il Cancelliere dovrà alla presenza delli comandati regiltrare in esso libro tanto il Soldo che si ponesse e di qual ragione, quanto quello si levasse e per qual ragione, ma sepre pero prevj li assensi prescritti, e solo per urgenze permesse et ordinarie, dovendosi per le straordinarie o d'importanza essere stabilite dalla Pluralità de Voti, non solo delli quattro custodi delle Chiavi, ma anco dal Pozuppo d'anno e Procurator delle Chiese, e a Noi avanzate con la sottoscrizione di tutti, per attendere le Nostre deliberazioni.

**4.
Circa le
sottoscrizioni
alli Trimestri
e Bilanzi, e
cōmminatorie
alli Custodi
delle Chiavi**

4^o. Ci viene pure fatto credere, che mancando d'intervenire all'apertura dello Scrigno li comandati per riporre o levare Soldo, succede che al tempo dell'annuo Bilanzo, o non v'intervengono, o non si fa l'esatto incontro, in conseguenza sottoscrivano alla cieca su la fede altrui, e con ciò si fanno Ministri del Nostro inganno, dovendo Noi credere sincere le sottoscrizioni: tradiscono la loro puntualità: non adempiscono il loro dovere: cooperano a facilitare le frodi et il danno delle Scuole pupille, il che (peta stranica) replicho non è possibile, eseguite che siano le prescritte cauzioni: inoltre abb'amo rilevato nel Bilanzo formato e sottoscritto li 8 Gennajo 1758. sottocriversi l'Arciprete per qualcheuno di quelli che non sanno scrivere, cosa espressamente proibita dalle Terminazioni, e per ciò resta rinovata (preertano: espressamente) rigorosamente la proibizione, e dovranno supplire per li altri li tre Canonici di maggior età.

Inoltre documentato dalli intacchi passati, che siano stati prodotti dall inosservanza delle Terminazioni, veniamo in risoluzione di espressamente comandare che in avvenire saranno irremissibilmente soggetti simul et insolidum (!) alla responsabilità e risarcimento del Solido scosso e posto nel Scrigno (che deve essere sempre registrato nel Libro custodito in esso per servire di fondamento delli Trimestri, e delli annuali Bilanzi, i primi de quali in avvenire dovranno non solo esser sottoscritti dal Capitano e Cancelliere, ma anche dall'Arciprete e Zuppano d'anno, e li secondi convalidati dalle sottoscrizioni giurate, non solo delli quattro Custodi delle Chiavi, ma parimenti dal Pozuppo d'anno e dal Procurator delle Chiese, e non sapendo scrivere dalli sopra-

scritti canonici) soggetti saranno tanto il Capitano, che l'Arciprete, Cancelliere, e Zuppano d'anno, così volendo la Giustizia per essi li custodi delle quattro Chiavi, mentre fedele ed immancabile dev'essere l'amministrazione del Soldo e rendita delle Scuole pupille raccomandate alla loro puntualità e alla Nostra vigilanza.

**5.
Bilancio
separato delle
Scuole di
Castelnovo**

5^{to}. Esaminati, e fatti esaminare tutt'i fonti delle rendite delle Scuole, tanto di Barbana (sesta stranica) che Castelnovo sopra i registri esistenti nel Nostro Archivio qui in Venezia, e fatto il confronto coll'ultimo Bilancio marcata 8 Gennaio 1759. abbiamo trovato con sommo Nostro dispiacere, non solo scarsissima la riscossione, ma anzi quasi niente di ragione dell'anno 1758. di cui e il sudetto Bilancio, dovendosi dibattere lo scosso a conto degli anni 1749, 1754, 1755, 1756, 1757. come pure l'onorario del Medico, che non si deve comprendere nell'Asse della rendita delle Scuole.

Riguardo poi quelle di Castelnovo rileviamo bensì da Nostri Archivi qual sia la loro rendita, ed i fondi della medesima, ma come per abuso introdotto da qualche tempo non ci vengono spediti ne Trimestri, ne Bilanzi, separati, perciò siamo all'oscuro delle riscossioni e se Ci venisse supposto incluse nel Bilancio delle Scuole di Barbana, del che non si rileva alcuna annotazione, facile Ci riesce il dedurre che pochissimo entra ogni anno d'ambe le rendite, e moltissimi sono li resti, disordine di troppa conseguenza tanto proibito, a danno, che merita correzione.

Per impedire e l'uno e l'altro, dovrà in avvenire il Cancelliere formare ed inviar a Noi ogni anno giusta il comando di sopra separati Bilanzi, sottoscritto quello di Castelnovo giuratamente dal Capitano, da quel Pievano, dal Cancelliere, dal Procuratore di quelle Chiese, e non sapendo scrivere dal Cappellano, sempre però responsabile il Principale.

**6.
Ordina
il Cattastico
della Asse
delle Scuole
giusta
l'esempe
trasmesso**

6^{to}. Per porre una volta nella sua chiarezza l'Asse delle Rendite delle Scuole di Barbana, e di Castelnovo acciò serva di facilità alli Ministri per eseguire il loro debito: a Noi di fondamento sicuro della loro esecuzione: e di freno alli usurpi; agl'intacchi, et alli tanto pregiudiziali resti, si spedisce, anzi si è spedito al (sedma stranica) Cancelliere un Foglio ordinato dal fu Signor Leonardo Nostro Fratello e Precessore l'anno 1743, che dovrà restar sempre nella Cancellaria a cognizione di tutti, in cui chiari appariscono i fondi delle rendite, la qualità e quantità delle stesse, come pure li Aggravj ai quali sono soggette.

Sopra tal metodo dovrà dello stato presente di dette rendite formare un consimile il Cancelliere, e a Noi spedirlo legalizzato per le debite osservazioni, e per quelle regole, che crederemo dover aggiungere e prescrivere a quanto viene comandato dalle Terminazioni, e con la presente da Noi Li comanda, ma perché forse da quel tempo ad ora vi saranno diversi fondi o tramutati, o riscati, come v. g. di molti Livelli dal Nostro caritatevole assenso accordata l'affrancazione o alienamento di stabili, il ricavato de quali sarà stato livellato, ed anche accresciuti li Aggravj di Nostro Ordine, come l'affitto della Casa abitata dal Cancelliere, et altro, dovrà il detto Cancelliere in Foglio separato esporre con chiarezza il degrado, se vi è, o le tramutazioni se vi sono, additando il tempo delle stesse, il motivo delli degrading ed in qual specie, e con qual fondamento, tanto per la differenza

della Rendita, che per l'accrescimento degli Aggravj, e ciò con giuramento.

Di piú il medesimo Cancelliere, confrontando il Libro ultimamente formato dal suo predecessore con quelli da quali è stato ricavato, dovrà formare, e a Noi spedire esatto sincero e giurato estratto di tutti li debitori delle Scuole, sopra de quali leggittimati col braccio della Giustizia si dovranno fare esecuzioni distinguendo la reale impotenza dalla finta e maliziosa, ne si dovrà arbitrare sopra il comandato dalle Terminazioni per estinguere li Gastaldi et Esattori a saldare né tempi prescritti le lore Casse. (Osma stranica)

**7.
Circa le
deliberazioni
in materia
di Scuole**

7º. Per rilverere poi se vi sono usurpi o sia stata fatta alienazione senza le precauzioni comandate dalle Terminazioni in conseguenza arbitrariamente e in pregiudizio delle Scuole, giusta il stabilito da molte Terminazioni, e particolarmente dalla XXVIII, la quale al primo Capitolo impone al Capitano pro tempore e successori, non poter solo determinare, ne deliberare cos'alcuna nella materia delle Scuole, ma bensì coll'intervento e parere del Pevano e Zuppano d'anno (o quali ora da Noi si comanda che vi debba intervenire, sempre unirsi anche ih Cancelliere, il Pozuppo d'anno, e il Procurator delle Chiese, e dipendere la deliberazione dell'assenso della maggior parte dimloro), dovranno tutti ciò puntualmente eseguire, ed a Noi sempre assoggettare il deliberato colla sottoscrizione giurata per attendere la Nostra Approvazione.

Per tal effetto resta espressamente rinovato, e dovrà infallibilmente essere eseguito il 2 o. Capitolo della detta Terminazione che prescrive al Capitano, Pevano e Zuppano di Anno dover almeno una volta al mese ridursi insieme, e seriamente discorrere sopra gl'interessi, e crediti delle Scuole per porvi risoluto compenso, a quali parimenti, come abb'amo ordinato di sopra volliamo si uniscano anche il Cancelliere, il Pozuppo d'anno, e il Procurator delle Chiese, e sarà debito del primo di questi a Noi spedire ogni Mese giurato attestato dell'eseguita riduzione, dell'esaminato inessa e del risultato.

**8.
Prescrive
il tempo
da riporre
nello Scrigno
il danaro, e
registrarlo
nel Libro**

8º. Per convalidare l'esecuzione di quto in questa Terminazione comandiamo, e che da tante altre de Nostri Maggiori, e Nostre riguardanti l'amministrazioni delle rendite e Casse delle Scuole viene comandato, le quali tutte come di spora abbiamo detto, restano da Noi ora confermate e rinovate non ripugianti alla presente, come pure per impedire a tentazioni et il comodo a Capitanj pro tempore di servirsi del Soldo di dette Scuole, e con ciò pure tutti li altri comandan (Deveta stranica:) danti (!) nell'urgenza di risarcire simul et insolidum (!) giusto l'ordinamento di sopra, il che al certo immancabilmente vogliamo eseguito, finalmente per togliere ogni cavilloso pretesto, che possi a torto deturpare la potualità de Nostri Capitani, benché in quanto a questa, che nelle altre Terminazioni viene mturamente e non chimericamente prescritto, dovrebbe bastare per rendere sicure le rendite delle Scuole e riscossioni, giudichiamo per maggior facilità e chiarezza parimenti comandare.

Che ogni Domenica, o altra Festa che corresse nella settimana a maggior comodo di tutti, e particolarmente del Capitano, previo l'avviso in forma alli comandati dell'alterazione della Domenica all'altra Festa di quella settimana,

dovranno tutti li custodi delle Chiavi unirsi in Palazzo, e alla loro presenza, non altrimenti, ne in altro tempo, ne da chi si sia si dovranno fare li riscossioni (!), i registri, rilasciar le ricepute, e riporre nel Scrigno il Soldo scosso, per il che render facilmente eseguito si renderà noto con Proclama a tutti i Gastaldi, Esattore, ed altri secondo le loro rispettive ispezioni riguardanti le rendite delle dette Scuole, di dover ogni Domenica, o altra Festa della settimana, che fosse destinata col previo comandato avviso, comparire a contar le rispettive riscossioni: essere presenti alli registri di esso, et a ricevere le loro cauzioni firmate dal Capitano, et Arciprete, e legalizzate delle sottoscrizioni del Cancelliere, restando dichiarato invalido qualunque contamento, e qualunque ricevuta non fatti nella maniera o tempo di sopra prescritto.

Di più ogni prima Domenica, o altra Festa, previo anche per questo l'avviso comandato col Metodo prescritto dal 2^o. 3^o. e 7^o. Capitolo della presente, dovranno alli sudetti quattro custodi delle Chiavi unirsi anche il Popppo d'anno, e Procurator delle Chiese, per discorrere, esaminare e stabilire con pluralità de Voti il bisognevole ed utile in vantaggio delle Scuole (Deseta stranica:) e Chiese, ed il stabilito in tal maniera, esteso in carta, e firmato da tutti giuratamente dovrà esser dal Capitano sollecitamente a Noi trasmesso, accompagnato da di lui sincera informazione e dispassionato(!) sentimento per attendere la Nostra Volontà.

Non essendo prevedibili tutti li accidenti, e premendoci che tutto camini con buon ordine e metodo, per l'avvantaggio delle Chiese e Scuole, ordiniamo, che succedendo qualche improvvisa accidentalità, che ricercasse solcita risoluzione, in tal caso sia subito chiamata la riduzione di tutti li comandati per le mensuali riduzioni, ventilato e stabilito colla pluralità de Voti, e con la sottoscrizione giurata di tutti, dovrà il Capitano parteciparcelo con le informazioni comandate per attendere il Nostro pronto assenso.

**9.
Che coi
Bilanzi si
li Estratti
de debitori**

9^o. Per impedire nel possibile tutte le fraudi; tutt'i stancheggi a sudditi: rendere legittime l'esecuzioni contro i debitori: ed assicurare le riscossioni delle annue rendite delle Scuole, il che Ci sta, e Ci deve stare tanto a cuore, dovrà il Cancelliere all'annuo Bilanzo spedirci sempre sincero, e distinto Estratto di tutti li debitori di quell'anno, distinguendo la natura, quantità del debito di ognuno, e di qual ragione, percé dalli esami, e sopra il Bilanzo e sopra l'Estratto potiamo venir in chiaro della puntuale esecuzione de Nostri Ordini, della fedele amministrazione de Nostri Ministri, e per rilasciare quelle deliberazioni che giudicheremo più giuste e più adattate per rendere immancabile la rendita delle Scuole, ed astrigere i debitori, non volendo certamente più permettere che alcuno resti diffettivo, per il qual fine abbiamo accordate tante caritatevoli compiacenze.

10^o. Finalmente per non trascurare cos'alcuna, che faciliti l'esecuzione di Nostra risoluta volontà, et assicuri l'annua riscossione dell'intiera rendita delle Scuole, riflettendo esser questa composta di Soldo, e Biade, quello esigibile dalli attuali Gastaldi, e le altre dall'Esattore (jedanaesta stranica:) e rilevando dalli Trimestri, e Bilanzi, correre grandissimi resti, che assolutamente non vogliamo più soffrire, siamo venuti in risoluzione di comandare:

Che de caetero i Gastaldi ne'tempi prescritti dalle Terminazioni, abbiamo rigorosamente da essere astretti al saldo del soldo scosso e non contato nelli giorni comandati dal Capitolo 8^o. della presente Terminazione. Di quella quantità poi che non avessero scossa, benché praticate le maggiori diligenze, com'è loro debito dovranno presentar nota delli debitori del rispettivo loro maneggio, contro quali dal Capitano si dovranno praticare esecuzioni in conformità dell'ordinato nel Capitolo 6^o. pure della presente.

L'Esattore poi resta sotto le più rigorose pene obbligato a saldare ai tempi parimenti prescritti dalle Terminazioni l'intera summa in contanti del valore delle Biade e Formento, si venduto a pronto contante, che dato in credenza, quale intendiamo, e risolutamente comandiamo, che immediate, che avrà ricevuto in consegna detto Capitale de Grani sia esso solo appostato debitore, e responsabile al prezzo della (precrta: Mozza) Mèta, e mancando, contro di lui irremissibilmente si dovrà procedere.

In tal maniera esso Esattore si asterrà di farne la dispenza a persone impotenti, ed in conseguenza levato a Noi il dispiacere del cagionato da tanti resti, che fino ad ora sono corsi a danno e pregiudizio di codeste Chiese.

La presente Terminazione (estesa con tutte le viste possibili, e con giusta carità per impedire i disordini, e gl'intacchi, in conseguenza per conservare alle Scuole illibata la loro rendita, e non venghi dilapidata, il che certamente non puo succedere (dvanaesta stranica:) se da tutti sarà puntualmente ubbidita, ed eseguita, come assolutamente comandiamo sotto le più rigorose Pene al Nostro arbitrio riservato secondo le mancanze e mancatori, che non dubitiamo, sarà resa osservata in tutte le sue parti dalla ben nota puntualità del Capitano e Cancelliere presenti, come pure dal vero e religioso zelo e dalla suddita rassegnata obbedienza dell' Arciprete, del Zuppano, Pozuppo, e dal Procurator delle Chiese, dovendosi da ognuno in tal maniera onorare a immancabile esempio de loro successori), dovrà esser nelle forme solite pubblicata a cognizione universale, e fatta particolarmente nota a tutti quelli, a quali vengono prescritti Ordini, ed imposto il debito di responsabilità e risarcimento, e registrata nel Libro delle Terminazioni per la sua inviolabile esecuzione in ogni tempo. In fede...

Data dal Nostro Palazzo di Venezia 14. Giugno 1760.
Giovanni Loredan Signore e Padrone.

Adi 29. Giugno 1760. Barbana. Domenica.

Pubblicata sotto la Loggia, al luoco solito, e con le solite formalità, in frequenza di Popolo, molti presenti et ascoltanti e specialmente il Zuppan Giacomo Mircovich, e Pere Celia Testi.

Tomaso Andrea Capponi Coadjutore Prefettizio Concor-
da coll'Originale.

Dalla Podestaria di Barbana 15. Aprile 1861.

L. S. (Comunità di Barbana) Battel
Podesta.

(Jedan arak papira, crnilom ispisane tri stranice, a na četvrtoj rubrika:)

1760. TERMIN. CXVI. Copia

Nomina Domino Tomaso Andrea Capponi in Assistente al Cancelliere pegli Affari delle Chiese, ed in Avvocato Civile.

(str. 1:)

NOI GIOVANNI LOREDAN

Signore e P-rone di Barbana, Castelmovo e suoi Territorj.

Li molti disordini, frequenti intacchi, ed eccedenti reati scoperti nel Maneggio delle rendite di codeste Chiese, e di quelle di C. N., impegnarono il Nostro dovere, e la Nostra Giustizia in non indifferente applicazione per prescrivere validi e risoluti compensi, che chiari appariscono nella Nostra Termin. 14. Giugno del corr. anno 1760, dall'ubbidienza della quale, speriamo, desideriamo e vogliamo credere piú retta in avvenire l'amministrazione delle suddette rendite. Per tal effetto conoscendo indispensabile esatta scrittura ed assidua assistenza per facilitare le riscossioni, ed impedire ai defrandi, siamo venuti in risoluzione di destinare al Nostro Cancelliere, a cui solo e appoggiata l'incombenza con onorario somministratogli dalla Cassa di codeste Chiese, un legittimo Assistente che da lui dovrà dipendere, e di lui essere responsabile, con quella mercede che crediamo giusta da essergli corrisposta dalla Cassa suddetta, giudicando un tal di lei nuovo aggravio dover apportar alla medesima non indifferente vantaggio.

(str. 2:).

Meritandosi Domino Tomaso Andrea Capponi il Nostro compatimento per il fedele e puntuale servizio prestato in figura di Coadiutore in codesta Nostra Cancellaria per undeci e piú Anni continui, e volendo Noi colla Paterna Nostra carità renderlo partecipe della Nostra beneficenza per sempre piú animarlo a rettamente impiegarsi veniamo in deliberazione di decretare e decretando elegerlo per Assistente al Nostro Cancelliere nelli affari di Codeste Chiese, e di quelle di Castel Novo, colla legittima di poter servire nelli Libri necessary a riserva del Libro Cassa, in cui dovrà scrivere il solo Nostro Cancelliere e come lo vuole l'ultima Nostra citata Terminazione in tal proposito disponente; ben certi, che verrà dallo stesso Capponi, colla responsabilità però, sempre del suo Principale predetto Nostro Cancelliere e verso lui dipendente, il tutto esercitato col solito della sua sperimentata puntualità e cognizione per sempre piú rendersi degno del Nostro aggradimento in premio di che, e per di lui onorario ordiniamo, decretiamo e Terminiamo, che annualmente della Cassa delle Chiese medesime corrisposti siano al detto Assistente Capponi Ducati quaranta da L. 6. l'uno nel giorno di S. Michele oltre a quanto gli viene come Coadiutore del Nostro Cancelliere suo Principale assegnato per Onorario (str. 3:.) giusto il componimento tra essi seguito.

Di piú essendo scarse le Nostre Signorie di Barbana e Castel Novo di soggetti applicati all'esercizii di Avvocato Civile, frequenti l'occasioni per le quali non indifferente il dispendio de sudditi per condurre Avvocati Forestieri, e desiderando il detto Capponi d'impiegarsi in tale esercizio per il lodevole fine di soccorrere la di lui numerosa famiglia, accordiamo che lo eserciti; restandole però espressamente proibito l'ingerirsi in Cause contro codeste Chiese e quelle di Castel Novo. Finalmente per impedire ogni cavilloso sospetto gli resta parimenti proibito nelle Cause che da lui fossero difese, l'esercitare anche in minima cosa la Figura di Coadiutore di Cancelleria si nella Cancelleria che nel Tribunale.

Sulla Fiducia del corrispondente effetto alla Nostra retta intenzione, abbiamo estesa e firmata la presente Terminazione, che dovrà nelle consuete forme, e secondo il solito essere pubblicata e registrata a comune cognizione ed inalterabile esecuzione, sic mandans.

Data dal Nostro Palazzo di Venezia li 26. Novembre 1760.

Giovanni Loredan Signore e Padrone.

Adi 7. Dicembre 1760. Domenica. Barbana.

Pubblicata la suddetta Terminazione al luogo ed ora solita nella maggior frequenza di Popolo, ed in particolare di Pave Cosgljan q.^m Zuane, e Stanissa Rudich q.^m Mate Testi.

26.

(Jedan arak papira, omnilom ispisane tri stranice, a na četvrtoj: rubrika:)

1763. TERMIN. CXVII Copia.

Approva una Convenzione tra il Cancelliere Lanzi, ed il Sr. Tomaso Andrea Capponi, sull'esercizio degl'Impieghi della Cancelleria di Barbana.

(stranica 1:)

NOI GIOVANNI LOREDAN

Signore e Padrone di Barbana, Castelnovo e suoi Territorj.

Per consolare nella sua età avanzata il Signor Giuseppe Lanzi Cancelliere delle Nostre Signorie di Barbana, Castelnovo e suoi Territorj, e nello stesso tempo assicurare il puntuale e sollecito esercizio di Codesta Nostra Cancelleria come pure per quanto permettono le Leggi dimostrare aggreddimento al lungo puntuale servizio di Tomaso Andrea Capponi Nostro Suddito prestato in figura di Coadjutore nella suddetta Nostra Cancelleria, e sempre più animarlo, dai quali ci viene esibita Scrittura da ambi sottoscritta il P-mo Gennaro scorso di reciproca convenzione, perché dalla Nostra Autorità venghi autenticata l'imancabile esecuzione del contenuto in essa, et accordato in permesso per eseguirla: Comandiamo, Terminiamo e Decretiamo:

Benché la morte di Bernardin Capponi, Nostro Suddito, e Padre del suddetto Tomaso Andrea, sia questo in forza di Nostra Terminazione 29. Agosto 1755, subentrato negl'Impieghi di Nodaro e Tansadore, sostenuti dal detto di lui Padre, colla comminatoria di non dover al caso esercitare più quello di Coadjutore, e per quella 26. Settembre 1760. stabilito nell'Impiego di Assistente alla Scrittura delle Chiese, sempre però tanto come Coadjutore che Assistente sotto la dipendenza e responsabilità del Cancelliere siamo venuti in deliberazione per le ragioni adotte di sopra, di autenticare col presente Nostro Decreto (str. 2:) il contenuto della suddetta Convenzione et accordare, che sia eseguito per tutto il tempo però che durerà la medesima colla seguente comminatoria, che sempre in tutto come si è detto, sotto dipendenza e responsabilità del Cancelliere.

In tutto ciò, che secondo l'espresso nell suddetta privata Convenzione sia per il Maneggio della scrittura delle Chiese Fontico, e Comune facitura d'Instrumenti delle Chiese e Rinovazioni, Note delle Marche, Carratada, delle Anime, Animali, Copia della Raspa Criminale, Formazione e spedizione di Processi Criminali, Notificazioni d'Instrumenti Notariali, et altro che ricercasse Tansa resta risolutamente proibito al detto Tomaso Andrea Capponi l'esercitare l'impiego di Tansadore, nel che dovrà supplire il Tansatore Provvisorio, che verrà dalla Nostra Autorità stabilito, restando però ad esso Capponi con-

fermato l'esercizio di Tansadore conferitogli colla citata Terminazione 29. Agosto 1755. in tutto quello che non avesse principale ingerenza e non fosse parte.

Avendo con ciò conciliato le premure e desiderj d'ambi due li Supplicanti, e preservato quanto ricercano le Leggi Statutarie di un vero Governo: il prescritto dalle Nostre Terminazioni: il voluto dalla Giustizia per allontanare i defraudati, le colusioni, e li arbitrij, e volendo credere, che da ambi li detti con puntualità, esattezza, ed attenzione verrà pianamente corrisposto, firmiano il presente da dover essere registrato unitamente all'ammessa (str. 3:) convenzione nella Nostra Cancelleria a cognizione di tutti e per la sua intiera inalterabile esecuzione.

Dato dal Nostro Palazzo di Venezia 22. Aprile 1763.

Giovanni Loredan S-e. e P-ne.

Primo Maggio 1763. Barbana.

Pubblicato sotto la Loggia in frequenza di Popolo etc.

27.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane dvije stranice, a na četvrtoj rubrika:)

1763 TERMIN. CXVIII. Copia.

Assegna dalla Cassa delle Scuole Salario al Cavalier di Corte Martinelli, per le prestazioni alle riscossioni dei utili e rendite delle stesse.

(str. 1:)

NOI GIOVANNI LOREDAN

Signore e Padrone di Barbana, Castelnovo e suoi Territorj

Esaminato il Memoriale di Giacomo Martinelli Cavalier di Corte prodotoci personalmente con Lettere d'accompagnamento del Capitano Nostro 6. Aprile scaduto, con cui implora recognizione alle sue frequenti fatiche che presta nel proprio Ministero a prodi queste Venerande Scuole di Barbana e Castel Novo, e conciliato dal detto Capitano coll'intervento dei Rappresentanti le Scuole suddette quanto fu creduto conveniente per esaudire le di lui istanze, siamo venuti in deliberazione di Decretare e Terminare:

Che per le operazioni infrascritte s'intenda fissato il suo Salario d'Anno in Anno dalla Cassa delle Chiese di Barbana a Ducati 12. da L. 6 l'uno, dalli quali detratti Ducati 4. che si computano per l'affitto della Casa, era destinata ad uso della nuova Cancelleria, da lui abitata, gli dovranno esser corrisposti nel giorno di S. Michiele durante la sua abitazione in detta Casa Ducati 8 solamente per resto delli Ducati 12. predetti.

Che il suo obbligo positivo sia di operare per la stessa contribuzione tutto quello, e quanto sarà necessario per conto et in vantaggio delle Scuole di Barbana e Castel Novo, specialmente qualunque sorta d'intimazioni o chiamate, nonché li sequestri in Castello, oppure in Visita a Castel Novo, cioè alli Gastaldi, Esattori et (str. 2:) altri principali debitori e Livellarj, et Affittuali di dette Scuole, far Incanti e deliberazioni delle Affittanze de Beni stabili, et ordinar Carrizzi o altro a Sudditi in occorrenza di fabbriche e restauri di Chiese, o Case loro, e solamente potrà pretendere pagamento a parte giusto la pubblica Tariffa dei Sudditi ai quali aspettasse, ne mai però da esse Scuole per gl'Incanti, e deliberazioni di Stabili a Compratori per le Pagnore, Intromissioni, Incanti, Arresti o altre esecuzioni anco sommarie che facesse a renitenti per conto e ad istanza delle Scuole piudette.

Imposti di tal modo gli obblighi al Cavalier di Corte, che dovrà immanabilmente ogni comando del Capitano Nostro e Rappresentante le Scuole esattamente eseguire. et assegnato anche per questi il suo Salario vogliamo credere facilitato in avvenire le nascosioni (!) de loro debiti, e che l'aggravio suddetto apportame dovrà vantaggio et utile per l'effetto di che incarichiamo il Capitano Nostro e Rappresentanti medesimi di sospendere la promessa contribuzione in quell'Anno che lo trovassero in qualche parte trascurante et inobbediente.

Et il presente dopo pubblicato nelle forme consuete sarà registrato nel solito Libro Terminazioni a comune notizia. Sic mandans.

Data dal Nostro Palazzo di Venezia li 4. Giugno 1763.

Giovanni Loredan Signore e Padrone.

Adi 10. Luglio 1763. Barbana.

Pubblicate al luogo et in forma nel maggior concorso di Popoli.

28.

(Jedan anak papira. Crnilom ispisane tri stranice, na četvrtoj rubrika:

1763. TERMIN. CXIX. Copia.

Sui(!) Contratto di Matrimonio a fratello e sorella.

(Na prvoj stranici)

Noi Giovanni Loredan Sigr. e Padrone di Barbana, Castelnuovo e suoi territorj

Essendoci stato sempre a cuore, che nelle Nostre Signorie regni non solo la Giustizia, e che questa sia anche senza stanchezze, e col possibile minor dispendio de' Sudditi amministrata, e vegliando pure con paterna carità alla sussistenza(!), e conservazione delle Famiglie nostre Suddite con somma nostra sorpresa veniamo di rilevare, che si vadino introducendo due perniciosissimi abusi l'uno di celebrarsi matrimonj a fratello e sorella, che con barbara legge fanno consoci le mogli nei beni del marito tanto dalli posseduti da lui al tempo della stipulazione del Matrimonio quanto di quelli, che dopo acquistasse, e l'altro che le mogli lasciate dal marito donne, madonne, ed usufruttuarie intendono di liberamente disporre della facoltà lasciata dal marito senza il dovuto naturale riguardo all' interesse di propri figli, ed alla ragione del sangue, che fa naturalmente eredi del Padre i figliuoli, e volendo noi poner freno a tali nuove inarduzioni(!) ed abusi, che tendono alla distruzione delle famiglie, siamo venuti in deliberazione di decretare, ordinare e terminare.

Primo, che la Donna passata a marito in qualunque forma di contratto niente abbia a conseguire nei beni stabili e mobili del marito, m'abbia sopra di essi la sola ragione di pagarsi della sua dote, e contradotte se ne avesse al tempo della dissoluzione del matrimonio.

2-do, che la Donna lasciata Donna, madona, e usufruttuaria (Druga stranica:) e usufruttuaria (sic!) vedovando non abbia se non gli alimenti nei beni lasciati del marito, il vestito e l'uso de' mobili, dovendo essa gli uni, e gli altri conservare a benefizio de' propri comuni figliuoli senza la minoma(!) distrazione.

3-o. conoscendosi poi da Noi necessario di fissar legge per il provvedimento delle figliuole nubili che restassero con fratelli dopo la morte del Padre come pure per quelle, che fossero andate a matrimonio, uiuente il suddetto, resta dalla Nostra indipendente Autorità stabilito.

Che le restate nubili debbano esser convenientemente dotate ne' beni mobili, non essendo questi sufficienti per costituir loro la dote anche ne' stabili, avuto però riguardo alla facoltà lasciata dal Padre, ed alla condizione delle Persone, e famiglie: in caso però che non si può supporre, ricusassero i fratelli e Parenti Eredi d'indotarla, come s'ordina, abbino le dette ragioni nel libero della famiglia.

Che le maritate vivente il Padre, le quali fossero state indotate, ed avessero colla loro quietanza rinunciato ad ogni pretesa, non possano averne alcuna dopo la morte del detto, quando dal testamento del medesimo non venissero espressamente benificate. Se poi vene fossero, che non fossero state indotate o non avessero fatta la quietanza, abbino parimenti equal ragione, come sopra.

Posto in tal maniera il dovuto freno agli (Trecà stranica:) agli(!) abusi introdotti che distruggono le famiglie, o col trasporto delle facoltà, o con cavillosi ingiusti litiggi, in conseguenza fissato il metodo per la loro conservazione che ci è stata, e ci sta, e ci starà sempre a cuore, dovranno i Capitani Nostri pro tempore, invigilare per la rigorosa esecuzione di quanto colla presente terminazione, viene risolutamente, ed assolutamente comandato.

Data dal Nostro Palazzo di Venezia 6. giugno 1763.

Giovanni Loredan Signor e Padrone.

29.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane dvije strane. Na četvrtoj rubrika:)

T E R M I N. CXX. Copia

Decreta che all'Ufficio d'Organista siino ammessi alla Concorrenza solamente Religiosi o Chierici Indigeni.

NOI GIOVANNI LOREDAN

Signore e Patrone di Barbana, Castelnovo, Suoi Territorj, ecc.

Accompagnateci dal Capitano Nostro di Barbana e Castelnovo con Lettere del N° 27. due Suppliche, una dell'attuale Procurator del Popolo Matte Dugogna, con esemplari di ballotazioni d'Organista seguite in passato, implorando che attesi li esempj venghi dall'Autorità Nostra confermata l'elezione seguita nel Consiglio delli 22. Maggio scaduto nella persona di Martin Bellavich del Zuppan Ghergo in concorrenza col Religioso D. Nicolò Collich detto Costre; come pure che non resti pregiudicato quel Comune dell'antico Privilegio di eleggere: l'altra del detto Religioso che dimostra l'accennata Ballotazione totalmente contraria alle Leggi Canoniche, che vogliono espressamente a tal impiego preferiti a Secolari li Religiosi e Chierici. Prestato però da Noi il più maturo riflesso si all'una che all'altra istanza; esaminate con fondamento le Canoniche ragionevoli e savie Leggi, come la poco differente Ballotazione dei Concorrenti, chiaramente riconosciamo questa prodotta, non dalla Giustizia, ma da proibiti maliziosi maneggi meritevoli castigo, e troviamo abusivi li esempi lasciati forse allora correre per non esservi stato reclamo in conseguenza, Noi, non avvertiti, non abbiamo (str.2:) potuto distruggere l'abuso non permessibile, per il che ora che lo sappiamo siamo venuti in risoluzione di comandare, decretare e terminare:

Che restando dalla Nostra indipendente Autorità tagliata et annullata l'elezione del Bellavich, a cui dette ragioni, e molto più per l'opposizione del Religioso non doveva esser permesso il concorrere se prima non eravamo avvisati,

e ricevuto il Nostro Assenso- sij di nuovo radunato quel Consiglio per l'elezione d'Organista, nella quale, ed in avvenire, infallibilmente resta proibito il Concorso a Secolari quando vi siano Religiosi o Chierici, tra quali vogliamo anzi la precedenza de Primi, proibendo pure anche la Concomrenza de Religiosi forestieri in confronto de Sudditi nostri, che s'impegnano in servizio di quella Chiesa.

Il comandato colla presente Terminazione dalla Nostra assoluta volontà dovrà esser nella Nostra Cancellaria di Barbana, registrata: nelle forme consuete pubblicata, ed immancabilmente eseguita. Sic Mandans.

Data dal Nostro Palazzo di Venezia 9. Giugno 1763.

Giovanni Loredan Signore e Patrone.

Adi 10. Luglio 1763. Barbana.

Pubblicato al Luogo et in forma nella maggior frequenza del popolo.

30.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane tri stranice, a na četvrtoj rubrika:)

1765. TERMIN. CXXI. Copia.

Rguarda il Taglio e Condotte dei Tolpi del Bosco Dubrova.

(str. 1:)

GIOVANNI LOREDAN

Signore Patrone di Barbana, Castelnuovo e suoi Territorj, ecc.

Venendo a rilevare con Nostra sorpresa li disordini sino ad ora corsi in pregiudizio del Nostro Bosco Dubrova per il taglio de Tolpi troppo all'alto praticato da Sudditi impiegati nel travaglio con il fine di dannato illecito loro vantaggio, oltre li danni che contro ogni ragione e Giustizia apportarono all' dizj risentiti nel trasporto fatto da Sudditi del legname reciso in passato nello stesso Bosco trasportandolo alle loro Case invece di direttamente condurlo Impressario del Porto D. Giorgio Bradamante, da cui furono esposti li pregiudici del Bosco al Porto di Pessaco, a quali disordini chiamata la Nostra Giustizia porvi il dovuto rigoroso compenso per avviare nell'avvenire tali dannati perniciosi abusi, siamo venuti in deliberazione di ordinare e risolutamente comandare.

Che in avvenire non possa impiegarsi nel Taglio de Tolpi che quelle persone fossero scielte e oredute capaci dal Nostro Agente quali dovranno eseguire tale lavoro con quella attenzione che si rende necessaria alla conservazione del Bosco ed all'Interesse del Conduttore in Pena a chiunque recidesse troppo all' alto li Tolpi (str. 2:) da esser conosciuto dalla diligenza e vigilanza del detto Agente Nostro di pagare al Conduttore quel numero che restasse pregiudicato, e di L. 25 per cadauno male reciso nella Cassa delle Condanne oltre l'esser immediate licenziato dall'impreso lavoro senza poter pretendere mercede di sua proibita fattura.

Per quello riguarda poi le condotte del Legname sino ad ora abusivamente e maliziosamente praticata da Sudditi alle loro Case espressamente comandiamo:

Che tutti li Sudditi che s'impiegharono, come hanno debito nell'avvenire nelle Condotte del Legname del Nostro Bosco, debbano quelle direttamente eseguire sino al Porto di Pessaco senza scaricarle alle loro Case, ne su le Strade, ne tampoco nelli loro Stabili, e senza tagliare li tolpi per renderli più corti e manevoli, in pena a cadauno, e cadauna volta non effettuassero nel modo comandato colla presente le condotte, oltre il risarcimento del danno al Conduttore, di L. 25. applicate alla Cassa delle Condanne, e di maggior

castigo che fosse creduto dalla Giustizia meritarsi la disobbedienza, il tutto raccomandato alla Vigilanza del Nostro Agente per i dovuti riccorsi a Capitano Nostro.

E la presente dovrà esser pubblicata in Barbana ad universale intelligenza, e registrata nel Libro Terminazioni.

Data dal Nostro Palazzo in Venezia 30. Ottobre 1765.

Giovanni Loredan Signore e Padrone.

(str. 3:)

Adi 21. Settembre 1765.

Al luogo, et in forma fu pubblicata nella maggior frequenza di Popolo. — Presente Giure Celia e Giacomo Ciceran Testimonj.

31.

(Jedan arak papira. Cmilom ispisane dvije stranice, na cetvrtoj rubrika:)

1766. TERMIN. CXXII. Copia.

Contro gli abusivi tagli inferiti
dagli Affittuali nelle Zatiche delle Chiese.

(Str. 1:)

Copia tratta dal Libro Termini esistente nell'Officio di questa Cancelleria.

Noi Giovanni Loredan Signore e Padrone di Barbana, Castelnovo, suoi Territorj.

Li frequenti tagli, che uengono con apperta sfacciataggine inferiti nelle Zatiche delle Chiese dalla dannata ingordiggia dell'affittuali, impegnano il Zelo nostro a riparare l'introdotta rileuante disordine: a pressidiare l'interesse delle Chiese medesime, pur troppo fino ad ora con commozione Nostra defraudato ed a togliere risolutamente cogli seguenti prouedimenti, il Reo Arbitrio, perciò colla presente ordiniamo, e terminiamo.

1. Che sia nella più opportuna stagione indispensabilmente eseguito generale taglio di ogni genere di Legname in tutte le Zatiche ad uso mercantile esistente, eccettuate quelle Pianta che producessero Giande, quali intendiamo preseruate a comodo, e beneficio dell'affittuali delle Zatiche predette.

2. All'oggetto importantissimo, che abbia a rinnouarsi il taglio di esse Zatiche in ogni Decenio, o più, o meno, però in tempo che il Legname nella sua riproduzione sarà cresciuto a misura rispettuamente atta al suo esito, che uerrà fatto per conto delle Chiese, resta assolutamente innibita ogni, o qualunque recisione, tanto di Pianta addulta, che di tenera, e dei Germogli, in pena di lire cinquanta a cadaun trasgressore, e per cadauna uolta, e di altre anche afflittive a raguaglio della contrafazione.

3. Douendo esser trattata la rileuante materia da persona di esperienza, e di Lume, appoggiamo la Soprintendenza all'Agente Nostro, quale resta incaricato a distribuire con buon metodo i tagli: a tenere diligente registro di Legni recisi, e da recidersi, con separata esata enumerazione di tutti, e del loro rispettuoso uso di Tolpi, di Palli, et altro per cui fossero creduti capaci, onde dal loro differente prezzo ne risulti chiaro, et euidente l'intero ualore (str. 2) de medesimi, impartendo facoltà all'Agente accennato di poter stabilir, e stipular contratti, unito alli responsabili la Cassa delle Chiese per la uendita di detto Legname a prezzi correnti, e praticati da Sudditi Nostri.

sempre però prima coll'Impressario del Nostro Porto Pessacco, e sempre al detto Porto solamente condotti, uenduti et imbarcati.

4-10. Il Mercante poi che ne farà l'acquisto, sarà coll'obbligo di far passare nella Nostra Cassa Economica qui in Venezia in buone valute il prezzo stabilito, col fine di impiegare il denaro di tal natura in quelle prouigioni, che saranno da Noi riputate più conuenienti al decoro delle Chiese, et al culto di Dio Sig-re, e l'Agente in premio delle sue applicazioni nella laboriosa inspez-ne, consegnerà il Dieci per cento sopra la summa che entrerà in Cassa.

E la presente Term-ne sia registrata, e pubblicata per la sua inuolabile osservanza, e puntuale esecuzione. Sic.

Data dal Nostro Palazzo di Venezia li 16. Aprile 1766.

Giovanni Loredan Sig-re e P-rone.

Addi 8 Mag-o 1766 Barbana. Giouedi.

Publicata sotto la Loggia in frequenza di Popolo con le solite formalità. molti p-nti, e specialmente Micco Spada q.-Giacomo, et Antonio Pizzan Testimonj.

Francesco Capponi Coad. Pme.

(str. 3 prazna!)

32.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane dvije stranice, na četvrtoj rubrika:)

1766. TERMIN. CXXIII. Copia.

Porta la Tariffa del Prezzo dei Tolpi al Porto Pessacco
e proibisce la loro traduzione in aliene Giurisdizioni

(Str. 1:)

NOI GIOVANNI LOREDAN

SIGNORE E PATRONE DI BARBANA, CASTELNOVO e
SUOI TERRITORJ, PORTI

Li varj Riccorsi pervenutici rispettivamente da Sudditi Nostri e dall'Impressario de Porti di Nre Signorie derivati dalli introdotti abusi ci eccitano a ripararli e ad estinguerli aditandovi quei Provedimenti che conciliar abbiano al possibile si degli uni, che dell'altro il giusto interesse; e perciò espressamente ordiniamo, e risolutamente comandiamo; Che ferma sotto le Pene comminate nei Proclami publicati da codesta Primaria Carica, la inibizione ai Sudditi di poter arbitrare in pregiudizio dell'Impressario sudetto col-l'estrazione e traduzione del loro Legname ai Porti di aliene Giurisdizioni, sempre vietata, sarà tenuto esso Impressario di Pagare il Legname medesimo condotto su la Scala di Pessacco, o in altri Porti delle Nostre Signorie alli rispettivi Prezzi stabiliti dalla Tariffa qui sotto registrata che dovrà riportare la sua inalterabile esecuzione, incaricando il Capitano Nostro d'invigilare tanto sopra qualunque furtiva estrazione da essere punita colle pene comminate dai Proclami, quanto sopra ogni estorsione o stancheggio che tentato venisse a danno (str. 2) de Sudditi dal detto Impressario, o suo Ministro in pena per la prima volta di risarcire l'aggravato con duplicata soddisfazione, e se recidivo, di quelle pene pecuniarie ed afflittive che fossero repute convenienti alla Trasgressione.

E la presente sia registrata e pubblicata nelle forme solite in Barbana e Castelnuovo e col mezzo de rispettivi Cappellani nelle Ville alle Nostre Signore soggette, ad affissa al Porto di Pessacco, per la sua puntuale ed inviolabile osservanza — In quorum.

T A R I F F A :

Tolpi lunghi Piedi 14.— e 16. grossi Oncie 24.— L. 2.10
Tolpi lunghi Piedi 12.— e grossi Oncie 24.— L. 2.—
Tolpi Refudi lunghi P. 14.— e 16. grossi O. 23.— L. 1.13
Tolpi di lunghi P. 12.— e grossi O. 23.— L. 1.10
Tolpi di lunghi P. 12.14 e 16. grossi O. 21.— e 22.— L. 1.50

Data dal Nro. Palazzo in Venezia 23. Maggio 1766.

Giovanni Loredan Sign.^r e Prone.

Adi 8. Giugno 1766. Dom^{ca}. Barbana.

Fu pubblicata al Luogo, colle forme solite e nella maggior frequenza di Popolo, presenti particolarmente il Zuppan Balde Mircovich e Lovre Zubanich Testimonj.

35.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisanе tri stranice, na četvrtoj rubrika:)

1767. TERMINAZIONE CXXXVI.

emanante il Regolamento sulla Squadra dei Soldati del Castello di Barbana.

(Na prvoj stranici:)

Copia

Noi Michiel Angelo Barbini

per l'Ilma. S^{ra}. Anna Vendramin Kra, Loredan, Giudice Delegato nelle di lei Signorie di Barbana, Castel-Novo, loro Territorj, Porti e Boschi.

La Terminazione 1^o Novembre 1690. con cui fu instituita la Squadra di dieci Soldati sotto la direzione di un Caporale, denominata la Guardia del Castello, oltre ai riguardi di decoro alla Rappresentanza — mirò al provvido oggetto, che alle occasioni non abbiano a mancare quelle pronte esecuzioni, che si rendessero necessarie in soddisfazione della Giustizia, non meno per il castigo dei Rei, che a sollievo delli oppressi.

Mentre però con la stessa fu prescritto, che li medesimi Soldati avessero ad essere trascinati fra gli abitanti di questo Castello ne adiviene che per la conosciuta scarsenza di persone in esso comoranti atte ad un tale Offizio non si mantiene nel suo vigore il salutar provvedimento, giacché di presente e da qualche tempo la Squadra non si trova nello stabilito compiuto numero.

Quindi è che nell'accrescimento della popolazione fattasi maggiore l'esigenza di un tal presidio, vi succede perciò il bisogno di provveder in modo, ch'egli non abbia a mancare, ond'è che relativamente all'utile istituto si determina, e con la presente, si prescrive, che in avvenire la Squadra stessa abbia ad essere di dodici Soldati, oltre al Caporale, dagli ordini del quale

devono essi dipendere per essere all'obbedienza, e dalle disposizioni di questo Sigr. Capitano, secondo le occorrenze, che vi accadessero in servizio della Giustizia.

A tenore pertanto di quanto è stato stabilito con la medesima Terminazione, fissa, e ferma nello stesso Sigr. Capitano la Scelta dei suddetti Soldati, vi si aggiunge, che quando fra gli abitanti di questo Luogo vi mancasse il numero sufficiente in conto della necessaria capacità, abbia egli ad'estendere (druga stranica:) la scelta anche fuori del Luogo, con avvertenza peraltro che li Soldati, che mancassero da lasciarsi, abbiano ad esser tra li più vicini al luogo medesimo, sicché al bisogno averli pronto al servizio.

Si conferma pure, che dall'accennata Squadra, ne debba esser formato il Rolo corrispondente da custodirsi in questa ordinaria Cancelleria, per regolarlo di tempo in tempo secondo le mutazioni che vi succedessero, per la qual cosa resta espressamente incaricato il Caporal della Squadra, onde nel caso di morte di alcuno dei descritti in Rolo, o di qualche altra mancanza, sia debito immancabile di lui di partecipare immediatamente il predetto Sigr. Capitano, di cui sarà ispezione di sostituire in diligenza, sicché la Squadra abbia sempre ad esser tenuta nel suo prefisso numero.

E come di raro accade di far uso in una sol volta dell'intero numero ma bensì di frequente d'impiegarne qualche parte, così viene per questi casi precisamente ordinato, che quelli, che avranno servito in un'occasione non abbiano ad esser impiegati successivamente ma soltanto dopo, che per giro avranno servito gli altri, colla mira che tutti indistintamente abbiano a partecipare del bene e del male.

Soliti questi Soldati a scortare il Cavalier di Corte nelle occorrenze di qualche retenzione, ci risulta, che succeda, o non succeda l'effetto, essi pur nonostante esigono la mercede assegnata nel caso della retenzione, da che ne provenga, che ben spesso resta delusa la Giustizia in conseguenza della poca diligenza, ed attenzione che viene prestata per riuscir utilmente nell'esecuzione, di cui vengono incaricati, per lo che viene deliberato, che da qui avanti, lorché sarà tentato il fermo di qualcuno, e non eseguito, non dovranno i Soldati conseguire altra mercede, che la metà della stabilita per il fermo effettivo della persona, in pena di esser castigati ad arbitrio della Giustizia. Si dichiara peraltro, che in caso dell'eseguita retenzione nel territorio, la mercede sarà di Lire quattro al Caporale, e di Lire due per cadaun Soldato, e per la metà rispettivamente nel caso che ne andasse vano l'esperimento, nel qual proposito per le ritratte locali cognizioni, si reputa opportuno, di così aggiungere in rapporto alla Tariffa disponente su (Trecà stranica:) di tale articolo: fermo poi il già fissato per la medesima lorché le retenzioni stesse praticate fossero in Barbana.

La presente sarà pubblicata ai luoghi soliti, ed indi registrata nella Cancelleria locale per un'esatto, inalterabile adempimento

In quorum

Barbana 9. Giugno 1767.

Michiel Angelo Barbini Giudice Delegato.

Gio. Paolo Mistruzzi Cancelliere Delegato

Adi 14. Giugno 1767. Barbana.

Fu pubblicata la presente Terminazione sotto la Loggia al luogo solito da me Tomaso Andrea Capponi sostituto della Cancelleria locale, molti presenti et ascoltanti, e specialmente il Sr. Canonico D. Antonio Ucotta, e Martin Budich di Martin Testimonj.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane dvije stranice, na četvrtoj rubrika.)

1769. TERMIN. CXLVIII. Copia.

Accorda alla Terra del S.^r Antonio Urbasio il titolo di Branativa e proibisce danneggi nella stessa.

(Str. 1.)

NOI ALVISE GIUSTINIAN LOLIN, et ALVISE CONTARINI p^{mo}.
per nome proprio e Fratelli Giurisdicenti.

— Rassegnatosi con sua Supplica accompagnataci dal Capitano Nro con Lettere 12. corr. Domino Antonio Urbasio, implorante che venga dalla Nra. Autorita dichiarata con specioso Titolo di Branativa la di lui Terra esistente presso la di lui Casa Dominicale in Barbana, per esser la stessa quasi immiserata(!) nella Terra medesima, come veniamo resi certi anche dalle accennate Lettere del Cap.^{nio} Nro; prestato perciò il più maturo riflesso alle circostanze del supplicante, e conosciuta degna d'esaudimento la di lui istanza:

— Decretando decretiamo e dichiariamo la sud.^a Terra del supplicante Urbasio esistente presso la di lui Casa, ora e per sempre con il particolar titolo di Branativa, restando con questo proibita a chiunque de Nostri Sudditi, sia di che condizione esser si vogliano di danneggiarla con il pascolo di qualunque sorta d'Animali, tanto prima che dopo levato il raccolto, cioè tanto nel seminato che nell'erba dopo quello levato, e così pure nell'impianto che fosse per fare in pena di L. 25 d'esser applicate alla Cassa delle Condanne oltre il rifaccimento del danno che venisse legalmente liquidato; restando però incaricato lo stesso supplicante Urbasio di tener ben chiusa di muro e siepe vivo la Terra predetta per impedir que danni fortuiti che accader sogliono ne stabili aperti; dichiarando inoltre (str. 2) che il presente Decreto non dovrà passar in esempio agli altri Sudditi di cotesto Castello che non si trovassero in consimili circostanze del supplicante. Sic mandans.

Venezia 20. Gennaro 1769. M. V.

Alvise Giustinian Lolin Giurisd.^e
Alvise Contarini p^{mo}. Giurisd.^e

58.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane tri stranice, na četvrtoj rubrika.)

1769. TERMIN. CXLIX. Copia

Rimuove il S.^r Tomaso Andrea Capponi dall'Uff. di Pubblico Tansador de Processi, e da quello di Assistente del Cancelliere negli affari delle Chiese.

(Str. 1.)

Noi Alvise I. e Alvise II. Fratelli Contarini, e
Alvise e Marco Fratelli Giustinian Lolin
Signori e Proni di Barbana, Castel Novo, suoi territorj.

Quantunque siano abbastanza spiegate le Sovrane Paterne Nostre intenzioni, che nelle Nostre Giurisdizioni di Barbana e Castel Novo siano amministrati li Pubblici Offizi ed Impieghi colla esattezza e candore corrispondente al fine della loro istituzione, onde si mantenga tra quei Nostri Sudditi la reciproca concordia, e si promuova la maggior prosperità delli onesti loro interessi, pure ci pervenne la spiacevole notizia, che tal non fosse il contegno di Tomaso Andrea Capponi abitante in Barbana e colà esercente li vari Im-

pieghi di Tansadore, de Processi Civili e Criminali, di Assistente alla Scrittura delle Chiese, di Pubblico Nodaro Giurisdizionale, non che di Avvocato e Inter-veniente del Foro. Vennero in seguito sotto i Nostri Riflessi alcune Carte, e Documenti, che ci aditarono con più di precisione la implansibile di Lui condotta in diversi Articoli; ed abbiamo voluto dar anche luogo all'ascolto di quanto a voce ed in Carta gli è parso di poter adurre e produrre in sua discolpa; ma tuttavia è risultata convinta e confessa la rea più volte commessa Transcendenza di adulterare il Tanso de Processi coll'aggiunte (str. 2) di Partite indebite in aggravio ingiusto e danno sensibile de poveri condannati alla Gallera. Chiamati perciò Noi dalli doveri della Giustizia a troncare il filo odiosissime(!) prevaricazioni, ed ispirati dalla nostra innata clemenza a contemplare anche le circostanze della sua innocente famiglia, che ce le ha devotamente esposte in precisa supplica, Terminamo e Decretiamo:

Che Tomaso Andrea Capponi sia immediatamente rimosso dall' Ufficio di Pubblico Tansadore de Processi Criminali, ed altre Carte Civili, essendo volontà Nostra, che subentri in tale Offizio quell'altra Persona ch'è stata da Noi già prescelta. Che detto Capponi sia pure immediatamente sollevato dall'Incombenza di assistere il Nostro Cancelliere nella Nota ed affari delle Chiese, la quale assistenza resta da Noi soppressa, volendo che il solo Cancelliere supplisca coll'ordinario solito emolumento, senza che la Cassa di esse Chiese soffra ulteriormente quell'aggravio di Dj. 40 che gli fu addossato pell'annua ricognizione di tal assistenza.

Che in riflesso alla susistenza di sua famiglia permettiamo graziosamente al detto Capponi di poter nelle Giurisdizioni Nostre continuar (str. 3) ad esercitare l'Offizio di Pubblico Nodaro, e le Professioni di Avvocato ed Inter-veniente del Foro, colla debita puntualità ed accuratezza; dovendo però il benemerito zelo di quel Nro Capitano vegliare sulle di Lui direzioni, ed osservare il preciso contegno, per portarcene le accurate riferite a luce delle ulteriori Nostre riflessioni.

Ed il presente Decreto sarà registrato, e pubblicato ove occorre, e intimato a chi spetta, onde riporti la pronta ed inviolabile sua esecuzione. In quorum.

Dato in Venezia li 22. Gennaio 1769. M. V.

Alvise Giustinia Lolin Giurisd.^e
Marco Giustinian Lolin fu D'Almoro
Alvise Contarini 1^o Giurisd.^e
Alvise Contarini 2^o Giurisd.^e

Adi 4. Febbraro 1770. Domca Barbana.

Fu al Luogo, et ora solita sotto questa Pubb^{ca} Loggia il Controscritto Decreto per Gio. Batta. Cercnio Cav. di Corte preleggendo io Coad^e, molti pnti et ascoltanti e particolarmente il Sr Cane^o. D. Stefano Raico, il Sr Pietro Vituri e Micco Martincich Testij.

59.

(Jeran arak papira. Crnilom ispisana jedna stranica, na četvrtoj rubrika:)

1769. TERMIN. CL. Copia

Nomina il Sig.^r Martin Bellavich Pubblico Tansadore dei Processi Criminali, e di altre Carte Civili.

(Str. 1.)

NOI ALVISE I. e ALVISE II. FRATELLI CONTARINI e Alvise
e MARCO FRATELLI GIUSTINIAN LOLIN
Signori e Proni di Barbana, Castelnovo, suoi Territorj, etc.

In vigor delle odierne Nostre risoluzioni essendo stato vacante nelle Giurisdizioni Nostre di Barbana e Castelnovo l'Offizio di Pubb.^o Tansadore

de Criminali Processi e di altre Carte Civili, ed avendo Noi avute buone informazioni della capacità e probità di Dno. Martin Bellavich-ci siamo determinati di elleggerlo a tale Incombenza.

Doverà esercitarla con la debita puntualità ed esattezza a tenore delle Pubb.^e Tariffe, senza mai dar luogo a minima alterazione, o inovazione in aggravio de Nostri Sudditi; e conseguirà tutti gli emolumenti e utilità che sogliono appartenere al detto Impiego e che furono lecitamente conseguite da Precessori. Speriamo che con zelo corrisponderà alla Nostra scelta, onde farsi strada a meritare gli ulteriori riguardi della Nostra Benevolenza in suo vantaggio.

E la presente dopo il Registro, ove occorre, sarà pubblicato colle forme solite, perchè riporti la necessaria esecuzione.

In quorum.

Dato in Venezia li 22. Gennaro 1769. M. V.

Alvise Giustinian Lolin Giurisd.^e
Marco Giustinian Lolin Giurisd.^e
Alvise Contarini I. Giurisd.^e
Alvise Contarini II. Giurisd.^e

60.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane dvije stranice, na četvrtoj rubrika:)

1770. TERMIN. CLI. Copia

Ripristina la Fiera e Mercato Libero nel di 25. Luglio Festività di S. Giacomo Apostolo in Barbana.

(Str. 1:)

NOI ALVISE I. e ALVISE II. FRATELLI CONTARINI,
ed ALVISE E MARCO FRATELLI GIUSTINIAN LOLIN

Signori e Padroni di Barbana, Castelnovo e
suoi Territorj.

Avendo il fedelissimo Nostro Popolo di Barbana col mezzo del divoto Memoriale de suoi Capi fatto giungere sotto i Nostri Riflessi la Parte presa nel di lui Consiglio alli 2. Luglio dell'anno scorso, per implorare, che in aderenza alla Terminazione Statutaria del Nostro Predecessore 1696. 14. Agosto, conceder volemmo il ristabilimento dell'annuo Libero Mercato da farsi nell'occasione della Festività di S. Giacomo Apostolo alli 25. di Luglio, ben volentieri siamo concorsi a secondare l'onesta Supplicazione, giacchè con parzialissimo affetto siamo già inelinati per ogni maggior comodo e vantaggio di quei Nostri Amatissimi Sudditi.

In vigor delle presenti decretiamo perciò e statuimo. che ogni anno nel giorno dei 25. Luglio Festività di S. Giacomo Apostolo, sia nel Luogo Nostro di Barbana tenuto Mercato Libero, ove tutti, e ciascuno, sia chi esser si voglia, Terriero o Forestiero, possan vendere e comprare, condur e ricondur ogni genere e qualità di Robbe, eccettuati li Sali, senz'esser obbligati ad aggravj di sorte, ne impediti d'alcuno, nonchè fare con tutta libertà, quello e quanto e solito e permesso di farsi nelle pubbliche Fiere, a (str. 2) contento ed utile universale.

E le presenti dopo il necessario Registro ove spetta saranno pubblicate ove occorre, e riporteranno in ogni tempo la dovuta osservanza.

In quorum.

Venezia 20. Giugno 1770.

Alvise Contarini II. Sign.^e e Pron. di Barbana e CN
Alvise Giustina Lolini Sign. e Pre di Barbr. e CN.

Adi 15. Luglio 1770. Dom.^a

Fu al luoco, et ora solita pubblicata la pnte. Terminazione, per Gio. Batta. Ceronio Cav. di Corte preleggendo io Franco Capponi Coad.^e Pref.^o molti ascoltanti e particolar.^e Il Revd.^o S. Canco Don Elia Salm Pecchizza, il S.^r Don Matteo Adamich, il S.^r Antonio Urbasio, e Domenico Galluzzi, tutti di Castello e Giurisd.^e Testij.

61.

(Četiri arka papira prošivena crnim koncem. Na posljednjoj stranici:)

1771. TERMIN. CLII. Copia

Con cui approva l'allegato Proclama formato per il buon governo
ce disciplina della Giurisdizione di Barbana e Castelnovo.

(Str. 1:)

Registro

Ill-mo Sig-r Sigor Col-mo

Verona 27. Aprile 1771.

Il Foglio di Lei nella data 14 del Corr-te ui fa presente il Proclama formato per il buon Governo, e disciplina di codeste Popolazioni. Esaminato nel suo contenuto, mentre tutto sta indirizzato al prouido fine di tener nel suo uigore le salutari Terminazioni di tempo in tempo emanate, e tutto serue per mantenere la tranquillità(!), e promouer il miglior bene a codesti abitanti, resta per tanto da me approuato nella sua estesa. Ella dunque potrà farne seguire la pubblicazione colle forme, e nei Luoghi soliti per la sua pontual osservanza.

Omissis(!)

Aff-ma per sempre

(Al Cap.^o di Barbana)

Cattarina Loredan Mocenigo S-ra e P-rona

(Str. 2 prazna, a na trecoj:)(Ca 1:)

152.

Ricencando il buo governo de'Popoli, che alle cose proibite dalle Leggi Comu-ni, e Municipali con la prescrizione delle adequate, e corrispondenti pene s'aggiungano taluolta ancora più rigorose, e seure proibizioni, ponendosi per diuieto agli uomini quelle azioni, che non solo sogliono ben spesso perturbare la quiete, e pace comune, ma riuscire molto dannevoli agl'interessi de'privati, onde a chi s'aspetta il peso di gouernare quello ancora tiene unito di andare con retta mente perscrutando i più opportuni, e gioueuoli rimedj per la conservazione della quiete, e felicità de' suoi Sudditi. Quindi auuiene, che L'Ill-mo Sig-r Domenico Coppe trascielto Cap-o in queste indipendenti

respettue Segnorie dall'Eccelsa inchinata autorità degl'Ecc-mi Sig-ri e P-roni tutto intento alla tranquillità, unione, e pace di questi Popoli a lui soggetti, uolendo in quanto potranno estendersi le sue forze con la proibizione delle cose illecite, e con il timor delle pene tenerli lontani dal mal operare, relativamente anche alle prouide oneste Terminazioni degl'Ecc-mi Precessori S-ri e P-roni uiene alla pubblicazione degl'infrascritti ordini, e proclami da esser osseruati da ognuno colla dovuta obbedienza.

E Primo perché tra i Precetti d'Iddio più d'ogni altro sono da esser osseruati quelli delle prime tauole, come immediatamente dirizzate alla venerazione, e culto Diuino; perciò uolendo l'Illustrissimo Sr Capitano suddetto, che ciascuno s'indachi(!) non solo per uista d'amore, ma anco per il timor delle pene alla venerazione di S. D. le fa pubblicamente intendere, e sapere.

1. Che non ardisca alcuno sia chi si uoglia in pubblico, ne in priuato di proferir parole oscene, ed indecenti, nemmeno di maledire, o bestemiare in modo alcuno il Nome SS-mo del Sig-re Iddio, della gloriosa Vergine Maria. Santi e Sante del Paradiso e Corte Celestiale; ma uiuer debba ognuno modestamente e da buon Cristiano; e li trasgressori possono esser denonziati da cadauno, che oltrè la segretezza guadagnerano premio di L. 50: di quelli da denunziati, e questi conseguiranno castighi afflittui, e pecuniarij ad arbitrio della Giustizia.

2. Le Feste comandate della Santa Chiesa sijno da tutti indifferentemente santificate, ed osseruate, conforme i precetti d'Iddio; proibendo S. S. Illma il laorar in essi giorni di cadauna sorte d'Arti sotto graui pene ad arbitrio. — (str. 4)

Per prouedere a molti altri abusi, che uengono ammessi contro le Leggi per occasione di ire, risse, insidie, perfidie, ed odj, che ben spesso con gran scandalo sono origine, e cagionano che uenghino commesse delle maluagità, empietà, e delitti con sturbare la quiete de boni, uolendo S. S. Illma a tutto poter suo applicarui opportuno rimedio, espressamente ordina e commette, che non ardisca alcuno di che grado, o condizione esser si uoglia, turbar, o cagionar rissa, o rumore, o questioni con Armi, o senza etiam che non succedesse effusione di sangue, ne sotto pretesto di metter di mezzo poner mano all'armi sotto pene rigorosissime ad arbitrio della Giustizia.

4. Siano tenuti quelli che uendono, e comprano, o negoziano, nel tempo di giorni otto p. v. auer fatto apotar li loro pesi, perché non succedano fraudi solite ben spesso accadere in simil materia, come anco tutti quelli che hanno misure di qualunque sorte, come anche da oglio, da uino, Bocalli, Stadiere, Brazolari, Orne, Parile, Stari, Mezzone, Brente, Quartalore, mezzequartarole, Staroli, e qualunque altra sorta di Misure aspettanti al Bollo debbano esser bollate da chi ne ha carico, ouero da chi per S. S. Illma sarà Deputato, in pena a cadaun controfatore di L. 50: applicate la metà all'accusatore, et l'altra metà ad arbitrio.

5. Che tutti quelli fossero ritrovati uender, pesar, o misurar scarso, specialmente il uino, oglio, e le carni, e facessero deffraudi nelle uendite, caderanno toties quoties in pena di L. 25. e nella procedura Criminale la metà della qual pena s'intenderà dell'accusatore, e mag-ri ad arbitrio.

6. Auendo inteso S. S. Illma che li Pescatori, quali pescano nell'acque di questo Territorio distribuiscno il Pesce doue, a chi, e da che prezzo loro pare, non lo portando nella Piazza, mottiuo per cui uine uenduto a prezzi esorbitanti, e quel ch'è peggio senza corrispondere il prescritto coll'ossequite Term-ni consueto obbligo alle Persone in esse identificate, rendendoli di tal modo sprouisti all'occorrenze ne giorni di vigilia, e nella Quadragesima. Per ouiar per tanto a tal pessima introduz-ne e contrafaz-ne a Sourani ucleri. espressamente ordina, e comanda, che de cetero nissun Pescator o uendipesce in questo Castello, cosi di aqua dolce, come salsa, non ardischi di uender il pesce se prima non auerà quello offerto a S. S. Illma e contribuiti li soliti obblighi alle Persone tutte come sopra, acciò con li danari se ne possono seruire sotto seure pene statuite con le sumentouate Term-ni, e di formaz-ne

di Processo, nonchè da esser da ognuno preso di contrabando il Pesce che in qualunque modo rinuenuto fosse in trasgresso al p-nte risoluto ord-ne Nostro. (str. 5:) (Ca. 2).

7-mo. Parimenti tutti quelli che uiuono scandalosamente da uagabondi, e senza professione sotto nome de Braui partir debbano nel termine di giorni tre fuori di questo Lucco, e Giuridi-ne, non osando alcuno fomentarlo sotto le pene statuite dalle Leggi; a quali pene siano pure soggette quelle Femmine, che, dissolutamente uiuessere).

8-uo. Per tener lontani gl'uomini Sicarj, e Banditi che ben spesso in onta alle Loro sentenze ardiscono penetrar in queste Giurid-ni, comovendo licenziosamente in esse, ed aggiungendo male a male con scontento, e terrore de buoni; però in conforminà(!) delle riuerite Term-ni in tal materia disponenti comando che tutti quelli accetteranno, alloggeranno, fomentaranno, fauoriranno, o in alcuna maniera auranno intelligenza, o partecipaz-e con alcuno di detti scelerati Banditi, o maluiuenti, siano castigati irremissibilmente conforme le dette riuerite Term-ni, e gl'accusatori oltre l'esser tenuti secreti conseguiranno de benefici, taglie e loro promesse nelle med-me; potendo anco da ognuno essser presi, e condotti nelle Forze, che oltre li predetti beneficj conseguiranno taglia di Di 25.—

9-no. Douranno li Contestabili delle ville, e Communi di cadauna, quando che sarà veduto alc-o de banditi, dar campana a martello, e quello, o quelli inseguirli, e prenderli; ne obbedendo ognuno al presente ordine Nostro, oltre il risarcimento d'ogni danno che patissero gl'offesi, saranno gastigati di pene corporali, e pecuniarie ad arbitrio di S. S. Illma.

X-mo. L'istesso obbligo abbino contro quelli, che anderanno alle Case di qualsisia persona, ouero alla strada, e che commettessero omicidj, Rapti, incendij o uiolenze nella vita, o nella Roba, e rattenendo li delinquenti infragranti (!) crimine, auranno tutti li beneficj, esenzioni, e taglie uolute dalle Leggi, quali tutte saranno rigorosamente eseguite contro essi Contestabili, e communi in caso mancassero del loro debito. — (Marg.: vedi Carte 4 Cap-lo senzano).

XI-mo. Che sia, e s'intenda assolutamente proibito ogni, e qualunque Gioco dalle Leggi proscritto, sotto grauissime pene ad arbitrio.

XII-o. L'Arme proibite dalle Leggi, come Stilli, arme Stillate, pistole, Pistoni, balle di ferro, Tramopini, ed altre simili non possino esser portate né di giorno né di notte, né in palese, né in nascosto, nè in questo Castello, come in Villa C. N. e Terrò, ma come arme dannate, e detestate dalle Leggi restino totalmente proibite; come pure nissuno ardichi(!) d'entrare in questo Castello con alc-a sorta d'armi sia da taglio, o da fuoco, non intendendo assolutamente siano portate, sotto pena irremissibile di tratti due di corda, ed altre afflittive, e pecuniarie ad arbitrio potendo li trasgressori da chi si sia esser accusati com premio agl'accusatori di L-100 non che di essere tenuti secreti.

X3-o. Per rimouere a tutto potere l'occasione dele risse, e scandoli(!) soliti auenire per licenzioso camminar di notte, e portar Armi S. S. Illma comanda, che non sij alc-o, che si faci lecito dopo un'ora di notte camminar per questo Luoco con armi offensive d'alc-a sorte, sotto pena di corda, perdita d'Armi, e di pagar L. 100: de piccoli alli captori, e denunzianti con quel di piú ad Arbitrio. — (str. 6:)

X4-to. Ne uolendo permetter, che alcuno suddito, ne altro, o chi si fosse ne suoi Beni, e roba venga oltraggiato, ne molestato, ma conseruato nel suo quieto e pacifico possesso proibisce, che niuno sia chi si uoglia ardischi inferir, o far inferir danni in alcun Luoco sotto severissime pene ad arb-o di S. S. Illma, e del rifacimento d'ogni danno.

X5-to. Il chiuder strade pubbliche, Boschi comunali, inuestition di terre, il spiantar uite, od Arbori d'alc-a sorte nel Terr-o di Barbana, e di C. N. resti proibito a chi si sia, pena di formazione di Processo di L. 50, e tratti tre di Corda.

X6-to. L'esecuz-ni si Civili, che Criminali, che faranno li Ministri, non sijno da chi che sia impedito, sotto seuerissime pene corporali, e pecuniarie.

X7-mo. Che chiunque venisse scoperto o defraudatore, o renitente della giusta contribuz-ne di X-me deuolute a quest'Ecconomia, s'intenderà soggetto a tutte quelle pene le più rigorose cominate dalle Sourane Terminaz-ni.

Xou-o. Per facilitar mag-te il poter uenir in notizia delli eccessi, e dellitti (!) che uenivano commessi, espressamente si commette, ed ordina a Ciaschieduno, che con titolo di Chirurgo così della Giurisdiz-ne, come Forastiero, che subito il giorno, che avrà medicato alc-o ferito, debba uenir a dar la notizia in questa Cancellaria, e se sarà di notte tosto il giorno susseg-te, e succedendo morte subito sia a ciò obbligato, ed anco andar a riueder il cadauere con li soliti metodi, e farne date a praticarsi per prender il uiso reperto, ed il Chirurgo(!) stesso abbi da dar in nota le ferite, e botte corporali che aurà il defunto, con espressione del nome, e cognome del'steso sotto pene grauissime, e come sopra cominate, potendo da ognuno esser accusato se non lo facesse

Che il Chirurgo e Speciale in questo Castello sia tenuto di tener in sua speciarìa roba buona, fresca, e non guasta, in pena di douer perder tutti li suoi crediti ed altre pene ad Arb-o Nostro.

X9-mo. Sia proibito espressamente a cadauno il condur robe pertinenti così al uito, come al uestito fuori di questo Terr-o, ne possi chi si sia mouerle dal luoco, a luoco senza licenza sottosc-ta da S. S. Illma, che gli sarà graziosamente concessa con la sola preuertenza di mantener abbondanti li Sudditi il che s'intendi anco d' Animali, Biaue, Menuti, Vini, ed ogni altra cosa sotto e saranno anche seueramente castigati si li uenditori, come li compratori con saranno anche seueramente castigati si li uenditori, come li compratori con quelle pene, che pareranno alla Giust-a.

XX-mo. Il Bosco Dubroua Fondi dell'Arsa, e Costiere di pubb-a Rag-ne sijnno pontualmente respetati ne pressumi alcuno recider in essi Luochi; e così pure resti proibito il poter pascolar nel Bosco Dubroua qualunque sorta d'Animali sotto le pene tutte dichiarite nelle Sourane Term-ni.

XXI-pmo. Quelli che condurranno Animali a scorticare, e scorticaranno acotiam il pub. Daciaro, debbano condur, ed ammazzar Animali Sani (str. 7: ca 7) nella pubblica Beccaria all'ore solite, e prescrite colle Term-ni et non altroue, ne di notte, ed abbiano ogni uolta, che ammazzeranno far consapeuole a S. Illma, e giusto il consueto anche il Sigr. Canc-e, ed il Pub-co Agente e così abbia il Daciaro quella quantità di Carne che farà bisogno, al che contraccando incorreranno ad ogni pena! Istessamente facendo fraude, ed ingenuo nella uendita delle Carni, specialmente col titolo di uender una Carne per l'altra, incorreranno nella pena di Corda, Prigne e Galera ad arb-o.

XX2-do. Quelli che condurranno qualsisia sorte di robbe per uender non possono scaricarle, che nella pubblica Piazza, ne uenderle se p-ma non aueranno ottenuta la licenza da S. S. Illma, in pena oltre la perdita delle robbe ad Arb-o.

XX3-zo. Le Strade praticate dalle persone, come pure le Posticcie delle Case abitate, non sijnno deturpate con imondezè d'alc-a sorte sotto irremissibil pena di L. 25; la metà all'accusator e l'altra metà ad arb-o; douendo quelle che si fossero presentemente essere sotto la pena sud-ta immediatamente da chi chè sia leuate, o fatte leuate.

XX4to. — Che dal giorno d'oggi pel'auenire, e per sempre sijnno li Porzi serrati nelle loro stanze, o Couone(!), ne uadino uagando per il luoco in pena di essergli da chiunque ammazzati si in questo stesso Luoco, che entro del suo Castello, e di pagar L. 5. effettiuè, giusto le Sourane Term-ni, intendendosi li Porzi ucisi deuoluti liberamente agli miseri, restando specialmente il C.º di morte incaricato, e suoi uomini per l'esecuzione dell'ordine sud-to.

XX5-to. Non ardischi alcuno chi esser si uoglia pascolar qualunque sorta d'Animali Bouini, e Minuti nel Prostimò di Gradischie, douendo il pascolo sud-to esser riseruato per li soli Caualli e Manzi da lauoro, quando ue ne fossero degli'abitanti, esclusi sempre li Manzi, ed altri Animali de Sudditi non abitanti in Barbana, e ciò in pena giusto alle riuerite Term-ni seguite in tal particolare, cioè di L. 25 per cadauna fiata fossero ritrouati od accusati d'essere stati in esso Prostimò Animali proibiti come sopra alla qual pena dourà soggiacere

il Padre per il Figlio, il P-rone per il Famiglio, ed inoltre di trati tre di Corda mentre capiterà nelle mani della Giust-a il trasgressore; e sarà debito del Cavalier di Corte di inuigiare sopra detto Prostimo, perchè ritrouando in esso d-ti Animali condurli debba ogni uolta in questo pub-o Castello giusto il solito alle disposizioni della Giust-a.

XX6-to. Che per ossequia-ti commandamen-ti del fu S. E. Kr. Giovanni Loredan Sig-re e P-rone 24. Marzo 1756 non ui sia alc-o Suddito di queste Giurisd-ni, si Ecclesiastico, che Secolare, Zup-o, o Giudice che possa trasferirsi per (str. 8:) l'auenire in Venezia per presentarsi a S. E. attual P-rone ad effetto di esoner in qualunque materia, e per qual si sia mottiuo li proprj grauari o di umiliarle suppliche, o istanze senza la precisa saputa non solo di S. E. medma ma anco di S. S. Illma in relaz-ne anco alla Term-ne dell'ultima deputaz-ne dell'Ec-mo Giudice Michiel-Angelo Barbini G. D. che resta incaricata di spiegare p-ma all'E-S. con informaz-ni sincere il mottiuo per cui uolesse alc-o de Sudditi stessi portarsi dimnanzi la sua grauità, a presenza, al che mancando non uerrà da essa riceuuto, ne ascoltato, ed incorrerà nella pena della suriferita Term-ne comminata.

XX7-mo. Che sij uietato a qualunque Suddita persona, tanto in questo Luoco abitante, che nella Giurisd-ne il poter in qual si sia stagione, e sotto verun colore, o pretesto far passag-o e transitar di Luoco med-mo con Vache, e Vitelli, in pena di L. 25 toties quoties, e per cadaun trasgressore, alla qual pena saranno soggetti li Padri per gli Figli, e li P-roni per li serui, restandogli solamento permesso il passag-o sud-to per condurli in Arsa, e ricondurli da quella, per le strade consuete del Prostimo di Gradischie, cioè attorno l'Ograda Batainca e Draga Padlich da una parte, e dell'altra sotto l'Ograda Crusiba, ed Urbasio; uenendo parimenti incaricato il Cauale di Corte ad eseguire il loro fermo ritrouandoli a uagare, o passare per il Paese; e ciò tutto in conformità delle Venerate Term-ni nel proposito stabilite, a preserua-ne della Salute Umana e per reprimere le cause, che originano mag-e l'insalubrita dell'Aere in questo Luoco.

XX8-ovo. Ad oggetto che l'Acque del Lago chiamato dell'Oranizza non diuenghino insalubri, e nociue alla commune Salute per esser state sempre particolarmente risseruate al uso delle Famiglie di questo Luoco e Ville circuncine, come tuttauia lo sono massime nelle sicità estiuie che di souente ui accadono; S. S. Illma relazionandosi(!) a Proclami de suoi Precessori risolutamente comanda, che d'ora in auenire non ui sia alc-o chi si uoglia, si Forastiero, che Suddito che ardischi condurre Animali di qualunque specie niua accettuata ad abeuerare in esso Lago introducendoli dentro il recinto del med-mo; ma abbi e possi semplicem-te farlo al sito della Pietra a tal effetto destinata, d iui riposta, portando in quella con brente, o altro l'Acqua pred-ta. In pena toties quoties di L. 25; da essergli irremissibilmente (str. 9: Ca. 4) a cadaun trasgressore, e maggiormente ancora ad Arb-o. intendendosi a tal pna soggetti li Padri per gli Figli, e li P-roni per gli Serui; e perchè non abbino li trasgressori rimanere occulti, ed impuniti resta ognuno abilitato a poterli denunziare ac etiam un compagno all'altro, che oltre ad'essere tenuto secreto, conseguirà di premio la metà della pena suddetta.

(Precontane iduée dvije umetnute točke:)

(XI. Debbano li Contestabili come sopra dar denunzie personalm-te, e fedelm-te denunziar cadauna rissa, questione, incendio, rapto, uiolanza, sforzo e tutte, e cad-a altra Sorte de delitti, ed accidenti niuno eccettuato, i graui e con pericolo immediatam-te, e li altri nel 3-ne al più di giorni due, douendo uenir ben informati del tutto, ed anco portar li nomi distinti e non supositi e li Testj, doue me fossero, e le altre circostanze di tempo preciso luoco, persone, ed arme senza fraude o parzialità, ne permettino, che li Cadaueri siano mossi dal Luoco doue sono interfetti senza preuia cognizione della Giust-a usando ogni diligenza nei pubblici affari, massime in quelli che con pubblici mand-ti li ueniranno commessi, e possano li trasgressori essere da cadauno denunziati.

XX. Sarranno anco seueramente puniti, e castigati quelli che con lusinghe blandicie, o minaccie tentassero di indurre essi Contestabili, o altri a non dare denonzie, e non far il debito loro come sono tenuti.)

XXIX-no. (Preko toga naknadno napisano: XXXIII) Li Botteghieri che uendono Merci ed altre robe, debbano quelle uender a giusto peso, e misura il tutto che sia bollato, ed aggiustato conferme il solito, e possino li contrafacenti da ognuno essere accusati.

XXX. Tutti quelli, che uendono Oglio così in questo Castello come nel Terr-o non possino accrescerlo più che due soldi per lira di quello si uende nella Terra di Dignano in ordine alle riuerite Term-ni, douendo li uenditori di Mese in Mese portar di la attestaz-ni in questa Canc-a di quanto sarà uenduto, e di uolta in uolta tener attaccati in Luoco cospicuo quelli che gli saranno dati, e soprattutto, che l'Oglio sia buono.

XXXI. Le Pancogole che fanno Pane da uendere ed ogn'altra debbano farle a giusto peso in conformità sempre de Calamieri, che sij bello (str. 10:) ben cotto di farina non suogita (!) e di grano neto, sotto graui pene, oltre la perdita del Pane.

XXX2. Non ardischi sia chi si uoglia di andar ad incontrar quelli che condurranno robe in questa Terra di qual si uoglia Sorte pertinenti al Uito, e comodo degli abitanti, per comprarne, ne possano esse Robe, esser uendute uia dai luochi loro proprj, e destinati, poiché sarà castigato seueramente oltre la perdita di tutte esse Robe il compratore e venditor di quelle.

XXX3. — Li Commun-i di questo Terr-o debbano nel 3-ne di giorni 15. p. v.auer ben acconciate le pubbliche Strade delle loro Ville coll'accomodare le groglie(!) di modo che si possa pubblicamente transitare, in pena ad arb-o.

XXX4. Che non ardischi alcuno praticar usurpi de Beni Comun-li, ne in poca ne in molta quantità, sotto le pene statuite dalle uenerate Term-ni, e di essere non solo astretto al rilascio in Comune de' Beni med-mi, ma anco Criminalm-te inquisito, e castigato — Per gli usurpi poi che ui fossero sin'ora praticati, resta ognuno abilitato di poterli denunziare, che oltre la segretezza conseguirà premio conueniente; e ciò ad effetto che la Giust-a possa deuenire contro gli usurpadori al castigo, come p-to cominato, e prescrito.

XXX5-to. Che non ui sia alc-o chi esser si uoglia si in questo Castello, Villa C. N., e Terr-o tutto, che ardischi uender ne in poca ne in molta quanta (!) Sale di alcuna sorta, restando ciò unicam-te risseruato al solo Appaltadore in ord-e alle Sourane prescriz-ni; in pena di L. 60.; e di formaz-ne di Processo; potendo essere li trasgressori da ognuno accusati, con promessa agli denunzianti di segretezza, e di L. 25. metà della suddetta pena. — (Str. 11:) (ca 5)

XXX6-to. Che il Daciaro, ne alc-o che ammazzeranno Anemali tanto sotto questa pub-a Becaria, che nella Giurisd-ne non possino uender la Carne più del prezzo, che individuatamente uiene stabilito delle Tariffe, in pena dalle ven-te Term-ni preferitte.

XXX7-mo. Tutti li predetti ordini dati così nel Luoco di Barbana come in C. N., e loro Territorj, che sono relatiui alle uen-te Term-ni, come agl'altri ord-ni pres-ti dalle medesime nel presente non dichiariti, ed appoggiati alle massime per un possibile buon gouerno, sijno pontualmente eseguiti sotto le pene in essi cominate, e respettiamnete di Bando, Corda, Prig-ne e Gallera, perdita di Robbe, Carri, Animali, Barche, ed altre pecuniarie e corporali secondo la disposiz-ne delle Leggi, la qualità della trasgressione, et altre della Giust-a; con riserua di regular nell'auenire nel modo, che meglio complirà al benef-o uniuersale, ed al pub-o interesse in quorum.

Barbana 13 Aprile 1771.

Fine.

(Str. 12 — 15 prazne.)

(Jedan arak debljeg papira, ispisan crnilom. Povrh teksta na četvrtoj stranici rubrika:)

1772. TERMIN. CLIII. Copia

Proibisce lasciti ad Pias causas.

(Na prvoj stranici:)

Noi Domenico Coppe Capitano di Barbana, Castelnuovo e suoi Territorj

Nel piú maturo esame prestato da S. E. la N. D. Cattarina Loredan Mogenigo Signora e Prona sugli affari tutti di questa Giurisdizione avendo ella ripresa la materia de Testamenti, e Legati Pij, trovando salutare e molto opportuno il provvedimento, in questa parte, e coll'oggetto di voler sempre la conservazione, e l'aumento delle sostanze di questi suoi fedelissimi sudditi; deliberò coll'ossequiata sua Lettera 7. Maggio corr. del No. 52 di comandare alla nostra obbedienza l'estesa della presente Terminazione, che rinchiusa negli Articoli seguenti uniformasi alle massime universali di tutto lo Stato, e Veneta Provincia, ed è:

1 — Che li Fondi, Beni, Capitoli, Pro, Frutti, Censi, Rendite, ed emolumenti, stabili di qualsivoglia natura, i quali sono ora posseduti dalli Sudditi secolari, in avvenire sotto qualunque forma di Testamento, Codicilo, Legato, Successione, Donazione inter vivos Contratto, Affitanza, Consolidazione, Livello, tanto perpetuo, quanto francabile, Convenzione, Transazione, Concambio, Acquisto, Enfiteusi, Prelazione, o sotto alcun altro immaginabile modo, niuno eccettuato, non possano esser lasciati, donati, venduti, cessi e trasferiti in opere e Cause Pie, Chiese, Benefizj, Comunità, Commende, Case religiose, Collegi Ecclesiastici, Frati, Monaci, Monache, Chierici Regolari, Preti Regolari, Seminarj, Scuole, Conservatorj, Congregazioni, ed altri Luochi Pij, e Compagnie Divate sotto qualunque nome introdotto, o che ottenessero grazia d'introdursi.

2 — Che non possano parimenti tali Beni, Frutti, e Rendite Stabili o Capitali, e Pro per verun modo, tempo, e quantità essere ipotecati, obbligati, e corrisposti ai detti Compi, e Persone Ecclesiastiche, ovvero ad opere, e Cause Pie sotto qualunque titolo, Causa e nome, le quali tutte si abbiano per espresse, e comprese nella presette Terminazione.

3 — A questo fine s'intenderà caduca, irrita, nulla, e di niun vigore ogni disposizione, Istromento, Testamento, o Carta, la quale non avesse ancora ottenuta l'esecuzione, e facesse effetto contrario a questa tale deliberazione, alla quale s'intenderanno pure soggetti li casi per la sussistenza degli Eredi Laici (druga stranica:) non ancora verificati, abolendo S. E., con la Sua Sovrana autorità, ogni vocazione, azione, o ragione che a chiunque potesse competere, e che contraria fosse alla deliberazione stessa.

4 — Che la professione ecclesiastica debba tenersi lontana dalle facende del secolo, sempre contraria al fine sublime del suo istituto ne possa corpo alcuno ecclesiastico, Persona Religiosa di qualsiasi stato e qualità, essere per modo, o motivo alcuno istituito Commissario, Amministratore, o custode di qualsivoglia Eredità, Legato, Persona, Famiglia, e Corpo Laico, ne assumere ingerenza, ne amministrazione di Rendite Laiche, eccettuati li soli casi, nei quali mancasse ogni altra assistenza, la necessità costringesse l'ecclesiastico ad assistere li proprj genitori, Fratelli, e Sorelle; dovendo pero in cadaun caso essere fatta la cognizione al Sovrano della Giurisdizione.

5 — La proibizione di sopra per il passaggio, ed ipoteca dei stabili, comprenderà anche li mobili, cioè danaro, argenti, gioje, semoventi, merci, ed altri effetti e sostanze, con questa sola regola e differenza però che pei mobili da ognuno possa essere fatta disposizione, o donazione a titolo di qualunque Causa Pia per la decima parte della facoltà dei mobili predetti purché tutta

la sua disposizione non oltrepassi li Ducati Cinquecento sopra l'intiero asse dei medesimi, e sempre ridotta in effettivo denaro, e per una volta tanto.

6 — Che restar debbano per ora eccettuati dalla Terminazione presente tutte quelle disposizioni, che fossero a favore della collocazione di fanciulle nubile, come pure all'Ospitale in discrete misure.

7 — Che siccome in qualche caso particolare vi possono esser motivi, per li quali la pietà Sovrana in riflesso alla vera necessità di qualche Chiesa, o pia Fondazione, altra circostanza, reputi opportuno di ricorrere a qualche graziosa facilità, e dispensa delle Leggi presenti, così resterà riservata all'autorità al sovrano medesimo di poter ciò fare.

8 — E se in alcun tempo fossero ritrovati Beni, et effetti in mano di Ecclesiastici, e Mani-morte contro le disposizioni di questa Terminazione, siano e s'intendano immediatamente fisate. (treća stranica:)

9 — Che ogni, e qualunque spiegazione, che dar si volesse alla presente Legge ne casi dubbj spiegare si debba favorevolmente al Laico, ad oggetto che riceva ogni più benigna, et estensiva interpretazione.

10 — Stando a noi fissa l'esecuzione della deliberazione presente a senso del Comando di S. E. Prona., sarà perciò tenuto aperto processo d'inquisizione col rito contro quelli che tentassero trasgredirla, e deluderla, per riportarne all'E-S. le risultanze, giacché con li modi più forti della di Lei autorità se ne presterà a quelle deliberazioni, che crederà giuste e convenienti.

11 — Il Cancelliere, li Nodari, et ogni altro Ministro, o persona pubblica, i quali rogassero carta alcuna, o scrivessero Atto veruno contrario alla disposizione presente sarà immediate reso incapace di più oltre esercitar l'impiego, e l'arte Notarile, anzi s'intederanno immediatamente decaduti, né potranno esser mai restituiti all'esercizio de rispettivi impieghi.

E perché da nessuno sia finta ignoranza, dovrà tanto in questo Castello, quanto in Castel Novo esser la presente pubblicata e diffusa, ed assieme consegnata copia ai Nodari per l'inviolabile osservanza. In quorum:

Barbana 23. Maggio 1772.

Domenico Coppe Capitano

Francesco Capponi Coadiutore.

Addi 24. Maggio 1772. Domenica.

Sotto questa pubblica Loggia, de mores, sedendo pro Tribunali l'illmo Sigr. Domenico Coppé Capitano prelegendo io Cancelliere fù per il Cavalier di Corte pubblicata la soprascritta Terminazione in frequenza di Popolo, molti gli ascoltanti e particolarmente li Zuppani Ghergo Bellavich, Giure Celia, Matto Zelesco, Balde Mircovich, Procurator Mico Paus, Giacomo Quaranta e Martin Budich Testi.

Giacomo Antonio Pelizzaro Cancelliere.

(Na četvrtoj stranici:)

Concorda coll'Originale.

Dalla Podestaria di Barbana 20. Aprile 1861.

L. S.

Battel
Podestà.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisana prva stranica, na četvrtoj rubrika:)

1772. TERMIN. CLIV. Copia

Nomina in Economo ed Esattore delle Affittanze e Livelli
delle Chiese Domino Tomaso Capponi.

(Na prvoj stranici:)

Copia

154.

Adi 5. Settembre 1772.

L'Ilma, et Eccma. Sigra. Catta Loredan Mocenigo Sigra e Prona di Barbana Castel Novo, e Loro Territorj in relazione al primo Articolo della odierna Terminazione, che in riga(!) di Disciplina, e di provvidenza prescrive le regole, ed i metodi da osservarsi dal nuovo Economo, o sia Esattore dell'affittanze, e Livelli delle Venerande Chiese di Barbana ha decretando eletto, e creato nel Carico stesso per Trigenio prossimo venturo riservandosi la riconferma di Anno in Anno Detto Tommaso Capponi cog'obligi(!) tutti, ed emolumenti costituitigli coLa Terminazione Sudetta, ordinando che per tale sia da tutti, e cadauno de suoi Sudditi riconosciuto, ed il presente Registratto nella Cancelleria di Barbana, e publicato ovunque occorresse. Mandans.

L. S. Catta Loredan Mocenigo Sigra. e Prona

(Druga i treća stranica prazne!)

64.

(Jedan arak debljeg papira. Crnilom ispisan. Na četvrtoj stranici rubrika:)

1775. TERMIN. CLV. Copia

Prescrizione per l'amministrazione della Chiesa della B. V. della
Salute.

(Na prvoj stranici:)

Noi Catterina Loredan Mocenigo Sigra e Prona di Barbana,
Cast. Novo.

Fondata fine dell'anno 1724. con l'assenso degli Autori Nostri nel tenore delle Signorie di Barbana e Castel Novo la Chiesa della B. V. della Salute nella Cetta Brattelich, fù quindi dai popoli che la compongono provveduta dai mezzi necessari alla sua sussistenza. Corso però fino al presente il Maneggio de' di lei Capitali dipendenti da vendite de stabili lasciatile dalla pietà dei Villici suddetti, da Livelli, e da Elemosine, senza verun ordine, e metodo di maniere che l'arbitrio, o l'ignoranza avrebbe coll'andar de tempi fatto immergere a danno e pregiudizio di esso Pio Loco, ci troviamo nell'impegno. per quel dovere che deriva dall'autorità e dal Dominio, nel quale siamo per voler del Cielo successi, di tutellarlo con quelle provvidenze, che siano relative al governo suo Economico, ed ai modi fra quali dovrà eseguirsi.

Quindi resta fermamente statuito, che mentre si trova la Chiesa eretta e dotata dai mentovati Villici, dovrà conseguentemente a questi soli appartenere in avvenire il di lei governo, vietata sempre, ed in ogni tempo la benché minima ingerenza nello stesso ai Cappellani Curati, l'incombenza de' quali non può, ne deve estendersi oltre, gli esercizi di pietà che hanno per oggetto la coltura spirituale dell'Anime, e che sono proprj del loro ministero.

Necessario che apparisca fondatamente lo stato attuale della citata Chiesa sarà incarico degl'infrascritti suoi Direttori di provvedersi dei Libri per l'estesa del più esatto e fedele Catastico de suoi Stabili per l'impianto de Livelli, ed Affitti, e per il registro dei titoli e fondamenti loro.

Sarà egualmente tenuto altro Libro per il registro delle riscossioni così in conto dell'annual rendita dipendente da Stabili, Affitti, Livelli, come delle Limosine, et all'incontro registrata la spesa di cadaun anno, affinché consti sempre l'entrato et l'uscito, seguendo in questo l'ordine, e le regole che si osserva nel maneggio e governo delle Chiese di Barbana.

Convenendo pure all'interesse del pio Loco, ed esigendo li riguardi di buona amministrazione, che si abbia ancora un preciso dettaglio de suoi mobili e dei sacri Arredi, sarà quindi debito preciso degli espressi Direttori, di estenderli immediate in esatto e diligente Inventario nella reale loro quantità e specie per conservarlo non solo, ma per aggiungervi o levarvi, così quelli che per bisogno venissero di volta in volta provveduti, come gli altri che in continuazione d'uso e servizio fossero consunti. (Druga stranica)

Mancando la Chiesa predetta di un deposito, o sia Cassa per custodia de suoi danari, viene pertanto ordinato, che siano questi conservati e riposti in uno scrigno da collocarsi nella detta Chiesa, ovvero nella Sacrestia, con tre Chiavi, due delle quali resteranno presso li nominati Direttori, e la terza nelle mani dell'ordinaria Carica di Barbana.

Mentre poi e fin qui corso l'abuso di spedire i soldi del Pio Luoco soprascritto a genio ed a capriccio dei prefatti suoi Direttori, non potranno quindi essi in avvenire incontrare, che sole spese giornalieri, quallora anche non oltrepassino la somma di Doti cinque correnti, perché in caso avvenisse a sormontare sarà di loro obbligo esponere l'esigenza all'accennata ordinaria Carica, da cui conosciuto utile e necessario il dispendio, vi concorrerà col permesso in scritto, che dovrà esser rilasciato gratis dalla Cancellaria stessa, e conservato in Filza dai riferiti Direttori a loro cauzione.

Non esistendo nella mentovata Cetta Brattelich persona di sufficienza e capacità onde tener il Registro e scrittura del maneggio delle rendite della Chiesa predetta, sarà pertanto supplito ad una tal incombenza dal ministro Cancelliere delle sopradette Signorie Nostre coll'annuo assegnamento di Ducati Cinque correnti.

Dietro alle suesprese provvidenze occorrendo devenirsi a quelle che riguardano l'elezione delle persone pel governo e maneggio delle rendite del riferito pio Luoco, si ordina che dal Corpo de citati Villici, siano da qui inanzi eletti d'anno in anno e nel medesimo giorno, che fino al presente e stato da essi accostumato, due persone, col nome e titoli di procuratori, appresso delle quali dovranno stare durante il loro Carico due delle Chiavi dello predetto Scrigno, colla mira sempre, che la scelta di queste cader abbia in figura di conosciuta probità e fede, e di una terza per l'impiego di Gastaldo, a peso del quale sarà sempre la questua così dentro come fuori delle accennate Signorie, per dover di esse fare la puntuale consegna di tempo in tempo nelle mani delli Procuratori suddetti, debito dei quali poi sarà di farle registrare nel Libro deputato; e tenuto egualmente esso Gastaldo all'esercizio di tutte quelle altre incombenze che fossero di servizio della Chiesa d'uso e di pratica.

Come però questo tale Ufficio viene a stare di peso, e fatica, e perché sia esercitato colla debita delicatezza, ed impegno, sarà permesso ai Villici sopraccennati di convocarsi coll'intervento e presenza dell'ordinaria Carica di Barbana ad oggetto di stabilirsi quell'annuale Salario, che fosse creduto relativo al laborioso impiego.

Le Cariche poi, così de due Procuratori, come del Gastaldo, che saranno (treca stranica:) elette a Bossoli e Balle, e rimasti colla pluralità de voti, e coi rispettivi loro scontri, mentre si vologliono(!) annuali, non saranno perciò confermate nel successivo anno, se non dopo la contumaccia di due consecutivi.

Terminato che avranno questi l'anno del loro governo dovranno assoggettare alla prefatta ordinaria Carica il loro maneggio per la debita revisione che dovrà esser fatta dal ministro Cancelliere antedetto, e trovarlo idi

quella puntualità ed esattezza che conviene, sarà approvato con Decreto della Carica soprascritta, ed esteso nel Libro immediate sotto del loro maneggio. e se per caso vi si rimarcassero arbitrij e frodi in danno del Pio Loco, sarà proceduto contro l'Autore con tutta la forza ed il vigor per l'emende del discapito che fosse stato inferito non solo, ma pur anche per l'esemplar castigo, abilitandosi i mentovati Procuratori di render conto del loro governo e maneggio dentro di un mese dopo spirato il loro anno.

Riflettendosi finalmente di tutta l'importanza che i prodotti, così per ragion di rendita, come d'Elemosina, siano attentamente conservati, per quindi farne a tempi opportuni la loro vendita, s'incarica il zelo dei premessi procuratori di prestarsi con tutta premura e interessatezza onde siano garantiti da ogni discapito, e di procurar poi il loro esito ai prezzi più vantaggiosi. Sarà parimenti loro cura che i stabili che corressero così per conto della Chiesa, come in affitto, siano governati come conviene, ed a tempi debiti col fine di tener lontano qualunque motivo o ritrovato che potesse introdursi a danno della medesima.

Fissata fin qui la regola, ed i metodi per il governo e la direzione della Chiesa sudetta ci riserviamo d'aggiunger tutto quel di più che in progresso venisse a richieder l'utile ed il di lei interesse. E la presente sarà accompagnata alla premessa ordinaria Carica di Barbana, onde riportar abbia in ogni suo articolo la più pronta esecuzione, ed inviolabile osservanza.

Abano 5. Luglio 1775.

Cattarina Loredan Mocenigo Sigr a Prona

Adi 20. Agosto 1775. — Domenica. — Barbana.

Al luoco et ora solita fu pubblicata la sudetta Terminazione, molti gli ascoltanti, e specialmente Zuppan Mate Zelesco, Procurator Ive Rille, e Mico Fumetta Testimonj.

(Četvrta stranica:)

Concorda coll'Originale.

Dalla Podestaria di Barbana 26. Aprile 1865.

L. S. (Comunità di Barbana)

Battel
Podestà

65.

(Tri arka debljeg papira prošivena crnim koncem. Ispisano crnilom deset stranica. Na posljednjoj stranici rubrika:)

1775. TERMIN. CLVI. Copia.

Prescrizioni al Clero in merito all'offiziatura e gestione spirituale della Collegiata e Cappellanie.

(Prva stranica:)

156.

Noi Catterina Loredan Mocenigo
Signore e Padrona di Barbana e Castelnovo.

Se gli Autori Nostri sono sempre stati con tutto l'impegno e la premura nel plausibile oggetto di promuovere il benessere degli abitanti di Barbana e Castelnovo, particolare fù lo studio loro, e l'applicazione di procurar ai medesimi le necessarie istruzioni nei Dogmi della Cristiana Cattolica Re-

ligione, contemplata in tutt'i tempi per l'unico e vero fonte da cui procedono le più sode ed utili felicità.

Successi però Noi nel Dominio di dette Signorie, animati da così illustri e religiosi esempi, crediamo di niente ammettere in affare di così sublime ed importantissimo argomento, molto più, che Ci porgono forte motivo e gagliardo stimolo di esercitar l'Autorità ed il Comando circa le intestine controversie che corrono tra l'Arciprete della Collegiata di Barbana, e quel Capitolo di Canonici: agitandosi le stesse sopra articoli di Sacre Funzioni, e principalmente sopra quelli che riguardano la spiegazione delle Cattoliche Dottrine, la cognizione delle quali si rende indispensabilmente necessaria alla salvezza di ciaschedun individuo; e mentre dai loro dispareri e divisioni fatalmente succede che non sia supplito alla coltura spirituale de' Popoli, ma si trovi anzi quasicché affatto trascurata e negletta, non possiamo, che con disgusto e commozione vederci astretti al più rigoroso, e sollecito riparo.

Per troncar dunque il corso a così perniciose discrepanze, richiamando gli Ecclesiastici stessi all'immediata più scrupolosa, ed esatta osservanza (Druga stranica:) dei loro doveri onde nell'adempimento dei medesimi scuotersi debbano quei diletti sudditi Nostri dalla deplorabile ignoranza in cui si trovano immersi appunto per difetto e per le omissioni delle tanto rigorosamente inculcate e prescritte istruzioni, che sono poi tutte di preciso dovere ed obbligo degli Ecclesiastici predetti relativamente al loro istituto, non solo, ma ancora per l'espressa costante ordinazione degli accennati Autori Nostri, dal zelo de quali sono stati largamente provveduti per un tal pic' uffizio, onde togliere una volta quelle male conseguenze nel fisico e nel morale de' sudditi stessi, che sommamente interessano i più alti riguardi di Religione e di Stato; facciamo pertanto rissolutamente intendere e sapere:

**Ordina la
scelta per la
Collegiata del
Curato Co-
operatore.**

Che salve e riservate le providenze dei riferiti Autori Nostri, e particolarmente la Terminazione 1750 — 26 — Aprile, che restano nel loro intiero vigore, necessario quindi scorgendosi, che la predetta Collegiata di Barbana aver debba il suo Cappellano Curato Cooperatore del Sigr. Arciprete a seconda dell'uso e della pratica della Chiesa medesima, dovrà per tanto nel termine di un mese, dopo la pubblicazione della presente, esser scelta persona capace dell'ufficio e dell'incombenze annesse e relative ad un siffatto impiego, altrimenti spirato questo, sarà rintracciata e provveduta dal Sigr. Capitano Nostro, da cui le verra costituito un congruo annuale assegnamento corrispondente alli pesi, ed alle fatiche dell'incarico; ed eletto che sarà il Curato stesso, dovrà egli dipendere nell'adempimento delle proprie incombenze dal solo Capo della Collegiata, ed i Capitolari non dovranno recargli alcuna molestia ed impedimento nell'esercizio delle sue espezioni; ma se rimarcassero in lui qualche mancanza, o altro difetto, dovranno in tal caso con (Trec'a stranica:) quello spirito di paterna carità ch'è del loro istituto, renderne avvertito l'accennato Capo Capitolare, perché dallo stesso gliene sia fatta la debita e conveniente correzione. Concretatesi poi le discrepanze tra il mentovato Sigr. Arciprete da una, ed i Canonici dall'altra parte, sopra alcuni degl' Articoli proposti dal primo in linea di disciplina, e per il miglior servizio di quella Collegiata; quindi per toglier

ogni ulterior motivo di controversia, e tutto si riferisca di conciliare il surriferito oggetto, ed in conseguenza al profitto spirituale de sudditi Nostri, terminiamo rapporto il Capitolo 1° e 2°, assoggettatici dal sudetto Sigr. Arciprete, avuto in considerazione e riflesso quanto rapporto ad essi Ci fu esposto dal canto de Canonici:

**Debito del Co-
operatore di
radunar li
fanciulli ed
abitanti all'
istruzione nel-
la Collegiata.**

I — Che nel solo caso d'assenza del Curato legittimamente impedito, e non altrimenti, debba il Canonico uscito di settimana, celebrare la messa nella seguente Domenica, ed in tutti gli altri giorni festivi che nella medesima cadessero, prima del levar del sole annunziar le feste, i Digiuni, gli Anniversarj, e recitar il Catechismo, a seconda del Decreto Vescovile 1759. E perchè l'intenzione Nostra sta positivamente diretta a fare che i sudditi siano esattamente instruiti nella Santa Cattolica Religione, sarà perciò dovere del Curato di radunar li fanciulli e gli abitanti dentro e fuori del Castello di Barbana in tutte le Domeniche et altri giorni di precetto per scortarli alla Chiesa ad istruirsi nella Dottrina Cristiana, alla quale coll'intervento del Sigr. Arciprete, vi concorreranno pure i Canonici, quando non fossero legittimamente impediti per impiegarsi in così pia e meritoria opera. Se si trovasse poi una qualche volta distratto il Curato in altre premurose funzioni del suo impiego, sarà supplito alle di lui veci nell'unione de fanciulli e delle persone per condurli alla Chiesa da qualche Chierico (Cetvrta stranica) dal Sacrestano Laico, o d'alcun altro del luogo, che al momento dovrà esser incaricato dal riferito Sigr. Arciprete. Nella molteplicità poi delli Cooperatori che impiegarsi dovranno ad istruire i Popoli nei precetti della Religione in dipendenza alla Dottrina Cristiana, indispensabile si rende, che da tutti e ciasche duno di essi abbia ad essere impiegata **in lingua illirica** (Podvukao: D. K.) con forma e metodo che sarà stabilito in relazione alla capacità, ed intelligenza de Popoli per isfuggire i disordini e le confusioni, che nella varietà degli insegnamenti possono finalmente accadere, al qual fine sarà istituito nella Collegiata il Libretto, di cui unicamente dovranno servirsi ad un tal uso nelle Cappellanie campestri; quindi colla mira di facilitar i mezzi tutti alla fermezza di questo utile e necessario istituto sarà dal zelo del nominato Sigr. Capitano d'intelligenza col Diacono Prelato d'instituire quando vi mancasse nel predetto Castello Nostro una Fraglia della Dottrina Cristiana, eccitando i Sudditi abitanti dentro e fuori d'esso al iscriversi alla medesima, stabilindo poi sul Luogo tutte quelle regole di disciplina e buon governo, delle quali risulter possono quei effetti, che dal pio e religioso di lei istituto debbano attendersi, ed assoggetterà poi alla Nostra approvazione tutto ciò che dalla sua prudenza sarà stato fissato sopra questo serio affare. Tutte le altre funzioni spiegate dal citato Sigr. Arciprete nel predetto 1° Capitolo dovranno esser da lui interamente eseguite, mentre sono affatto congiunte ed ammesse al suo dovere, ne potrà mai sottrarsene; ma perchè constarvi abbiano a perpetua memoria anche de suoi successori dovrà egli fare la spiegazione dell'Evangelio, e la Dottrina Cristiana **in illirico** (Podvukao: D. K.) nelle Domeniche, mezza ora prima della Messa Conventuale, recitar le orazione al momento della celebrazione di essa, e così l'annunzio delle Feste a norma della mentovata Terminazione 1750.

**Instituzione
del Libretto
della Dottrina
Cristiana nella
Collegiata.**

**Dovere de
Canonici
d'accompa-
gnar l'Eu-
carestia
agl'infermi.**

II — Volendo il prefatto Sigr. Arciprete obbligati i Canonici (Peta tronica:) ad accompagnar il Sacramento dell'Eucarestia agl Ammatuti(!) (umjesto »Ammalati«) e mentre concorrono ad un opera pia e meritoria, che serve pure di conforto e di edificazione ne Popoli, restano animati ad esercitarla, onde col loro esempio sia sempre più promosso il Culto di Dio Signore, e se abbisognasse come puo già facilmente succedere di levare nell'ore avanzate di note il Sacramento dell'Eucarestia, non dovrà in questo caso alcun de Revdi. Capitolari, o altri Curati Cooperatori prendersi un tal arbitrio senza precisa necessità, che dovrà essere giustificata dal Medico assistente alla cura dell'Ammalato, e senza il suono della Campana, affine di tener lontane tutte le irriverenze, che in siffatte circostanze d'ordinario succedono.

**Obbligo de
Canonici che
avessero d'as-
sentarsi dalla
Residenza.**

III — Se accadesse che il bisogno e la circostanza lo ricercasse, che alcuno de Canonici dovesse assentarsi per qualche giorno dalla residenza, sarà però egli prima di staccarvisi tenuto di darne avviso in Capitolo, perché considerata dalla stesso l'onestà dell'esigenza, non abbia poi da essersi fra pposto impedimento.

**Prescrizioni
riguardo le
Ufficiature
Ecclesiastiche.**

IV — Obbligati come lo sono tutti li Revdmi. Capitolari in generale, e cadauno di essi in particolare di officiare la riferita Collegiata, d'assistere alle Ecclesiastiche funzioni, di prestarsi all'amministrazione de Sacramenti, e massime quello della penitenza sopra tutto ne giorni festivi, non potranno in conseguenza sottrarsi da un tal dovere, e mancando saranno soggetti alle solite Pontadure, dalle quali dovranno non esser esenti, che al solo e fisico caso d'impotenza od altra legittima occupazione ed impedimento. Fissate le providenze sopra gli Articoli dedotti in controversia dal Sigr. Arciprete coi predetti Canonici, e concorrendo in quelle che seguono l'assenso, e la reciproca volontà de medesimi (Sesta stranica:) onde rinvigorita l'Ecclesiastica disciplina, non abbiano in avvenire succedere altri motivi di discordia e di amarezze, vogliamo sperare che colla puntuale osservanza derivar ci possa il conforto relativo alla Cura od al pensier che Ci prendiamo per la più soda e ferma religiosa pace e tranquillità, tanto utile e necessaria all'edificazione degli accennati Sudditi Nostri, che dall'esempio e contegno loro prendono regola e norma nelle proprie direzioni.

**Sia celebrata
una Messa
ne'giorni di
precetto dopo
il Credo della
Conventuale.**

V — Stabilito da Monsignor Badoer, fu Ordinario diocesano sin dall'anno 1647., l'ordine della celebrazione delle Messe a comodo del Popolo, costantemente osservato nelle ben regolate Chiese, non dovranno pertanto nella Collegiata di Barbana, specialmente nei giorni festivi essere celebrate più messe in una volta, ma sempre una dopo l'altra, anche con qualche misurato tratto di tempo. Ma perché atteso il ristretto numero de religiosi non resti alcuno privo di udire la Messa, sarà obbligo positivo dei Revdi Capitolari di celebrare per turno una Messa ne'giorni di precetto dopo il Credo della Conventuale.

VI — Convenendo al maggior decoro delle Sacre funzioni l'osservanza più esatta di quanto fu prescritto da Mr. Cormiani col suo Decreto 1664 ed in oggetto di levare tutti gli abusi che in offesa del medesimo fossero introdotti, dov-

ranno i Capitolari ed altri religiosi soliti intervenire all'Offiziatura in Coro, dipendere dal Capo nella recita delle Ore Canoniche non potendo una parte del Coro medesimo incominciare alcun Versetto, se l'altra non l'avrà prima terminato, e si osserveranno scrupolosamente tutte le pause indicate dai punti, medianote e comuni, onde levare l'inconvenienza della celerità, e saranno egualmente pronunciate a chiara ed intelligibile voce le Lezioni, affine risulti (Sedma stranica:) il totale loro sentimento.

Obbligo de cappelani foranei interuenir nelle Solenità uffiziar la Collegta.

VII — Indispensabile ed opportuna a divertimento de scandali e contestazioni, che ciascheduno de'Confessori di pender debba dal Capo Rettore nell'ascolto delle Confessioni, e che cadaun Confessore udir debba li proprij penitentj quando così lo richiedessero nel solito suo Confessionale, e quallora il numero di questi supplisce al numero de'Confessori, non meno che non si trovasse occupato alcuno di essi da ualche religioso forastiero; viene statuito, che da qui inanzi abbia ad essere immancabilmente osservato un tal metodo, restando poi risolutamente vietato l'abuso e la cotutella di confessare in Sacrestia li Uomini mescolati colle Donne, e massime queste ultime, onde tener lontani tutt'i pericoli di profanazione, che in tali circostanze non possono, che troppo facilmente insorgere.

Proibrizioni ai cappelani foranei di funzionare nelle rispettive Cappellanie

VIII — Stando incaricati li Revdi. Capitolari dall'Articolo 5 dell'enunziata Terminazione 1750. di visitare almeno una volta al mese le Cappellanie foranee, si ordina, e si vuole, che sia da medisimi eseguito per turno un tale provvido incarico, onde assicurarsi, che non corrino omissioni nell'istruzione spirituale de sudditi soggetti alle Cappellanie stesse.

Ordina ai Caplni di dar avviso al Capitolo alla morte di ciascun Villico.

IX — Prescrive il Decreto Vescovile 1750, nei Capitoli 1° e 2° che nessun religioso di qualunque dignità trasferirsi possa in Chiesa per celebrare la Messa, o assistere alle Sacre funzioni Ecclesiastiche in altro abito, che col solito di Veste lunga, e convenendo alla dignità del Luogo l'osservanza d'una tale prescrizione, ordiniamo, che in avvenire sia così eseguito, e rimossa per sempre l'indecenza di qualsivolgia altro abito, e massime di colore, e niente di meno la censurabile indecenza di ridursi all'Altare, ed intervenire alle Sacre funzioni in Stivali. (Osma stranica:)

Si stabilisce il dovere ai Caplni di dar avviso al Capitolo alla morte di ciascun Villico.

X — La morigeratezza e la modestia, doti pregevoli, devono essere a cuore di tutti, e singolarmente degl'Ecclesiastici e mentre rileviamo che vi manchino in alcuno di essi, poichè con eccesso di sregolatezza e di noncuranza si fanno lecito di girare giorno e notte per le piazze e Contrade, con ogni altro abito, che quello di religioso, e perfino senza Coltare, passando ancora all'impudenza di farsi vedere in tali pubblici Luoghi a giuocare, lo che fomentando colla vita oziosa il vizio, il disordine, e la scostumatezza con dolore de buoni e trionfo de mali inclinati; si ordina perciò risolutamente, che da qui inanzi non possi, ne debba alcun Ecclesiastico continuar in tal scandaloso reprehensibile metodo di Vita, restandogli assolutamente vietato di vagare nella maniera di sopra espressa, altrimenti si passerà contro di lui alle correzioni più forti, onde col castigo rimetterli all'osservanza

dell'Istituto che professa; incaricandosi all'adempimento di questo Articolo la Cura e la vigilanza dell'attuale Sigr. Capitano Nostro, e successori, perche rilevata la trasgressione debba immediate riferircela, onde ricevere le relative deliberazioni.

**Riguardo le
confessioni**

XI — Per sentimento della mentovata Terminazione 1750, sono obbligati li Cappellani foranei dipendere dalle ordinazioni dell'Arciprete e Capitolo di Barbana, in conseguenza della qual subordinazione saranno essi in dovere di convocar il Popolo a loro soggetto di buon mattino nelle solennità di Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini, Ognissanti, S. Nicolò ed il Triduo della Settimana Santa, eccettuati li due soli giorni di Pasqua e Natale, previo l'avviso da farsi nel giorno festivo precedente a cadauna di dette (Deveta stranica:) Solennità, e dopo celebrata la Messa per gl'impotenti, dovranno avviarsi alla Collegiata seguiti dal Popolo per ivi assistere alla Messa solenne, et altre consuete funzioni.

**Obbligo della
visita alle
Capplanie**

XII — Resta pure dalla citata Terminazione 1750 inibito agli accennati Cappellani foranei l'esercizio d'alcuna benché menoma funzione, naturali e proprie del riferito Capitolo; non dovranno essi pertanto cantar messa nelle rispettive Chiese loro, far Processioni in qualunque tempo ed in qualsivoglia circostanza, senza l'intervento del Capitolo sudetto, celebrar Anniversarij, esequie o sien Funerali, ne la benedizione dell'Acqua nella Vigilia dell'Epifania, in tutto come nella Terminazione medesima

**Circa la vita
scostumata
degli Eccle
siastici**

XIII — La notabile distanza in cui si trovano le predette Cappellanie foranee dalla Collegiata, mosse il fervido zelo e la pietà degl'espressi Autori Nostri d'accordare ad esse i Cappellani, onde non dovesse mancare a quell'anime l'opportuno spiritual suffraggio ed assistenza, e quindi pure colla riferita Terminazione 1750, stabilindo, che non potendo i Popoli in vista all'accennata distanza trasferirsi alla Collegata per udire l'istruzioni delle Cristiane Dottrine, fosse perciò dai Cappellani stessi supplito ad una tale esigenza almeno alla spiegazione del Vangelo corrente in cadauna Domenica, viene di presente ravivata ed inculcata questa pia istruzione nei Cappellani sudetti per quei provvidi e salutari effetti, che dalla continuazione del fervoroso di lei esercizio si devono sperare ed attendere.

XIV — Sebbene pure fu commesso colla predetta Terminazione che i Cappellani soprascritti dovessero di volta in volta che accadesse la morte d'alcuno de Villici alla loro Cura (Deseta stranica:) soggetti, spedire una fede al Capitolo coll'avviso della mancanza, e la spiegazione del Nome, Cognome, Sesso, Età del Defunto, e dell'assistenza spirituale prestatagli e considerata l'utilità della prosecuzione di questa pratica per quelle cognizioni, che riguarda il governo, ed interessano, ordiniamo la di lei continuazione, eccitando i Cappellani stessi a puntualmente eseguirla.

Sarà la presente accompagnata al Sigr. Capitano Nostro di Barbana perché ne faccia seguir la pubblicazione in quel Castello, il registro nella Cancellaria, negli Atti del Capitolo,

e dovrà star sempre fissa in Tabella nella Sacrestia di quella Collegiata a lume ed universale cognizione. Sarà egualmente spedita Copia a cadauno dei Cappellani Campestri, onde sapiano gli Articoli dei doveri che a loro rispettivamente incombono, e sarà pure affissa in Tabelle nelle loro Chiese. Dovrà il prefatto Sigr. Capitano della consegna che avrà fatto della presente, così al Capitolo, come ai Cappellani, dell'ordinato suo registro ed affissione ritraer autentici li riscontri, e quindi farceli tenere restando incaricata l'attenzione sua, e vigilanza, di prestarsi assiduamente alla puntuale di lei esecuzione, rilevandoci colla solita sua esattezza quelle omissioni ed inosservanze che per avventura vi accadessero; e sarà pure merito suo, e de' successori di farci avere di tre in tre mesi fede giurata del Sigr. Arciprete, che le provvidente abbracciate dalla presente, siano da ciascuno ciecamente eseguite in conformità alla risoluta volontà Nostra.

Data in Nostro Palazzo in Venezia li 12. Dicembre 1775.
L. S. Cattarina Loredan Mocenigo Signora
e Padrona.

Addi 11. Febbraro 1776 — Domenica in Barbana — Sotto questa pubblica Loggia, luogo ed all'ora soliti, per Giacomo Rizzardi Vice Cavalier di Corte, preleggendo io infrascritto fu pubblicata de verbo ad verbum la sudetta Terminazione in frequenza di Popolo, e fra gli altri, presenti Rvdo. D. Gio. Batta. Tomovich, Pozuppo Tome Cosglian, Giacomo Schir, e Lovro Zubbanich Testj.

Giacomo Anto. Pelizzari Cancelliere di Barbana.
Concorda coll'Originale.
Dalla Podestaria di Barbana 27. Aprile 1861.

L. S. (Comunità di Barbana) Battel
Podesta.

66.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane dvije stranice, na četvrtoj rubrika:)

1776. TERMIN. CLVII. Copia

Contro le pretese del Capitolo a riguardo la tumulazione dei Cadaveri

nelle Cappellanie. 66

(Str. 1:)

NOI CATTARINA LOREDAN MOCENIGO

Sig-a e Pna di Barbana e Castelnovo.

Spiacevoli, e disgustose compariscono sempre in faccia di chi si trova al governo ed alla direzione de' Popoli le controversie fra Pubblici Corpi, ma molto più riflessibili e moleste riescono quelle che insorgono fra Ecclesiastici, qualunque ne sia la causa.

Fino dall'anno 1759, fu posta a campo dal Revd.^{mo} Capitolo di Barbana incompetente pretesa contro i Cappellani Campestri, e fu anche alla stessa posto freno dalla Terminazione 11. Luglio dell'anno sud-^o firmata dalla Felice Memoria del fu Sigr. K^r Loredan Nro Zio. Mentre però dovrà la stessa

riportar l'immane sua esecuzione, ci sono invece derivate doglianze per conto dei Cappellani pred-¹ che una tale provvidenza sia stata trascurata del Capitolo stesso a loro danno e discapito, ad onta anche delle Lettere Nre 3. Giugno 1775, che ne ordinavano l'immane osservanza. Quindi non avendo le stesse riportato quell'effetto per cui furono rilasciate, attesa l'indocilità, e l'irragionevolezza di chi dirige l'accennato Capitolo, terminiamo colla presente, a quiete delle parti, e risolutamente comandiamo:

Che fermo quanto fu decretato coll'accennata Terminazione 21. Luglio 1759. resta di presente per giustizia. Statutariamente terminato, che in avvenire sia tenuto. (str. 2) il Capitolo di Barbana, allorché fossa chiamato d'intervenir per dar sepoltura ai Cadaveri alle Cette nelle quali vi sono Cimiterj, di contribuir a Cappellani la sesta porzione delle utilità dei Funerali e Tumulazioni, e non intervenendo alcuno de med^{mi} Capitolari caderà a beneficio del Cappellano una porzione, ossia un terzo de funerali stessi e tumulazioni, e gli altri due terzi s'intenderanno devoluti al Capitolo per il Gius della Stola.

In vigor della presente sarà pertanto posto perpetuo fine alle reciproche differenze e pretese delle parti contendenti commettendo la pubblicazione in Barbana ed ovunque occorresse di questa ordinazione, e quindi pure la più esatta ed inalterabile sua osservanza.

Venezia 9. Marzo 1776.

Catterina Loredan Mocenigo Si-^{ga} e Pna.

Adi 26. Maggio 1776. Dom^{ca} Barbana.

Pubblicata soto questa Pubblica Loggia in concorso di Popolo et all'ora solita, prelegendo io Alessandro Deletti Coide, molti presenti et ascoltanti, e specialmente il Rev^o Sigr Don Gio. Batta. Tomovich, e Zvane Vidas Testin.

Concorda coll'originale

Dalla Podestaria di Barbana 30. Aprile 1861.

Battel, Podestà

67.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisan na tri stranice, na četvrtoj rubrika:)

1777. TERMIN. CLVIII. Copia

Prescrizioni al Capitolo riguardo l'esercizio della carica di Canevaro Capitolare.

(Str. 1:)

ADI 18. MARZO 1777. BARBANA.

L'Illustrissimo Sig.^r Domenico Coppé, per l'Ill^{ma} et Eccel^{ma} Sig.^a Catterina Loredan Mocenigo Sig.^a e Prona di Barbana, Castelnovo, e Suoi Terr-tj Cap^{no} de Med^{mi}, Prestatosi alla revisione dell'Archivio Capitolare esecutivamente all'ossequiata Sovrana Terminaz — 21 Luglio 1759. No CXIII. e per la facoltà impartitali, attentamente esaminato lo stato delle Carte e Libro in esso Archivio rinvenuti, fatta seguire la regolazione per quanto fu possibile con la riforma d'Inventario: scoperto l'assurdo con cui mediante una tal qual parte presa dal Corpo Capitolare li 1^o Dicembre 1765, fu reso distrutto l'effetto e la pian e salutar provvidenza del Vescovile Decreto 18. Febbraro 1672 per ciò che riguarda le ispezioni, et incombenze spettanti al Canevaro Capitolare, e dietro anche la diversità di estesa de Conti introdotta l'anno 1774 che vienè

ad alterare l'antico sistema: al che tutto prestatosi da S. S. Illma il più maturo riflesso, ha decretando Decretato, che per nulla, attesa L'iregolare et informe parte surriferita, quanto fatta non fosse, abbia dalli Sig.^l Canonici presenti e successori ripigliarsi l'inalterabile esecuzione del summentovato Vescovile Decreto 1672 in tutto ciò riguarda le mansioni del Canevaro stesso, di cui parlano li 7^{mo} et 8^{vo} Capitoli, continuando doversi pure L'estesa e registro de Conti nel sistema inveterato che correva, rimosso per sempre quello già detto dell'anno 1774. Venendo parimenti a discussione delle disparità insorte tra li Sig.^l Canonici riguardanti l'offiziature degli altari per la celebrazione delle annue Messe, confermata et approvata la Nota in Tabella, come sta fissa nella Sacrestia della Collegiata Chiesa, ed in cadauno di d.^l Sig.^l Cancl.^l, quei altari che si vedono conotati, vale a dire: al Sig.^r Arciprete pmo Canonico l'altar privilegiato della B. V. del Rosario in Domo, (str. 2) S. Antonio Abate, S. Antonio di Padova alla Porgnana e S. Zvane; al secondo Canonico Tutt'i Santi in Domo, S. Spirito, B. V. a Pessacco e S. Margarita; al terzo Canonico S. Francesco di Paola in Domo, S. Giacomo, L'Altar Maggiore alla Porgnana e S. Pietro ai Saini; al quarto Canonico SS^{mo} Sacramento in Domo, B. V. dell'Oranizza, la Centura alla Porgnana e S. Paolo; al quinto Canonico S. Sebastiano in Domo, S. Croce, S. Eleuterio e S. Elena.

Ed il presente avvalorato dall'ossequiata approvazione di S. E. Sig.^r e Prona suda, alla di cui rispetabile Autorità verrà assoggettata avrà ad esser quindi promulgato, e registrato in detto Archivio, non che pontualm^{te} osservato, e ciò sotto le pene in rapporto al Canevarato comminate nel pref^{to} Decreto Vescovile. et altre maggiori ad arbitrio.
Sic mandans.

Domenico Coppé Capitano

L'Illustrissima et Eccelma Signora Cattarina Loredan Kav^a Mocenigo rilevato avendo dalle Lettere 18. dello scaduto Marzo del Sig.^r Domenico Coppé Capn^{io} nelle sue Signorie di Barbana e C. Novo il disordine introdotto dai Canonici della Colleg^{ta} del sud^o Luogo di Barbana nell'esercizio del carico di Canevaro, e gl'inconvenienti in relazione derivativi a freno de quali accorso essendo lo stesso Sig.^r Capn^{io} col Decreto 18. Marzo sud^o rassegnato all'Ecc^a Sua colle accennate Lettere, e trovandolo adattato al caso ed alle circostanze, viene in vigor del presente approvato, e confermato in ogni sua parte, ordinando la più puntuale ed esatta di lui osservanza al qual fine ed oggetto dovrà esser pubblicato delle Signorie sopraste, ordinandone il registro nell'Archivio Capitolare nella pubblica Cancellaria e l'affissione (str. 3) nella Sagrestia della Collegiata premessa onde non possa da chicchesia finta insienza; e cosí

Data dal Nostro Palazzo in Venezia li 15. Aprile 1777.

Cattarina Loredan Mocenigo Sig^a e Prona.

Concorda coll'Originale.

Dalla Podestaria di Barbana 1^o Maggio 1861.

Battel
Podestà

68.

(U ostavini J. Battela nalaze se dva prijepisa terminacije 159. iz 1778. godine. Na novijem prijepisu sudeći po papiru i rukopisu stavljena je iza rubrike na posljednjoj stranici napomena: »Tratto da Copia autentica Stesa da man^o e carrattere del Cancellier Pelizzari«. Na drugoj, starijoj kopiji, koja je vjerovatno ona ruke Pelizzarija, a koju ovdje donosimo nema na četvrtoj stranici osim rubrike nikakve primjedbe:)

Annulla gl'Instrumenti fatti dagl'Investiti nei Prati della Valle dell'Arsa, con distrazione dei Medesimi.

(Str. 1:)

Noi Catterina Loredan, K-a Mocenigo Sig-ra, e P-rona di Barbana, Castel Nouo.

Con oggietti di buon gouerno, e con quelli del bene dei Popoli si trouano introdotti fin da rimoti tempi dal Zelo de Precessori N-ri, e quindi in succensione coltiuati i mezzi di promouere la Sussistenza dei Sudditi di Barbana, e Castel Nouo.—

Si rimarca fra le molte benefiche, ed utili loro prouidenze quella della concessione dei Campi Pratiui della Valle dell'Arsa di loro immediato Dominio, e Proprietà, onde i Sudditi auer douessero il modo di sostenere gl'Anemali, che necessarj si rendono alla coltura della Campagna.—

Diuenuti quindi essi in forza di tali concessioni semplici usufrutuarj del prodotto de Fieni coll'imposizione però dell'annuo Canone uerso l'Economia, giaché la natura de Prati sudetti porta secco la loro innalienabilità; pur nonostante siamo uenuti con sorpresa di rilleuare essere nei tempi adietro seguite molteplici distrazioni de prodoti soprascritti, fatte da Sudditi per sino ad Esteri con soleni notariali Contrati.—

Non essendo pertanto da sorpassarsi un arbitrio di cosi fatta audacia non solo dal Canto dei Possessori Sudditi, ma peranche per parte dei Nodari, che anno osato di Stipullar vendito di tal sorta de Beni, che con uista caritateuole stano risseruati a solo beneficio, e Comodo dei Sudditi med-mi, chiama questo importante ogietto l'Autorità al più solecito, e gagliardo riparo, onde togliere ad un tempo il graue disordine, che offende il Dominio Diretto, e distrugie gl'essenziali riguardi suespressi.—

Nulle al momento del loro nasere(!) le distrazioni degl'accennati Beni, giaché fatte con eccesso d'arbitrio, et in somo pregiud-º del Diretto Dominio, tali pure uengono nella p-nte Statutaria deliberazione espressamente dichiarate, tagliando, et annullando perciò tutte quelle, che esistessero, come se seguite non fossero.— (str. 2:)

Resta parimenti uietato in auenire qualunque altro escogitato Contrato sopra i riferiti Beni, giaché lore Possessori, non anno ne auer possono altro titolo, come fù premesso, che quello unicamen-te di godere dei loro prodotti, mediante la fissata annua corrisponsione in conto di Canone.—

Se per auentura poi accadesse, che in sprezzo della p-nte seguisse Contrato di qualunque natura, non solo tra Sudditi, ma molto più con Esteri, sarà, e s'intenderà il Contrato stesso immediatamente irito, e nullo, e decaduto il Suddito dall'uso, e beneficio del Prato, che auesse distrato.—

Non potranno parimenti in auenire, anzi uiene rigorosamen-te innibito ali Nodari delle Signorie di Barbana, e Castel Nouo d'ingerirsi nella Stipulaz-ne di qualunque Carta niuna ecettuata sopra gl'antedetti Prati in pena di Di: 100, e d'esser tosto per sempre rimossi dall'esercizio del Notariato.—

Sarà la p-nte accompagnata al S-r Cap-nio di Barbana per la sua publicaz-ne, onde si diffonda ad universale intelligenza, consegnata in Copia a cadauno dei Nodari, perché non abbia ad esser finta insienza, e chiamerà auanti di se i loro Protocolli, ne quali fatta diligente osseruaz-ne, e trouando qualche Contrato dell'esposta natura, ordinerà, che d'incontro sia fatta l'annotaz-ne del seguente Tenore.—

Il **contras-to** Contrato e stato dichiarato imrito, e nullo colla deliberazione di **Sua Ec-za** Signora, e **P-rona** del g-no 14 Giug-o 1778.

Venezia 14. Giug-o 1778.

L. S. Catterina Loredan Mocenigo Sig-ra, e P-rona.

Adi 24. Giug-o 1778 Barbana. Festiuità di **S-to** Gio: Batt-a.—

Soto questa pub-a Logia prelegiando io sottos-to per il **V-e** Cau-r di Corte, ut de more, fu il sopras-to uenerato decreto Sourano publicato (Str. 3:) in frequenza di Popolo, p-nti particolarmente Precipue **V-e** **S-r** Grego'io Uco'ta Arcip-te, **V-e** Fran-co Capponi, Zup-no Iue Plisco, e Mate d-to Venanzio Ciceran. Testij.

Giacomant-o Pelizzari Canc-rc.

Adi 24. d-to Furono estrate due Copie del Decreto sud-to, per la Consegna ai due Nodari della Giurid-ne, e ciò in obbedienza.

Il Canc-r di Barbana ha copiata.

69.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane dvije stranice. Na četvrtoj stranici rubrika:)

1778. Termin. CLX. Copia.

Tabacchi

Sopra la vendita, e contrabande dei Tabacchi.

(Str. 1:)

Copia.

Noi Caterina Loredan Cau-ra Mocenigo Signora,
e P-rona di Barbana, Castelnovo.

Verj, e non equivoci riscontri ci sono deriuati in questi ultimi tempi degli abusi, e delle corutelle introdotte nelle Signorie Nostre di Barbana, e Castelnovo nell importante Argomento de Tabacchi, e conseguentemente in danno e discapito di Sourana gelosa regalia. A confermazione poi maggiore degl'arbitrj, e delle Licenze, che corrono nel interessante materia, ci sono pure giunte le doglianze del Partitante de Tabachi della Prouincia d'Istria per i Danni, e per li pregiudizi, che gli deriuano dalle clandestini introduzioni di Tabachi fino da Esteri Stati. Intenti Noi alla manutenzione de diritti delle prefatte Signorie non potiamo poi negare il debito riflesso alle Leggi, ed al interesse del Principato. Fermi adunque in questa massima, facciamo quindi col tenor della p-nte Statutaria deliberazione pubblicamente intendere, ed universalmente sapere.—

Che non sarà Lecito in auenire ad alcuno dell accernate Signorie Nostre, e sotto qualsivoglia colore, o pretesto di fabricar Tabachi per proprio uso, e molto meno per farne esito, in pena a Contrafacenti d'essere severamente puniti, oltre della perdita in contrabando della Merce uietata. Uione pure risolutamente innibito a cadauno de Sudditi Nostri di comprare, e rispett-e uendere Tabachi d'Esterio Stato, che si uogliono d'ora inanzi risolutamente proscritti, e li contrafacenti che colti fossero in contravvenzione caderano nelle pene, che al caso veranno giudicate opportune a frenar il disordine, avuto riflesso alla qualità delle Persone, e della Colpa.— Potendo poi facilitare la trasgressione l'approdo di Barche nel Porto di Pessacco, ed alle Riuè di Castelnovo, con Tabacco in poluere, ouero in Foglia; Ordiniamo però a diuertimento di qualunque licenza, ed arbitrio a Ministri a quali incombe di praticar all'ar-

riuo delle Barche stesse le piú esatte, e diligenti ricerche, e trouado nelle med-me della merce proscritta, sarà tosto presa, e leuata di contrabando, per esser possa riposta in seno della Giustizia per le successiue legalli sue disposizioni. Et perché importa fermamente, e sommamente la piú costante esecuzione del soprascritto articolo, onde abbia luoco la prouidenza, anche in oggetto di tener lontani(!) i Sudditi dal incentiuo, e dall inciampo delle Trasgressioni, sarà del zelo, e dell'impegno del S-e Cap-o in quelle Signorie di uegliare attentamente sopra l'inalterabile suo adempimento, e principalmente sopra la fede, e la pontualità de Ministri, a quali spetano le commendate perquisizioni contro de quali sarà da lui proceduto al caso d'abtuso(!), o negligenza col rigor de Castighi ad esempio.—

Spiegata di questo modo la uolontà Nostra per l'andamento di questo interessante affare, resta di prouedere la Popolazione per li bisogni del requisito. — Sarà dunque in libertà de chiunque de Sudditi di far prouiste di Tabacco, così in poluere, come in Foglia per esitarlo poi all'ingrosso, e a minuto, ed anche per proprio uso.— Le prouiste poi, osian le compere si faranno unicamente al pubblico Partito di Capod-a, da coi saranno aquistati i Tabacchi al piú equo, e discreto prezzo, e col dibattimento d'un dieciotto per cento sopra ciascheduna qualità di Tabacco, la di cui uendita così al minuto, come all'ingrosso, non dourà punto eccedere i medesimi prezzi, che uiranno(!) fissati dal Partitante di Capodistria, in pena a chi abasase(!), oltre il risarcimento uerò di chi uenisse defraudato di Ducati dieci, da esser applicata alla Cassa Condanne. Perché finalmente non sia d'alcuno finta insienza di questa nostra deliberazione, la sarà accompagnata al prefatto s-e Cap-o di Barbana per il suo Registro, la promulgazione in quella Residenza, in Castelnovo, nel Porto di Pessacco, ne quali tre Luochi sarà anche affissa a uista uniuersale, ed egualmente pubblicata in tutti gl'altri Uillagi di quelle Signorie, onde si diffonda a lume, e cognizione dei mentouati diletti Sudditi N-ri.—

Data dal Nostro Palazzo di Uenezia li 22. X-bre 1778.

L. S. Catt-a Loredan Mocenigo Sig-ra, e P-rona.

Adi 7. Feb.—. 1779.

Fu la presente eseguita con la publicatione, ed affissione e come dalle Note.

Adi 27. Aprile 1787.

Fu repubblicata con le formalità

70.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane dvije stranice, na četvrtoj stranici rubrika:)

1784. TERMIN. CLXI. Copia.

Prescrizione circa le vacanze ne'Canonicati.

(Str. 1:)

NOI ALVISE MOCENIGO II. detto ZVANNE Kr.

per S. E. la Sigra Cattarina Loredan Mocenigo, Vicario nelle Signorie di Barbana e Castelnovo.

Risultandoci da una fatale disgustosa esperienza, che non corrispondano l'Arciprete ed i Canonici suoi Cooperatori, componenti la Collegiata di Barbana, al pio religioso oggetto a cui furono destinati, sia pel ristretto loro numero, o piuttosto per altre spiacevoli Cause, che si rendono piú osservabili ancor in vista della mancanza di due d'essi Canonici Cooperatori; ci troviamo

perciò nel doveroso stringente impegno di provvedere a questa riflessibile in-
sorgenza, giacché non si tratta niente meno che della Cura d'anime, e del
bene spirituale de Popoli.

Quindi derogando a quanto per il decorso fosse stato statuito, e prescrit-
to alle occasioni di vacanze nel pred^l Canonicati, e mossi uncam^{te} da interes-
santi riguardi di Religione per il servizio meglio di Dio Signore della sua
Chiesa, e per la Spirituale utilità de Sudditi, ordiniamo:

Che attesa la mancanza degli espressi due Canonicati, per cui ridotti si
trovano a soli tre gli attuali Cooperatori nel grave incarico di supplire alle
molteplici importanti incombenze della loro destinazione, dalla quale derivando
la necessità d'un immediato prevedim^{to}, dovrà pertanto il Sig.^r Capitano N^{ro}
in Barbana sollicitam^{te} ed in via provvisionale, intendendosi in quanto oc-
corresse col Diocesano Prelato, sostituire due Persone religiose fornite degl'op-
portuni requisiti alla Cura d'anime, onde colla dipendenza dall'Arciprete Capo
della Collegiata supplir possano e debbano alle veci dei mancati due Canonici,
e fino a tanto si divenga all'elezione di loro sostituti.

Conseguiranno i sostituti soprascritti, dal g^{no} che cominceranno la loro
opera prestare, e il servizio nella Collegiata (str. 2), e fino alla legal installa-
zione dei riferiti vacanti due Canonicati, le rendite tutte, e gli emolumenti
che erano soliti di percepire i mancati Canonici, e cessera conseguentem^{te}, così
nella presente circostanza, come nei casi avvenire il passaggio di esse rendite
ed emolum^{ti} a profitto dell'Arciprete e dei restanti Canonici, il Memoriale de
quali fattoci giungere sopra questo proposito viene perciò licenziato, come se
non fosse stato prodotto.

Sarà egualm^{te} proceduto con questo medesimo metodo nelle vacanze
che da qui inanzi si verificassero nella Collegiata, così in riguardo alla pronta
elezione del sostituto, come raporto all'applicazione a di lui beneficio della
rendita Canoniale colla mira e col premuroso fine di mantener sempre com-
pleto il numero degli Operarj(!), e quindi in tutto il suo vigore, e costante os-
servanza l'assistenza e la spirituale istruzione de Popoli, che sarà sempre da
Noi riguardata e sostenuta col maggior impegno di zelo, e fervore, come quella,
da cui principalm^{te} procede la loro felicità.

Data dal Nostro Palazzo in Venezia li 3. Giugno 1784.

Alvise Mocenigo 2^o detto Zvanne Vicario.

Giacom. Antonio Pelizzari Cancelliere di Barbana, ho copiato
dall'autentico esistente in questa Cancell^a che concorda ed in
fede sottoscritto e sigillato.

Concorda coll'Originale.

Dalla Podestaria di Barbana 1^o Maggio 1861.

L. S.

Battel
Podestà.

71.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane četiri stranice. Na vrhu četvrte
rubrika:)

1790. TERMIN. CLXII. Copia

della vendita de Comestibili.

Str. 1:)

NOI FRANCESCO ALESSIO CO: DE BOCCHINA

per l'Ill^{ma} ed Eccel^{ma} Sigr^a Cattarina Loredan Kav^a Mocenigo Sig^a e Pna di
Barbana, Castelnovo, e suoi Territorj, Cap^o de Med^l.

Donato costantemente e con tutto il fervore sino dai primi momenti della Reggenza le applicazⁿⁱ N^{re} sopra gli argomenti, che interessano q^{sta} amatissima Popolazione, onde ad essa promuovere il possibile maggior bene, abbiamo trovato essere di assoluta necessità, di provvedimento le vendite dei comestibili, poichè senza la minima disciplina procedono intieramente dal solo arbitrio dei Botteghieri.

Su questo Articolo secondati li studj N^{ri} dagli attuali Zup^{no}, Pozuppo e Procurator, quindi meditandosi l'instituz^{ne} di un Off^o di Provveditori sopra viveri coll'elezione in apposito Decreto di due persone domiciliate in Barbana di nota probità ed intelligenza, abbiamo motivo di confidare riparati in tale proposito li disordini, e che mediante la vigilanza de Provveditori med^{mi} saranno per riuscir operative al proposto oggetto le regole, e gli ordini, che col p^{nte}, nel piú efficace modo decretando, e terminando si stabilisce cioè.

1. Che abbino ad essere da cadauno dei Botteghieri, e tanto da quelli che attualm^{te} vendono, quanto da quelli che in avvenire volessero vender comestibili di qualunque genere, osservate puntualm^{te} ed eseguite le Tariffe, colle quali saranno di Trimestre in Trimestre fissati li rispettivi prezzi col confronto di quelli che corrono a Dignano, con quell'equo accrescim^{to} che deve riferirsi alle spese delle condotte e di trasporti.

2. Queste Tariffe dovranno li venditori tener esposte nelle loro Botteghe in luoco adattato, sicché possano cader in vista di tutti li compratori, e per esse esser noto il valore del genere di cui abbisognassero, e di cui dovranno somministrar li Botteghieri a chi che sia la piú minima quantità, che venisse ricercata.

(str. 2)

III. A qualunque ora del giorno, ed in tutti li gⁿⁱ niuno eccettuato, avranno ad essere le Botteghe de comestibili aperte, e sempre pronti li Botteghieri o per se, o per mezzo de suoi famigliari, di servire al bisogno di chiunque si presentasse, salvo però nei gⁿⁱ Festivi le ore della Messa solenne delle altre Sacre Funzionj, terminato le quali, dovranno esser riaperte a comodo universale.

IV. Sarà debito dei Botteghieri tenersi sempre provveduti dei generi tutti piú necessarj, e di comun uso, a norma delle disposizioni che di tempo in tempo secondo le circostanze saranno considerati tali dalli sudⁱ Provveditori sopra viveri, all'attenzione dei quali resta appoggiato il far prestare con frequenti visite esatta osservanza agl'ordini p^{nti}.

V. L'esecuzione di q^{ti} dovrà avere il suo principio nel g^{no} p^{mo} Giugno p. v. dopo il qual g^{no}, tutti li Botteghieri, e venditori di comestibili, vi s'intenderanno strettam^{te} obbligati, sotto pena alli Trasgresori di L. 5, per la p^{ma} volta, di L. 10, la seconda, e di L. 25 la terza, applicata alla Cassa Condanne, oltre quelle altre pene che riserviamo ad arb^o N^{ro} al caso di maggior loro contumaccia, massime rapporto al Iv. del sudⁱ cap^{li}, onde non abbiamo aver luogo delusorj pretesti contro la ferma intenzion N^{ra}, che abbia ad essere conciliato l'onesto discreto interesse dei Venditori col comodo possibile, e maggior vantaggio della popolazione.

VI. Nella giornata dell'assunta Reggenza avendo Noi eseguita personalm^{te} la visita delle Botteghe l'incontro delle misure e delli Pesi, mediante il pub^o giusticiere, ed alla presenza del Zuppano, Pozuppo e Pro^r del Popolo, e di tutto il Corpo dei Giudici, e cosi pure fatto incontrar il peso del pane a pub^a vista sotto q^{sta} Loggia, con somma commozione dell' animo N^{ro} abbiamo riscontrato il Pane non solo alquanto piú scarso dello stabilito peso, per il che fu anche castigata immediat^e (str. 3) la Pancogola cui apparteneva; ma inoltre abbiamo rimarcato il pane stesso di pessima qualità e pernicioso ai riguardi di salute, perciò restano incaricati li sudⁱ Provveditori ai viveri di usare col loro zelo tutte le possibili diligenze, onde sia mantenuto il pane nel peso siffatto dal Calamiere,(!) e stessam^{te} attendere che sia quanto abbisogna manipolato e di perfetta cottura; e scoprimdo alcuna benchè minima mancanza, sia ^{di} loro

preciso dovere il riferire con verità, e puntualmente a questa Carica le trasgressioni, per quei ripari, e castighi, che saranno adattati dall'Autorità, e dall'arbitrio della Carica stessa.

Il pnte dopo ottenuta la Sovrana approvaz^e di S. E. K^a Siga e Pna sarà pubblicato al Luoco solito, e colle forme solite, nonché affisso sotto la pubb^a Loggia, onde passi ad universale cogniz^e e non vi sia chi possa finger ignoranza. Sic mandans.

Barbana, 20 Aprile 1790.

Franco Alessio de Bocchina Cap^o.

Adi 27. Maggio 1790 Barbana.

L'Illumo Sig^r Co. Capn^{io} volendo incontrare, e render assieme operativa la Terminaz^e da lui segnata li 20. Aprile decorso stata approvata dall'Autorità Suprema di S. E. Catta. Loredan Kav^a Mocenigo Sig^a e Pna di qsta Giurisdizione, che tratta intorno il prevvedim^{to} de viveri e commestibili a benef^o di qta Popolazione, che vendersi dovranno da Botteghieri niuno ecettuato in qto Luogo, incominciando dal di pmo Giugno venturo, e ciò colla (str. 4) direzione di due Persone in figura di Provveditori sopra viveri per tutte quelle viste, che contemplate e rinchiuse nei 6. Capitoli della Terminaz^e stessa, la quale dovrà esser pubblicata nella p. v. Domenica coll'affissione a Luochi soliti, decretando, decreta ed eleggendo nomina, crea ed instituisce in Provveditori sopra viveri, come sopra, l'Excel^{te} Bernardino Capponi figlio del Sig^r Tomaso, ed il Sig^r Martin Bellavich, abitanti ambidue in questo luoco, dando alli medesimi la facoltà, che le fu impartita colla mentovata Terminaz^e 20 Aprile, scaduto, nella certa fiducia che li medesimi s'adoperano a tutti quegl'incarichi che le furono prescritti, e che abbracciati sono nell'anzidetta Terminazione, puntualmente, con tutta vigilanza, e senza preterizione alcuna, dovendo come tali da tutti, niuno ecettuato esser riconosciuti, e rispettati; Sic mandans

Franco. Alessio de Bocchina Capn^{io}

Adi 30. Maggio 1790. Domca.

Furono pubblicati la Terminaz^e e Decreto soprascritti sotto questa pub^a Loggia ut de more po il Ca^r de Corte preleggendo io Coad^e pnti fra gli altri li Sig^{ri} Pietro Stancovich, e Giuseppe Bellavich Test.

Concorda coff'Originale esistente nell'Uff. Pod.

Dalla Podestaria di Barbana 5. Giugno 1864.

L. S. Battel
Podestà.

72.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane tri stranice, a na četvrtoj rubrika:)

1790. TERMIN. CLXIII. copia.

Prescrive che non vi abbiamo ad esser altri Scali pel Commercio che quelli di Pessacco e Maraspin.

(str. 1:)

NOI FRANCESCO ALESSIO CO: DE BOCHINA

per S. E. Catt-a. Loredan K^a Mocenigo, Capitano di Barbana, Castelnovo e suoi Territorj.

Essendo venuti di rilevare per le fatteci rappresentazioni, che da qualche tempo, ed alle spiagge della marina di questa Giurisdizione segnatamente alla

riviera di Castel Novo, invalso sia il grave abuso di formarsi copricciosi ed arbitrarj Scali per commercio particolarmente di legna in ogni Rivolo, ossia spiaggia della Marina stessa; li Villici e privati per occultare la qualità del legname che clandestinamente si procurano, e la Marinarezza per averli delusoriamente, da che tutto derivano perniciosissimi effetti e contrabandi con sovvertimenti delle provvide Statutarie Leggi del buono e regolato metodo, e con danno e pregiudizio anche del pubblico e privato interesse, che però intenti Noi, ed applicati con tutto disordine; facciamo col tenor del presente publico Proclama intender, saper, e nello stesso tempo rissolutamente comandiamo:

— Che come fu in addietro in soda pratica e costume osservato, ed eseguito, non sia ne abbia ad esservi in avvenire altri Scali alle Rive di questa Giurisd-ne per ogni genere di commercio, che soli quelli delli Porti Pessacco e di Maraspin, ossia Ternovaz, sicché in questi due avrà a commerciarci coi Carichi e discarichi d'ogni sorta di Marcanzie, ed ivi rispettivamente soltanto avranno ad accostarsi ed approdare li bastimenti tutti, niuno ecceutato, che capitare potesse (str. 2:) all'effetto di che non sarà lecito sotto verun immaginario pretesto ai Padroni di Barca e Marinari, venendo anzi rissolutamente a loro vietato di staccarsi da detti due Scali ne con Cajchi o altri piccoli Barcamì per l'effetto del Carico e discarico, trasferendosi in altro Rivolo o Spiaggia, poichè scoperti, e colti che saranno in fragranti, e trasgressori, incorreranno immediatamente nela pena di Di. 50, toties quoties, da esserle irremissibilmente levata, oltre la fisciacione del genere che contrabandassero ed anco dei Barcamì, ed in quelle altre afflittive che teniremo riservato al Nostro Arbitrio per applicarle a misura de casi e delle trascendenze.

Li Sudditi o forestieri di che grado e condizion esser si voglia nella condotta de generi commerciali, e particolarmente di Legname grosso, o minuto che lo sia per essere, non dovranno valleri che degli accennati due Scali Pessacco e Maraspin, ossia Ternovaz, tenendosi lontani da altri Rivoli, o Spiagge, come luoghi che restano proscritti, ne quali verrà admissa alcuna riposizione sia col mezzo di Carri, Cavalli o Persone, in pena di Dj. lo toties quoties, ed anco afflittive di Prigion, Corda o Gallera.

Prescrite in tal modo le regole da osservarsi che conducono ad una buona disciplina, si fa noto qualmente veglierà questa Carica con vigilanza a far che resti eseguita la massima di tale argomento tenendo sempre aperta inquisizione per l'Ufficio di questa Cancelleria, ove saranno ricevute denunzie, anco secreto, col permesso ad ogni uno di poter denunziare le trasgressioni, giacché in oltre riceverà la mancia non limitata, ma assoluta, che secondo i sasi sarà da Noi fissata a peso dell'accusato. (str. 3:)

Pubblicato il presente ai luoghi soliti, sarà quindi in copia affisso al Porto di Pessacco, e Villa di Castelnovo, onde cadda ad universal cognizione, ne sia alcuno che possa finger ignoranza, o inscienza. Tanto. In quorum.

Barbana, 8. Maggio 1790.

Franco. Alessio de Bocchina Cap-nto

Adi 9. Maggio 1790. Dom-ca in Barbana.

Sotto questa pub^a Loggia il vice Cav-^r di Corte preleggendo io Coadre fu pubbl-^{to} il sud^o Stridore, ut more, molti p-nti ed ascoltanti, e fra gli altri Tomaso Raico qm Zorzi, Sig^r Pietro Stancovich e M-ro Alessio Cuzzi Test-
do

Furono estratti due Esemplari, ed inoltrati per la loro affissione. Concorda coll'Originale esistente nell'Uff^o Podle

Dalla Podestaria di Barbana 5. Maggio 1864.

L. S. Battel
Podestà.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane sve četiri strane; na vrhu četvrte rubrika.)

1790. TERMIN. CLXV. Copia.

a repressione dell'abuso de Sudditi dell'incontrar debiti, ed altri aggravj (str. 1.)

NOI FRANCESCO ALESSIO CO: DE BOCHINA

per S. E. Cattarina Loredan K^a Mocenigo, Capitano di Barbana e sua Giurisdizione, e nell'infrascritta materia Giudice Delegato.

Ha riconosciuto la maturità, e la sapienza dell'Ill^{ma} ed Eccel^{ma} Sig^a Catta. Loredan K^a Mocenigo Sig^a e P^{rona} esser necessario ed utile per risorse di questa amatissima Popolazione, esausta sensibilmente di generi, danaro ed animali per le reiterate decorse calamità e carestie, il por argine al pernizioso abuso de Sudditi nell'incontrare immensi debiti ed aggravj specialmente con persone forestiere, assoggettando le proprie sostanze, ed ipotecando a titolo di Socceda animali d'ogni sorta alla nociva descrizione rispettivamente dei Creditori, e de soccedanti, da quali allo spirare delli fissati termini li debiti, e delli stabiliti periodi per le Soccede, restano infelicemente spogliati li Sudditi stessi delle loro sostanze, ed animali, quindi dell'essenzialissimo mezzo alla sussistenza delle languenti loro famiglie, col duro e crudo cordoglio assieme di vedersi togliere ad un tratto anche i stenti, le fatiche, e sudori aparsi a custodirli ed alimentarli.

A frenar però l'ulterior corso a tali inconvenienti distruttivi il ben essere de sudditi, e tanto pregiudiziali alla Giurisdizionale e politica economia, con venerate Lettere 6. Corr. No 4. dedamandata a noi la facoltà di fissare quelle provvidenze e discipline, che potessero esser consentanee, e giovevoli al proposto oggetto, onde coll'equo ed onesto interesse de Creditori, e de capitalisti di soccede forastieri, conciliare l'avvantaggio de Sudditi, gli oggetti ed i riguardi della Sovrana e pubblica economia; perciò in relazione ed ubbidienza al rispettabile incarico contribuitosi da noi il conveniente esame, e raccolto in formale conferenza il sentimento di questi sperimentati Zuppato, Pozuppo, Giudici e Procurator del Popolo, colla presente terminiamo, e terminando ordiniamo quando segue: (str. 2)

Risultando una somma grandiosa di debiti a carico di questi Sudditi verso i Luochi Pij, Chiese, e Fontaco, e dell'Economia ancora che col carattere insito di crediti privilegiati dovranno li rispettivi Amministratori, con senso sempre di carità relativa alle circostanze, farne de medesimi l'esazione ne modi prescritti dalle Leggi sicché ridotti li sudditi stessi all'impossibilità di supplire in danaro a tanti altri privati aggravj, specialmente verso de creditori forestieri, a quali intendiamo non si manchi d'opportuno suffragio, resta perciò assegnato precisamente il genere del vino, di cui grazie alla Divina Provvidenza, abbonda d'ordinario tutta questa Giurisdizione, ed in via di precetto viene inculcato alli Sudditi di queste Signorie, a dover soddisfare i loro debiti verso le persone forastieri, le quali dovranno sempre ricevere detto genere al prezzo della metide(!), che verà di tempo in tempo stabilita; a condizione penaltro, che non segua mai del genere stesso l'estrazione senza preventiva licenza in iscritto che verrà rilasciata da questa Cancelleria e firmata dalla Carica Nostra questi oggetti che richiedono le varie circostanze de tempi, e le convenienti disposizioni di un ben regolato governo, in pena a qualunque trasgressore di L. 50, d'essere applicata la metà all'accusatore, e l'altra a beneficio della Cassa Condanne, oltre quelle afflittive riservate all'arbitrio della Giustizia.

Nel promuovere poi il possibile solievo alle attuali angustie di questi Sudditi, significante sopra ogn'altro riconoscendosi il mezzo di garantirne loro un adeguato numero di animali, coi quali si concilia la sussistenza, ed il mig-

lior esser de Villici essenzialmente nei rapporti di una ben intesa agricoltura, da cui derivam li rami tutti della pubblica felicità, mentre riesce di più distruttivo a questi essenziali riguardi applicati alle circostanze soccede d'animali tra persone forestiere e Sudditi di queste Signorie senza la minima intelligenza ed assenso del Governo, con quelle perniciosissime conseguenze, che si rilevano a pubblico e privato pregiudizio.

Richiedendo dunque l'importanza del soggetto argomento una qualche regola e disciplina analoghe all'equità generale (str. 3:) si proibisce immediatamente l'estrazione d'animali d'ogni sorte, senza espressa licenza, come sopra scritta e firmata, e si ordina statutariamente, che otto giorni avanti di eseguire le divisioni delle soccede con persone forastieri, siamo obbligati li Sudditi rispettivi che avranno interesse in tali soccede di notificare alla Carica con atto pubblico in Cancellaria stessa la specie, il numero e valore degl'animali caduti in azione di soccedanti forastieri suddetti.

Da quel momento s'intenderà sospesa l'insoccedazione pel periodo d'un anno intiero, e resterà presso il suddito l'intiera massa degl'animali, contribuendo al forastiere sopra il valore di quelli spettanti al medesimo il censo del 5% per quell'anno se gli animali saranno della specie Bovina, e del 4 1/2 pure% per tutti gli animali d'altra specie; col diritto di recuperare mediante l'effettivo esborso al termine dell'anno stesso, tutti gli accennati animali, oppure si trasfondera il diritto medesimo ad altro suddito della Giurisdizione, intendendosi tutti però subordinati a quelle disposizioni, che dalla Carica Nostra saranno credute ragionevoli, e relative alle emergenti circostanze.

Seguita la divisione nei mod, e vincoli suespressi, sarà dovere inoltre delli rispettivi Sudditi apresso i quali resteranno gli animali suddetti di portarsi un mese innanzi allo spirare dell'anno in questa Cancellaria spiegare con atto pubblico le di lui intenzioni, o per il ricupero degl'animali, o per la rinunzia della propria azione, e quindi dovrà esser notiziato il Soccidante forestiere per l'uso e la verificazione di quelle deliberazioni, che la Carica crederà più opportune e convenienti ai riguardi d'equità e di tutela pel pubblico e privato interesse.

E li presenti Ordini Nostri dovranno esser immediatamente con tutta esattezza osservati ed ubbiditi sotto le più rigide pene risservate all'Arbitrio Nostro, ordinandosi perciò che nei modi soliti sia la presente pubblicata ed affissa indi spiegata a chiara intelligenza in illirico (podvukao: D. K.) dal Pievano di Castelnovo, e dalli rispettivi Cappellani Campestri, perché non venghi da chi che sia finta ignoranza.

Barbana, 27. Giugno 1790.

Francesco Alessio de Bocchina Capitano e Delegato.

(str. 4:)

Adi 27. Giugno 1790. Domenica Barbana.

Fu pubblicata la presente Terminazione sotto questa pubblica Loggia il Cavalier di Corte ut de more preleggendo io Coadiutore molti presenti e specialmente Tomaso Raico qm Zorzi, Luca Martinich, ed il Sr Bernardin Capponi figlio del Sr Tomaso Test.

Concorda coll'Originale esistente nell'Uff. Podestarile.

Della Podestaria di Barbana 7. Giugno 1864.

L. S. Battel
Podestà

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane tri stranice, a na četvrtoj stranici rubrika.)

1790. TERMIN. CLXVI. Copia.

Prescrizioni riguardo la conservazione ed uso del Bosco Prim del Comun del Castelnuovo.

(str. 1:)

NOI FRANCESCO ALESSIO CO: DE BOCCHINA

per l'ill-ma ed Eccel-ma Signora Cattarina Loredan Cav. Mocenigo Signora e Padrona di Barbana, Castelnuovo e suoi Territorj, Capitano dei medesimi e nella materia infracrita delegato.

Inerendo all'Indulto umanissimo dell'illustrissima ed Eccellentissima Signora Cattarina Loredan Cav. Mocenigo Signora e Padrona, nel conceder per grazia speciosa il suffraggio di Legname che li Villici di Castelnuovo implorano per le loro esigenze dal Bosco Prim di proprietà esclusiva della sudetta Padrona e Sovrana; perciò in vigore della facoltà demandataci colle venerate commissioni 26. Luglio prosimo decorso No 5, rendendosi necessario di fissare quelle regole, e discipline che vegliano a tuttelare in ogni rapporto il Bosco sudetto, veniamo di terminare e stabilire quanto segue:

1. Si proibisce nel più risoluto modo ogni arbitrario taglio di qualunque sorte di legname, ne in poca, ne in molta quantità, l'escavazione di zocche, ed il pascolo di ogni sorta d'animali sotto le più rigorose pene ad arbitrio della Giustizia; comettendosi alli Zuppani, Pozuppi e Camarlenghi d'anno e pro tempore, ed al Sopraintendente che verrà in seguito nominato, d'invigilare continuamente perché non venghino inferiti danni di sorte alcuna, e così pure sarà dovere delli suddetti Zuppani, Pozuppi, Camarlenghi e Sopraintendenti di visitare impreteribilmente una volta al mese detto Bosco, et indi tosto riferire in questa Cancelleria Giurisdizionale il risultato della riferita visita, in pena a chi mancasse dei più severi castighi riservati come sopra ad arbitrio della Giustizia.

2. Ognuno de Villici di Castelnuovo, che si trovasse nell'esigenza per Legname di detto Bosco, dovrà prodursi con Memoriale alla Carica Nostra, scritta e sottoscritta da quel probo e R-mo Sig-r Pievano attuale, spiegando in esso Memoriale la quantità precisa, la qualità, l'uso che intendesse di fare del richiesto legname.

3. Avuto dalla Carica il ricorso, prenderà essa le relative informazioni dalli Zuppani, Pozuppi, Camarlenghi e Sopraintend-e predetti sul' (str. 2:) contenuto del suaccennato Memoriale, che trovato ragionevole, e consentaneo agli oggetti del Sovrano indulto, rilascerà la licenza in scritto per il taglio e trasporto del legname, che dovrà esser sempre specificato nella Licenza stessa, nella quantità, qualità, ed uso ancora a scanso di quegli abusi, e pregiudizj che nelli passati tempi si sono rilevati di perniciosissime conseguenze.

4. Per garantire possibilmente la felice riuscita delli oggetti che si contemplano si a cauzione dei Sudditi, come per il miglior servizio della Sovrana, s'instituisce oltre la naturale incombenza delli Zuppani, Pozuppi e Camarlenghi, un' apposita Sopraintendenza nella persona del Zuppan Vido Valle di notoria probità e cognizione, il quale sarà incaricato sulla propria responsabilità d'invigilare precisamente ogni volta che si eseguirà qualche operazione nel sudetto Bosco, onde tutto proceda coi stabiliti metodi e regolarità, riferendo di volta in volta alla Carica ogni risultanza per quelle opportune disposizioni che si prescrivono nell'Articolo seguente.

5. Nella Cancelleria Giurisdizionale dovrà esser tenuto apposito volto della sola materia risguardante il Bosco Prim, dovendosi nel Colto medesimo conservare li memoriali, informazioni commissioni, Licenze, e registri delle qualità e quantità ed uso del legname legalmente concesso, e così pure il registro delli danni, arbitrij e qualunque trasgressione e colpa che venisse denon-

ziata, riferita o dalle indicate figure che vi hanno la principal incombenza, o da qualunque altra persona privata che li avesse rilevati.

6. I presente sarà pubblicato nella Villa Castelnovo, e spiegato in illirico (Podvukao: D. K.) dall'Altare in giornata Festiva da quel Revd-mo Sig-r Pievano; per la sua inviolabile esecuzione ed osservanza. Sic.

Barbana, 18. 7bre 1790.

Francesco Alessio de Bocchina Capitano Deleg.

Fu tratta Copia del presente, ed inoltrata in Castelnovo a quel Signor Pievano.

(str. 3:)

27. Settembre 1790.

Per parola data in Offizio dal Sig-r Pievano (Giov. Bratic) da Castelnovo fu colà pubblicata la suddetta Terminazione e da lui anco nel giorno stesso spiegata dall'Altare affinché.

Concorda coll'Originale.

Dalla Podestaria di Barbana 12. Giugno 1864.

L. S.

Battel
Podestà.

76.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane dvije stranice a na četvrtoj stranici rubrika:)

1790. TERMIN. CLXVII. Copia

Abolenti e proibenti li Giuochi del Capelletto, del Sassetto, e dalla Spanna. 167.

NOI FRANCESCO ALESSIO CO: DE BOCCHINA

per l'Illu-ma et Eccel-ma Sig-a Catt-a Loredan K-a Mocenigo Sig-a e P-rona di Barbana, Castel-Novo, e suoi Territorj Capitano de medesimi

Rilevati dalla Carica Nra li gravissimi disordini, che frequentemente sogliono derivare per lo scandaloso abuso da molto tempo introdotto nella Signoria di Castel-Novo dei giuocchi volgarmente detti del Capelletto, del Sassetto e della Spanna, colla pernicioso conseguenza di viziose distrazioni dell'abbandono de proprj affari, ed intollerabile mal esempio per la Crapula e per le correggibili espressioni, e reciprochi strapazzi da quali ne risultano li più funesti inconvenienti per fino di abuso d'armi con alterazione della pubblica e privata quiete, ch'è di Nostro pensiero assolutamente mantenere e proteggere nei modi li più risoluti, ed adeguati all'importante argomento; si fa perciò pubblicamente intendere e sapere:

Che non vi sia alcuno dicche grado e condizione esser si voglia che in pubblico ne in privato, e meno ancora nelle Osterie, ardisca di promuovere e giuocare alli medesimi giuochi specialmente di Capelletto, Sassetto, e Spanna, e qualunque altro giuoco, rimosso qualunque pretesto, in pena di L. 25, per cadaun trasgressore, oltre gli altri castighi afflittivi ad arbitrio della Giustizia, dichiarandosi che qualunque denunziante dei Trasgressori del presente ordine Nostro sarà premiato di L. 18 ogni qual volta sarà rilevata la reità, e così pure restano incaricati li Zuppani pro tempore ad invigillare attentamente

perché non succedano trasgressioni di sorta (str. 2:) alcuna; altrimenti mancando sarà proceduto contro di loro ad arbitrio come sopra. Sic mandans.

Castelnovo in Visita li 17. Dicembre 1790.

Francesco Alessio de Bocchina Cap-nio.

Adi 18. X-mbre 1790. Castelnovo.

Fu il suddetto Proclama sotto questa pubblica Loggia pubblicato per il vice Cavalier di Corte, preleggendo io Cancelliere di Barbana in frequenza di popolo, molti astanti e specialmente Giacomo Travicich-Sicula, Antonio Martinich, e Pave Drasinovich Test.

Illico

Tratta Copia del suddetto Proclama, resto affisso sotto la pubblica Loggia affine.

Concorda coll'Originale.

Dalla Podestaria di Barbana 14. Maggio 1864.

L. S.

Battel, Podestà.

76 a)

(Jedan arak papira. Crnilom ispisana prva i djelomično druga stranica. Na četvrtj stranici rubrika:)

1791. TERMIN. CLXVIII. Copia.

Diploma eleggente in Avvocato il Sr. Giuseppe
Antonio Bellavich.—

(Str. 1:)

NOI FRANCESCO ALESSIO CO: DE BOCCHINA

per l'illustrissima ed eccellentissima Signora Cattarina Loredan Kavalier M^ocenigo Signora e Padrona di Barbana, Castelnovo e suoi Territorj, Capitano de medesimi.

Concorsa la Sovranità rispettabile di S. E. Signora e Padrona ad esaudire le istanze state a Lei rassegnate con divoto Memoriale del Signor Martin Bellavich suddito e Nodaro di questa Giurisdizione, implorante che pre l'età sua avanzata e per fastidiose circostanze stabilito sia il di lui figlio Signor Giuseppe Antonio a sollevarlo nell'esercizio del Notarile impiego, ch'egli esercita col'opera e firma del medesimo di lui figlio; e de mandato a Noi in pari tempo d'incarico d'estender il relativo Decreto coll'Articolo dell'inchinate Lettere dell' E. S. 18. X-mbre ultimo decorso del No. 10, a Noi dirette; veniamo pertanto col tenor del presente, e per la demandataci facoltà come sopra, d'autorizzare il sunominato Sigr. Giuseppe Antonio Bellavich nel Carico di Supplente Nodaro di questa Giurisdizione dandole ed impartindole facoltà di stipulare in pubblica Carta, e Contratto relativi al pubblico Carico soliti e consueti da rogarsi da Nodari in questa Giurisdizione, e Signorie, sinché colla promulgazione del presente Diploma dovrà esser come tale da tutti universalmente riconosciuto, e gli atti che venissero di lui rogati riportar dovranno

piena credenza, nella certa fiducia che per la di lui probità e cognizione saprà adempire le parti tutte del geloso incarico.—

Sic mandans.

Barbana 29. Gennaio 1791.

Francesco Alessio de Bocchina Capitanio.

(str. 2:)

Adi 30. Gennaio Domenica in Barbana.

Al luogo, ed ora soliti sotto questa pubblica Loggia ut de more, fu pubblicato l'entronominato Diploma per il Cavalier di Corte, preleggendo Io Cancelliere di Barbana, molti gli astanti, e specialmente il Signor Antonio Passetto, Spettabile, Giure Ghergorinich qm. Matte, ed Antonio Adamich-Gollob Testj.

r

Giacom. Antonio Pelizzari

Cancelliere

Concorda coll'Originale.

Della Podestaria di Barbana 16. Maggio 1864.

L. S.

Battel, Podestà.

77.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane dvije stranice a na četvrtoj stranici rubrika:)

1793. TERMIN. CLXIX. Copia

Conferma Tomaso Capponi in Esattore delle restanze delle Chiese ed accorda al medesimo il 10 per %

(Str. 1:)

169.

NOI FRANCESCO ALESSIO CO: DE BOCCHINA

Delegato nelle Signorie di Barbana, Castelnovo e Giurisdizione.

Sull'esamo piú attento da noi prestato allo Stato di queste venerande Chiese rapporto ai Capitali e Rendite che 10 stabilisce, cadutoci in vista ed a riflesso la summa di circa Vintimilla Lire a credito di esse, a debito rispettivamente de' Sudditi contribuenti derivata per il difetto de' pagamenti a tempi dovuti riscontrata detta summa coll'epoca prima dell'anno 1772. sino l'anno 1790. in cui fu da Noi assunto il Governo di questa Signoria, considerato l'affare di serietà e l'impegno in Noi d'adoperare su di ciò i modi, e mezzi che conciliabili tanto per le Chiese stesse, quanto alla condizione de' debitori, 10 che riserviamo d'usare verso d'ogn'uno a misura delle circostanze: valendoci Noi di quella general facoltà che piacque all'Illustrissima ed Eccellentissima Signora Cattarina Loredan Kavalier Mocenigo Signora e Padrona, di benigne e benignamente impartirci coll'inchinate di Lei Lettere 27. Luglio 1791 del N° 16. passate in Libro Registro Commissioni a 27, riputata per primo movimento opportuna la destinazione di persona, che quel'Esattore abbia a prestarsi con fervore all'esazione, ed incasso di tali restanze con la Nostra per altro cognizione, resi paghi del servizio fin ad ora prestato con tal carico del Signor

Tomaso Andrea Capponi qm Signor Bernardin di questo Luoco, veniamo col tenor del presente Decreto Nostro di confermare detto Signor Capponi nel Carico stesso assegnandoli in stipendio per dette restanze il dieci per cento da esserli corrisposto dalla Cassa delle suddette Chiese al momento (str. 2:) del giro e di volta in volta con la fiducia che saprà egli anco in tal mansione concigliarsi col buon fedele ed attento servizio gradi maggiori di merito, ed e noi riscontrare il buon effetto; fermo in esso l'onorario del 7% su dell'esazioni dall'anno 1790 in poi, e l'altra in avvenire coll'obbligo immancabile di non ammetter attenzione e sollecitudine perché succedino le scossioni a tempi fissatti e scadenti all'impieno e senza remora. Sic manans.

Barbana 10. Gennaro 1793.

Francesco Alessio de Bocchina Delegato.

Concorda coll'Originale.

Della Podestaria di Barbana 20 Maggio 1864.

L. S.

Battel, Podestà.

78.

Jedan arak papira. Crnilom ispisane dvije stranice a na četvrtoj stranici (ubrika:)

793.

TERMIN. CLXX.

Copia

Prescrive che il Canevaro Capitolare dovrà prestarsi all' esazione de diritti permanti, e gli avventizi riscuoteranno li Canonici ognuno per se mediante polizze de medesimi estratte a sorte per anzianità.

(Str. 1:)

NOI FRANCESCO ALESSIO CO: DE BOCHINA

per l'Illustrissima ed Eccellentissima Signora Cattarina Loredan Kavalier Moccenigo, Delegato nelle Signorie di Barbana, Castelnovo e Giurisdizioni.

Risultando in pratica il sommo peso, e distrazione agli Ecclesiastici esercizij l'immediata incombenza del Canonico Canevaro l'intiera esazione, non solo de diritti Prebendali, ma inoltre de crediti avventizij appartenenti alla massa Capitolare con la responsabilità al Canevaro stesso di soddisfare in effettivo contante le porzioni rispettivamente agl'individui del Capitolo di quest' Insigne Collegiata; e così pure riuscindo di sommo aggravio ed incomodo a questi diletteissimi Sudditi l'obbligo di saldare li proprj debiti in danaro, di cui rare volte sono provvisti i poveri Villici; resta però stabilito, e decretato coll'Autorità Nostra Delegata, che il Canevaro pro tempore dovrà soltanto prestarsi all'esazione de diritti permanenti, e di metodo adetti al Capitolo suddetto e per li crediti poi avventizij, o altre consimili contribuzioni, sarà formata nota esatta di tutti li debitori, et indi con equa ripartizione formato cinque polizze delle dite debitorie, per esser estratte a sorte coll'Ordine d'Anzianità tra li Canonici, preferendosi colla prima estratta polizza la dignità d'Arciprete e Parroco, e così per ordine come sopra d'anzianità per gli altri individui Capitolari, coll'oggetto che tutti possano esigere separatamente con maggior facilità. (str. 2:) le rispettive loro quote di credito, ed abilitar stessamente li sudditi al pagamento con que gener che saranno combinabili col loro minor aggravio ed a comodo de rispettivi Capitolari individui, li quali con religioso sentimento di carità riguar-

deranno sempre le convenienze e le circostanze delle povere debitorici famiglie, regolando con questa provvidenza le disposizioni et ordini in tall'affare in dietro corsi. Sic mandans.

Barbana 10. Febbraro 1793.

Francesco Alessio de Bocchina Delegato.

Concorda coll'Originale.

Dalla Podestaria di Barbana 22. Maggio 1834.

L. S.

Battel Podestà.

79.

(Na jednom arku papira, debljeg, vjerojatno istrgnutog iz nekog registra, formata 23,8 x 31, prepis dijela terminacije 171. Na četvrtoj stranici rubrika:)

1793. TERMIN. CLXXI. Copia

(quattro punti, sui confini dei fondi; sulla clausola da inserirsi negl. Instrumenti **debatuta la decima di S. F**; sull'inibizione ai Nodari di roggre nei Testamenti l'obbligo di spedire persone in Assisi, — e sul dovere dei redator di pretese di metter ad ogni partita l'epoca, e di firmarle col Nome e Cognome.

(Na prvoj stranici:)

171.

(:Copia di alcuni Capitoli della Terminazione di data 6. Agosto 1793., che furono estratti dal Cancellier Pelizzari per esser consegnati al Revmo. Sigr. Pievano di Castelnovo, per direzione sopra gli Atti che soglion esser da lui rogati.:)

Omissis

III. Niente riesce di più dei calcoli che vengono usualmente fatti in queste Signorie dell'estensione de Territori in raguaglio di un capriccioso numero di giornate d'arrare, zappare o sfalzare, derivando da questo falso calcolo facilmente le delusioni, colusioni, e usurpi frequenti in seguito le questioni specialmente tra confinanti; ne dovendosi più tollerare un disordine di tanta importanza, e suscettibile di moleste conseguenze, si prescrive assolutamente alle persone stabilite ad eseguire gli Estimi delli Terreni che fossero per passar in contratto, il preciso dovere di misurare esattamente l'estensione de Terreni sudetti in tutta la circonferenza colla Pertica di Piedi sei legalmente ora introdotta in questa Giurisdizione, individuando precisamente quante Pertiche abbraccieranno li confini uno o gli altri rispettivamente coll'ordine medesimo; per esempio: **N. N. confine da Bora con Pertiche No ... (sic!)** e così di tutti gli altri venti, e lati: indi viene imposto ai Nodari, ed al Cancelliere di estendere con le medesime precisioni le perticazioni rispettivamente a quanto s'ordina alli Stimadori, in pena alli Ministri, ed Estimadori sudetti di L. 12. per cadauno, ogni qual volta mancassero alla comandata precisione delle confinazioni, e misure suespresse.

IV. Rapporto alli Testamenti, li Nodari dovranno esattamente osservare le Statutarie prescrizioni delle Leggi in tale argomento in più tempi emanato; ma siccome con oggetti del pietoso suo zelo l'Ilma ed Eccma Sagra Prona. ha procurata la Sacra Indulgenza della Porziuncola adetta alla Chiesa di questa Insigne Collegiata di S. Nicolò, a spiritual beneficio dei defonti nel

giorno privilegiato dei 2. Agosto in perpetuo, come dalla Bolla Pontifica 22. Giugno 1792, di Pio VI Regnante, anco a como'do di quessti fedelissimi Sud-diti, così sarà precisamente vietato alli Nodari, e Cancellieri (druga stranica;) d'estendere le disposizioni che intendessero di spedire persone in Assisi, o altrove per esaurire la solita divozione, ed anzi dovranno avvertire li Testa-tori di rivolgere le loro divote ordinazioni alla privilegiata Chiesa sudetta.

Ommissis

VIII. Caduta anco in osservazione Nostra l'equivoca espressione solita praticarsi negli Istromenti d'alienazione di Terreni, ch'e quella: **Salvo il diretto dominio di Sua Eccla. Sigra. e Prona.** senza individuare la sottrazione della Decima, come si stilla ragionevolmente nelle stipulazioni d'alienazione delle Piantade de Viti, e non venendo calcolata la Decima dalli Stimadori nel valore che danno alli Terreni stimati, tutto s'avventa a danno del acquirente, lo che non può reggere per ragion e giustizia; dunque resta prescritto l'obbligo, che nelle suespresse stipulazioni d'alienazione de Terreni debbano sempre valersi della seguente precisa espressione: **salve le ragioni ed il diretto dominio di Sua Eccla. Ka. Sigra. e Prona., e dibattuta la X-ma., e questa dovrà sempre esser sottratta** anche dalli Stimadori, come viene praticato negli Estimi delle Viti. in pena alli trasgressori di L. 12 per cadauno ogni volta che mancassero alle prescritte avvertenze rispettivamente alli Ministri, e Stimadori sudetti.

IX. Motivo di qualche riflesso porge alia Carica l'avanzato abuso d'estendere alcune dichiarazioni intitolate **Pretese e Note**, per esser assoggettate ai riflessi della Carica, mancanti queste dichiarazioni di data, e di sottoscrizione, nonche d'alcun cenno della spesa incontrata da Sudditi per l'estesa di tali Carte, ciocché non lascia senza sospetto d'abuso, si, per l'estesa medesima non sempre sincera, come per l'esorbitanza della mercede a prejudizio(!) sensibile de Sudditi; quindi a correzione (strana treca:) di tali abusi resti prescritto a tutti quelli che scriveranno le **pretese o note** sudette di conotare sempre l'epoca d'ogni partita, di sottoscrivere col Nome e Cognome dette Carte, e d'individuare la spesa per le medesime, in pena riservata ad arbitrio della Giustizia, oltre quei risarcimenti che saranno riputati ragione-voli, e convenienti.

Ommissis

Adi 26. Agosto 1793.

Giacom' Antonio Pelizzari Cancelliere di Barbana ho copiato li soprascritti Articoli dall'Originale, per esser consegnati al Signor Pievano di Castelnovo, in fede.

Concorda con la Copia Originale.

Dalla Podestaria di Barbana li 27. Agosto 1863.

(Zig: Comunità di Barbana)

Il Podestà
Battel m. p.

80.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisana prva stranica. Na četvrtoj stranici rubrika:)

1794. TERMIN. CLXXII. Copia

Esenzione del Canone sul Molino Blaz ai Marchesi Manzini d'Albona, con partecipazione a tutti le immunità e privilegi godenti gli abitanti della Giurisdizione.

(Str. 1:)
No. 130
Copia.
172.

Noi Cattarina Loredan Cavalier Mocenigo Signora,
Padrona delle Signorie di Barbana, e Castel Nouo, e
sua Giurisdizione.

La Famiglia de Marchesi Manzini d'Albona, possidenti Beni nelle Signorie Nostre di Barbana, e Castelnouo, avendo manifestato fino da remoti tempi a Nostri Maggiori di rispetosa memoria, un costante, ed illibato attaccamento, per cui essa merito conseguentemente la Loro speciosa predilezione, e rilleuandosi da Noi precisamente l'equata(!) di spirito, e di Cuore, che distinguono il Nob. Signore Marchese Giacomo Auocato in quest'inclita Dominante. Figlio del Nobile Signore Marchese Giulio Manzini, per la benemerita, e zelante opera sua prestata nei molti affari di Nostra Special premura, ed interesse, allche uolondo Noi attestare i Sensi del Nostro ingenuo aggradimento. Terminiamo perciò e decretiamo. — Che in uista alli meriti singolari del Marchese Giacomo, debba intendersi il detto March-e Giulio di Lui Padre, con esso March-e Giacomo, e Marchese Tommaso suo Fratello, esenti dal Canone sopra li Molini Blas contribuibile verso la Cassa Economica della Giurisdizione, dichiarandosi inoltre per Nostra precisa uolontà, che la Famiglia Manzini suddetta abbia a partecipare in qualunque rapporto, di tutte quelle immunità, priuileggi, e diritti, che godono gl'Abbitanti in detta Nostra Giurisdizione, ed abbia ad esser riguardata con ogni distinzione permessa dall'Equità e dalla Giustizia. — Et la presente sarà Registrata nella Cancelleria di Barbana, come pure consegnata in Copia a quel Nostro Agiente per la sua esata osseruanza.

Data dal Palazzo Nostro in Uenezia li 2. Maggio 1794.

Cattarina Loredan Mocenigo Signora e Padrona.

Premesso Registro (Il Canc-re di Barbana u copiato, ed.)
(strana 2. i 3. prazne!)

81.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisana prva i djelomično druga stranica, a na četvrtoj rubrika:)

1797. TERMIN. CLXXIII. Copia.

Diploma che nomina il Sr. Alessandro d'Eletti in Cancelliere della Giurisdizione di Barbana.

(Stranica prva:)

Noi Francesco Alessio Co: de Bocchina
per l'Ill-ma ed E-co-ma Sig-a. Cattarina Loredan K-a. Mocenigo Signora
e Padrona di Barbana, Castelmovo e sua Giurisdizione.

Dietro alle partecipazioni rassegnate all'Autorità venerata dell'illma ed Eccma. Signora Catt-a. Loredan K-ra. Mocenigo Sig. e P-na. per la morte del Sig-r. Giacomo Antonio Pelizzari, fù Cancelliere di questa Giurisdizione, derivò a questa Carica Delegata con benigno rescritto 9. Febbraro coadente del No. 32 della sudetta Ecc-ma. S'g-a. e P-rona, la facultà per rimpiazzare la vacante Cancelleria di persona fornita di sufficienza e di probità **oltre al requisito della lingua illirica indispensabile per la buona amministrazione della Giustizia** (Podvukao: D. K.) a questi amatissimi Sudditi; perciò coll'Autorità Nostra Delegata decretando abbiamo eletto la persona del Sig-r. Alessandro de Eletti Cancelliere Giurisdizionale in queste Signorie, munito de requisiti necessari, colle utilità e prerogative, obblighi ed incombenza che riguardano il Ministero della Cancelleria sudetta, riservate a questa Delegata Carica quelle modificazioni che fossero reputate utili, e di comodo alli pubblici e privati oggetti; sic.

Barbana 18. Febbraio 1797.

Francesco Alessio de Bocchina Delegato.

Detto

Fu pubblicato in forma, molti presenti ed ascoltanti.
Il Cancelliere registrò in fede.

Concorde coll'Originale.
Della Podestaria di Barbana 26. Maggio 1864.

Battel
Podestà.

L. S.

(Stranica treća prazna!)

82.

(Jedan anak papira; ispisane prve dvije stranice, a na četvrtoj rubrika:)

1798. TERMIN. CLXXIV. Copia

Ordina l'installazione dei quattro Religiosi Capitolari in Canonici Adamich,
Prencis, Battel, Stancovich

(Str. 1:)

NOI CATTERINA LOREDAN CAV. MOCENIGO SIGNORA E PADRONA DI
BARBANA, CASTEL NOVO E SUA GIURISDIZIONE.

Rilevandosi dagli accurati Rapporti del Sig-r Co: Francesco Alessio de Bocchina Delegato Nostro in quelle Signorie, che il Venerando Capitolo dell'Insigne Collegiata di Barbana si trovi, per grazia Divina, completamente composto nel numero d'Individui Religiosi forniti di capacità, di zelo, e di costumi, ed essendovi attualmente quattro di essi Religiosi Capitolari col titolo soltanto di provisorietà, e relativamente al Decreto 3. Giugno 1784, che in ogni vacanza avvenire dovrà avere il suo effetto, perciò coll'autorità Nostra terminiamo e decretiamo:

Che li sunominati quattro Capitolari provisoriali siano installati in attualità Canonici dell'Insigne Collegiata suddetta coi soliti metodi prescritti delle Leggi, e dell'inveterato costume, onde esercitar debbano tutti gli obblighi Spirituali ed Ecclesiastici, sia nel Culto della S. Chiesa, sia nella cura della anime, e quindi goder abbiano gli emolumenti, Fregi ed onorificenze annesse alla Collegiata medesima.

Si presterà il delegato Nostro suddetto, coll'intelligenza quanto occorre del Diocesano Prelato, perché sia eseguito quest'Ordine Nostro regolarmente in tutte le sue parti, a maggior gloria di Dio e della Cattolica Religione, per il bene apirituale di quei diletteissimi sudditi. Sic.

Data dal Nostro Palazzo in Venezia li 22. Febbrajo 1798.

Catterina Loredan Cav. Docenigo Sig-a e P-rona.

(str. 2)

Adi 5. Maggio 1798.

Pubb-ta la sopras-ta Termin-e ut de more molti p-nti ed ascoltanti, e special-
te li Sig-ri Giovanni Tenente Micoli e Giacomo Vittori Test.

Concorda coll'Originale.

Dalla Podestaria di Barbana 28. Maggio 1864.

Battel
Podestà.

L. S.

Li Canonici allor installati furono:

Adamich,
Prencis,
Battel,
Stancovich.

(Dva arka debljeg papira prošivena crnim koncem. Šest stranica ispisano crnilom. Na osmoj stranici rubrika:)

1798. TERMIN. CLXXV. Copia.

togliente li disordini all'Amministrazione ed alle Rendite del
Reverendissimo Capitolo.

(Prva stranica:)

Noi Francesco Alessic Co: de Boccina
Delegato di Barbana, Castelnuovo e suoi Territorj

Gravi disordini, e molte confusioni rileviamo che vi siano nell'amministrazione delli Capitali, e Rendite di questo Rmo. Capitolo dipendenti dall'Anniversarj, e Mansionarie che hanno la perpetuità, e ciò a causa delle negligenze usate dalli Procuratori, e dal maneggio di scrittura senz'alcun buon sistema d'ordine sino ad ora tenuto dalli Cancellieri Capitolari, mentre molti Capitali che si veggono investiti con pubblici Istromenti sono stati anche affrancati, e ripassati a Livello in altre dita, senza che vi sia precorsa nell'Istrumenti autentici, e meno nelle copie del Libro Capitolare alcuna annotazione delle seguite affrancazioni, e dei rispettivi traslati. Diverse poi investite simili, per le ommesse annotazioni giadette compariscono sussistere nelle prime dita, tuttocché abbiano affrancati li Capitali stati ripossati incautamente ad alcuni che corrispondono li pro senza stipulazione veruna: e finalmente rimarchiamo il massimo male, che'è quello di non essersi quasi mai rinnovate a tempi opportuni dai Livellarj le stipulazioni degl'Istromenti, queste che si rendono somamente necessantie a continua sicurezza del Pio Luoco con la sostituzione quand'occorresse di nuovi sottoposti e di altri nelle veci dei Livellarj defunti.

Non dovendosi più oltre sorpassare ciò che sovrastar potrebbe il pericolo della perdita di più numero di Capitali al Capitolo, e la privazione del suffraggio alle povere anime dei Testatorj, o la fatalità a più Livellarj col soccombere a duplicate affrancazioni; perciò occorre il naturale fervor Nostro al rimedio col por argine alle indirezioni corse, ne abbiano a continuare, e col render possibilmente preservati, ed illesi entrambi de caetero da ogni pericolo e da ogni pregiudizio, mediante l'osservanza immancabile che prestarsi dovrà alle regole sistematiche (Druga stranica:) contenuto negli infrascritti Articoli; sicché decretando terminiamo, e terminando decretiamo e comandiamo, con la Nostra Autorità Delegati quanto segue:

1.° Dovrà il Rmo. Capitolo sollecitamente instituire un Libro intitolandolo **Catastico d'Anniversarj perpetui e Legati ad tempus**, in cui debbano esser descritti tutti gli Anniversarj perpetui, e le Mansionarie simili, principiando da quelli che Cadono il di primo Gennaro, e così in seguito di giorno in giorno di cadaun Mese sino 31. Dicembre, facendo l'impianto di cadauno col nome del Testatore, e della data del Testamento, o dell'instituzione in qualunque altra forma stata fatta del Capitale importar dell'Anniversario, o Mansionaria, e del pro annuo ch'esiger si deve da esso Capitale. All'incontro di cadaun impianto predetto dovrà il Cancelliere Capitolare segnare il Nome, o Nomi delli Livellarj che fossero per conto di quell'Anniversario, o Mansionaria, con le date degl'Istrumenti di Livello, o di rinovazione l'importar del Capitale, e del pro di cadauno, e la cartadura dell'altro Libro da istituirsi in ordine all'articolo 3°, in cui pure saranno gl'impianti dei Livellarj.

2.° Dietro li Anniversarj perpetui dovranno farsi in detto Catastico anche gl'impianti di tutti li Legati che sono e saranno instituiti a tempo limitato, con la medesima regola di data, e mesi ut supra facendo cadaun impianto col nome del Testatore, della data del Testamento o dell' instituzione in qualunque altra forma stata fosse, del tempo che durar deve il legato, e della corrisponzione annua che esiger si deve per conto del legato sudetto, sia in soldo, o biade, o vini distintamente. All'incontro dell'impianto dovrà il Cancelliere Capitolare, segnare il nome, o nomi degli Eredi contribuenti per conto del contrapposto legato.

3°. Dovrà pure il Revdmo. Capitolo sollecitamente istituire un altro Libro, intitolandolo: **Facoltà de Livelli**, in cui (Trecia stranica:) debbano esser descritti tutti li Livellarj, che sono, e saranno per conto d'Anniversarj perpetui, e Mansionarie perpetue, facendo l'impianto di cadauno col suo Nome, coll'importar del Capitale e pro, e per conto di qual Anniversario o Mansionaria sia il Capitale e pro sudditti, e notando la cartadura del primo Libro Cattastico, in cui sarà pure l'impianto dell'Anniversario o Mansionaria accennati.

4°. Quando passassero all'altra vita li Livellarj degli Anniversarj perpetui, o Mansionarie, e li contribuenti per li legati ad tempus, dovrà il Cancellier Capitolare depenare il nome, o Nomi di quelli descritti nelli due Libri predetti facendogli di sopra una croce (segno di morte), e sotto quelli nomi descriverà di volta in volta gli altri che succedessero negli aggravj.

Secondo che spireranno li legati ad tempus, dovrà esso Cancellier Capitolare immediatamente, e di volta in volta depenare nel Libro Cattastico l'impianto del Legato spirato spiegando che per tal ragione viene depennato.

5°. Al caso delle affrancazioni dovranno ridursi in Atti di quel Nodaro ove fosse l'Instrumento, tanto il Procurator Capitolare, quanto li Livellario l'esborso nelle mani del Procurator della somma di cui intendesse affrancarsi, ne potrà il Livellario altrimenti fare l'affrancazione il Nodaro segnerà ex margine dell'autentico Instrumento la seguita affrancazione e rilascerà all'affrancante la cauz. e sottoscritta dal detto Procurator, Indi il Cancellier Capitolare tanto nel suo Libro **Copie Instrum.** segnerà detta affrancazione ex margine di quel tale Instrumento, quanto all'incontro dell'impianto del Livellario dipenandolo nel Libro **Facoltà de Livelli**, e depennerà il suo Nome anche nel Libro **Cattastico**. — (Cetvrta stranica:)

Investito che sarà nuovamente il detto Capitale stato affrancato come sopra, dovrà, osservarsi la detta regola dell'annotazione, ed impianto rispettivamente come viene prescritto nel 1° e 3° Articolo.

6°. — Per quelle affrancazioni de Capitali di Livello sopra soritti che venissero fatti, o di esborsi che venissero fatti in Capitolo per istituzione de nuovi Anniversarj, non potrà il Nodaro stipulare l'Instrumento del nuovo Livello, se prima non avrà sotto l'occhio la Parte presa con ballotazion formale et pluralità de voti in Capitolo della concessione di tal soldo a Livello al detto Livellario supplicante, facendo menzione nell'Instrumento, di aver veduta e letta la parte stessa in autentica forma, e ne tam poco se non venisse alla facitura dell'Istrumento, et alla presenza de Testj numerato il soldo in tanta buona e corrente moneta.

7°. — In quanto alli Capitali, che sono sino ad ora investiti con pubblici Instrumenta, quelli Instrumenti che oltrepassano gli anni dieci, dovranno entro il termine di mesi tre p. v. essere rinnovati nelle debite forme con buoni sottoposti de Beni Stabili, e con buona Pieggeria, e gli altri dopo terminati gli anni dieci, dovranno pure rinnovarsi, e così in seguito ogni Istromento di prima investita, o di rinovazione che avrà compiti gli anni dieci, dovrà esser rinnovato sempre in ogni decennio, e ciò ad esempio della provvida terminazione disponente per li livelli di queste Venerande Scuole, dichiarandosi, che dove vi sono o saranno in avvenire piú figure soggette ad uno o piú Livelli per divisioni di facoltà tra esse seguite, o per altre azioni e ragioni, dovrà cadaun debitore assumere la propria porzione e costituirsi Livellario separatamente, ne potrà il Capitolo obbligare l'uno per tutti, e ciò a norma di quanto viene praticato anche dalle Venerande Scuole suddette.

Per la rinovazione di detti Instrumenti, sarà sempre dalla Carica prestato tutto il braccio della Giustizia al Procurator attuale (Peta stranica:) e Procuratori successori del Revmo Capitolo contro li renitenti Livellarj per obbligarli sulle chiamate, o alla rinovazione, o all'affrancazione, ovvero alla cessione, o intromissione dei sottoposti a misura del caso.

8°. — Quelli Capitali che si ritrovassero presentemente in mano altrui senza che abbiano l'Istrumento di Livello, dovrà il Procurator Capitolare farli

instrumentare, o affrancare nel termine soprascritto compromettendoci Noi nella di lui vigilanza.

9°. — Siccome dal comendabile zelo di questo Revmo. Sigr. Arciprete et attual Procurator Capitolare fù esposto e posto in vista l'andamento disordinato degli affari premessi, che sono di tutta e somma importanza, così vogliamo credere, che si darà egli anche un maggior merito col prestarsi alla pronta esecuzione di queste Nostre Statutarie regole e prescrizioni per quanto incombe al suo carico; e dovranno anche l'attual Cancelliere Capitolare, e li suoi successori sempre eseguire impreteribilmente quel tutto che sta a carico loro, onde non farsi succeder l'occasione di dover render conto alla Giustizia.

10°. — Affinchè gl'impianti fissati cogli Articoli 1° e 3° nei due Libri da instituirsi seguano in questa prima occasione regolatamente col mezzo di persona di tutta cognizione, viene a ciò eletto e destinato da Noi il Sigr. Tomaso Andrea Capponi, cho'è anche il Nodaro naturale di questo Revmo. Capitolo, e che farà perciò le stipulazioni tutte occorrenti, il quale perché effettuato siano le stipulazioni stesse, presterà pure la sua assistenza e direzione al Rev-mo Sig-r. Arciprete e Procurator Capitolare, e farà le prime annotazioni dei Nomi dei Livellarj e contribuenti nei due Libri accennati istruttive per l'avvenire alli Cancellieri pur Capitolari, che di tal modo gli si renderanno più facili, e di pochissimo disturbo le loro incombenze; e starà poi nella discrezione di tutto il Rey-d-mo Capitolo la riconoscenza dovuta alle fatiche del Sigr. Capponi srdetto.

(Sesta stranica:)

Ed il presente acciò alcuno finger non possa mai ognoranza sarà pubblicato sotto la Loggia ad universale intelligenza e cognizione, e sarà consegnata una Copia al Reverendissimo Capitolo per il suo registro in Archivio Capitolare; sic mandans.

Barbana, 4. Marzo 1798.

Francesco Alessio de Bocchina Delegato.

Adi 4. Marzo 1798. Domenica. Barbana.

Fu pubblicato sotto questa pubblica Loggia per il Cavalier di Corte preleggendolo Alessandro de Eletti Cancelliere, presenti fra gli altri Pozuppo Ive Paulich, e Matte Glavmich — Terchez Testj.

Concorda coll'Originale esistente nell'Archivio.

Dalla Podestaria di Barbana li 15. Luglio 1864.

L. S.

Battel
Podestà.

84.

(Jedan arak papira; crnilom ispisane dvije stranice, a na četvrtoj stranici rubrika:)

1799. TERMIN. CLXXVI. Copia

Prescrive l'esazione delle Marche in una sol'volta (al 15. Settembre.)

176.

Dovendosi per antico dovere ogni anno da tutti li Sudditi, ed abitanti in questa Giurisdizione contribuire in questa Cassa Economica le tenui quote descritte nelle Marche dette di S. Giorgio e di S. Michiele, e siccome due persone ogni anno devono esser occupate per la riscossione delle Marche medesime, e due volte per conseguenza all'anno vengono tutti rispettivamente disturbati per un tal motivo; e però l'illmo Sigr. Francesco Alessio Co:de Bocchina Delegato delle Signorie di Barbana, Castel Novo e suoi Teritorj, volendo agevolare, e minorare il rispettivo disturbo, tanto per le riscossioni, che per li pagamenti rispettivamente, fa col tenor del presente intendere e sapere:

Che da quest'anno in poi, e per sempre, in vece di due **Marcari** ossia **Esattori**, n'abbia ad esser un soio, ed in(ve)ce di supplirsi da contribuenti in due volte cioè in **S. Giorgio**, ed in **S. Michiele**, lo debbano fare in una sol volta per l'intero importo delle quote ch'erano fin ora descritte in esse due. **Marche**, ed un tal esborso dovrà esser fatto da ogn'uno rispettivamente per il giorno dei **15. Settembre** di cadaun anno, e quindi l'esattore sarà tenuto di farne il contamento in questa **Cassa Economica** per il giorno di **S. Michiele 29. del Mese** stesso senza la benchè menoma ulterior dilazione, in pena di farlo del proprio quallor avesse trascurata la riscossione; qual'esattore ogni anno dal **Corpo de Giudici**, giusta il solito sarà estratto a sorte tra li **Sudditi più benestanti**, e per quell'anno che avrà il disturbo della riscossione sarà detto esattore esente della propria contribuzione.

Ed il presente sarà pubblicato, ed affisso sotto questa pubblica Loggia, onde cadda ad universale notizia. In quorum

Barbana 29. Aprile 1799.

Francesco Alessio de Bocchina Delegato.

(druga stranica:)

Adi 5. Maggio 1799. Domenica Barbana.

Fu pubblicato sotto questa pubblica Loggia per il Cavalier di Corte, preleggendo io **Alessandro de Eletti Cancelliere**, presenti **Zuppan Micco Mircovich** ed **Ive Percich** testi.

Concorda coll'Originale.

Dalla Podestaria di Barbana 28. Giugno 1864.

L. S.

Battel
Podestà.

(Treća stranica prazna)

85.

(Jedan arak papira: crnilom ispisane dvije stranice, a na četvrtoj stranici rubrika:)

1799. TERMIN. CLXXVII. Copia.

Proibisce i Giuochi d'azardo (Capellette, Erbette, Faraon, ecc.)

(Prva stranica:)

177.

L'Ilmo. Sigr. **Francesco Alessio Co: de Bocchina Delegato delle Signorie di Barbana, Castelnuovo e suoi Territorj**, volendo consolidato zelo prestarsi affine di allontanare anco li pochi oziosi da quell'incompatibile vizio del giuoco d'azardo, in coi sogliono trattenersi nelle case private per fino le ore avanzate della notte in sommo pregiudizio delle loro rispettive famiglie per l'abbandono de loro interessi non solo, ma eziandio per le perdite non indifferenti de soldi che possono verificare; fa però col tenor del presente pubblicamente intendere e sapere:

Che non vi sia alcuno chi esser si voglia che ardisca sotto qualsivisia colore o pretesto di giocare non solo a verun giuoco di quelli già per l'inzanzi proibiti, come sarebbero **Capelletto, Erbette, Faraon**, ossia il così detto **Pare e Fio**, ma ne tampoco ad alcun altro giuoco d'azardo d'impegno, inibita poi sempre anco per li giuochi leciti ed amichevoli l'ora avanzata della notte, che molto storna gli affari domestici, ed agli interessi delle famiglie, e ciò tutto in pena di severo castigo, tanto alli giuocatori, che alli **Capi di quelle Case o famiglie** ove fosse dato ricetta a medesimi per l'oggetto di sopra; e perchè il presente riportar abbia l'intera sua esecuzione, resta incaricato questo Cavalier di Corte d'invigilar su tal argomento (**Druga stranica:**) per quindi riferirlo tosto alla **Giustizia**, oltreacchè sarà in libertà d'ogn'uno l'accusarne li trasgressori, che volendo sarà tenuto secreto. ed affinché non possa esser finta inscienza,

sarà pubblicato ed affisso sotto questa pubblica Loggia onde cada ad universal cognizione, il presente ordine, che ha per oggetto il bene di tutti.
In quorum.

Barbana 8. Maggio 1799.

Francesco Alessio de Bocchina Delegato.

Adi 19. Maggio 1799. Domenica.

Sotto la Loggia fu pubblicato ut de more presenti il Zuppan Martin Cosglian, et il Procurator Venanzio Ciceran Testi.

Concorda coll'Originale.

Della Podestaria di Barbana 29. Giugno 1864.

L. S.

Battel
Podestà.

(Treća stranica prazna!)

86.

(Jedan anak papira; crnilom ispisane tri stranice, na četvrtoj rubrika:)

1801. TERMIN. CLXXVIII. Copia

Ordina di far vuotar le Sepolture esistenti nella Collegiata.

(Str. 1:)

Dietro i reclami pervenuti a questa Giustizia, che quasi tutte le Sepolture esistenti in questa Chiesa Collegiata di S. Nicolò, non solo siano piene, e non capaci di ricever altri Cadaveri, se non stentatamente, ma che siano anche queste intennamente forate, che tramandano sotteraneamente dei cattivi aditi(!) pregiudiziali alla salute umana; lo che esigendo un conveniente riparo, de mandato però dell'Ill-ma Sig-r Francesco Alessio Co: de Bocchina Delegato delle Signorie di Barbana, Castelnovo e suoi Territorj, si fa col tenor del presente pubblicamento intendere e sapere:

Che tutti li Proprietarj di Sepolture in essa Chiesa, debbano farle vuotare coi metodi prescritti dalle Leggi, entro il p. v. mese di Gennaio 802, nelle giornate precisamente boreali e di maggior freddo e ghiaccio, indi farle accomodare in buona e sussistente forma, a riserva però di quelle, entro a quali non fossero per anco consenti li cadaveri, e che si potesse temere che tramandar possano delli odori, ed aditi infetti; venendo frattanto assolutamente dal giorno d'oggi inibita la tumulazione in essa (str. 2) Chiesa di qualsiasi Cadavere, e ciò in pena di castigo a chi azzardasse di contraffare al presente ordine. E se poi vi fosse alcuno, che non curasse di far vuotare, ed accomodare la propria Sepoltura, resterà quella sospesa per sempre, e sarà anzi fatta otturare.

Ma perchè tutto proceda col desiato effetto, e non nascano inconvenienti sull'esecuzione, resta ciò appoggiato al zelo delli Revd-mi SS-ri Arciprete e Canonici di quest'Insigne Collegiata, et alli Sacrista Ecclesiastico e Campanaro, di sovra intendere alle operazioni suddette, non solo, ma anco d'invigillare onde siano sepolti li Cadaveri ne Cimiteri in fosse ben profonde, e convenientemente otturate, come fu altre volte prescritto.

Ed il presente sarà pubblicato in questa Chiesa, ed affissa una Copia in questa Sacrestia, onde a comune notizia; et sic.

Barbana, 28. Ottobre 1801.

Franco Alessio Co: de Bocchina, Delegato.

Alessandro de Eletti Canc-re.

Fu pubb-ta ed affissa.

(str. 3)

Concorda coll'Originale,

Dalla Podestaria di Barbana 31. Luglio 1864.

L. S.

Battel, Podestà

TERMINACIJE LOREDANA KOJE NISU UVRŠTENE
U REGISTAR TERMINACIJA
(1742. — 1789.)

P o p i s

terminacija Loredana izdanih između 1742. i 1789. godine koje nisu uvrštene u Registar terminacija

1. Terminacija Marka Antuna Pellegrinija, delegiranog suca za Barban i Rakalj kojom ne dozvoljava da kapelan crkve od Zdravlja postane župnik i zabranjuje osnivanje novog groblja za četu Buatelić, jer se time oštećuju prava i prihodi župne crkve i kanonika; 17. travanj 1742.
2. Terminacija Ivana Loredana kojom imenuje novog kancelara u Barbanu. Josipa Lanzi, iz Pirana; 13. rujan 1759.
3. Terminacija Ivana Loredana kojom odobrava zakup prava četvrtine (od desetine) kanonika Dominika Bianconija svećeniku Martinu Rajku; 8. listopad 1759.
4. Terminacija Ivana Loredana kojom odobrava svećeniku Don Martin Rajko zamjenjivanje u funkcijama kanonika Dominika Bianconija jer je oslijepio; 8. listopad 1759.
5. Terminacija Ivana Loredana kojom imenuje uživaocem beneficija Querini svećenika Don Martina Rajka; 28. studeni 1759.
6. Terminacija Ivana Loredana kojom odobrava kaptolu u Barbanu prodaju jedne kuće i obradivog polja; 15. lipnja 1760.
7. Terminacija Ivana Loredana kojom poništava u apelacionom postupku presudu izrečenu protiv kaptola a u korist župana Grge Rajka; 16. lipanj 1760.
8. Terminacija o odgađanju vremena naplate podavanja iz obaveze »Carratade«; 18. ožujak 1763.
9. Terminacija kapetana Dominika Coppéa o popravku crkve, zvonika i groblja u Raklju, potvrđena od Katarine Loredan-Mocenigo; 18. prosinac 1777.
10. Terminacija Katarine Loredan-Mocenigo kojom određuje mirovinu ekonomu Grgi Miccoliju; 16. rujan 1789.

1.

(Na arku debljeg papira, formata 23,9x35,5, ispisane crnilom tri stranice na četvrtoj rubrika:)

1742. Copia

Non si accorda al Capellano della Salute di farsi Curato e s'inibisce l'erezione cola di un Cimitero.

(Str. 1:)

NOI MARCO ANTONIO PELLEGRINO

Giudice Delegato con la stessa Autorita ch'è dell' Illmo ed Eccellentissimo Signor Lunardo Loredan, Signor e Padrone di Barbana Castelnovo e loro Territorj.

Si è prodotto innazi la Carica Nostra il Zuppan Ghengo Bellavich attual Procuratore della Chiesa della Salute, e col nome suo e degli altri Sudditi componenti la Cetta Brattelich di questa Iurisdizione, e col mezzo di riverente Memoriale, e venuto ad implorare la permissione d'intitolare il Cappellano loro in Curato della Chiesa medesima con la facoltà di poter amministrare tutti li Sacramenti come Parroco, ed esercitare intieramente il Ius e le funzioni tutte Parrocchiali a tenore di quanto praticato viene nelle altre Chiese insignite con tale carattere; aggiungendo similmente. che concesso loro sia di poter erigere, e stabilire un Cimiterio, onde dar sepoltura a Cadaveri, e scamsare in conseguenza la necessità gravosa di trasferirli nelle Chiese vicine d'aliena Giurisdizione.

Per giustificare il meditato aspirò si sono fatti scorta con la distanza che passa tra la Chiesa loro, e la Chiesa Collegiata di Barbana, con li pericoli che vi potrebbero succedere a cagione della distanza sopradetta, e più di tutto, col Decreto segnato dalla felice memoria del fù Eccelmo Sigr. Antonio Loredan Signore e Padrone d'allora, e da essi ottenuto sotto li 27. Marzo 1724.

Traspirato il Ricorso da questi Reverendi Capitolari, hanno ancor essi rassegnato divote Istanze perchè prima di divenire ad alcuna deliberazione nella gelosa e delicata materia (str. 2:) esibir potessero li loro fondamenti, et con precisa scritta esporre le ragioni che militano a favor loro, e che tutte resistono al divisato disegno altre volte tentato e non potuto ottenere, In fatti, accordato loro quest'atto di giustizia, hanno essi presentato più Carte in proposito, e fra queste una Decisione Sovrana dell'Eccelmo. Sigr. Lunardo Loredan attuale Signore e Patrone espressa in sua Lettera 26. Settembre 1739. mastavak odluke Pellegrinija od 17. IV. 1742.)

Prese adunque per mano le Carte stesse, et fondamenti dall'una e dall'altra parte prodotti, e donati li più serij e li più maturi riflessi nel punto importantissimo di cui si tratta, giusto troviamo di spiegare la volontà nostra nella **presente Terminazione** (podvukao Klen!), con che resti imposto un perpetuo silenzio alle Parti medesime, e si tronchi per sempre la radice fatale alle contese piu volte sussistenti et introdotte.

Quanto al primo punto nel Memoriale dalla Cetta Brattelich, a Noi non resta che il debito di venerare la decisione già emanata da S. E. Sigr. e Patrone 1739, e presoriverne a tutto potere l'esecuzione e l'osservanza, chiare essendo ed incontrastabili le molte ragioni che l'hanno penetrato a segnarla, cossicchè vietato sia d'intitolare per Curato il loro Capellano, et esercitare in menoma parte il Ius e le funzioni Parrocchiali unicamente spettanti alla Chiesa Collegiata di Barbana, a riserva solamente di poter celebrare la Santa Messa nei giorni Festivi nella Chiesa della Salute a commodo maggiore di quei Sudditi in conformità appunto di quanto loro è stato benignamente concesso col surriferito Decreto 1724. 27 Marzo.

Resterà pure ad essi in consonanza dell'emanata Decisione espressa-fente proibito di poter erigere e stabilire alcun cimiterio; anzi perchè siano venuti a rilevare che alcuni di essi Sudditi arrogata si siano la libertà (str. 3:) di tumularsi alcuni de loro Cadaveri nelle Chiese vicine di aliena Giurisdizione

chè più non corra il mal introdotto abuso, matutti in avvenire si trasportino i Cadaveri nel Cimitero di Barbana nella maniera appunto, che osservar vengono le altre Cette tuttochè piu lontane della Giurisdizione, a riserva però di quelli che tenessero ab antiquo Sepoltura in altri Luoghi.

zione, il che non solo pregiudica alla Chiesa Parrocchiale di Barbana, ma viene ancora a ferire piu riguardi di prudenza, e nostra ferma intenzione per.

E perchè pretesto, e fomento non vi sia di svegliare nuovi dissidj a motivo di certo accordo seguito tra il Capitolo di Barbana e tra li Sudditi dei Brattelichi, accordo che seguir non poteva a pregiudizio del Ius e della Chiesa Parrocchiale, che deve sempre considerarsi Pupilla, non mai approvato da S. E. Patrone che solo poteva darle vigore e spirito, e che appresso come tale non è stato mai eseguito, (nastavak 3 str. odluke Pellegrinija od 17. IV. 1742:) crediamo opportuno di dichiararlo nullo, e di niun valore, cosicchè mai ne in alcun tempo sortir possa il, suo effetto.

Accomodate di tal modo le differenze, dato ad ognuna delle Parti ciò che le conviene, e spiegata la volontà Nostra, che altro non è che un rinnovo rispettoso della Sovrana mentovata decisione, siamo certi, anzi espressamente incarichiamo li Reverendi Capitolari di Barbana a non risparmiare fatica onde ben assister ne bisogni loro spirituali anche i Sudditi de Brattelich che sono dal Sovrano loro egualmente amati e prediletti, assicurar in appresso potendosi, che avrà esso in ogni altra istanza che le fosse porretta e che al giusto si uniformasse tutta la mira d irenderli benignamente esauditi.

Barbana 17. Aprile 1742.

M. Antonio Pellegrini G. D. con l'Autorita.

2.

(Jedan arak papira. Ispisana prva stranica, a na četvrtoj stranici rubrika:)

1759. TERMIN. Orig.

Nomina Giuseppe Lanzi a Cancelliere di Barbana.

(Str. 1:)

NOI GIOVANNI LOREDAN

Signore, e Padrone di Barbana, Castel Novo suoi Territorj

di Barbana, Nostra Signoria, per quiete dell'animo suo, e giusta sicurezza de tanza da esso fatta al Signor Don Martino Raico, Nostro Suddito, dell'annuo

Restando la Nostra Cancellaria di Barbana sprovveduta di Cancelliere per avere permesso all'Illustrissimo Signor Girolamo Manzioli da Pinguente di lasciarne l'Impiego, sostenuto con merito per molti Anni, a motivo di sua Salute, siamo venuti in deliberazione di provederla ellegendo L'Illustrissimo Signor Giuseppe Lanzi da Piran. Dovrà perciò per tale dal Capitano Nostro essere fatto da tutti riconoscere, e far allo stesso dal suo Precessore consegnare l'Archivio con i dovuti Rincontri, sicuri, che supleno con puntualità alle parti sue, si farà degno del Nostro Agradimento in Fede.

Data dal Nostro Palazzo di Venezia 13. Settembre 1759.

Giovanni Loredan Signore e Padrone.

3.

(Dva arka papira prošivena crnim koncem. Crnilom ispisane dvije stranice, ostalo prazno. Na osmoj stranici:)

1759. Termin. Orig.

(Con allegato)

Conferma un Affittanza conclusa con il Canonico Bianconi e il Sacerdote Martin Raico, sull'Anno suo Quartese.

(Str. 1.)

Noi Giovanni Loredan Signore e Padrone
di Barbana e Castel Nouo.

Suplicato dal Signor Don Domenico Bianconi Canonico della Colleggiata Quartese, che gli si aspetta, siamo venuti in Deliberazione di consolarlo, e perciò ordinarlo e comandiamo, che la detta convenzione, o sia affittanza abbia da avere il suo intiero effetto, restando annullata di Nostro preciso ordine qualunque altra affittanza, per il che con la sudetta Convenzione, o sia affittanza sarà nella Nostra cancellaria registrato il presente Nostro Decreto, e fatto noto, a che occorresse. In fede.

Dato dal Nostro Palazzo di Venezia 8. Ottobre 1759.

Giovanni Loredan Signore e Padrone.

(Na trečoj stranici alegat.)

Adi 8. Ottobre 1759. Venezia.

Con scrittura privata segnata nel giorno d'oggi e venuto in deliberazione il Reverendissimo Signor Don Domenico Bianconi Canonico della Colleggiata di S. Nicolò di Barbana, di stabilire per suo Capellano nella Colleggiata medesima il molto Reverendo Signor Don Martin Raico, perché da questo adempita resti ogni sua spirituale ispezione.

Ad effetto di che, e per animarlo all'adempimento degl'assuntisi impegni, gl'assegno con detta scrittura in titolo di suo onorario tutte le incerte annuali sue Rendite con li Ducati vinti, che dalla Cassa di quelle Chiese li vengono ogn'anno contribuiti.

Quindi è che in rapporto a un sì lucroso assegnamento il suddetto Signor Don Martin suo Capellano in segno di gratitudine assume l'obbligo di sollevarlo d'ogni, e qualunque agravo che esiste sopra quel suo Canonicato, impegnandosi di pagare del proprio, senza intaco del suo quartese di Decima, che dall'Economia del Sovrano li viene assegnato, il quale da questo giorno in poi dovrà immune d'agravj conseguirlo.

Ma perché il stato infelice, e miserabile in cui s'attrova esso Signor Canonico non li permette il poterne attendere l'esito di dette sue Decime, il quale difficilmente succede di farlo in quelle Giurisdizioni ne permettendoli le presenti sue ristrettezze sia una tal vendita dilazionata; che però attese tali premurose sue circostanze il suddetto Signor Don Martin sofferisce di ricever le suddette sue Decime in titolo d'Affittanza, con obbligo di corrispondergli Ducati ottanta correnti all'anno in effettivo contante, da farsi l'esborso in Venezia in due eguali Ratte, cioè la prima di Ducati 40 correnti per li primi Dicembre venturo 1759, e la seconda d'intiero saldo per li primi Giugno dell'anno suseguente 1760., e così d'anno in anno sino, sarà suo Capellano.

Alla qual oblazione assentindo egli Signor Canonico, da, cede, e liberamente in titolo d'affittanza rinuncia al suddetto Signor Martin suo Capellano il detto quartese di Decima, con quelle obbligazioni da Lui come sopra esibite. annullando, e cassando ogni altra carta, e scritture de convenzioni fatte col Reverendo Signor Don Zuane Tomovich ora Pievano in Castel Novo, intendendo debba la presente valere e per maggior validità delle cose su espresse viene dalle Parti sottoscritta; nec non suplicano umilmente Sua Eccellenza Kavalier Signore e Padrone a voler degnarsi firmar la presente scrittura d'affittanza con adorato suo Decreto, perché inalterabilmente riportan abbi la sua esecuzione et osservanza. Grazie.

Io Giovanni Antonio Bravis affermo la presente in virtù di Procura del giorno 29 Settembre caduto stipulata in Caorle in atti Domino Antonio Siffi Nodaro di detta Città rilasciata a mio favore dall'Eccellentissimo Don Domenico Canonico Bianconi con facultà come in quella.

Pre Martin Raico affermo la presente Scrittura Mano propria.

(Dva arka papira prošivena koncem. Crnilom ispisana prva i treća stranica. Na osmoj stranici rubrika:)

1759. TERMIN. Orig.

Approva che al Canonico Bianconi si sostituisca il Sacerdote
Don Martin Raico.

(Str. 1:)

Noi Giovanni Loredan Signore e Padrone di Barbana, Castel Novo.

Desiderando di tutto cooperare per il vero Servizio di Dio, e per la salute delle Anime de Nostri Sudditi, abbiamo conosciuto giusto, che, non potendo, per essere Divenuto cieco il Signor Domenico Bianconi Canonico della Colleggiata di Barbana Nostra Signoria, esercitare nella stessa l'Officiature al suo Canonicato annesse, possi sostituire legittimo Capellano, che lo adempisca: Convenutosi per tal effetto il suddetto col Signor Don. Martino Raico Nostro Suddito, e presentatoci la loro convenzione sottoscritta di propria mano dal suddetto Don Martino Raico Sostituto, e dal Signor G. Antonio Bravis come Procuratore del Signor Don Domenico Bianconi, doppo riconosciuta legittima la Procura autentichiamo col presente Nostro Decreto per la inviolabile esecuzione la detta convenzione, così suplicati dalle Parti, ordinando, e comandando, che da chiunque sia riconosciuto in tal figura il suddetto Signor Don Martino Raico, ne da chi si sia, si possi opponere, o contrastare li Utili provenienti, e dovuti a tal impiego, dovendo essere considerato come se fosse lo stesso Signor Canonico Bianconi, e dovrà con la suddetta convenzione nella Nostra Cancellaria, e nei Libri del Capitolo, essere registrato questo Nostro inalterabile Decreto. In fede.

Dato dal Nostro Palazzo di Venezia li 8. Ottobre 1759.

Giovanni Loredan Signore e Padrone.

(Str. 3, alegat:)

Adi 8. Ottobre 1759. Venezia.

Perché non resti inesequite le spirituali incombenze che s'aspetano suplirsi dal Reverendissimo Signor Domenico Bianconi nella Colleggiata di S. Nicolò in Barbana, come quinto Canonico della Colleggiata stessa, e che per esser in età avanzata, cieco, e gravemente indisposto non possono da lui esser suplite, ne tampoco portarsi alla Ressidenza di quel suo Canonicato, sicché per non sentire rimorsi di coscienza nel starvi lontano da quel Beneficio, ha con questo e ogn'altro miglior modo instituito, et elletto, per suo Capellano la persona del molto Reverendo Signor Don Martin Raico tal carico accettante, perché da questo suplito venghi ad ogni sua Canonica ispezione. Perché non abbia a stancarsi nell'esecuzione delle adossateli incombenze gli assegna per sue mercedi et onorario tutte le incerte annuali sue Rendite, che si ritracono da quel Canonicoato, con li Ducati vinti, che vengono contribuiti dalla Cassa di quelle Chiese.

Talli vicendevoli obbligazioni vengono dalle Parti suddette scambievolmente ratificate; promettendo di non contravenire, ma il tutto osservare sotto obbligazione e forma; anziché per maggior validità della presente concezione, instano sia rassegnata a riflessi di Sua Eccellenza Kavalier Signore e Padrone, perché della Clemenza, et Autorità sua resti con Venerato suo Decreto autentica, ad effetto, che in ogni tempo, e luoco riportar abbi l'inviolabile sua esecuzione. Grazie.

I^o Giovanni Antonio Bravis affermo la presente in virtù di Procura del giorno 29. Settembre caduto stipulata in Caorle in atti Domino Antonio Siffi Nodaro di detta Citta rilasciata a mio favore dal Reverendissimo Signor Don Domenico Canonico Bianconi con facoltà come in quella.

Pre Martin Raico affermo quanto sopra Mano propria.

5.

(Jedan arak papira. Ispisana prva stranica na četvrtoj stranici rubrika:)

1759. TERMIN. Orig.

Nomina in Mansionario della Mansionaria Querini il
Sacerdote Don Martin Raico.

(str. L:)

NOI GIOVANNI LOREDAN SIGNORE E PADRONE
di Barbana, Castel Novo e Suoi Territorj

Resa vacante la Mansionaria della fu Nobile Donna Laura Querini per essere stato eletto in Piovano di Castel Novo il Reverendo Signor Don Zuanne Toncovich, da cui veniva uffiziata e dovendosi sostituire altro Sacerdote, che le Incumbenze del Benefizio medesimo adempia: Veniamo in Deliberazione di eleggere in virtù del presente elleggiamo in Mansionario la Persona del Religioso Don Martino Raico Suddito Nostro, col Carico della Celebrazione de consueti Mensuali Sacrifizj, per li quali esigerà dalla Cassa Nostra Economica le stabilite Elemosine, non che con gli altri prescritti Oblighi d'instruire quella Gioventù nelli Dogmi della Religione, e della Fede et a leggere, e scrivere, dovendo da chi spetta essere immediate posto all'esercizio di sue Incumbenze, e da questo giorno in poi da chiunque riconosciuto, ben certi Noi, che vorrà esso Religioso all'Elezione stessa corrispondere colla maggior Attenzione, Zelo, e vera Pietà: Prescrivendo inoltre a lui Mansionario il dover descrivere su Pubblici Libri della Sacrestia giornalmente le Messe, che anderà celebrando, ne potrà conseguire dalla Cassa Nostra Economica le solite sudette Trimestri Elemosine, se non averà Fede del Reverendo Signor Arciprete pro tempore di avere adempiti gli Oblighi tutti assuntisi, ed alle presenti Ordinazioni Nostre. In Fede.

Dato dal Nostro Palazzo di Venezia 28. Novembre 1759.

Giovanni Loredan Signor e Padron

6.

(Jedan arak papira. Ispisana prva stranica a na četvrtoj stranici rubrika:)

1760. TERMIN. Orig.

Decreto Aprouatiuo

Supplica del Reuerendo Capitolo per la Vendita fatta alli consorti Pechizza.

(Str. 1:)

NOI GIOVANNI LOREDAN Kavaliere, Signore e Padrone
di Barbana e Castel Novo, e suoi Territorj

Raccolta da Noi con caritatevole Sentimento l'Instanza del Reverendissimo Capitolo di Barbana pervenutaci con Lettere del Capitano Nostro del 27. per la Nostra Approvazione della Vendita dallo stesso fatta alli Germani Pechizza di una Casa e Terre con Piantade, esponendoci pure l'incauto Metodo da esso lui tenuto per la preventiva Nostra Approvazione, in tutto, e per tutto come nell'istanza predetta, a cui s'abbia relazione, et volendo Noi per questa volta tanto per Atto di Paterna Clemenza sorpassare l'errore commesso, confermiamo, ed approviamo in tutte le sue parti la Vendita da esso Capitolo fatta alli suaccennati Germani Pechizza, sicuri per l'avvenire, che si asteneranno da simili Vendite senza il preventivo Nostro Assenso; Sic mandans.

Data dal Nostro Palazzo di Venezia li 15. Giugno 1760.

Giovanni Loredan Signore e Padrone.

20. Luglio 1760. Barbana Domenica.

Publicato sotto la Loggia in concorso di Popolo, molti presenti et ascoltanti.

7.

(Jedan arak papira: Ispisana prva stranica a na četvrtoj stranici rubrika:)

1760. TERMIN. Orig.

Decreto aprovatiuo

Suplica del Capitolo per il Taglio di Sentenza.

NOI GIOVANNI LOREDAN SIGNORE E PADRONE DI BARBANA,
CASTEL NOVO E SUOI TERRITORJ

Venendoci esposto dal Molto Reverendo Capitolo di Barbana con riverente Supplica pervenutaci con Lettere del Capitano nostro del N° 26: come sulla buona fede senza Stipulazione d'Instrumento sia stato per il passato dato a Livello francabile tutte le Summe di Soldo, che teneva il Capitolo predetto, ed altresì, come il Zupan Ghergo Raico Livellario del indicata natura ottenne in contradditorio Giudizio Sentenza a di lui Favore, e contro il Capitolo stesso, che fu poscia dinanzi a Noi appellata; instando in pari tempo, che venghino dall'Autorità Nostra avvalorati detti Capitali per togliere con tale provvedimento quel sommo rimarcabile pregiudizio che sovrasta al Pio Luoco.

Quindi però fatto da Noi il più maturo Riflesso e prestato all'espostaci Instanza il maggior Esame C(hristi) N(omine) I(nvocato) a quo et decretando terminiamo:

Che per cose moventi l'animo Nostro sia e s'intenda tagliata la tal qual Sentenza seguita a favore del detto Raico, e contro l'Instante Capitolo, e confermati per Validi, e Giusti li Capitali tutti, che il Capitolo stesso tenesse sulla buona fede a Livello francabile con debito però allo stesso di dover nel termine di Mesi tre prossimi venturi, doppo la Notizia del presente a dover far instrumentare tutti li Capitali stessi, e de caetero non farne di simile natura in pena della perdita de Capitali, che Livellassero; Sic mandans.

Data dal Nostro Palazzo di Venezia li 16. Giugno 1760.

Giovanni Loredan Signore e Padrone.

(Marginalna napomena:)

Adi 20 Luglio 1760. Barbana Domenica.

Pubblicato sotto la Loggia in concorso di Popolo uditi presenti et scoltanti.

8.

(Jedan arak papira. Crnilom ispisane dvije stranice. Na četvrtoj stranici rubrika:)

1763. TERMIN. Copia.

Prescrizioni riguardo la Grauezza della Carratada

18. Marzo (olovkom: Caratada ad No. 18)

(Str. 1:)

(Pisano samo desnom polovinom stranice, kao koncept?)

Sempre impegnato il Zelo nostro al solieuo de nostri Sudditi, e trouando Noi non essere eseguibile la riscossione della Grauezza della Carrattada, nel prefisso mese di Settembre, senza alterazione de Prouedimenti, et ordini più volte emanati per il buon governo delle Chiesse, e senza sconcerto de Sudditi, atteso che appunto in detto mese uengono a maturarsi grauosi Pagamenti, dovuti alle stesse Chiese, ed ad altri Luochi Pij; stabilindo però Noi un migliore sistema nell'importante Argomento, Decretiamo, e Terminiamo.

Siano gli Sudditi di Barbana, e di Castel Nouvo in auenire abilitati ad effettuar (Str. 2:) nel mese di Novembre il saldo della Carratada (risseruandosi Noi di opportunamente prouedere perché ripassi a suo tempo, e col metodo fin' ora praticato nella solita Cassa incaricando l'Esatore a riscuoterla da contri-

buenti, et a farne dell'intiero suo importare il Pagamento indispensabilmente nell'accennato Novembre in mano di quel Nostro Agente; al che mancando caderà nella pena di soldi due per lira, che restano applicati alla Cassa del Comune di Barbana, oltre quelle più summarie, e più rigorose esecuzioni, che ualessero a riddure, tanto li Esattore, quanto gli contumaci Contribuenti alla puntuale pronta soddisfazione, che resta graziosamente, e per atto di nostra Clemenza differita (str. 3:) collè oggetto di render loro meno incomodo, e meno sensibile l'aggrauio nella soluzione de proprj Debiti.

(Olovkom: Termin. 18, Marzo 1763.)

9.

(Jedan arak papira. Ispisana prva i djelomice druga stranica a na četvrtoj stranici rubrika:)

1777-78 TERMIN. Orig.

Ordina il ristauro della Chiesa, Campanile e Cimitero della Parrocchia di Castelnuovo.

(Str. 1:)

Noi Domenico Coppé Capitanio di Barbana, Castel Nouo, e suoi Territorj

Essendo stato dalla rispetabile auuta di Sua Eccellenza Catterina Loredan Kavalier Mocenigo Signora e Padrona di questa Giurisdizione sulle Nostre partecipazioni, e rassegnata Perizia, approuato lo ristauro, di cui abbisognano la Chiesa Parochiale di Castel Nouo, il Cemiterio, e Campanile da eseguirsi col dinaro di quelle Venerande Chiese, e poiché inutili si resero gl'esperimenti e maneggi tenuti pel'accordo inderentemente al surriferito Sourano Comando per mancanza d'Artisti a questa parte, e tenutosi da Noi in considerazione la necessità del ristauro stesso tanto più, che proposto altro sistema di minor dispendio, e con maggior decoro della Chiesa stessa, colta l'opportunita del Carico, che attualmente sostiene per nomina di que Villici in Procuratore d'esse venerande Chiese il Zuppano Paolo Mandussich q Zuanne, Persona di qualità, e di merito; veniamo col presente Decreto Nostro di nominare elleggere, e reputare qual soprintendente al ristauro, et operazione presente, il surriferito Zuppano Mandusich, ben certi che tratandosi d'affare di Luoco Pio procurerà tutti que auantaggi proscibili, si per la sussistenza dell'opera, che per l'risparmio di Spesa, impartindo con ciò al medesimo facultà di poter addoprarsene all'estesa di modello per detta Chiesa, e quindi deuenire ai prouedimenti di tutto il bisognouoole col dinaro di dette venerande Chiese, prender conto poscia di quel tutto, che uen'sse dal medesimo incontrato, affine parimenti di render del tutto intesa l'Eccellenza Sua, sic mandans.

Barbana 18. Dicembre 1777.

Domenico Coppe Capitanio.

Adi 28. Gennaro 1778.

L'Illustrissima, ed Eccellentissima Signora Catterina Loredan Cavalier Mocenigo, Signora e Patrona di Barbana, Castelnuouo letta la premessa Terminazione del Signor Capitanio di quelle Signorie, e trouatata consona e relatiua al caso, ha (str. 2:) la medesima decretando laudata, ed apruata in tutte le parti, interponendovi l'autorita Sua, e judicial Decreto, Mandans.

Caterina Loredan Mocenigo Signora e Padrona.

10.

(Jedan arak papira. Ispisana prva stranica a na četvrtoj stranici rubrika:)

1789. TERMIN. Orig.

Assegna la Pensione al Capitanio Coppé.
Al Signor Gregorio Miccoli Economo nella Giurisdizione di Barbana.

(Str. 1:)

Gregorio Miccoli

Venezia 16. Settembre 1789.

Con mio sommo dispiacere ho dovuto accordare all'Illustrissimo Signor Domenico Coppé Capitano di coteste Signorie la ricercatami admissione del suo impiego a motivo delle gravissime di lui indisposizioni, che lo obbligano a star da cotesta aria lontano. Per dimostrare allo stesso quanto sia rimasta io contenta del di Lui prestato servizio, abile, puntuale, et fedele per il corso di circa Anni 19, Lo pregai di voler accettare l'assegno di Ducati Duecento quaranta Annui per tutto il tempo della di lui vita Naturale durante che gl'e la desidero di cuore lunga e felice. Egli mi fa il piacere di seguir ad assistermi sino al primo di Novembre per dar tempo a dettminarmi alla scielta di persona Atta, e Capace a sostener il gelosissimo diposto impiego. Al primo di Novembre adunque incomincerà la li Lui giubilazione la quale sarà da voi somministrata dalle Rendite di cotesta Economia a di lui piacere, o mensualmente, o come meglio sarà del di Lui aggradimento, facendo registro in quaderno da voi tenuto di cotesta Ecconomia e farete il registro di cotesta Lettera in Cancellaria conservandola voi pure in Filza Comissioni. E vi auguro ogni felicità.

Catterina Loredan Mocenigo

Adi 25. Settembre 1789. Barbana,
esibita la presente in questo Offizio
dal Signor Gregorio Miccoli Agente
Economico, fu registrata in Libro
Terminazioni.

Il Coadiutore di Barbana.

Résumé

**SUPPLEMENTS AUX CODES DES DECRETS (TERMINATIONS) DE
LOREDAN POUR BARBAN ET RAKALJ**

(Quelques observations à ce sujet — introduction)

En 1954, dans le 2^e Numéro du »Courier des Archives d'Etat«, ont été publiés deux codes de décrets qu'avaient faits paraître pour Barban et Rakalj leurs maîtres féodaux. Les codes en question, avec les décrets qu'ils contiennent, n'embrassent pas entièrement le temps de l'administration féodale de Loredan dans ces lieux. Ils ne renferment, à proprement parler, que les décrets publiés de 1576 à 1743 et ceux de 1767, tandis que Barban et Rakalj étaient dans la possession de ces féodaux à partir de 1536 jusqu'à la chute de la République vénitienne. Ce fait rendait plus difficile l'utilisation complète de la matière qu'offraient ces codes aux études de l'histoire économique, sociale et juridique de ces très vieilles localités slaves en Istrie.

Les recherches, faites par l'auteur, l'ont mené à la découverte d'une partie importante de ces décrets manqués de Loredan. Pourtant vers 1860 J. Batel, maire de Barban avait déjà recueilli ces décrets, ce qui veut dire, avant la destruction des Archives à Barban dans l'incendie du 24 janvier 1893. Avec l'héritage de Batel ces documents étaient parvenus à l'Académie des sciences et des arts à Zagreb, où l'auteur les a trouvés.

Pour compléter ce défaut l'auteur publie ces décrets de Loredan et de leurs représentants classés en trois groupes, au nombre total de 81. Ils étaient parus dans l'intervalle de 1552 à 1801.

Dans l'introduction des décrets que l'auteur met au jour il répond à quelques unes des questions, restées ouvertes à la publication des deux premiers codes des décrets de Loredan. Pour commencer il identifie les codes parus relatifs à la littérature qui existe à ce sujet et les nouvelles dans les sources; puis il établit que Barban et Rakalj avaient, avant les décrets de Loredan, des sources judiciaires écrits ou non écrits, il explique également les relations entre les décrets de Loredan et les sources précédentes. Enfin il constate que les codes de décrets de Loredan ne peuvent être qualifiés de statuts au point de vue judiciaire, ceux-là ne résultant pas de l'autonomie de ces communes, mais de l'activité juridique des féodaux de Loredan. Pour finir l'auteur donne quelques marques élémentaires des conditions, économiques, sociales et judiciaires à Barban et à Rakalj issues des décrets de Loredan.